

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 199

43° anno

13 luglio 2000

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Commissione

2000/C 199/01

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee 1



Prezzo: 64,5 EUR

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE**NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(2000/C 199/01)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/1999 (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1)

SOMMARIO

	Pagina		Pagina
Prefazione	7	14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	65
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata	9		
B. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi	9	<i>Sezione III</i>	
		Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	
<i>Sezione I</i>		15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale	66
Animali vivi e prodotti del regno animale			
Capitolo		<i>Sezione IV</i>	
1 Animali vivi	11	Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	
2 Carni e frattaglie commestibili	15	16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	71
3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici . .	26	17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	74
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	33	18 Cacao e sue preparazioni	77
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	37	19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	79
<i>Sezione II</i>		20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	82
Prodotti del regno vegetale		21 Preparazioni alimentari diverse	85
6 Piante vive e prodotti della floricoltura	39	22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti	88
7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	41	23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	94
8 Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	46	24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	98
9 Caffè, tè, mate e spezie	51	<i>Sezione V</i>	
10 Cereali	55	Prodotti minerali	
11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	56	25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	101
12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	59	26 Minerali, scorie e ceneri	105
13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	63	27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	106

Pagina

Pagina

Sezione VI

Sezione IX

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	123
29 Prodotti chimici organici	128
30 Prodotti farmaceutici	135
31 Concimi	138
32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	140
33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	146
34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	147
35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	150
36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	152
37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	153
38 Prodotti vari delle industrie chimiche	156

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

39 Materie plastiche e lavori di tali materie	165
40 Gomma e lavori di gomma	173

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	176
42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	180
43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	182

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio

44 Legno, carbone di legna e lavori di legno	184
45 Sughero e lavori di sughero	191
46 Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	193

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	194
48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	196
49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	203

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50 Seta	205
51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	207
52 Cotone	209
53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	210
54 Filamenti sintetici o artificiali	211
55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	214
56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	215
57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	216
58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; pasamaneria; ricami	217
59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	219
60 Stoffe a maglia	221
61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	222

Pagina

Pagina

62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 228

63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci 234

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti . . 235

65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti . . . 238

66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti 239

67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli 240

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 241

69 Prodotti ceramici 246

70 Vetro e lavori di vetro 252

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 257

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

72 Ghisa, ferro e acciaio 263

73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio 272

74 Rame e lavori di rame 280

75 Nichel e lavori di nichel 281

76 Alluminio e lavori di alluminio 282

77 (Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)

78 Piombo e lavori di piombo 283

81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie . . 284

82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni 285

83 Lavori diversi di metalli comuni 287

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi . . 290

85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi 310

Sezione XVII

Materiale da trasporto

86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 329

87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 331

88 Navigazione aerea o spaziale 336

89 Navigazione marittima o fluviale 337

Pagina

Pagina

*Sezione XVIII***Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi**

90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	338
91 Orologeria	343
92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	344

*Sezione XIX***Armi, munizioni e loro parti ed accessori**

93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori	345

*Sezione XX***Merci e prodotti diversi**

94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	346
95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	348
96 Lavori diversi	351

*Sezione XXI***Oggetti d'arte, da collezione o di antichità**

97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	354

PREFAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, ha istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», o in forma abbreviata «NC», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ⁽²⁾, noto come «sistema armonizzato», o in forma abbreviata «SA».

Il SA è stato completato dalle note esplicative, pubblicate in inglese e francese, nonché aggiornate del:

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE
Consiglio di cooperazione doganale (CCD)
30, rue du Marché
B-1210 Bruxelles

Le altre versioni linguistiche delle note esplicative del SA sono pubblicate dalle amministrazioni ⁽³⁾ nella maggior parte degli Stati membri.

Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta le note esplicative della nomenclatura combinata previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice delle dogane. Sebbene queste ultime facciano riferimento alle note esplicative del SA, non le sostituiscono ma dovrebbero essere considerate complementari e utilizzate in connessione con esse.

La presente versione delle note esplicative della NC comprende e, ove necessario, sostituisce quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, fino al 29 giugno 2000 ⁽⁴⁾. Le note esplicative della NC pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*, serie C, successivamente a tale data restano in vigore e saranno incluse nelle note esplicative della NC in sede di revisione.

Inoltre, i codici delle voci e sottovoci NC ai quali si fa riferimento rispecchiano i codici NC per il 2000 stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2204/99 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia e Svezia.

⁽⁴⁾ GU C 182 del 29. 6. 2000, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 278 del 28. 10. 1999, pag. 1.

1

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata**Regola generale 5 b)**

Gli imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione di bevande, marmellate, senape e spezie debbono essere classificati con le merci che contengono anche qualora siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi**Regola generale 3**

1. I «giorni feriali» cui fa riferimento l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, sono tutti i giorni diversi dai giorni che sono festivi per i servizi della Commissione europea a Bruxelles, dalle domeniche e dai sabati.
2. Il tasso di conversione dell'euro nelle monete nazionali, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, da utilizzare in mancanza di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il penultimo giorno feriale del mese o il penultimo giorno feriale che precede la data del 15, è l'ultimo pubblicato prima di detto penultimo giorno feriale del mese o che precede la data del 15.

(1) GU L 302 del 19. 10.1992, p.1.

(2) GU L 17 del 21. 1. 1997, p.1.

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi**0101 11 00 riproduttori di razza pura**

Le condizioni per l'ammissione dei cavalli riproduttori di razza pura in questa sottovoce sono quelle previste dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66).

0101 11 00 Cavalli**a****0101 19 90**

I cavalli selvatici, quali il cavallo di Przewalski o il Tarpan (Mongolia) sono compresi nella presente sottovoce. Viceversa le zebre (*Equus zebra*, *Equus grevyi*, *Equus burchelli*, *Equus quagga*, ecc.) rientrano nella sottovoce 0106 00 90 benché appartengano alla famiglia degli equidi.

Gli ibridi della giumenta e della zebra (zebrula) sono compresi nella sottovoce 0106 00 90.

0101 19 10 destinati alla macellazione

I cavalli destinati alla macellazione sono ammessi in questa sottovoce purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalle autorità competenti.

0101 20 10 Asini

Questa sottovoce comprende gli asini domestici come pure gli asini non domestici. Fra questi ultimi si possono citare, il Djiggetai della Mongolia, il Kiang del Tibet, l'onagro, nonché l'emione o semiasino (*Equus hemionus*).

Gli ibridi dell'asino e della zebra (asino-zebra) sono compresi nella sottovoce 0106 00 90.

0101 20 90 Muli e bardotti

Rientrano in questa sottovoce gli animali descritti nelle note esplicative del sistema armonizzato, voce 0101, ultimo comma.

0102 Animali vivi della specie bovina**0102 10 10 riproduttori di razza pura****a****0102 10 90**

Le condizioni per l'ammissione degli animali vivi riproduttori di razza pura della specie bovina in queste sottovoci sono quelle previste dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU n. L 178 del 12. 7. 1994, p. 66), dall'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8), nonché dal regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 12).

0102 90 05 delle specie domestiche**a****0102 90 79**

Queste sottovoci comprendono tutti gli animali della specie bovina (compresi i bufali) dei generi *Bos* e *Bubalus* appartenenti a specie domestiche, qualunque sia la loro destinazione (reddito, allevamento, ingrasso, riproduzione, macellazione, ecc.), esclusi tuttavia gli animali di razza pura destinati alla riproduzione (sottovoci 0102 10 10 a 0102 10 90).

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1. il bue comune (*Bos taurus*), anche se allevato allo stato semiselvaggio, per le corride (razze spagnole, corse, della Camargue), il bue gibbuto o zebù (*Bos taurus*) e il bue Watussi;

2. il bufalo europeo e il bufalo asiatico o Arni (*Bubalus bubalis*), il Kerabau di Ceylon e l'Anoa di Celebes (*Bubalus depressicornis*);
3. il «buffalo» (incrocio tra un bisonte e un animale domestico della specie bovina).

0102 90 90**altri**

Questa sottovoce comprende tutti gli animali della specie bovina (compresi i bufali) non domestica, tra i quali si possono menzionare:

1. i buoi selvaggi asiatici del genere *Bos*, quali il Gaur e il Gayal (*Bos frontalis*) e il Bauteng (*Bos javanicus*);
2. i buoi muschiati o pecore-buoi (*Ovibos moschatus*);
3. i bufali selvaggi africani del genere *Synceros* quali il bufalo nano e il bufalo cafro (*Synceros caffer*);
4. gli yaks (*Bos grunniens*) del Tibet;
5. i bisonti (*Bison bison*) o «buffaloes».

Va notato che gli yaks e i bisonti possiedono 14 paia di costole, mentre tutti gli altri animali della specie bovina (compresi i bufali) hanno soltanto 13 paia di costole.

0103**Animali vivi della specie suina****0103 10 00****riproduttori di razza pura**

Le condizioni per l'ammissione degli animali vivi riproduttori di razza pura della specie suina in questa sottovoce sono quelle previste dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66), nonché dall'articolo 1 della direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36).

0103 91 90**altri**

Tra i suini vivi delle specie non domestiche si possono menzionare:

1. i cinghiali (*Sus scrofa*);
2. il facocero (*Phacochoerus aethiopicus*), il potamocero (*Potamochoerus porcus*) e l'ilocero;
3. il babirusa (*Babirusa babirusa*);
4. i pecari (*Dicotyles tajacu*).

0103 92 90**altri**

Vedi le note esplicative della sottovoce 0103 91 90.

0104**Animali vivi delle specie ovina o caprina****0104 10 10****della specie ovina****a****0104 10 80**

Queste sottovoci comprendono per esempio gli animali della specie ovina domestica (*Ovis aries*), le diverse varietà di mufloni, quali il muflone europeo (*Ovis musimon*), il muflone canadese o bighorn (*Ovis canadensis*), il muflone asiatico o Sha o Uria (*Ovis orientalis*), il muflone Argali del Pamir (*Ovis ammon*) nonché l'«Arui» degli Arabi (*Ammotragus lervia*) detto «muflone a manichette» sebbene sia più simile alla capra.

0104 10 10**riproduttori di razza pura**

Le condizioni per l'ammissione degli animali vivi riproduttori di razza pura della specie ovina in questa sottovoce sono quelle previste dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66), dall'articolo 2 della direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30) nonché dal regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118, del 15. 5. 1996, pag. 12).

0104 20 10**della specie caprina****e****0104 20 90**

Queste sottovoci comprendono per esempio gli animali della specie caprina domestica, lo stambecco (*Capra ibex*) e il Pasang o capra di Persia (*Capra aegagrus* o *Capra hircus*).

Sono invece esclusi dalle presenti sottovoci e classificati nella sottovoce 0106 00 90 il mosco (*Moschus moschiferus*), i caprioli d'Africa (*Hyemoschus*) e i caprioli asiatici (*Tragulius*) che, malgrado la loro denominazione, non appartengono alla specie caprina. Lo stesso dicasi per gli animali detti antilopi-capre, compresi fra i caprini e le antilopi (emitraghi, camosci, ecc.).

0104 20 10 riproduttori di razza pura

La note esplicativa della sottovoce 0104 10 10 è applicabile *mutatis mutandis*.

0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

Questa voce comprende solamente i volatili domestici vivi (pollame) nominati nel testo della stessa voce, ivi compresi i polli, i capponi, le anatre (sia femmina che maschio) e le oche (sia femmina che maschio), siano essi allevati per ricavarne le uova, la carne, le penne o per qualsiasi altro scopo (per esempio: per l'ornamento di voliere, parchi o specchi d'acqua).

Gli uccelli selvatici (per esempio: le tacchine e i tacchini selvatici (*Meleagris gallopavo*), benché possano essere allevati e uccisi in modo analogo a quello praticato per i volatili da cortile, sono classificati nella sottovoce 0106 00 90.

I piccioni delle specie domestiche sono classificati nella sottovoce 0106 00 20.

0106 00 Altri animali vivi**0106 00 10 Conigli domestici**

Questa sottovoce comprende soltanto i conigli delle specie domestiche, siano essi allevati per ricavarne la carne o il pelo (per esempio: coniglio d'Angora) o per qualsiasi altro scopo.

0106 00 20 Piccioni

Questa sottovoce comprende tutti gli uccelli della famiglia dei colombidi, sia i piccioni selvatici che i piccioni delle specie domestiche, qualunque sia la destinazione di questi ultimi (piccioni da cortile, piccioni da ornamento, piccioni viaggiatori).

Fra i piccioni non domestici compresi in questa sottovoce, si possono menzionare il colombaccio o palombaccio o palomba (*Columba palumbus*), la colomabella (*Columba oenas*), il colombo torraio (*Columba livia*), il piccione d'Australia o phaps, la tortora comune e la tortora dal collare (*Streptopelia turtur*, *Streptopelia risoria*).

Viceversa, sono escluse dalla presente sottovoce e classificate nella sottovoce 0106 00 90 talune specie più simili ai gallinacci, quali i nicobari (*Coloenas nicobaria*), i colombacci, i goura, i «gauga» e i sirratti.

0106 00 90 altri

Questa sottovoce comprende:

1. tutti i mammiferi vivi, eccettuati gli animali domestici e non domestici delle specie equina (sottovoci 0101 11 00 a 0101 19 90), asinina (sottovoce 0101 20 10), mulesca (sottovoce 0101 20 90), bovina (sottovoci 0102 10 10 a 0102 90 90), suina (sottovoci 0103 10 00 a 0103 92 90), ovina o caprina (sottovoci 0104 10 10 a 0104 20 90) e dei conigli domestici (sottovoce 0106 00 10);
2. tutti gli uccelli vivi, diversi dai galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, delle specie domestiche (voce 0105) e dei piccioni domestici e non domestici (sottovoce 0106 00 20);
3. tutte le altre specie di animali vivi, esclusi i pesci e i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici (capitolo 3) nonché le colture di microrganismi (voce 3002).

Fra gli animali compresi nelle presenti sottovoci si possono menzionare:

1. fra i mammiferi:
 - a) i conigli selvatici (*Oryctolagus cuniculus*) e le lepri;
 - b) i cervi, i daini, i caprioli, i camosci o camosci dei Pirenei (*Rupicapra rupicapra*), l'alce comune o americano (*Alces alces*), l'alce africano (*Taurotragus*), le antilopi-capre (emitraghi, goral, nemoredi, pronghorn) e le antilopi propriamente dette;
 - c) i leoni, le tigri, gli orsi, i rinoceronti, gli ippopotami, gli elefanti, le giraffe, gli okapi, i canguri, le scimmie, ecc.;
 - d) i cammelli, i dromedari e gli altri camelidi (lama, alpaca, guanachi, vigogne);
 - e) gli scoiattoli, i visoni, le marmotte, i castori, le ondatre o «topi muschiati», i castorini o nutrie o miopotami, le cavie o porcellini d'India;
 - f) le renne;
 - g) i cani e i gatti;
 - h) i mammiferi marini (cetacei, pinnipedi, sirenidi, ecc.);

2. fra gli uccelli:

- a) l'oca selvatica (*Anser anser*), l'oca colombaccio (*Branta bernicla*), la volpoca (*Tadorna tadorna*), il germano reale (*Anas platyrhynchos*), la canapiglia (*Anas strepera*), il fischione (*Anas penelope*), il codone (*Anas acuta*), il mestolone (*Anas clypeata*), la marzaiola e l'alzavola (*Anas querquedula*, *Anas crecca*), le folaghe, gli edredoni;
- b) i cigni e i pavoni;
- c) le pernici, i fagiani, le quaglie, le beccacce, i beccaccini, i galli cedroni, i francolini di monte, gli ortolani, i tordi, i merli, le allodole;
- d) i fringuelli, le cince, i canarini, i colibri, i pappagalli, ecc.;

3. fra gli altri animali:

- a) i rettili e le lucertole, le tartarughe (terrestri, marine o d'acqua dolce) e le rane;
- b) le api domestiche (anche in arnie, cassette o altri contenitori simili) oppure selvatiche;
- c) i bachi da seta, le farfalle, i coleotteri e gli altri insetti.

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Considerazioni generali

1. Sono classificate in questo capitolo le carni e le frattaglie atte all'alimentazione umana, anche se presentate come destinate all'alimentazione degli animali.
2. Per quanto concerne la portata dei termini «carni» e «frattaglie» ai sensi di questo capitolo, occorre riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2.
3. Per quanto riguarda i vari stati in cui possono presentarsi le carni e le frattaglie del presente capitolo (fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia, secche o affumicate), occorre riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si segnala inoltre che la carne surgelata segue il regime della carne congelata; lo stesso dicasi della carne parzialmente o totalmente scongelata. Resta inoltre inteso che il termine «congelato» comprende non solamente la carne congelata allo stato fresco, ma anche la carne che è stata prima leggermente seccata e quindi congelata, in quanto la sua conservazione effettiva e duratura è assicurata essenzialmente da tale congelazione.
4. Anche per la distinzione fra carni e frattaglie del presente capitolo ed i prodotti del capitolo 16 si rinvia alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si precisa tuttavia che restano classificate nel capitolo 2 le carni e le frattaglie crude, tritate ma non altrimenti preparate, che sono semplicemente imballate in fogli di materia plastica (anche presentate in forma di salsiccia) unicamente per facilitarne la manipolazione e il trasporto.
5. Per la distinzione tra pezzi disossati e non disossati, le cartilagini e i tendini non sono considerati come osso.

**Nota
complementare 6 a)**

Il sale non è considerato un condimento ai sensi di questa nota complementare.

Vedi anche la nota complementare 7 del presente capitolo.

0201**Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate**

È compresa in questa voce soltanto la carne fresca o refrigerata degli animali classificati nella voce 0102.

Ai fini dell'applicazione delle definizioni relative ai quarti anteriori e ai quarti posteriori sono considerati:

- a) come colletto, la parte muscolare del collo con le sette semivertebre cervicali;
- b) come spalla, la parte anteriore comprendente i seguenti ossi: scapola, omero, radio e cubito, nonché i muscoli che li circondano;
- c) come lombata, il filetto, il controfiletto e lo scamone, quest'ultimo comprendente o meno il petto sottile.

0201 10 00**in carcasse o mezzene**

I termini «carcassa» e «mezzena» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere a) e b) del presente capitolo. È ammesso che le apofisi spinose delle prime otto o nove vertebre dorsali siano lasciate alternativamente sulla mezzena destra e sulla mezzena sinistra.

0201 20 20**Quarti detti «compensati»**

Il termine «quarto compensato» è definito nella nota complementare 1 A, lettera c) del presente capitolo.

0201 20 30**Busti e quarti anteriori**

I termini «quarto anteriore» e «busto» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere d) e e) di questo capitolo. Come si desume da tali note complementari, sono esclusi dalla presente sottovoce e da classificare nella sottovoce 0201 20 90, per esempio, le parti anteriori della mezzena che, con tutti gli ossi corrispondenti, comprendono meno di quattro costole o in cui manca il collo o la spalla, ovvero le stesse parti anteriori alle quali è stato asportato un osso, per esempio, la vertebra atlante.

0201 20 50**Selle e quarti posteriori**

I termini «quarto posteriore» e «sella» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere f) e g) di questo capitolo. Come si desume da tali note complementari, sono esclusi dalla presente sottovoce e da classificare nella sottovoce 0201 20 90, per esempio, le parti posteriori della mezzena che, con tutti gli ossi corrispondenti, comprendono meno di tre costole o in cui manca la coscia o la lombata. Tuttavia, i quarti posteriori presentati senza i rognoni e senza il grasso dei rognoni, con o senza il petto posteriore, devono essere classificati come quarti posteriori.

0201 20 90**altri**

Questa sottovoce comprende in particolare la spalla, la coscia e il controfiletto, non disossati. Sono ugualmente comprese in questa sottovoce le parti anteriori e posteriori della mezzena (non disossate) che non corrispondono alle definizioni dei quarti detti «compensati» ovvero di quarti anteriori o posteriori.

0201 30 00**disossate**

Questa sottovoce comprende tutti i pezzi di carne della specie bovina, freschi o refrigerati, che siano interamente disossati, per esempio, il filetto e la pancia senza osso.

0202**Carni di animali della specie bovina, congelate**

È compresa in questa voce soltanto la carne congelata degli animali classificati nella voce 0102.

0202 10 00**in carcasse o mezzene**

I termini «carcasse» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere a) e b) di questo capitolo.

0202 20 10**Quarti detti «compensati»**

Il termine «quarti compensati» è definito nella nota complementare 1 A, lettera c) del presente capitolo.

0202 20 30**Busti e quarti anteriori**

I termini «quarti anteriori» e «busto» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere d) ed e) del presente capitolo.

0202 20 50**Selle e quarti posteriori**

I termini «quarti posteriori» e «sella» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere f) e g) di questo capitolo.

0202 20 90**altri**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 0201 20 90.

0202 30 50**Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»**

Le espressioni «tagli di quarti anteriori detti «australiani» e «tagli di punte di petto detti «australiani» sono definite nella nota complementare 1 A, lettera h) di questo capitolo.

0202 30 90**altre**

Questa sottovoce comprende tutti i pezzi di carne della specie bovina, congelati, interamente disossati, esclusi i blocchi di congelazione di cui alla sottovoce 0202 30 10 e i tagli della sottovoce 0202 30 50.

0203**Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate**

È compresa in questa voce soltanto la carne degli animali classificati nella voce 0103.

La carne di animali della specie suina, certificata dalle autorità competenti dell'Australia come carne di maiali che vivono in Australia allo stato selvatico, è considerata come carne diversa da quella delle specie domestiche.

0203 11 10**fresche o refrigerate****a****0203 19 90**

È compresa in queste sottovoci soltanto la carne fresca o refrigerata degli animali classificati nella voce 0103.

0203 11 10**di animali della specie suina domestica**

I termini «carcasse intere o mezzene» sono definiti nella nota complementare 2 A, lettera a) di questo capitolo.

0203 12 11**Prosciutti e loro pezzi**

Il termine «prosciutto» è definito nella nota complementare 2 A, lettera b) di questo capitolo.

La presente sottovoce comprende le zampe posteriori non disossate.

0203 12 19**Spalle e loro pezzi**

Il termine «spalla» è definito nella nota complementare 2 A, lettera d) di questo capitolo.

La presente sottovoce comprende i pezzi detti puntine e le zampe anteriori non disossate.

0203 19 11**Parti anteriori e loro pezzi**

Il termine «parte anteriore» è definito nella nota complementare 2 A, lettera c) di questo capitolo.

La presente sottovoce non comprende né le zampe anteriori non disossate né i pezzi detti puntine (sottovoce 0203 12 19).

0203 19 13**Lombate e loro pezzi**

Il termine «lombata» è definito nella nota complementare 2 A, lettera e) di questo capitolo.

La presente sottovoce comprende le costole.

0203 19 15**Pancette (ventresche) e loro pezzi**

I termini «pancetta (ventresca)» e «pezzi» sono definiti nelle note complementari 2 A, lettera f) e 2 B, primo capoverso di questo capitolo.

I pezzi di petti sono classificati in questa sottovoce solo se contengono la cotenna e il lardo.

La presente sottovoce non comprende le costine senza cotenna e senza lardo (sottovoce 0203 19 59).

0203 19 59**altre**

Questa sottovoce comprende le costine senza cotenna e senza lardo.

0203 19 90**altre**

È compresa in questa sottovoce soltanto la carne degli animali della specie suina non domestica, in particolare la carne di cinghiale, escluse le carcasse o mezzene ed esclusi i prosciutti, le spalle e loro pezzi.

0203 21 10**a****0203 29 90****congelate**

Le note esplicative delle sottovoci 0203 11 10 a 0203 19 90 e le loro suddivisioni sono applicabili, *mutatis mutandis*, alle presenti sottovoci, che hanno suddivisioni identiche.

0204**Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate**

È compresa in questa voce soltanto la carne fresca, refrigerata o congelata degli animali classificati nella voce 0104, siano essi domestici o selvatici e soprattutto la carne della specie ovina (sia degli ovini domestici che dei mufloni) nonché la carne di stambecco.

0204 10 00**Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate**

I termini «carcasse» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere a) e b) di questo capitolo.

Per la definizione della carne d'agnello occorre riferirsi alla nota esplicativa del SA, sottovoci 0204 10 e 0204 30.

0204 21 00 in carcasce o mezzene

I termini «carcasce» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere a) e b) di questo capitolo.

0204 22 10 Busto o mezzo busto

I termini «busto» e «mezzo busto» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere c) e d) di questo capitolo.

0204 22 30 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

I termini «costata e sella», «sella», «costata», «mezza costata e mezza sella», «mezza sella» e «mezza costata» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere e) e f) di questo capitolo.

0204 22 50 Coscia o mezza coscia

I termini «coscia» e «mezza coscia» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere g) e h) di questo capitolo.

0204 30 00 Carcasce e mezzene di agnello, congelate

La nota esplicativa della sottovoce 0204 10 00 si applica *mutatis mutandis*.

0204 41 00 a **altre carni di animali della specie ovina, congelate**

0204 43 90 Le note esplicative delle sottovoci 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 e 0204 22 50 si applicano, *mutatis mutandis*, alle sottovoci 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 e 0204 42 50.

0204 50 11 a **Carni di animali della specie caprina**

0204 50 79 I termini «carcasce» e «mezzene» (sottovoci 0204 50 11 e 0204 50 51), «busto» e «mezzo busto» (sottovoci 0204 50 13 e 0204 50 53), «costata e sella», «sella», «costata», «mezza costata e mezza sella», «mezza sella» e «mezza costata» (sottovoci 0204 50 15 e 0204 50 55), «coscia» e «mezza coscia» (sottovoci 0204 50 19 e 0204 50 59) sono definiti alla nota complementare 3 A, rispettivamente alle lettere a) e b), c) e d), e) e f), g) e h) di questo capitolo.

0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Questa voce comprende le frattaglie degli animali classificati nelle voci 0101 a 0104. Le frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici rientrano nelle relative sottovoci soltanto se rispondono ai requisiti fissati dalle autorità competenti.

Vedi la nota esplicativa del SA, voce 0206.

0206 10 10 a **della specie bovina, fresche o refrigerate**

0206 10 99 Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0102.

0206 10 95 Pezzi detti «onglets» e «hampes»

I pezzi detti «onglets» e «hampes» costituiscono le parti muscolari del diaframma.

0206 21 00 a **della specie bovina, congelate**

0206 29 99 Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0102.

0206 30 10 a **della specie suina, fresche o refrigerate**

0206 30 90 Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0103.

0206 30 31	altre	Tale sottovoce comprende, per esempio, le teste o mezze teste, con o senza cervella, le guance o la lingua, compresi i loro pezzi (nota complementare 2 C di questo capitolo); i pezzi delle teste sono definiti al terzo comma della stessa nota complementare. La sottovoce comprende anche, tra l'altro, i piedi e le code, i rognoni, i cuori, le lingue, i polmoni, la cotenna commestibile, il cervello e l'omento.
0206 30 90	altre	Questa sottovoce comprende, per esempio, le frattaglie di cinghiale.
0206 41 10 a 0206 49 99	della specie suina, congelate	Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0103.
0206 49 91	della specie suina domestica	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0206 30 31.
0206 49 99	altre	Tale sottovoce comprende, per esempio, le frattaglie di cinghiale.
0206 80 91	delle specie equina, asinina o mulesca	Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0101.
0206 80 99	delle specie ovina o caprina	Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0104.
0206 90 91	delle specie equina, asinina o mulesca	Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0101.
0206 90 99	delle specie ovina o caprina	Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0104.
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	
0207 11 10	presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	La presente sottovoce comprende soprattutto i galli, le galline e i polli, spennati, con la testa e le zampe, i cui intestini sono stati levati, lasciando al loro posto gli altri visceri (in particolare i polmoni, il fegato, il ventriglio, il cuore, le ovaie).
0207 11 30	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»	La presente sottovoce comprende in particolare i polli da arrostiti, che sono polli spennati, senza la testa e le zampe ma con il collo, interamente svuotati, ma nei quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato ed il ventriglio.
0207 11 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	La presente sottovoce comprende in particolare i polli spennati da arrostiti, senza la testa e le zampe, interamente svuotati. Essa comprende anche i galli, le galline e i polli presentati in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 11 10 e 0207 11 30, per esempio con la testa, le zampe e gli intestini.
0207 12 10 e 0207 12 90	interi, congelati	Le note esplicative delle sottovoci 0207 11 30 e 0207 11 90 si applicano <i>mutatis mutandis</i>.

0207 13 10**disossati**

La presente sottovoce comprende la carne di galli, di galline e di polli senza osso, qualunque sia la parte del corpo da cui essa proviene.

0207 13 20**Metà o quarti**

Il termine «metà» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e b) del presente capitolo.

Il termine «quarti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e c) del presente capitolo. La presente sottovoce comprende i quarti posteriori composti della parte inferiore della coscia (tibia e perone), della coscia (femore), della parte posteriore del dorso e del codrione, nonché i quarti anteriori costituiti essenzialmente da una metà del petto con la relativa ala.

0207 13 30**Ali intere, anche senza punta**

Il termine «ali inere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo.

0207 13 40**Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali**

Vedi la nota complementare 4, lettera a) del presente capitolo.

Rientrano nella presente sottovoce, tra l'altro, i dorsi con i colli comprendenti: un pezzo di collo, il dorso ed eventualmente il codrione; i dorsi; i colli; i codrioni; le punte di ali.

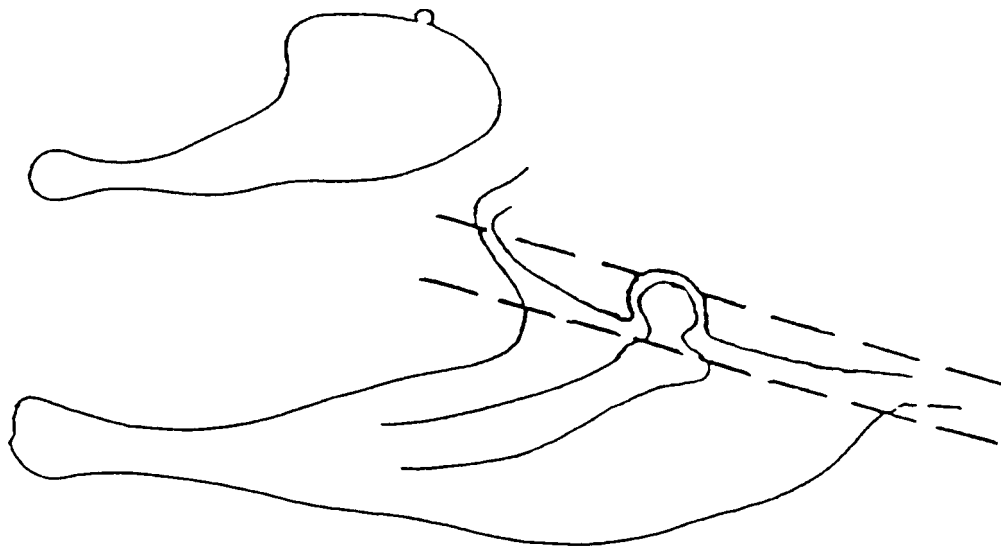
0207 13 50**Petti e loro pezzi**

Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo.

0207 13 60**Cosce e loro pezzi**

Il termine «cosce» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e f) del presente capitolo.

Il taglio che separa la coscia dal dorso deve essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni, in conformità dello schema seguente:

**0207 13 91****Fegati**

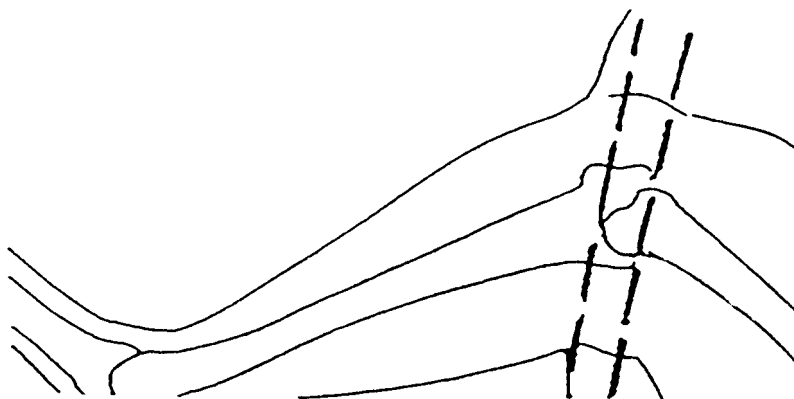
Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.

0207 13 99**altri**

La presente sottovoce comprende le frattaglie commestibili ed in particolare i cuori, le creste e le caruncole, esclusi i fegati.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le zampe di galli, galline e polli.

- 0207 14 10**
a
0207 14 99 **Pezzi e frattaglie, congelati**
Le note esplicative delle sottovoci 0207 13 10 a 0207 13 99 si applicano *mutatis mutandis*.
- 0207 24 10** **presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»**
La presente sottovoce comprende in particolare i tacchini e le tacchine spennati, senza né testa né zampe, ma con il collo, interamente svuotati, ma nei quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato e il ventriglio.
- 0207 24 90** **presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati**
La presente sottovoce comprende in particolare i tacchini e le tacchine spennati, pronti per essere arrostiti, senza la testa, il collo e le zampe e interamente svuotati. Essa comprende anche i tacchini e le tacchine presentati in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 24 10 e 0207 24 90.
- 0207 25 10**
e
0207 25 90 **interi, congelati**
Le note esplicative delle sottovoci 0207 24 10 e 0207 24 90 si applicano *mutatis mutandis*.
- 0207 26 10** **disossati**
La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica *mutatis mutandis*.
- 0207 26 20** **Metà o quarti**
La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 20 si applica *mutatis mutandis*.
- 0207 26 30** **Ali intere, anche senza punta**
Il termine «ali intere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo.
- 0207 26 40** **Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali**
La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 40 si applica *mutatis mutandis*.
- 0207 26 50** **Petti e loro pezzi**
Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo.
- 0207 26 60** **Fusi (coscette) e loro pezzi**
Il termine «fusi (coscette)» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e g) del presente capitolo.
Il taglio che separa il fuso (coscetta) (spesso chiamata, in linguaggio commerciale, «drumstick») dal femore dev'essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni, in conformità dello schema seguente:



0207 26 70**altri**

Rientrano in questa sottovoce le parti definite nella nota complementare 4, lettere a) e h) del presente capitolo.

Il taglio che separa il femore (spesso chiamato in linguaggio commerciale «thigh» o che separa la coscia intera (spesso chiamata, in linguaggio commerciale «whole leg») dal dorso dev'essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni in conformità dello schema che figura nella nota esplicativa della sottovoce 0207 13 60.

Il taglio che separa il femore dalla parte inferiore della coscia deve essere effettuato tra le due linee che delimitano l'articolazione, in conformità dello schema che figura nella nota esplicativa della sottovoce 0207 26 60.

0207 26 91**Fegati**

Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.

0207 26 99**altri**

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica *mutatis mutandis*.

0207 27 10**a****0207 27 99****Pezzi e frattaglie, congelati**

Le note esplicative delle sottovoci 0207 26 10 a 0207 26 99 si applicano *mutatis mutandis*.

0207 32 15**presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»**

La presente sottovoce comprende in particolare le anatre spennate, senza la testa e le zampe ma con il collo, interamente svuotate, ma nelle quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato e il ventriglio.

0207 32 19**presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate**

La presente sottovoce comprende in particolare le anatre spennate da arrostitire, senza la testa, il collo e le zampe e interamente svuotate. Essa comprende anche le anatre presentate in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 32 11, 0207 32 15 e 0207 32 19.

0207 32 59**presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «ocche 75 %», o altrimenti presentate**

La presente sottovoce comprende in particolare le ocche spennate, senza la testa e le zampe, completamente svuotate, ma nelle quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore e il ventriglio, nonché le ocche spennate pronte per essere arrostitite, senza la testa e le zampe, completamente svuotate. Essa comprende anche le ocche presentate in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 32 51 e 0207 32 59, per esempio le ocche abbattute, sgozzate, spennate, non svuotate, senza la testa e le zampe.

0207 33 11**a****0207 33 59****interi, congelati**

Le note esplicative delle sottovoci 0207 32 15, 0207 32 19 e 0207 32 59 si applicano *mutatis mutandis*.

0207 34 10**e****0207 34 90****Fegati grassi, freschi o refrigerati**

Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.

0207 35 11**e****0207 35 15****disossati**

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica *mutatis mutandis*.

0207 35 21**a****0207 35 25****Metà o quarti**

La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 20 si applica *mutatis mutandis*.

0207 35 31**Ali intere, anche senza punta**

Il termine «ali intere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo.

0207 35 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
	La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 40 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
0207 35 51 e 0207 35 53	Petti e loro pezzi
	Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo.
0207 35 61 e 0207 35 63	Cosce e loro pezzi
	Il termine «cosce» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e f) del presente capitolo.
0207 35 71	Parti dette «paltò di oca o di anatra»
	Il termine «paltò di oca o di anatra» è definito nella nota complementare 4, lettera ij) del presente capitolo.
0207 35 91	Fegati, diversi dai fegati grassi
	Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.
0207 35 99	altri
	La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
0207 36 11 e 0207 36 15	disossati
	La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
0207 36 21 a 0207 36 79	non disossati
	Le note esplicative delle sottovoci 0207 13 20 a 0207 13 60 e 0207 35 71 si applicano <i>mutatis mutandis</i> .
0207 36 81 a 0207 36 89	Fegati
	Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma.
0207 36 90	altri
	La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
	Questa voce comprende esclusivamente le carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, degli animali classificati nella voce 0106.
0208 10 11 e 0208 10 19	di conigli domestici
	Queste sottovoci comprendono le carni e frattaglie commestibili degli animali classificati nella sottovoce 0106 00 10.
0208 90 10	di piccioni domestici
	Questa sottovoce comprende le carni e frattaglie commestibili di piccioni domestici (piccioni da cortile, piccioni ornamentali, piccioni viaggiatori). La carne e le frattaglie commestibili dei piccioni elencati come «non domestici» nella nota esplicativa della sottovoce 0106 00 20 sono quindi esclusi dalla presente sottovoce e vanno classificati nella sottovoce 0208 90 40.
0208 90 40	altre
	Si possono in particolare citare come appartenenti a questa sottovoce:
	1. fra la selvaggina con pelo: i cervi, daini, caprioli, camosci comuni o dei Pirenei (<i>Rupicapra rupicapra</i>), alci, antilopi-capre, antilopi, gazzelle, orsi e canguri;
	2. fra la selvaggina con penne: i piccioni selvatici, oche selvatiche, anatre selvatiche, pernici, fagiani, beccacce, beccaccini, galli cedroni, ortolani e struzzi.
	La carne e le frattaglie commestibili di animali che abitualmente sono oggetto di caccia (fagiani, beccacce, struzzi, daini, ecc.) devono essere classificate come carne e frattaglie commestibili di selvaggina anche quando tali animali siano stati allevati in cattività.

Le carni e frattaglie commestibili di renne sono escluse da questa sottovoce e vanno classificate nella sottovoce 0208 90 60. Tuttavia, devono essere classificate in questa sottovoce le carni e le frattaglie commestibili di talune specie di renne (per esempio: i caribi) purché sia dimostrato che tali carni e frattaglie commestibili provengano da animali che vivevano allo stato selvaggio e siano stati oggetto di caccia.

La presente sottovoce non comprende le carni e frattaglie commestibili di conigli selvatici (*Oryctolagus cuniculus*) né quelle delle lepri, che sono classificate nella sottovoce 0208 10 90.

0208 90 60**di renne**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0208 90 40, terzo comma.

0209 00**Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati****02090011****Lardo**

e

02090019

Il termine «lardo» è definito alla nota complementare 2 D di questo capitolo.

0209 00 30**Grasso di maiale**

Vedi la nota esplicativa del SA, voce 0209, secondo comma.

0209 00 90**Grasso di volatili**

Vedi la nota esplicativa del SA, voce 0209, terzo comma.

0210**Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie**

Questa sottovoce comprende le carni e le frattaglie, salate o in salamoia oppure secche o affumicate, di tutti gli animali classificati nelle voci 0101 a 0106, esclusi il lardo e il grasso di cui alla sottovoce 0209 00.

I termini «secchi o affumicati» e «salati o in salamoia» sono definiti alle note complementari 2 E e 7 di questo capitolo.

0210 11 11

a

0210 11 39**della specie suina domestica**

I termini «prosciutti» e «spalle» sono definiti alla nota complementare 2 A, lettere b) e d) di questo capitolo.

0210 11 11

e

0210 11 19**salati o in salamoia**

Le presenti sottovoci comprendono soltanto i prosciutti, le spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, il cui modo di conservazione si limita ad una salatura spinta in profondità o ad un trattamento in salamoia. Queste carni possono tuttavia essere leggermente secche o affumicate, a condizione di non essere secche o affumicate ai sensi delle sottovoci 0210 11 31 e 0210 11 39 (nota complementare 2 E di questo capitolo).

0210 11 31

e

0210 11 39**secchi o affumicati**

Le presenti sottovoci comprendono i prosciutti, le spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, conservati con un trattamento di essiccazione o di affumicazione, anche se tali modi di conservazione sono combinati con un trattamento preliminare di salatura o di salamoiatatura. Ciò avviene in particolare per i prosciutti che sono stati salati prima di essere sottoposti ad una parziale disidratazione, sia all'aria aperta (prosciutti tipi Parma o Bayonne), sia per affumicazione (prosciutti tipo delle Ardenne).

Viceversa, le carni della specie parzialmente disidratata, ma la cui conservazione effettiva è assicurata da una congelazione o da una surgelazione, sono classificate nelle sottovoci 0203 22 11 o 0203 22 19.

0210 12 11

e

0210 12 19**della specie suina domestica**

I termini «pancetta» e «pezzi» sono definiti alle note complementari 2 A, lettera f) e 2 B di questo capitolo.

0210 12 11**salate o in salamoia**

La nota esplicativa delle sottovoci 0210 11 11 e 0210 11 19 si applica *mutatis mutandis*.

0210 12 19**secche o affumicate**

La nota esplicativa delle sottovoci 0210 11 31 e 0210 11 39 si applica *mutatis mutandis*.

0210 19 10 Mezzene bacon o 3/4 anteriori

I termini «mezzene bacon» e «3/4 anteriori» ai sensi della presente sottovoce sono definiti nella nota complementare 2 A, lettere g) e h) di questo capitolo.

0210 19 20 3/4 posteriori o parti centrali

I termini «3/4 posteriori» e «parti centrali» sono definiti alla nota complementare 2 A, lettere ij) e k) di questo capitolo.

0210 19 30 Parti anteriori e loro pezzi

Il termine «parti anteriori» è definito alla nota complementare 2 A, lettera c) di questo capitolo.

0210 19 40 Lombate e loro pezzi

Il termine «lombate» è definito alla nota complementare 2 A, lettera e) di questo capitolo.

0210 20 10 Carni della specie bovina

e

0210 20 90

Tali sottovoci comprendono esclusivamente la carne degli animali classificati nella voce 0102, salata o in salamoia, secca o affumicata; le frattaglie della specie bovina sono classificate nelle sottovoci 0210 90 41 o 0210 90 49.

0210 90 10 di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

Questa sottovoce comprende esclusivamente la carne degli animali classificati nelle sottovoci 0101 11 00 a 0101 19 90, salata o in salamoia o anche secca. La carne di cavallo affumicata va classificata nella sottovoce 0210 90 29. Per quanto concerne le frattaglie di cavallo, esse sono comprese nella sottovoce 0210 90 80.

0210 90 11 delle specie ovina e caprina

e

0210 90 19

Tali sottovoci comprendono la carne degli animali classificati nella voce 0104, salata o in salamoia, secca o affumicata. Le frattaglie delle stesse specie sono classificate nella sottovoce 0210 90 60.

0210 90 21 di renne

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0208 90 40, terzo comma.

0210 90 39 altre

La presente sottovoce comprende in particolare le teste o mezze teste di suini domestici, con o senza cervello, le guance o la lingua, ivi compresi i loro pezzi (vedi la nota complementare 2 C del capitolo 2). I pezzi di testa sono definiti alla stessa nota complementare, terzo comma.

Per quanto concerne il termine «frattaglie», vedi la nota esplicativa del SA, voce 0206.

0210 90 90 Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

La presente sottovoce comprende anche i pellets ottenuti a partire da tali farine e polveri.

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Considerazioni generali

1. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.
2. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.
3. Sono esclusi dal capitolo 3:
 - a) le vesciche natatorie, secche o salate, anche se atte all'alimentazione umana (sottovoce 0511 91 10);
 - b) i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce 1604);
 - c) i pesci semplicemente marinati all'olio o all'aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604);
 - d) i molluschi che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce 1605).

0301

Pesci vivi

0301 10 10

Pesci ornamentali

e

0301 10 90

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0301 10.

0301 10 10

di acqua dolce

Rientrano in questa sottovoce, per esempio:

1. *Hemigrammus ocellifer*;
2. il carassio dorato o pesce rosso (*Carassius auratus*);
3. i *Mollienisia latipinna* e *velifera*, lo xifoforo verde e le varietà rossa e albina (*Xiphophorus helleri*), i platipecilii rossi, dorati, neri e bianchi (*Platyopocilus maculatus*) e gli ibridi di xifoforo e di platipecilio (*Xiphophorus* e *Okattoieucukys*), vale a dire lo xifoforo nero e lo xifoforo berlinese;
4. il pesce combattente (*Betta splendens*), i macropodi (*Macropodus opercularis* o *viridi-auratus*), i gurami (*Trichogaster trichopterus*) e i *Colisa lalia* e *fasciata*;
5. gli scalari (*Pterophyllum scalare* e *eimckei*).

0301 10 90

di mare

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. i chetodonti;
2. i labridi;
3. gli scari (*scares*, *pseudoscares*, *scarichthys*).

0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

0302 11 10 e 0302 11 90 **Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)**

Rientrano in queste sottovoci:

1. la trota di mare (*Salmo trutta trutta*);
2. la trota di fiume o trota fario (*Salmo trutta fario*);
3. la trota di lago (*Salmo trutta lacustris*);
4. la trota arcoboleno o trota americana (*Oncorhynchus mykiss*);
5. la trota della specie *Oncorhynchus clarki*;
6. la trota della specie *Oncorhynchus aguabonita*;
7. la trota della specie *Oncorhynchus gilae*;
8. la trota della specie *Oncorhynchus apache*;
9. la trota della specie *Oncorhynchus chrysogaster*.

0302 12 00 **Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)**

Oltre i salmoni dell'Atlantico e i salmoni del Danubio, rientrano in questa sottovoce le seguenti specie di salmoni del Pacifico:

1. il salmone rosso o salmone del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*);
2. il salmone rosa o salmone del Pacifico (*Oncorhynchus gorbuscha*);
3. il salmone keta o salmone del Pacifico (*Oncorhynchus keta*);
4. il salmone reale o salmone del Pacifico (*Oncorhynchus tshawytscha*);
5. il salmone argentato o salmone del Pacifico (*Oncorhynchus kisutch*);
6. il salmone giapponese o salmone del Pacifico (*Oncorhynchus masou*);
7. il salmone della specie *Oncorhynchus rhodurus*.

0302 19 00 altri

Tra gli altri salmonidi di acqua dolce rientranti in questa sottovoce si possono citare:

1. i coregoni o corogni o coregoni bianchi o lavarelli (*Coregonus clupeaformis*, *Coregonus fera*, *Coregonus albula*, *Coregonus lavaretus*);
2. l'hautin (*Coregonus oxyrinchus*);
3. il salmerino (*Salvelinus alpinus*), il salmerino comune detto «salmerino di fontana» (*Salvelinus fontinalis*) e il salmerino di lago o namaycush o christivomer (*Salvelinus namaycush* o *Christivomer namaycush*).

0302 21 10 a 0302 29 90 **Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi**

Si tratta di pesci di forma appiattita fianco contro fianco (e non dorso contro ventre come le razze) che vivono coricati su un fianco e che hanno i due occhi sul fianco superiore.

0302 29 90 altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce: il rombo chiodato (*Scophthalmus maximus* o *Psetta maxima*), il rombo liscio (*Scophthalmus rhombus*), la limanda (*Pleuronectes limanda* o *Limanda limanda*), la sogliola-limanda (*Pleuronectes microcephalus* o *Microstomus kitt*), la passera di mare (*Platichthys flesus* o *Flesus flesus*).

0302 31 10 e 0302 31 90 **Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*)**

I tonni bianchi o alalunga si riconoscono dalle loro grandi pinne pettorali le cui estremità posteriori superano il livello dell'ano, dal loro dorso blu scuro e dai fianchi e dal ventre di un grigio bluastrò.

0302 32 10 e 0302 32 90	Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>) I tonni dalle pinne gialle o albacora si riconoscono facilmente dalla pinna anale e dalla seconda pinna dorsale che hanno la forma di un falcetto.
0302 33 10 e 0302 33 90	Tonnetti striati I tonnetti striati [<i>Erithynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] sono caratterizzati dalla presenza sull'addome da 4 a 7 strisce scure in senso longitudinale. Il dorso blu scuro presenta una zona verde ben marcata sopra la prima pettorale che sfuma verso il centro del corpo. I fianchi e il ventre sono argentati, le pinne corte. Le presenti sottovoci non comprendono i boniti a dorso striato (<i>Sarda sarda</i>) di strisce oblique, che rientrano, allo stato fresco o refrigerato, nella sottovoce 0302 69 99.
0302 40 00	Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi Ai sensi di questa sottovoce si intendono esclusivamente per aringhe i clupeidi delle specie <i>Clupea harengus</i> (aringa nordica) e <i>Clupea pallasii</i> (aringa del Pacifico). Il pesce detto «aringa delle Indie» (<i>Chirocentrus dorab</i>), fresco o refrigerato, rientra quindi nella sottovoce 0302 69 99.
0302 50 10 e 0302 50 90	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi I merluzzi bianchi sono dei pesci la cui lunghezza può raggiungere 1,5 m. Il dorso è di colore olivastro con macchie scure e il ventre è chiaro con una linea laterale bianca. I merluzzi bianchi hanno tre pinne dorsali e una pinna ventrale corta nonché un barbiglio.
0302 61 10	Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> Sono classificate qui le sardine adulte di grandi dimensioni (fino a 25 centimetri), note con il nome di «pilchards».
0302 61 80	Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>) Ai sensi di questa sottovoce si intendono esclusivamente per spratti i clupeidi della specie <i>Sprattus sprattus</i> ; questi pesci, molto simili alle aringhe ma di dimensioni molto più ridotte, sono spesso denominati impropriamente «acciughe di Norvegia».
0302 63 00	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) I merluzzi carbonari sono anche conosciuti sotto la denominazione di «merlani neri».
0302 65 20	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) Gli spinaroli sono squali con aculeo puntuto e con fenditure opercolari laterali sopra le pinne pettorali; il corpo ha forma arrotondata ed è sprovvisto di dentelli cutanei; il dorso è grigio e il ventre bianco; lunghezza fino a 1 m.
0302 65 90	altri In questa sottovoce rientrano in particolare gli smerigli (<i>Lamna nasus</i> e <i>Lamna cornubica</i>) e la canesca (<i>Galeorhinus galeus</i> o <i>Galeus canis</i>).
0302 66 00	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) Ai sensi di questa sottovoce, con il termine «anguille» si intendono solamente le anguille propriamente dette (<i>Anguilla</i> spp.) e in particolare: l'anguilla europea (<i>Anguilla anguilla</i>) nelle sue due forme (l'anguilla a testa larga e l'anguilla a muso appuntito) nonché le anguille americana (<i>Anguilla rostrata</i>), giapponese (<i>Anguilla japonica</i>) e australiana (<i>Anguilla australis</i>). Conseguentemente sono esclusi da questa sottovoce i pesci impropriamente denominati anguille quali il grongo detto «anguilla di mare» (<i>Conger conger</i>), la murena o «anguilla dipinta» (<i>Muraena helena</i>), gli ammoditi (<i>Ammodytes</i> spp.) spesso designati con il nome di «anguille di sabbia»; queste tre ultime specie di pesci di mare rientrano nella sottovoce 0302 69 99.
0302 69 19	altri Fra gli altri pesci d'acqua dolce che rientrano in questa sottovoce si possono citare: 1. le tinche (<i>Tinca tinca</i>);

2. i barbi (*Barbus* spp.);
3. i pesci persici: persico comune (*Perca fluviatilis*), persico-trota o black-bass (*Micropterus* spp.), persico sole (*Lepomis gibbosus*) e l'acerina (*Gymnocephalus cernuus* o *Acerina cernua*);
4. i ciprinidi della specie *Abramis brama* e *Blicca björkna*;
5. i lucci (*Esox* spp.) e i lucci dal becco (*Lepisosteus* spp.);
6. le alborelle (*Alburnus alburnus*), i gobioni (o ghiozzi) comuni (*Gobio gobio*), i gobioni del Danubio (*Gobio uranoscopus*), gli scazzoni (*Cottus gobio*), la bottatrice (*Lota lota*);
7. le lamprede di fiume o piccole lamprede (*Lampetra fluviatilis*, *Lampetra planeri*);
8. i «pesci bianchi» dei gruppi *Leuciscus* spp., *Rutilus* spp. e *Idus* spp., come, per esempio, il vairone, il leucisco rosso, il pigo, il cavedano, il triotto;
9. il temolo (*Thymallus* spp.);
10. la sandra (*Stizostedion lucioperca*).

0302 69 99**altri**

Fra i pesci di mare compresi in questa sottovoce si possono citare:

1. il gado barbato (*Trisopterus luscus* e *Trisopterus esmarki*);
2. le spigole macchiate o puntate (*Dicentrarchus punctatus*), gli sciarrani (*Serranus* spp.) e le cernie (*Epinephelus* spp.);
3. la triglia di fango (*Mullus barbatus*) e la triglia di scoglio (*Mullus surmuletus*);
4. i capponi (*Trigla*, *Eutrigla*, *Aspitrigla*, *Lepidotrigla* e *Trigloporus* spp.);
5. gli scorfani propriamente detti (*Scorpaena* spp.);
6. la lampreda di mare (*Petromyzon marinus*);
7. le aguglie (*Belone belone*) e le tracine (*Trachinus* spp.);
8. le razze (*Raja* o *Raia* spp.);
9. i sperlani (*Osmerus* spp.);
10. il capelan (*Mallotus villosus*).

0302 70 00**Fegati, uova e lattimi**

Purché siano atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione, i fegati, le uova e i lattimi di pesci, freschi o refrigerati, restano compresi in questa sottovoce anche quando sono destinati ad usi industriali.

0303**Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304**

Le suddette disposizioni relative alle sottovoci della voce 0302 si applicano, *mutatis mutandis*, alle sottovoci della presente voce.

0304**Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati****0304 10 11****Filetti****a****0304 10 38**

Vedi la nota esplicativa del SA, voce 0304, punto 1.

Questa voce comprende ugualmente i filetti tagliati a pezzi, purché risulti che tali pezzi siano stati ottenuti da filetti. Le specie più frequentemente utilizzate a tal fine sono la trota, il salmone, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merluzzo carbonaro, lo scorfano, il merlano, il nasello, l'orata, la sogliola, la passera di mare, il rombo, la molva, il tonno, lo sgombero, l'aringa e l'acciuga.

0304 10 38**altri**

Rientrano in particolare in questa sottovoce i filetti di sogliola, di passerino e di aringa.

0304 20 11
a
0304 20 95

Filetti congelati

Vedi le note esplicative delle sottovoci 0304 10 11 a 0304 10 38.

Queste sottovoci comprendono anche i blocchi congelati composti da filetti o pezzetti di filetti (generalmente di merluzzo), anche mescolati o meno con una piccola quantità (20 % al massimo) di pezzettini di pesci della stessa specie che servono a colmare gli spazi vuoti all'interno dei blocchetti. I blocchetti sono destinati ad essere tagliati a pezzetti più piccoli (porzioni, bastoncini, ecc.) in previsione del condizionamento per la vendita al minuto.

0304 90 05

Surimi

Il surimi è un prodotto intermedio commercializzato sotto forma congelata, consistente in una pasta biancastra praticamente inodore e insapore, ottenuta da carne di pesce finemente tritata, lavata e passata al setaccio. I lavaggi successivi eliminano la maggior parte del grasso e delle proteine idrosolubili. Per migliorarne la consistenza e per la stabilizzazione vengono aggiunti prima del congelamento piccole quantità di additivi [per esempio, zucchero, sale, D-glucitolo (sorbitolo), difosfati o trifosfati].

Non rientrano in questa sottovoce le preparazioni a base di surimi (sottovoce 1604 20 05).

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0305 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

Le farine e polveri di pesce sono generalmente rese commestibili mediante estrazione dell'olio e deodorizzazione e, nel commercio, sono spesso denominate impropriamente «concentrato di proteine di pesce».

Questa sottovoce comprende anche il prodotto denominato instant fish (polvere istantanea a base di pesce) e ottenuto da carne di pesce fresco, congelata e tagliata in pezzettini finemente tritati ed essiccati.

0305 30 11
a
0305 30 90

Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

La nota esplicativa relativa alle sottovoci 0304 10 11 a 0304 10 38 si applica *mutatis mutandis*. I filetti di pesci affumicati rientrano nelle sottovoci 0305 41 00 a 0305 49 80.

0305 41 00
a
0305 49 80

Pesci affumicati, compresi i filetti

Vedi la nota esplicativa del SA, voce 0305, quinto comma.

0305 63 00

Acciughe (*Engraulis spp.*)

Le acciughe in salamoia comprese in questa sottovoce sono quelle che non hanno ricevuto alcun'altra preparazione. Esse sono presentate in barili, boccali e spesso anche in recipienti metallici ermeticamente chiusi che non abbiano subito alcun trattamento dopo l'aggraffatura.

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Rientrano nella voce 1605 i crostacei, sgusciati o meno, che hanno subito un trattamento di affumicamento, nonché i crostacei sgusciati e cotti (per esempio: code di gamberetti sgusciate, generalmente congelate).

Rientrano ugualmente nella voce 1605 le parti di granchio parzialmente sgusciate (per esempio: pinze) e cotte in acqua o al vapore che possono essere consumate direttamente senza ulteriore sgusciatura.

0306 11 10
e
0306 11 90

Aragoste (*Palinurus spp.*, *Panulirus spp.*, *Jasus spp.*)

Le aragoste, contrariamente agli astici, sono di colore rossastro e hanno piccole chele e antenne estremamente sviluppate. Il loro guscio è irto di tubercoli e di spine.

0306 11 10

Code di aragoste

Rientrano in questa sottovoce le code di aragoste non sgusciate, anche divise in due parti, nonché le code sgusciate.

0306 11 90	altre
	Rientrano in questa sottovoce le aragoste col guscio, intere o divise in senso longitudinale, nonché la carne di aragosta.
0306 12 10 e 0306 12 90	Astici (<i>Homarus spp.</i>)
	Gli astici sono crostacei dotati di grandi chele. Non cotti sono di colore blu scuro con venature bianche o giallastre; la loro colorazione rossa appare solamente con la cottura.
	Le diverse presentazioni commerciali degli astici sono praticamente identiche a quelle delle aragoste.
0306 13 10 a 0306 13 80	Gamberetti
	Rientrano in particolare in queste sottovoci:
	1. i gamberetti detti «rosa» — talvolta impropriamente denominati gamberetti «bouquet» — (quantunque alcune varietà diventano rosa o rosse solo con la cottura) della famiglia <i>Pandalidae</i> ;
	2. gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> ;
	3. gamberetti, chi appartengono ai gruppi dei palaemonidae e panaeidae. Fra questi gamberetti, si distingue spesso il vero gamberetto «bouquet» (<i>Palaemon serratus</i>) e il gamberetto imperiale (<i>Pennaeus caramota</i> o <i>Pennaeus kerathurus</i>).
0306 14 10 a 0306 14 90	Granchi
	Sono considerati come «granchi» una grandissima varietà di crostacei a chele, di dimensioni molto diverse, che si distinguono dalle aragoste, dai gamberi di mare, dagli scampi e dai gamberetti d'acqua dolce, per mancanza di una coda carnosa articolata che caratterizza questi ultimi.
0306 14 90	altri
	La presente sottovoce comprende, oltre ai granchi di mare europei, quali la grancella (<i>Portunus puber</i>) e la grancevola (<i>Maia squinado</i>), un gran numero di altre specie (in particolare, <i>Cancer</i> , <i>Carcinus</i> , <i>Potunus</i> , <i>Neptunus</i> , <i>Charybdis</i> , <i>Scylla</i> , <i>Erimacrus</i> , <i>Limulus</i> , <i>Maia</i> , <i>Menippi spp.</i>), nonché il granchio d'acqua dolce detto «granchio cinese» (<i>Eriocheir sinensis</i>).
0306 19 10	Gamberi
	I gamberi sono crostacei d'acqua dolce le cui specie più importanti appartengono ai generi <i>Astacus</i> , <i>Cambarus</i> , <i>Orconectes</i> e <i>Pacifastacus</i> .
	Rientrano in queste sottovoci anche le code di gamberi.
0306 19 30	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)
	Gli scampi o nefropi sono piccole specie di crostacei di taglia media riconoscibili dalle loro chele lunghe, strette e di forma prismatica.
0306 21 00	Aragoste (<i>Palinurus spp.</i>, <i>Panulirus spp.</i>, <i>Jasus spp.</i>)
	Vedi le note esplicative delle sottovoci 0306 11 10 e 0306 11 90.
0306 22 10 a 0306 22 99	Astici (<i>Homarus spp.</i>)
	Vedi le note esplicative delle sottovoci 0306 12 10 e 0306 12 90.
0306 23 10 a 0306 23 90	Gamberetti
	Vedi le note esplicative delle sottovoci 0306 13 10 a 0306 13 80.
0306 24 10 a 0306 24 90	Granchi
	Vedi le note esplicative delle sottovoci 0306 14 10 a 0306 14 90.
0306 24 90	altri
	Vedi le note esplicative della sottovoce 0306 14 90.

0306 29 10**Gamberi**

Vedi le note esplicative della sottovoce 0306 19 10.

0306 29 30**Scampi (*Nephrops norvegicus*)**

Vedi le note esplicative della sottovoce 0306 19 30.

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

0307 10 10**Ostriche****e
0307 10 90**

Queste sottovoci comprendono esclusivamente i molluschi bivalvi dei generi *Ostrea*, *Crassostrea* (chiamato ugualmente *Gryphaea*) e *Pycnodonta*.

Vi si distinguono generalmente le ostriche «piatte» (*Ostrea* spp.) da quelle a conchiglia irregolare, quali le ostriche dette «portoghesi» (*Crassostrea angulata*) e le ostriche della Virginia (*Crassostrea virginica*).

0307 10 10**Ostriche piatte (*Ostrea* spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo**

Questa sottovoce comprende esclusivamente le giovani ostriche del genere *Ostrea* di peso inferiore o uguale a 40 grammi (compresa la conchiglia). Le ostriche piatte raccolte in Europa sono generalmente della specie *Ostrea edulis*. Ne esistono altre specie quali, in particolare, l'*Ostrea lurida* sulla costa del Pacifico in America del Nord e le *Ostrea chilensis* in Cile.

0307 10 90**altre**

Questa sottovoce comprende le ostriche del genere *Ostrea* pesanti, per pezzo, più di 40 grammi, nonché tutte le ostriche giovani o adulte del genere *Crassostrea* (chiamate anche *Gryphaea*) e del genere *Pycnodonta*.

Appartengono, in particolare, al genere *Crassostrea*, l'ostrica portoghese (*Crassostrea angulata*), l'ostrica giapponese (*Crassostrea gigas*) e l'ostrica detta «americana» (*Crassostrea virginica*).

**0307 91 00
a****altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana****0307 99 90**

Queste sottovoci comprendono in particolare:

1. le lumache di mare quali la buccina (*Buccinum undatum*);
2. le litorine (*Littorina* e *Lunatia* spp.);
3. le aliotidi (*Haliotis tuberculata*);
4. i caparozzoli-veneri incrociolate, le vongole (*Scrobicularia plana*), le madie o false veneri incrociolate (*Macra* spp.) e i cuori (*Cardium* spp.);
5. i canalicchi (*Solen* spp.) e in particolare i «manici di coltello» (*Solen marginatus*, *Solen siliqua* e *Solen ensis*) nonché i tartufi (*Venus mercenaria* e *Venus verrucosa*);
6. gli invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, cioè in particolare gli echini o ricci di mare, i cetrioli di mare e le meduse.

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE**0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti**

Purché non abbiano subito altri trattamenti oltre a quelli previsti dalle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali, secondo comma, questa voce comprende in particolare:

1. il latte intero non trattato nonché il latte scremato;
2. il latte pastorizzato, cioè il latte la cui conservazione è stata migliorata eliminando parzialmente la flora microbica mediante un trattamento termico;
3. il latte sterilizzato, ivi compreso il latte del tipo UHT, avente una durata di conservazione più lunga, la cui flora microbica è stata praticamente eliminata mediante un trattamento termico più spinto;
4. il latte omogeneizzato, in cui i globuli grassi dell'emulsione naturale sono stati frammentati — per azione meccanica sotto pressione molto elevata associata ad un trattamento termico — in glomeruli di diametro molto inferiore, sì da impedire parzialmente la formazione di crema;
5. il latte peptonizzato o pepsinato, cioè il latte la cui digeribilità è stata migliorata trasformando le proteine con l'aggiunta di pepsine;
6. la crema, che è lo strato grasso che si forma naturalmente alla superficie del latte in riposo per lenta agglomerazione dei globuli grassi dell'emulsione. Prelevata a mano o estratta mediante centrifugazione del latte (scrematrici), essa contiene, oltre alle altre sostanze costitutive del latte, una quantità piuttosto elevata di materie grasse (superiore generalmente a 10 %, in peso). Certi processi moderni di centrifugazione consentono di ottenere creme con un tenore di materia grassa che può superare 50 %, in peso.

La crema «non concentrata» rientrante in questa voce è considerata tale, indipendentemente dalla percentuale di materie grasse, sempre che sia stata ottenuta esclusivamente:

- a) mediante semplice scrematura alla superficie del latte,
- b) oppure mediante centrifugazione.

Rientrano invece nella voce 0402 le creme concentrate mediante altri procedimenti quale, per esempio, l'evaporazione dell'acqua per effetto di un trattamento termico.

0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Il caseinato di sodio non è costituente naturale del latte. Esso è utilizzato in particolare come emulsionante. Di conseguenza, i prodotti che ne contengono in quantità superiori a 3 %, in peso, sono esclusi da questa voce (in particolare la voce 1901). Lo stesso vale per i prodotti contenenti lecitina di soia.

Vedi inoltre le note esplicative del SA, voce 0404, lettera d).

0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

I prodotti presentati allo stato pastoso che si mangiano abitualmente con il cucchiaino non sono considerati come prodotti «in polvere, in granuli o in altre forme solide».

0403 10 11 Iogurt

a

0403 10 99 Rientrano in queste sottovoci solo i prodotti ottenuti per fermentazione lattica dovuta all'azione esclusiva degli *Streptococcus thermophilus* e *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus*.

Non rientrano in queste sottovoci i prodotti che hanno subito, dopo la fermentazione, un trattamento termico che comporti la disattivazione dei batteri (sottovoce 0403 90).

0403 90 11 altri

a

0403 90 99 Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0403 10 11 a 0403 10 99.

0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0404 90 21 altri

a

0404 90 89 Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della voce 0402.

Rientrano in queste sottovoci in particolare i concentrati di proteine del latte ottenuti dal latte scremato mediante parziale eliminazione del lattosio e dei sali minerali e che hanno un tenore proteico calcolato, in peso, sulla sostanza secca, uguale o inferiore a 85 %. Il tenore proteico del latte viene calcolato moltiplicando il tenore di azoto per il fattore di conversione 6,38.

I concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 % rientrano nella voce 3504 (vedi nota complementare 1 del capitolo 35).

0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

0405 10 11 Burro

a

0405 10 90 Il termine «burro» è definito nella nota 2, lettera a) e nella nota di sottovoce 2, del presente capitolo.

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo A.

Il burro è un'emulsione acquosa nella materia grassa del latte; l'acqua costituisce la fase dispersa e la materia grassa costituisce la fase continua.

Invece la crema (voce 0401 o 0402) — il cui tenore di materie grasse può essere identico in alcuni casi a quello del burro — è un'emulsione di globuli grassi nell'acqua; quest'ultima costituisce la fase continua e la materia grassa costituisce la fase dispersa.

Da tale differenza di struttura, è possibile ricostituire approssimativamente il latte primitivo aggiungendo semplicemente alla crema un'adeguata quantità d'acqua mentre ciò non è possibile nel caso del burro.

0405 20 10 Paste da spalmare lattiere

a

0405 20 90 L'espressione «paste da spalmare lattiere» è definita nella nota 2, lettera b) del presente capitolo.

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo B.

0405 90 10 altri

e

0405 90 90 Vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo C.

0406 Formaggi e latticini

Non sono considerati formaggi ai sensi di questa voce i prodotti la cui materia grassa butirrica è stata sostituita, interamente o parzialmente, da altri tipi di grassi, per esempio vegetali (generalmente voce 2106).

0406 10 20 Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

e

0406 10 80 Per il formaggio di siero di latte vedi le note esplicative del SA, voce 0406, secondo comma.

I latticini o «formaggi bianchi» sono i prodotti ottenuti a partire dal latte cagliato dal quale è stata eliminata la maggior parte del siero (per esempio: per scolatura o pressione). I latticini (diversi da quelli in polvere) con aggiunta di zucchero e di frutta mantengono le caratteristiche dei latticini ai sensi di questa sottovoce se il contenuto totale di zucchero e di frutta non supera 30 %, in peso.

0406 20 10 Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

e

0406 20 90 Rientrano in queste sottovoci:

1. i formaggi grattugiati, usati generalmente come condimenti oppure per altri usi nell'industria alimentare. Il più spesso essi vengono ottenuti partendo da formaggi a pasta dura (in particolare, grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, ecc.). Questi formaggi possono essere parzialmente disidratati al fine di permettere la più lunga conservazione possibile.

Sono classificati qui i formaggi, che una volta grattugiati, si sono agglomerati;

2. i formaggi in polvere, usati generalmente nell'industria alimentare. Essi vengono ottenuti partendo da formaggi di ogni specie, che sono stati liquefatti e poi polverizzati oppure ridotti in pasta, essiccati e macinati.

0406 20 10	Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
	L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nell'articolo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione (GU n. L 185 dell'30. 6. 1998, pag. 21).
0406 30 10 a	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
0406 30 90	Vedi la nota esplicativa del SA, voce 0406, primo comma, punto 3.
0406 40 10 a	Formaggi a pasta erborinata
0406 40 90	Questi formaggi sono caratterizzati da una pigmentazione irregolare della pasta, dovuta alla formazione di muffe all'interno. Queste sottovoci comprendono tutti i formaggi «blu» a pasta erborinata come, per esempio, lo stilton, il blue dorset, il saingorlon, l'Edelpilzkäse, il danablu, il mycella, il gorgonzola, il roquefort, il bleu d'Auvergne, il bleu des Causses e il bleu de Quercy.
0406 90 01	destinati alla trasformazione Conformemente all'articolo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione (GU n. L 185 dell'30. 6. 1998, pag. 21), questa sottovoce si applica soltanto ai formaggi importati da paesi terzi.
0406 90 02 a	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell
0406 90 06	La nota esplicativa della sottovoce 0406 20 10 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
0406 90 19	Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate La nota esplicativa della sottovoce 0406 20 10 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte Questa voce comprende anche le uova in guscio avariate, nonché le uova che abbiano subito un inizio di cova. La conservazione può essere ottenuta mediante trattamento della superficie del guscio delle uova con sostanze grasse, con cera o paraffina, mediante immersione in una soluzione di calce e di silicato (di sodio o di potassio) o mediante altri procedimenti.
0407 00 11 a	di volatili da cortile
0407 00 30	Per uova di volatili da cortile si intendono quelle dei volatili di cui alla voce 0105.
0407 00 11 e	da covare
0407 00 19	Si rammenta che queste sottovoci comprendono solamente le uova di volatili da cortile le cui caratteristiche corrispondono alle condizioni previste dalle autorità competenti.
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0408 11 20	inadatti ad uso alimentare L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1).
0408 11 80	altri La presente sottovoce comprende i tuorli d'uova atti ad usi alimentari, come pure i tuorli d'uova non atti a tali usi, diversi da quelli indicati nella sottovoce 0408 11 20. Sono ugualmente compresi in questa sottovoce i tuorli d'uova essiccati conservati mediante aggiunta di piccole quantità di prodotti chimici e destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di paste alimentari e di prodotti analoghi.
0408 19 20	inadatti ad uso alimentare Vedi le note esplicative della sottovoce 0408 11 20.

0408 19 81
e
0408 19 89

altri

La prima frase delle note esplicative della sottovoce 0408 11 80 è applicabile *mutatis mutandis*.

0408 91 20

inadatti ad uso alimentare

Vedi le note esplicative della sottovoce 0408 11 20.

0408 91 80

altri

Le note esplicative della sottovoce 0408 11 80 sono applicabili *mutatis mutandis*.

0408 99 20

inadatti ad uso alimentare

Vedi le note esplicative della sottovoce 0408 11 20.

0408 99 80

altri

Le note esplicative della sottovoce 0408 11 80 sono applicabili *mutatis mutandis*.

Oltre alle uova intere sgusciate, eventualmente presentate allo stato fresco, la presente sottovoce comprende le uova intere liquide conservate in particolare con l'aggiunta di sale o di conservanti chimici e le uova intere congelate. Essa comprende inoltre le uova cotte in acqua o al vapore come pure le uova modellate (uova dette «lunghe», per esempio, di forma cilindrica, ottenute da diversi tuorli ed albumi di uova mescolati).

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

0505 **Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti**

0505 10 10 **Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine**

e
0505 10 90 I prodotti di queste sottovoci sono definiti nella nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0505 10.

0505 10 10 **gregge**

Rientrano in questa sottovoce le piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e la calugine nello stato in cui si presentano dopo l'asportazione dal corpo dell'animale, anche se tale operazione è stata effettuata allo stato umido. Sono inoltre classificate in questa sottovoce le piume e la calugine che, dopo l'asportazione, hanno subito una spolveratura, una disinfezione o un trattamento destinato semplicemente ad assicurarne la conservazione.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le piume di recupero (o di secondo impiego) che non possono essere riutilizzate nello stato in cui si trovano come piume per l'imbottitura. I prodotti che rientrano in questa sottovoce si presentano generalmente sotto forma di balle pressate.

0505 10 90 **altre**

Rientrano in particolare in questa sottovoce le piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e la calugine che hanno subito una pulitura più completa di quella prevista alla nota esplicativa della sottovoce 0505 10 10, come, per esempio, il lavaggio con acqua, con vapore, e l'asciugamento con aria calda.

0505 90 00 **altri**

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. le pelli e le altre parti di uccelli (teste, ali, gole, ecc.) rivestite delle loro piume o della loro calugine, destinate, per esempio, alla confezione di guarnizioni di copricapi;
2. le pelli di uccelli private delle penne tettrici e, in particolare, le parti di pelli d'oca dette «pelli di cigno», utilizzate principalmente per la fabbricazione di piumini da cipria;
3. le grandi piume delle ali o della coda o di altre parti del piumaggio, non utilizzabili per l'imbottitura, particolarmente a causa della loro dimensione e della rigidità del loro stelo;
4. le piume da ornamento destinate essenzialmente, previa lavorazione, alla confezione di motivi per copricapi, di fiori artificiali, ecc. Tali sono specialmente le piume di struzzo, di gazza bianca, di airone, di fagiano, di marabù, di ibio, di pavone, di uccello del paradiso, di fenicottero, di ghiandaia, di uccello-mosca, di avvoltoio, di gabbiano, di cicogna;
5. le piume, generalmente di una certa lunghezza, utilizzate per la fabbricazione di spolverini e scopine;
6. talune parti determinate di piume, quali i calami e gli steli, anche spaccate (per la fabbricazione di stuzzicadenti, di articoli da pesca, ecc.), le barbe, rifilate o meno, separate dallo stelo, anche quando sono tenute insieme alla base da una specie di pellicola proveniente dallo stelo (piume tirate). Resta inteso tuttavia che, se tali parti costituiscono, per la loro natura e malgrado le lavorazioni così effettuate, delle piume per l'imbottitura, esse rientrano nelle sottovoci 0505 10 10 o 0505 10 90.

Sono del pari classificati in questa sottovoce i prodotti denominati «gerissene Hahnenhäse», consistenti in steli di piume sbarbate salvo nella parte superiore più sottile dove rimane un piccolo pennacchio di barbe che non è stato possibile eliminare con la sbarbatura;

7. le polveri (o farine) e i cascami di piume o parti di piume.

0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie
0506 10 00	Osseina e ossa acidulate Vedi le note esplicative del SA, voce 0506, secondo comma, punto 3.
0506 90 00	altre Vedi le note esplicative del SA, voce 0506, secondo comma, punti 1, 2, 4 e 5.
0509 00	Spugne naturali di origine animale
0509 00 10	gregge Questa sottovoce comprende, indipendentemente dalle spugne che sono presentate allo stesso stato in cui vengono pescate, le spugne naturali private dell'involucro esterno, delle materie molli vischiose e di una parte delle loro impurità (calcare, sabbia, ecc.), mediante battitura o follatura e lavaggio in acqua di mare. Sono parimenti classificate in questa sottovoce le spugne naturali private, principalmente mediante taglio, delle loro parti inutilizzabili (parti putrefatte, per esempio) e, in generale, tutte le spugne che non hanno ancora subito un trattamento chimico.
0509 00 90	altre Rientrano in questa sottovoce le spugne che hanno subito una lavorazione più completa, destinata a togliere loro interamente le sostanze calcaree, a schiarirle (trattamento al bromo o al tiosolfato di sodio), a sgrassarle (bagno in soluzione d'ammoniaca), a imbianchirle (bagno di acido ossalico al 2 %), o a renderle atte all'utilizzazione mediante altri trattamenti chimici.
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Oltre ai prodotti elencati nelle note esplicative del SA, voce 0510, questa voce comprende i tessuti placentari presentati allo stato refrigerato o congelato, anche in recipienti sterili.
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
0511 91 10	Cascami di pesci Vedi le note esplicative del SA, voce 0511, punto 6, paragrafi 1 a 4.
0511 91 90	altri Questa sottovoce comprende: 1. le uova e lattimi di pesci, non commestibili (vedi in merito le note esplicative del SA, voce 0511, punto 5, paragrafi 1 e 2); 2. i cascami di crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, per esempio i gusci di gamberetti, anche in polvere; 3. gli animali morti delle specie considerate al capitolo 3, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana, per esempio le dafnie, dette pulci d'acqua, e altri ostracodi o fillopoli, disseccati per l'alimentazione dei pesci d'acquario.
0511 99 80	altri Sono in particolare compresi in questa sottovoce i prodotti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 0511, punti 2 (esclusi gli embrioni della specie bovina che sono compresi nella sottovoce 0511 99 50), 3, 4, 7 e 8, nonché gli animali morti delle specie considerate al capitolo 1, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana. È escluso dalla presente sottovoce il plasma di sangue animale (per esempio: voce 3002).

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

0601 **Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212**

0601 20 30 **Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani**

Questa sottovoce comprende ugualmente le orchidee epifite (per esempio: le orchidee del genere *Cattleya* e *Dendrobium*).

0602 **Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)**

0602 10 10 **Talee senza radici e marze**

e
0602 10 90

Queste sottovoci comprendono:

1. le parti vive di piante senza radici che sono state separate dalla pianta madre per divenire piante autonome (talee);
2. le parti vive di piante munite di gemme (occhi) destinate all'innesto (marze).

0602 40 10 **Rosai, anche innestati**

e
0602 40 90

Rientrano in queste sottovoci non solamente i rosai coltivati, ma anche i rosai spontanei.

0602 90 10 **Bianco di funghi (micelio)**

Con la denominazione «bianco di funghi» si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.

Il bianco di funghi selezionato del commercio viene fornito sotto forma di placchette comprendenti frammenti di paglia semidecomposta sui quali si sono costituite nappi di filamenti riproduttori.

Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelium non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un composto costituito da letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).

0602 90 41 **da bosco**

Rientrano in questa sottovoce i piantimi ottenuti da semi di conifere o di latifoglie abitualmente utilizzati per il rimboschimento. Essi sono in genere forniti senza la zolla di terra.

0602 90 45 **Talee radicate e giovani piante**

Rientrano in questa sottovoce le piante non nominate né comprese altrove che sono in uno stadio precoce, vale a dire che devono ancora essere coltivate in un vivaio prima di essere messe a dimora. Si tratta di piantule di uno a due anni, di talee radicate, di polloni radicati, di margotte e di piante che non hanno in genere più di due a tre anni.

0602 90 49 **altri**

Rientrano in questa sottovoce gli alberi, arbusti o arboscelli delle specie sia europee che esotiche non nominate né comprese altrove, che non vengono abitualmente utilizzati, per il rimboschimento. Essi sono in genere forniti con la loro zolla di terra.

0602 90 51**Piante vivaci**

Rientrano in questa sottovoce le piante resistenti al freddo, destinate ad essere coltivate per più anni, e il cui fusto aereo e non lignificato muore in autunno e ricresce in primavera.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le felci da giardino nonché le piante palustri e acquatiche (ad esclusione di quelle della voce 0601 e della sottovoce 0602 90 99).

0602 90 59**altre**

Rientrano in questa sottovoce i manti erbosi in rotoli e le piote utilizzate per creare superfici a prato.

0603**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati****0603 10 10****freschi****a****0603 10 80**

Queste sottovoci comprendono anche i fiori e i boccioli di fiori il cui colore naturale sia stato modificato o ravvivato in particolare mediante assorbimento di soluzioni colorate prima o dopo il taglio, oppure mediante semplice immersione, a condizione che tali prodotti siano presentati allo stato fresco.

0603 10 80**altri**

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, il girasole e la reseda. I loro fusti e le loro foglie (senza i fiori) rientrano, per contro, nella sottovoce 1404 10 00.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce i rami di salici con boccioli o fiori. I rami di salici senza boccioli e fiori rientrano, per contro, nella sottovoce 1401 90 00.

0604**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati****0604 10 10****Licheni delle renne**

Trattasi di una pianta della famiglia delle cladoniacee (*Cladonia rangiferina*, *Cladonia silvatica* e *Cladonia alpestris*).

0604 91 90**altri**

Sono escluse da questa sottovoce le spighe fresche di granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) (capitolo 7) o di cereali (capitolo 10).

0604 99 10**semplicemente essiccati**

Sono escluse da questa sottovoce le spighe semplicemente essicate di granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) (capitolo 7) o di cereali (capitolo 10).

0604 99 90**altri**

Rientrano in particolare in questa sottovoce le spighe di cereali (per esempio: di granturco) essicate, che siano state imbianchite, tinte, impregnate o altrimenti preparate, per essere utilizzate a fini ornamentali.

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

0701 Patate, fresche o refrigerate**0701 90 50 di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno**

Le patate primaticce si riconoscono per il loro colore chiaro (generalmente bianco o roseo), per la loro buccia sottile o appena formatasi, poco aderente e che si stacca senza difficoltà quando viene grattata. Inoltre, esse non presentano alcun segno di germinazione.

0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati**0703 10 11 a Cipolle e scalogni**

Queste sottovoci comprendono tutte le varietà mangerecce di cipolle (*Allium cepa*) e di scalogni (*Allium ascalonicum*).

0703 10 11 da semina

Rientrano in questa sottovoce le cipolle di un anno provenienti da sementi e destinate ad essere piantate. Il loro diametro è di circa 1-2 centimetri.

0703 20 00 Agli

Questa sottovoce comprende tutte le varietà mangerecce di agli (*Allium sativum*).

0703 90 00 Porri ed altri ortaggi agliacei

Questa sottovoce comprende in particolare i porri mangerecci comuni (*Allium porrum*), la cipolla d'inverno o cipolletta (*Allium fistulosum*) e la cipolla porraia o erba cipollina (*Allium schoenoprasum*).

0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati**0704 10 00 Cavolfiori e cavoli broccoli**

Vedi le note esplicative del SA, voce 0704, primo comma, punto 1.

0704 90 10 Cavoli bianchi e cavoli rossi

Questa sottovoce comprende i cavoli bianchi (*Brassica oleracea* L. varietà *capitata* L.f. *alba* D.C.), compresi i cavoli a punta (*Brassica oleracea* L. varietà *capitata* L.f. varietà *alba* D.C. sottovarietà *conica* e sottovarietà *pyramidalis*) e i cavoli rossi [*Brassica oleracea* L. varietà *capitata* L.f. *rubra* (L.) Thell].

0704 90 90 altri

Questa sottovoce comprende in particolare i cavoli di Milano o cavoli verza (*Brassica oleracea* L. varietà *bullata* D.C. e varietà *sabauda* L.), i cavoli cinesi (per esempio: *Brassica sinensis* e *Brassica pekinensis*), i cavoli rapa (*Brassica oleracea* varietà *gongylodes*), nonché i cavoli broccoli [*Brassica oleracea* L. con varietà *botrytis* (L.) Alef varietà *italica* Plenck].

Questa sottovoce non comprende:

- le radici mangerecce del genere *Brassica* [i navoni della voce 0706, i cavoli navoni o rutabaghe (*Brassica napobrassica*) della voce 1214];
- i cavoli da foraggio quali i cavoli a midollo, bianchi o rossi (*Brassica oleracea* var. *medullosa*) ed i cavoli cavaliere (*Brassica oleracea* var. *viridis*), che rientrano nella voce 1214.

0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0706 10 00	Carote e navoni Questa sottovoce comprende soltanto le varietà mangerecce di navoni e di carote (rosse o rosee). Rientrano invece nella sottovoce 1214 90 10 le carote da foraggio, generalmente di color bianco o giallo chiaro, i navoni da foraggio (<i>Brassica campestris</i> var. <i>rapa</i>) nonché i cavoli navoni o rutabaghe (<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>).
0706 90 90	altri Tra le altre radici commestibili simili da classificare in questa sottovoce si possono menzionare: 1. le barbabietole rosse da insalata (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>); 2. le salsefriche o barbe di becco (<i>Tragopogon porrifolius</i>) e le scorzonere (<i>Scorzonera hispanica</i>); 3. i rafani e ravanelli di qualsiasi specie: bianchi, neri, rosei, ecc. (soprattutto <i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i> e <i>niger</i>); 4. il prezzemolo tuberoso (<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>tuberosum</i>) e il cerfoglio bulboso (<i>Chaerophyllum bulbosum</i>); 5. la pastinaca (<i>Pastinaca sativa</i>); 6. la tuberina (<i>Stachys affinis</i> o <i>Stachys Sieboldii</i>), che consiste in rizomi di forma allungata, di colore bianco giallastro, che raggiungono in genere la grandezza di un mignolo e con una serie di strozzature. Tuttavia le radici e i tuberi commestibili ad alto tenore di amido o di inulina quali i topinamburs, le patate dolci, i tari o gli ignami, rientrano nella voce 0714.
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0707 00 90	Cetriolini I cetriolini compresi in questa sottovoce sono una varietà di piccoli cetrioli (almeno 85 unità per chilogrammo).
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0708 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) Questa sottovoce comprende tutti i piselli della specie <i>Pisum sativum</i>, quindi anche i piselli da foraggio (<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i>). Sono invece esclusi i fagiolini piccoli (ivi inclusa la varietà con l'occhio nero), che sono in realtà dei fagioli appartenenti alla sottovoce 0708 20 00, nonché i ceci del genere <i>Cicer</i> che devono essere classificati nella sottovoce 0708 90 00.
0708 90 00	altri legumi Sono compresi in questa sottovoce in particolare i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0708, primo comma, punti 3, 4, 5 e 6.
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0709 20 00	Asparagi Questa sottovoce comprende soltanto i turioni dell'asparago (<i>Asparagus officinalis</i>).
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa La presente sottovoce comprende i sedani della varietà <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers. (sedani a coste) e <i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i> Alef. (sedanino).
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci Questa sottovoce comprende soltanto i funghi generalmente di colore giallo uovo delle specie <i>Cantharellus cibarius</i> Fries e <i>Cantharellus friesii</i> Quélet. Le specie mangerecce simili, quali i falsi galletti (<i>Clitocybe aurantiaca</i>) e la trombetta dei morti o corno dell'abbondanza (<i>Craterellus cornucopioides</i>) talvolta usati in salumeria come surrogati del tartufo, rientrano nella sottovoce 0709 51 90.

0709 51 50**Funghi porcini**

Questa sottovoce comprende soltanto i porcini o boleti del genere *Boletus*, in particolare i porcini comuni (*Boletus edulis*).

0709 60 10**Pimenti del genere «*Capsicum*» o del genere «*Pimenta*»****a****0709 60 99**

Vedi le note esplicative del SA, voce 0709, primo comma, punto 6.

0709 90 10**Insalate, diverse dalle lattughe (*Lactuca sativa*) e dalle cicorie (*Cichorium spp.*)**

Questa sottovoce comprende, ad eccezione delle lattughe (*Lactuca sativa*) e delle cicorie (*Cichorium spp.*), tutte le altre specie di insalate, tra le quali vanno menzionate:

1. la lattughella o valerianella;
2. i denti di leone o piscialetto o tarassaco (*Taraxacum officinale*).

0709 90 20**Bietole da costa e cardi**

Questa sottovoce comprende, le bietole da costa dette anche bietole bianche (*Beta vulgaris subvar. cicla*) e i cardi (*Cynara cardunculus*).

0709 90 31**e****0709 90 39****Olive**

Sono classificate in questa sottovoce le olive che sono state sottoposte a lavorazione per l'estrazione dell'olio, ma che hanno ancora un contenuto di materie grasse superiore a 8 %, in peso.

0709 90 40**Capperi**

I capperi sono i boccioli dei fiori della pianta omonima (*Capparis spinosa*).

0709 90 90**altri**

Tra gli ortaggi compresi in questa sottovoce si possono menzionare:

1. i gombi (*Hibiscus esculentus*);
2. le zucche e le zucche giganti (per esempio: *Cucurbita maxima* e *Cucurbita pepo*, all'eccezione della *Cucurbita pepo* L. convar. *citrullinia* Greb. var. *styriaca* e *Cucurbita pepo* L. var. *oleifera* Pietsch);
3. il rabarbaro;
4. l'acetosa (*Rumex acetosa*);
5. l'acetosella (*Oxalis crenata*);
6. il sisaro (*Sium sisarum*);
7. i crescioni di vario tipo: crescione inglese (*Lepidium sativum*), il crescione acquatico (*Nasturtium officinale*), il crescione di giardino (*Barbarea verna*), la cappuccina (*Tropaeolum majus*), ecc.;
8. la portulaca comune (*Portulaca oleracea*);
9. il prezzemolo e il cerfoglio, diversi dal prezzemolo tuberoso e dal cerfoglio bulboso che rientrano nella sottovoce 0706 90 90;
10. l'estragone o dragoncello (*Artemisia dracunculoides*) e la satureia o santoreggia (*Satureja hortensis* e *Satureja montana*);
11. la maggiorana coltivata (*Origanum majorana*);
12. i bulbi della famiglia delle liliacee, del genere *Muscari comosum* (denominazioni correnti: «lampasciuolo», «cipolle selvatiche», «lilas de terre», «feather hyacinth»).

Va inoltre osservato che:

- a) le radici e i tuberi ad elevato tenore di amido e di inulina rientrano nella voce 0714;

b) un certo numero di piante sono escluse dal presente capitolo, ancorché vengano utilizzate per fini alimentari; ciò vale in particolare per le seguenti specie:

1. il timo e l'alloro (sottovoci 0910 40 11 a 0910 40 90);
2. la maggiorana volgare od origano (*Origanum vulgare*), la salvia (*Salvia officinalis*), il basilico (*Ocimum basilicum*), le menthe (tutte le varietà), le verbene (*Verbena spp.*), la ruta (*Ruta graveolens*), l'issopo (*Hyssopus officinalis*) e il borragio (*Borago officinalis*), che rientrano nella voce 1211.

0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0711 20 10 Olive

**e
0711 20 90**

Queste sottovoci comprendono le olive non deamarizzate, generalmente presentate in salamoia. Le olive rese commestibili, anche mediante semplice macerazione prolungata in acqua salata, sono escluse dalle presenti sottovoci e vanno classificate nelle sottovoci 2005 70 10 o 2005 70 90.

0711 30 00 Capperi

I capperi che rientrano nella presente sottovoce sono generalmente presentati in fusti in salamoia.

0711 40 00 Cetrioli e cetriolini

Rientrano in questa sottovoce i cetrioli e i cetriolini posti semplicemente in recipienti di grande capacità, contenenti una salamoia che, eventualmente addizionata d'aceto o d'acido citrico, garantisce temporaneamente la loro conservazione durante il trasporto e lo stoccaggio e purché questi prodotti, in tale stato di presentazione, non siano atti all'alimentazione.

Prima della loro utilizzazione definitiva, detti prodotti vengono sottoposti generalmente ai sottoindicati trattamenti, che li fanno rientrare nel capitolo 20:

- una parziale eliminazione del sale seguita da un insaporimento (che consiste per lo più nell'aggiunta di un liquido di copertura aromatizzato a base di aceto);
- una pastorizzazione destinata a completare l'azione stabilizzatrice del sale e dell'aceto, effettuata dopo che i prodotti sono stati confezionati in imballaggi di piccole dimensioni (scatole, boccali, bicchieri, ecc.).

È da notare, tuttavia, che i cetrioli e i cetriolini, anche presentati in salamoia, che hanno subito una fermentazione lattica completa, rientrano nella voce 2005. Questi prodotti sono caratterizzati dal fatto che, sezionati, la loro polpa presenta un aspetto vitreo su tutta la sua superficie.

0711 90 40 del genere *Agaricus*

I funghi della presente sottovoce possono essere conservati temporaneamente in una salamoia forte con aggiunta di aceto o di acido acetico.

0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

Non rientrano in questa voce i prodotti che allo stato secco non sono utilizzati come ortaggi o legumi, ma sono impiegati principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211).

0712 90 30 Pomodori

Per quel che concerne la polvere di pomodori si rimanda alle note esplicative delle sottovoci 2002 90 11 a 2002 90 99.

0712 90 90 altri

Non rientrano in questa sottovoce le foglie e le radici del dente di leone essiccato (*Taraxacum officinale*), l'acetosa essiccata (*Rumex acetosa*) e la cappuccina essiccata (*Tropaeolum majus*) utilizzati in medicina (sottovoce 1211 90 95).

0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

I prodotti della presente voce destinati alla semina sono prodotti selezionati che si distinguono generalmente per il loro condizionamento (per esempio: in sacchi muniti di etichette che ne precisano la destinazione) e per il loro prezzo elevato.

0713 10 10 Piselli (*Pisum sativum*)

**e
0713 10 90**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 0708 10 00.

0713 20 00**Ceci**

Rientrano in questa sottovoce i ceci del genere *Cicer* (principalmente *Cicer arietinum*), sia che essi siano destinati alla semina ovvero all'alimentazione umana o a quella del bestiame.

0713 31 00**Fagioli delle specie *Vigna mungo* (L.) Hepper o *Vigna radiata* (L.) Wilczek**

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 0713 31.

0713 32 00**Fagioli Adzuki (*Phaseolus* o *Vigna angularis*)**

Questi fagioli sono sempre commercializzati allo stato secco. Quando la pianta Adzuki non ha ancora raggiunto la maturità, i fagioli sono di colore verde e contengono molta acqua. Quando la pianta ha raggiunto la maturazione, il fagiolo diventa rosso e secco.

0713 40 00**Lenticchie**

Questa sottovoce comprende esclusivamente le lenticchie appartenenti ai generi *Ervum* o *Lens*, come, per esempio, le diverse varietà della lenticchia comune (*Ervum lens* o *Lens esculenta*) e il vecciollo o capogirlo (*Ervum ervilia*).

0713 90 10**altre****e****0713 90 90**

Tra i prodotti che rientrano nelle presenti sottovoci si possono menzionare i fagioli del genere *Dolichos* quali il fagiolo gigante o fagiolo asparago (*Dolichos sinensis* spp. *sesquipedalis*), il fagiolo egiziano (*Dolichos Lablab*), i piselli di Angola o ambrevado (*Cajanus cajan*), la canavalia ensiforme (*Canavalia ensiformis*), i piselli di Mascate (*Mucuna utilis*) e i semi di guar.

Sono esclusi dalle presenti sottovoci semi di veccia (*Vicia*) delle specie diverse dalla *Vicia faba* e i semi di lupino (*Lupinus*) (sottovoci 1209 29 10 o 1209 29 50).

0714**Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago**

L'espressione «agglomerati in forma di pellets» è definita alla nota 1 della sezione II.

0714 10 10**Radici di manioca****a****0714 10 99**

Queste sottovoci comprendono in particolare:

1. le radici tuberose di manioca, di cui esistono due varietà principali (*Manihot utilissima* e *Manihot aipi*); queste radici sono raggruppate come i raggi di una ruota; al momento della raccolta il loro peso varia tra i 500 grammi e i 3 chilogrammi o più;
2. gli agglomerati in forma di pellets ottenuti sia da frammenti delle radici di cui al punto 1, sia da farine e semole di tali radici (vedi la nota complementare 1 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 0714, secondo comma).

0714 20 10**Patate dolci****e****0714 20 90**

Si tratta di tuberi con polpa bianca, gialla o rossa, a seconda delle varietà, che provengono da una pianta erbacea, rampicante (*Ipomea batatas*).

0714 90 11**Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido****e****0714 90 19**

Questa sottovoce comprende in particolare:

1. le radici d'arrow-root, appartenenti a specie vegetali diverse a seconda della loro origine: arrow-root brasiliana (*Maranta arundinacea*), arrow-root indiana (*Maranta indica*), arrow-root di Tahiti (*Tacca pinatifida*), arrow-root delle Antille o di tutti i mesi o di Toloman (*Canna edulis*);
2. le radici di salep ottenute da diverse varietà di piante del genere *Orchis*;
3. le radici morte di dalie e le altre radici tuberose floreali simili, morte;
4. i rizomi di tari o colocasie (*Colocasia esculenta* o *Colocasia antiquorum*);
5. le diverse varietà di ignami (*Dioscorea batatas*, *D. trifida*, *D. alata*, *D. bulbifera*, ecc.).

0714 90 90**altri**

Questa sottovoce comprende in particolare le diverse varietà di topinambur (per esempio: *Helianthus tuberosus*, *Helianthus strumosus* e *Helianthus decapetalus*) e i midolli contenenti fecola detti da sago, ricavati dal tronco di alcune palme (*Metrostylon*, *Rumphii*, *Raphia ruffia*, *Arenga*, ecc.).

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Considerazioni generali

Rimangono classificate in questo capitolo le frutta destinate alla distillazione, presentate in forma di purè grossolano, anche se già in corso di fermentazione naturale.

0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate**0801 21 00 Noci del Brasile**

e
0801 22 00 Si tratta di noci con guscio duro che ricordano per la loro forma e dimensione gli spicchi di mandarino: esse contengono grossi semi triangolari con un involucri fibroso di colore bruno scuro.

0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate**0802 21 00 Noccioline (*Corylus spp.*)**

e
0802 22 00 Queste sottovoci comprendono le noccioline comuni (frutti del *Corylus avellana*), le noccioline del Levante (frutti del *Corylus colurna*) e le noccioline di Dalmazia (frutti del *Corylus maxima*).

0802 40 00 Castagne e marroni (*Castanea spp.*)

Questa sottovoce comprende solamente le castagne e i marroni appartenenti al genere *Castanea*; essa non comprende quindi le castagne d'acqua (*macres* o *cornouelles*) (frutti del *Trapa natans*), che vanno classificate nella sottovoce 0802 90 85, né le castagne d'India (*Aesculus hippocastanum*) della voce 2308.

0802 50 00 Pistacchi

I pistacchi sono i frutti della pianta omonima (*Pistacia vera*) coltivata principalmente in Sicilia, in Grecia e nel Levante.

Il pistacchio ha la grandezza di una piccola oliva ed è composto da un mallo tenero, poco spesso, in genere umido, rossastro, molto rugoso e leggermente aromatico, da un pericarpo legnoso bianco diviso in due valve e da un seme (mandorla) angoloso ricoperto da una pellicola rossastra, di colore verde pallido all'interno e di sapore gradevole.

0802 90 50 Pinoli o semi del pino domestico

Questa sottovoce comprende i pinoli o semi del pino domestico (frutti del *Pinus pinea*), anche presentati in pigne.

0802 90 85 altre

Questa sottovoce comprende in particolare i noccioli del cembro (frutti del *Pinus cembra*) anche presenti nel loro cono.

0803 00 Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate**0803 00 11 Banane da cuocere**

Le banane da cuocere raggiungono i 50 centimetri di lunghezza e sono più grandi e spigolose delle banane della sottovoce 0803 00 19. L'amido contenuto nelle banane da cuocere è caratterizzato dal fatto che, contrariamente a quello delle banane da tavola, durante la maturazione non si trasforma in zuccheri. Le banane da cuocere non hanno un aroma particolare. Sono inadatte al consumo fresco. Vengono raccolte prevalentemente verdi e consumate bollite, cotte al forno o arrostiti.

0804 Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi**0804 40 00 Avocadi**

Gli avocado sono i frutti della pianta omonima (*Persea americana* Mill.) e consistono in drupe, spesso voluminose, sferiche, piriformi o a forma di caraffa dal collo allungato a seconda della varietà, che racchiudono un endocarpo, spesso di grandi dimensioni. L'epicarpo è di colore verde scuro, talvolta con colorazione violacea, purpurea o gialla. Il mesocarpo è consistente, a maturazione raggiunta, il suo colore è bianco verdastro sotto l'esocarpo e biancastro in prossimità dell'endocarpo.

0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani

Le guaiave sono i frutti del guaiava (*Psidium guajava* L.); queste sono delle bacche che hanno una polpa di colore variabile (biancastra, rosata, crema rossa o verdastra) e che contiene numerosi semi.

I manghi sono i frutti del mango (*Mangifera indica*); queste sono delle drupe che contengono un grande nocciolo piatto dal quale partono fibre. Esistono parecchie varietà di manghi dai frutti più o meno pesanti (da 150 grammi a 1 chilogrammi), più o meno dolci o profumati (alcuni hanno un leggero sapore di essenza di trementina).

I mangostani sono i frutti del mangostano (*Garcinia mangostana*). Questi frutti sono bacche violette, in piena maturità, hanno un pericarpo spesso contenente alcuni grani circondati da un arillo polposo, bianco, zuccherino, con profumo particolarmente delicato.

0805 Agrumi, freschi o secchi**0805 10 10 Arance dolci, fresche**

a

0805 10 50 Sono considerate arance dolci soltanto le arance della specie *Citrus sinensis*.

0805 10 10 Sanguigne e semisanguigne

Le arance sanguigne sono arance la cui scorza (spesso solo a metà), polpa e succo presentano una pigmentazione dovuta alla presenza di carotene. Nel caso di arance semisanguigne, la pigmentazione è generalmente meno pronunciata e si limita alla polpa e al succo.

Rientrano in questa sottovoce: i «Blood ovals», le «Sanguinas redondas», i «Navels sanguinas», i «Sanguinelli», i «Doubles fines», i «Washington sanguines» o i «Doubles fines améliorées» o «grosses sanguines» e i «Portugaises».

0805 10 80 altre

Fra le arance che rientrano in questa sottovoce si possono citare le arance amare (melangoli) che sono i frutti delle specie *Citrus aurantium*. Esse sono usate principalmente nell'industria delle marmellate.

0805 20 30 Monreal e satsuma

I satsuma [*Citrus reticulata* Blanco var. *unshiu* (Swing)] sono varietà precoci di mandarini. Frutti grossi, di colore giallo-arancio, molto sugosi, non acidi senza semi.

0805 20 50 Mandarini e wilkings

I mandarini (*Citrus nobilis* Lour. o *Citrus reticulata* Blanco) si distinguono dalle arance ordinarie per la loro forma più piccola e appiattita, per una maggiore facilità a sbucciarli, per una divisione più netta degli spicchi e per un sapore più zuccherino e più profumato.

I «Wilkings» sono degli ibridi di una varietà (cultivar) di mandarini Willow leaf e della «Temple» (anch'essa, un ibrido di mandarino e arance amare). Si avvicinano ai mandarini pur essendo più grossi e di forma appuntita ad una delle due estremità.

0805 20 70 Tangerini

Questa sottovoce comprende i tangerini (*Citrus reticulata* Blanco var. *tangerina*).

0805 20 90 altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1. i tangelos, ibridi del tangerino e del pomelo (grapefruit);
2. gli ortaniques, ibridi dell'arancio e del tangerino;
3. i malaquinas, ibridi dell'arancio e del mandarino;
4. i tangors, ibridi del mandarino dolce (*mandarine-miel*), Perl-Tangelo e Dancy-Tangerine.

0805 30 90**Limette (*Citrus aurantifolia*)**

Questa sottovoce comprende tutte le varietà della specie *Citrus aurantifolia*.

Le limette sono piccoli frutti di forma sferoidale o ovoidale, con buccia verde o gialloverde molto fine ed aderente. La polpa è sugosa, molto acida e di colore verdastro.

0805 40 00**Pomelmi e pomeli**

Questa sottovoce comprende i frutti delle specie *Citrus grandis* e i pomeli ovvero grapefruit (*Citrus paradisi*). Si tratta di frutti dalla scorza di colore giallastro, in genere più grandi delle arance, di forma sferica leggermente appiattita, dalla polpa gialla o leggermente rosea, di sapore acidulo.

0805 90 00**altri**

I principali agrumi compresi in questa sottovoce sono i seguenti:

1. i cedri (*Citrus medica*), una specie di grosso limone dalla scorza molto spessa, dalla superficie bitorzoluta e dalla polpa molto profumata ed acidula. La loro scorza, dopo essere stata candita, viene spesso utilizzata in pasticceria e dall'industria dolciaria;
2. i kumquat (*Fortunella japonica* F. *hindsii* e F. *margarita*), piccoli frutti della dimensione di una grossa oliva, tondi od oblungi, non appiattiti ai poli, dalla buccia liscia, con poca polpa e dal sapore leggermente acidulo. Questi frutti sono soprattutto apprezzati per il loro esocarpo dolce che viene consumato crudo o in composta; piccolo quantitativi vengono utilizzati anche nell'industria dolciaria;
3. i chinotti (*Citrus aurantium* var. *myrtifolia*);
4. i bergamotti (*Citrus aurantium* var. *bergamia*), specie di arance piriformi di colore giallo pallido e dal sapore leggermente acidulo, utilizzati principalmente nella produzione di un olio essenziale.

0806**Uve, fresche o secche****0806 10 10****da tavola**

Le uve da tavola differiscono in genere dalle uve da mosto per il loro aspetto e per il tipo di imballaggio. Mentre le uve da tavola sono solitamente spedite in scatole, cassette, vassoi, panierini o cestini chiusi, le uve da mosto sono trasportate in grandi ceste o casse aperte, ovvero in fusti in cui i grappoli sono spesso pigiati o schiacciati.

0806 20 11**Uve di Corinto**

Si tratta di uve che derivano dalla specie di *Vitis corinthica*; esse hanno piccoli acini secchi, diraspati, praticamente senza vinaccioli, di colore purpureo scuro tendente al nero, di sapore molto dolce.

0806 20 91**Uve di Corinto**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0806 20 11.

0807**Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi****0807 11 00****Cocomeri**

I cocomeri, detti anche «meloni d'acqua», sono dei frutti della specie *Citrullus vulgaris* Schrad. Questi frutti possono raggiungere i 20 chilogrammi. La polpa è poco dolce, acquosa e in genere di un colore rosso vivace e con semi neri.

0807 19 00**altri**

Rientrano in questa sottovoce la frutta della specie *Cucumis melo* di cui esistono diverse varietà, ed in particolare: melone retato (var. *reticulus* Naud.) con scorza reticolare, melone zuccherino (var. *saccharus* Naud.), ugualmente con scorza reticolare, cantalupo (var. *cantalupensis* Naud.) con scanalature longitudinali profonde, melone d'inverno (var. *inodorus* Naud.) e melone dalla scorza liscia. Il frutto è in genere grande, di forma sferica oppure ovoidale, liscio o rugoso; la polpa è consistente e sugosa, di colore giallo-arancione o bianco, di sapore dolce. Nella parte centrale del frutto, che è più filamentosa e lacunosa, vi sono numerosi semi ovali, appiattiti, lucidi, di colore bianco giallastro.

0807 20 00**Papaie**

Le papaie (*Carica papaya*) sono frutti dalla forma allungata o sferoidale, leggermente costolati o lisci; da maturi assumono un colore tra il verde giallastro e l'arancione; il loro peso può variare tra alcune centinaia di grammi e diversi chilogrammi. La polpa del frutto è di consistenza paragonabile a quella dei meloni, di colore giallo arancione, più o meno dolce e profumata, racchiude una cavità con numerosi semi neri, tondi circondati da mucillagine.

0808 Mele, pere e cotogne, fresche**0808 10 10 Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre**

Questa sottovoce comprende le mele che, dato il loro aspetto e le loro caratteristiche (frutta non calibrate né scelte e generalmente di volume inferiore a quello delle frutta da tavola, di sapore acido e poco gradevole, di basso valore, ecc.), possono servire soltanto alla fabbricazione di bevande, fermentate o non. Esse devono essere presentate alla rinfusa, senza strati di separazione, su mezzi di trasporto (per esempio: vagoni ferroviari, «containers» di grandi dimensioni, autocarri o imbarcazioni).

0808 20 10 Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre

Va applicata, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 0808 10 10.

0809 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche**0809 20 05 e Ciliege**

Questa sottovoce comprende le ciliege di qualunque varietà, comprese quelle selvatiche e soprattutto le ciliege comuni (frutti del *Prunus cerasus*), le visciole o marasche o griotte (frutti del *Prunus cerasus* var. *austera*), le ciliege tenerine o lustrine (frutti del *Prunus avium* var. *juliana*) e le ciliege duracine (frutti del *Prunus avium* var. *duracina*), le ciliege di monte (dolci) (frutti del *Prunus avium* o *Cerasus avium*).

0809 30 10 e Pesche, comprese le pesche noci

A differenza delle pesche, le pesche noci sono dei frutti dalla pelle liscia (epicarpo liscio).

0809 40 90 Prugnone

Si tratta dei frutti del prugnone selvatico della specie *Prunus spinosa*.

0810 Altre frutta fresche**0810 20 10 Lamponi**

Si tratta in particolare dei frutti della specie *Rubus idaeus*, *Rubus illecebrosus*, *Rubus occidentalis* e *Rubus strigosus*. Vi sono varietà con frutti rossi, altre con frutti bianchi.

0810 30 10 Ribes nero (cassis)

Questa sottovoce comprende il frutto del ribes nero (*Ribes nigrum* L.), che è una bacca globulare.

0810 30 30 Ribes rosso

Questa sottovoce comprende il Ribes a grappoli della specie *Ribes rubrum* L.

0810 40 10 Mirtilli rossi (frutti del «*Vaccinium vitis-idaea*»)

Questo frutto sono di colore rosso o roseo.

0810 40 30 Mirtilli neri (frutti del «*Vaccinium myrtillus*»)

Questi frutti sono di colore blu-nero.

0810 50 00 Kiwi

Questi frutti, della grandezza di un uovo sono carnosi, di sapore agro-dolce, la loro pelle vellutata è di colore verde-bruno.

0810 90 30 Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglia

Si fa osservare che i tamarindi (frutti del *Tamarindus indica* e del *Tamarindus officinalis*), quali sono comunemente presentati nel commercio internazionale (sotto forma di baccelli o di polpa non addizionata di zucchero o di altre sostanze né altri-menti trattata) rientrano nella sottovoce 0813 40 60.

Il jack è il frutto dell'*Artocarpus heterophylla* e dell'*Artocarpus integrifolia*. Il litchi è il frutto del *Litchi chinensis*. La sapotiglia o nespola d'America è il frutto dell'*Achras sapota*.

0810 90 40**Frutti della passione, carambole e pitahaya**

Questa sottovoce comprende particolarmente i frutti della passione o passiflora (per esempio: «Maracuja», e particolarmente le seguenti specie: passiflora commestibile (*Passiflora edulis*), passiflora gigante (*Passiflora quadrangularis*) e passiflora dolce (*Passiflora ligularis*)).

0810 90 85**altre**

Sono particolarmente compresi nella presente sottovoce:

1. i frutti del corbezzolo o albatro o rossello (frutti dell'*Arbutus unedo*);
2. il berbero o crispino (frutti del *Berberis vulgaris*);
3. le bacche del sambuco nero (bacche del *Sambucus nigra*);
4. i frutti dell'olivello spinoso o spino merlo (frutti dell'*Hippophae rhamnoides*);
5. le sorbe o bacche del sorbo (per esempio: i frutti del *Sorbus domestica* e del *Sorbus aria*);
6. le anone (frutti dell'*Annona cherimola*, *Annona muricata* — «soursop» o «corossol» —, *Annona reticulata* — cachirnan ovvero cuore di bue —, *Annona squamosa* — mele cannella —);
7. le varie specie d'alchechengi, chiamato anche palloncino ovvero fisalia (frutti del *Physalis alkekengi* o del *Physalis pubescens*);
8. le «flacourtia» dette prugne del Madagascar ovvero prugne del governatore osia arance-ciliege (*Flacourtia cataphracta* e *Idesia polycarpa*);
9. le nespole (frutti del *Mespilus germanica*) e le nespole del Giappone (frutti del *Eriobotrya japonica*);
10. i frutti delle varie specie di *Sapotacee*, per esempio le sapote (frutti del *Lucuma mammosa*), ad eccezione delle sapotiglie che rientrano nella sottovoce 0810 90 30;
11. le specie commestibili delle attinidi, diverse dai kiwi (*Actinidia chinensis* Planch.) che rientrano nella sottovoca 0810 50 00;
12. i frutti delle varie specie delle Sapindacèe, per esempio i rambutan (frutti del *Nephelium lappaceum*), i litchi dorati (frutti del *Nephelium mutabile*), ad eccezione dei litchi (frutti del *Litchi chinensis*) che rientrano nella sottovoce 0810 90 30.

0811**Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti**

Si ricorda che il termine «congelato» è definito nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 8, secondo comma.

Per quel che concerne l'applicazione delle sottovoci che si riferiscono al tenore in zuccheri, si rimanda alla nota complementare del presente capitolo.

0811 20 31**Lamponi**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 20 10.

0811 20 39**Ribes nero (cassis)**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 30 10.

0811 20 51**Ribes rosso**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 30 30.

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Considerazioni generali

La classificazione delle spezie miscelate tra di loro o a cui sono state aggiunte altre sostanze è determinata dalla nota 1 del presente capitolo.

In conformità a detta nota i miscugli di spezie con altre sostanze, avendo perduto il carattere essenziale di spezie, sono esclusi dal capitolo 9. Essi rientrano nella voce 2103 qualora costituiscano condimenti composti. Per i miscugli di spezie utilizzati direttamente per aromatizzare bevande o per preparare estratti destinati alla fabbricazione di bevande e costituiti da spezie e da piante, parti di piante, semi o frutti (interi, tagliati, frantumati o polverizzati) delle specie appartenenti ad altri capitoli (7, 11, 12, ecc.) si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 9, sesto e settimo comma.

Va segnalato che le rotture ed i cascami, che risultano normalmente dalla raccolta delle spezie, dalle operazioni posteriori a detta raccolta (per esempio: cernita, essiccamento), dallo stoccaggio o dal trasporto, devono essere considerati come prodotti «non tritati né macinati», salvo quando detti prodotti sono riconoscibili (per esempio: a causa della loro omogeneità), come provenienti da un tritamento intenzionale.

L'espressione «tritati o polverizzati» che si riferisce a varie voci del presente capitolo, non comprende prodotti tagliati in pezzi.

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione**0901 11 00 Caffè non torrefatto****e**

0901 12 00 Queste sottovoci comprendono il caffè non torrefatto, in tutte le sue forme, anche decaffeinizzato (compresi i chicchi o le rotture separati con le operazioni di cernita, di vagliatura, ecc.), anche se destinato ad usi diversi dal consumo (per esempio: l'estrazione della caffeina).

0901 11 00 non decaffeinizzato

Questa sottovoce comprende il caffè non torrefatto, purché non abbia subito alcun trattamento di estrazione della caffeina.

0901 12 00 decaffeinizzato

Questa sottovoce comprende il caffè non torrefatto che ha subito un trattamento di estrazione della caffeina. Di solito, il caffè così trattato conserva un tenore di caffeina non superiore a 0,2 %, in peso, calcolato sulla sostanza secca.

0901 21 00 Caffè torrefatto**e**

0901 22 00 Queste sottovoci comprendono il caffè di cui alla nota esplicativa delle sottovoci 0901 11 00 e 0901 12 00, torrefatto, anche verniciato, macinato o compresso.

0901 21 00 non decaffeinizzato

La nota esplicativa della sottovoce 0901 11 00 si applica *mutatis mutandis*.

0901 22 00 decaffeinizzato

La nota esplicativa della sottovoce 0901 12 00 si applica *mutatis mutandis*.

0901 90 10 Bucce e pellicole di caffè

Per bucce si intendono le sottili membrane che all'interno del frutto (ciliegia) avvolgono i semi generalmente presenti in numero due.

Le pellicole sono costituite dal tegumento che avvolge ciascun seme e che viene eliminato nel corso della torrefazione.

0901 90 90	Succedanei del caffè contenenti caffè
	Questa sottovoce comprende i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0901, primo comma, punto 5. Tali miscugli possono essere macinati o non macinati, o anche compressi.
0904	Pepe (del genere «<i>Piper</i>»); pimenti del genere «<i>Capsicum</i>» o del genere «<i>Pimenta</i>», essiccati, tritati o polverizzati
0904 11 10 e 0904 11 90	non tritato né polverizzato
	Queste sottovoci comprendono i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0904, punto 1. Si segnala che i grani frantumati e le rotture di pepe restano classificati in queste sottovoci purché non provengano manifestamente da una frantumazione o da una triturazione intenzionali. Lo stesso dicasi per le polveri o le spazzature consistenti in pepe impuro.
	Rientrano in queste sottovoci il pepe verde conservato in una soluzione a base di aceto o in acqua salata (anche addizionato di deboli quantità di acido citrico).
0904 20 10 a 0904 20 90	Pimenti essiccati, tritati o polverizzati
	Queste sottovoci comprendono i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0904, punto 2, purché essiccati oppure triturati o polverizzati.
0904 20 10	Peperoni non tritati né polverizzati
	Si tratta del frutto del <i>Capsicum annuum</i> var. <i>groszum</i> , frutto relativamente voluminoso e di sapore dolce che viene raccolto ancora verde o già rosso. La presente sottovoce comprende unicamente i peperoni essiccati, interi o in pezzi, ma non quelli tritati né quelli ridotti in polvere.
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0906 10 00	non tritati né polverizzati
	Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
	1. i bastoni costituiti da fasci di scorza di cannella arrotolati e incastrati gli uni agli altri, che possono raggiungere una lunghezza di 110 centimetri;
	2. i pezzi risultanti dal frazionamento della cannella in bastoncini di determinata lunghezza (per esempio da 5 a 10 centimetri);
	3. i pezzi scorza di varie lunghezze e vari spessori, come i «quillings» (frammenti e cascami risultanti dal frazionamento della cannella in bastoncini di lunghezza determinata) e i «featherings» o «chips» (piccole particelle di cannella provenienti dallo scortecciamento, utilizzate soprattutto per la fabbricazione dell'essenza di cannella).
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
	Questa voce comprende anche i prodotti tritati o polverizzati.
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0908 10 10	non tritate né polverizzate, destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
	Rientrano in questa sottovoce la noce moscata, che è il seme del Noce Moscato (<i>Myristica fragrans</i>), anche senza guscio.
	Rientrano in questa sottovoce le noci moscate intere destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi, spesso passate in un bagno di calce al fine di proteggerle contro gli insetti, nonché le noci moscate di qualità inferiore quali le noci grinzose e quelle rotte durante la raccolta che sono commercializzate sotto le denominazioni «rotture», «BWP» (broken, wormy, punky) o «difettose».
0908 10 90	altre
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0908 10 10.
	Rientrano in particolare in questa sottovoce le noci moscate tritate o polverizzate.
0908 20 10 e 0908 20 90	Macis
	Vedi le note esplicative del SA, voce 0908, paragrafo b).

0908 20 10	non tritato né polverizzato
	Rientrano in questa sottovoce altresì i frammenti di macis prodottisi all'atto del distacco dell'involucro della noce moscata e della cernita del macis dopo l'essiccamento.
0908 30 00	Amomi e cardamomi
	Vedi le note esplicative del SA, voce 0908, paragrafo c), punti 1 a 4.
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
0909 20 00	Semi di coriandolo
	Si tratta di semi di forma sferica di colore giallo bruno chiaro e di sapore dolce leggermente acre.
0909 30 11 a	Semi di cumino
0909 30 90	Tali semi sono ovoidali e scanalati.
0909 40 11 a	Semi di carvi
0909 40 90	Semi ovoidali, allungati e scanalati.
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
0910 10 11 a	Zenzero
0910 10 90	Rientrano in queste sottovoci i rizomi di zenzero (<i>Amomum zingiber</i> L.) freschi, essiccati o tritati, presentati sotto forma di zenzero grigio (denominazione comune «zenzero nero»), ancora rivestiti della corteccia sugherosa, o di zenzero bianco (decorticato).
0910 20 10 e	Zafferano
0910 20 90	Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo b).
0910 30 00	Curcuma
	Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo c).
	La curcuma rotonda è costituita dal rizoma principale, grosso e arrotondato, mentre la curcuma lunga è costituita dalle ramificazioni laterali, ovoidali e cilindriche di tale rizoma.
0910 40 11 a	Timo
0910 40 19	Rientrano in queste sottovoci il timo delle diverse specie (<i>Thymus vulgaris</i> , <i>Thymus zygis</i> , <i>Thymus serpyllum</i> o serpillio).
0910 40 11	Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i>)
	Rientra unicamente in questa sottovoce il timo della specie <i>Thymus serpyllum</i> .
0910 40 13	altro
	Rientrano in questa sottovoce, per esempio, le foglie e i fiori raccolti ed essiccati del <i>Thymus vulgaris</i> o del <i>Thymus zygis</i> .
0910 40 90	Foglie di alloro
	Questa sottovoce comprende le foglie di alloro (<i>Laurus nobilis</i>).
0910 50 00	Curry
	Le polveri di curry sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo e); l'aggiunta, a titolo accessorio, di altri prodotti (per esempio: sale, semi di senape, farina di leguminose) non modifica la classificazione di tali miscugli.

0910 91 10**a****0910 99 99****altre spezie**

Oltre ai prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 0910, paragrafi f) e g), tra le altre spezie comprese nella presente sottovoce si può citare il «kani» ricavato dai frutti della *Xylopia aethiopica*.

Invece, malgrado la loro utilizzazione corrente come spezie, sono esclusi dalle presenti sottovoci i seguenti prodotti:

- a) i semi di senape (voce 1207);
- b) i rizomi di galanga di qualsiasi specie (voce 1211);
- c) il prodotto denominato «zafferano bastardo», «falso zafferano» o «zafferanone», di colore più rosso del vero zafferano e costituito dai fiori di cartamo (*Carthamus tinctorius* o *Carthamus oxyacantha* o *Carthamus palaestinus*) (voce 1404).

Anche molte piante da condimento che non sono vere e proprie spezie, sono escluse da questo capitolo e sono classificate soprattutto nei capitoli 7 e 12 (vedi le note esplicative di questi capitoli).

CAPITOLO 10

CEREALI

Considerazioni generali

È da notare che le spighe secche di cereali (per esempio: di granturco) che sono state sbianchite, colorate, impregnate o altrimenti trattate al fine di essere usate come ornamento vanno classificate nella sottovoce 0604 99 90.

I cereali di questo capitolo possono essere stati sottoposti ad un trattamento termico comportante esclusivamente la pregelatinizzazione dell'amido e talvolta la rottura dei grani.

1001 Frumento (grano) e frumento segalato**1001 10 00 Frumento (grano) duro**

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

1001 90 91 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

Le sementi sono selezionate e si distinguono generalmente per il confezionamento (per esempio: in sacchi muniti di etichette che specificano la loro destinazione) ed il prezzo più elevato.

Le sementi possono essere trattate al fine di proteggerle, dopo la semina, dai parassiti e dai volatili.

1003 00 Orzo**1003 00 10 destinato alla semina**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1001 90 91.

1006 Riso

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali**1008 90 10 Triticale**

Il triticale è un cereale ibrido proveniente dall'incrocio di frumento e segala, i cui chicchi sono in generale più grossi e più allungati di quelli della segala e spesso anche di quelli del frumento e presentano una superficie raggrinzita.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

1101 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

Vedi la nota 2 del presente capitolo.

Le farine della presente voce possono contenere piccole quantità di sale (generalmente non superiore a 0,5 %), nonché piccole quantità di amilasi, germi macinati e di malto torrefatto.

1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

Vedi la nota 2 del presente capitolo.

Le farine della presente voce possono contenere piccole quantità di sale (generalmente non superiore a 0,5 %), nonché piccole quantità di amilasi, germi macinati e di malto torrefatto.

1102 20 10 e Farina di granturco

1102 20 90 Per la determinazione del tenore in sostanze grasse si deve applicare, conformemente al regolamento (CEE) n. 1748/85 della Commissione (GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 26), il metodo di analisi di cui all'allegato I (procedimento A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 29).

1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali**1103 11 10 a Semole e semolini**

- 1103 19 90**
1. Vedi le note 2 e 3 del presente capitolo.
 2. Vedi le note esplicative del SA, voce 1103, primi sei commi.
 3. — I prodotti che non rispondono ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo sono da classificare nella voce 1104.
— I prodotti che rispondono ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo, ma che, avendo subito un trattamento di perlatura, si presentano come frammenti di chicchi di forma arrotondata, rientrano in una delle sottovoci della voce 1104 previste per i chicchi perlati.

1103 13 10 e di granturco

1103 13 90 Per la determinazione del tenore in sostanze grasse vedi la nota esplicativa delle sottovoci 1102 20 10 e 1102 20 90.

1103 21 00 a Agglomerati in forma di pellets

1103 29 90 Vedi la nota esplicativa del SA, voce 1103, ultimo comma.

1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

I fiocchi di cui alle sottovoci 1104 11 90, 1104 12 90 e 1104 19 91 sono costituiti dai chicchi mondati dalla loro pellicola (brattee) e schiacciati.

1104 21 10 a altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

1104 29 89 Vedi le note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punti 2 a 5.

1104 21 50 perlati

Oltre ai cereali perlati di cui alle note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punto 4, rientrano nella presente sottovoce i frammenti di cereali che, avendo subito un trattamento di perlatura, si presentano come granelli di forma arrotondata.

1104 21 90	soltanto spezzati
	Questa sottovoce comprende i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali non mondati e non conformi ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo.
1104 22 50	perl原因ati
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 21 50.
1104 22 90	soltanto spezzati
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 21 90.
1104 23 30	perl原因ati
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 21 50.
1104 23 90	soltanto spezzati
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 21 90.
	Le rotture di mais recuperate durante la stacciatura del granturco non mondato e pulito e rispondenti ai criteri indicati nella nota 2 A del presente capitolo sono classificate nella presente sottovoce come «cereali soltanto spezzati».
1104 29 31 a	perl原因ati
1104 29 39	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 21 50.
1104 29 51 a	soltanto spezzati
1104 29 59	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 21 90.
1104 30 10 e	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1104 30 90	Vedi le note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punto 6.
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
	I termini «farine», «semolini» e «polveri» sono definiti alla nota complementare 2 del presente capitolo.
	Questa voce non comprende i prodotti che si presentano allo stato pastoso.
1107	Malto, anche torrefatto
1107 10 11 a	non torrefatto
1107 10 99	Queste sottovoci comprendono ogni tipo di malto che eserciti l'azione diastatica necessaria alla saccarificazione dell'amido dei chicchi. Fra questi malti si possono elencare i malti verdi, i malti essiccati all'aria e i malti essiccati al forno; questi ultimi sono spesso suddivisi, nel commercio, in malti chiari (tipo pilsen) e malti scuri (tipo Monaco).
	Il malto intero di queste sottovoci è caratterizzato da grani farinosi, bianchi e friabili. Tuttavia, nel caso dei malti scuri (tipo Monaco), per il 10 % circa dei grani il colore varia dal giallo al bruno. I grani hanno una consistenza secca e friabile. Dalla loro macinazione si ottengono semole fini e tenere.
1107 20 00	torrefatto
	Questa sottovoce comprende ogni tipo di malto la cui attività diastatica, a seguito della torrefazione, si sia indebolita o sia stata arrestata completamente e che, di conseguenza, viene impiegato nella fabbricazione della birra unicamente come additivo al malto non torrefatto al fine di dare alla birra stessa un colore e un gusto particolari.
	Il colore dei grani di tali malti varia dal bianco sporco al nero, secondo il tipo.
	Si possono citare in particolare:
	1. il malto torrefatto che è stato sottoposto a torrefazione senza saccarificazione preventiva o dopo saccarificazione parziale a seconda del grado di umidità del malto chiaro adoperato. Tale malto è brillante esteriormente e il suo endosperma è nero, ma non vitreo;

2. il malto caramellato i cui zuccheri, formati per saccharificazione preventiva, sono stati caramellati. Il colore di tale malto varia dal giallo opaco al marrone chiaro: l'endosperma di almeno il 90 % dei grani ha un aspetto vitreo e un colore dal bianco sporco al marrone scuro. Nel caso dei malti caramellati molto chiari, sussiste in parte l'azione diastatica. È possibile una percentuale del 10 % di grani non caramellati.

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI**1201 00 Fave di soia, anche frantumate**

Le fave di soia (semi della *Glycine max*) sono simili a piccoli fagioli e hanno un colore variabile dal marrone al verdastro o al nerastro. Sono praticamente privi di amido ma possiedono un elevato tenore di proteine e di materie grasse.

Particolare attenzione va accordata alla classificazione doganale di taluni semi commercializzati con la denominazione «green soja beans» o «green beans». Spesso non si tratta di semi di soia, bensì di fagioli da classificare alla voce 0713.

1202 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

I semi di arachide (*Arachis hypogaea*) presentano un elevato tenore di materie grasse.

1206 00 Semi di girasole, anche frantumati**1206 00 91 sgusciati; con guscio striato grigio e bianco**

I semi di girasole di questa sottovoce sono solitamente destinati all'industria dolciaria, all'alimentazione degli uccelli o ad essere consumati così come sono. Generalmente la loro lunghezza è pari alla metà della lunghezza del guscio, che può superare i 2 centimetri. Questi semi hanno solitamente un tenore, in peso, di olio di circa 30-35 %.

1206 00 99 altri

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i semi di girasole destinati alla fabbricazione di olio per l'alimentazione umana. Questi semi sono solitamente forniti con il loro guscio di colore completamente nero. Generalmente la lunghezza del seme è quasi uguale a quella del guscio. Questi semi hanno solitamente un tenore, in peso, di olio di circa 40-45 %.

1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati**1207 10 10 e Noci e mandorle di palmisti**

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 1207 10.

Il mesocarpo delle noci fornisce l'olio di palma e il nocciolo, denominato seme di palmisti, contiene una mandorla da cui si ottiene l'olio di palmisti.

1207 30 10 e Semi di ricino

Rientrano in queste sottovoci i semi di ricino (*Ricinus communis*), denominati anche semi del Messico, semi di palma-Christi, semi di castoro.

1207 40 10 e Semi di sesamo

Rientrano in queste sottovoci i semi di diverse varietà di sesamo (*Sesamum indicum*).

1207 50 10 e Semi di senapa

Le presenti sottovoci comprendono i semi delle diverse specie di senape, per esempio la senape bianca (*Sinapis alba* e *Brassica hirta*), senape nera (*Brassica nigra*) o senape indiana (*Brassica juncea*).

1207 92 10 e Semi di karité

Rientrano nelle presenti sottovoci i semi di *Bassia parkii*.

1207 99 99 altri

Rientrano in questa sottovoce, in quanto non sono ripresi nelle sottovoci precedenti della presente voce, particolarmente i frutti ed i semi citati nelle note esplicative del SA, voce 1207, secondo comma.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce i semi di zucca con epicarpo tenero, di colore verde, i quali sono geneticamente sprovvisti dello strato esterno legnoso (*Cucurbita pepo* L. *convar. citrullinia* Greb. *var. styriaca* e *Cucurbita pepo* L. *var. oleifera* Pietsch). Le zucche di queste varietà sono generalmente coltivate per l'estrazione dell'olio. Non si tratta di semi di zucca coltivata come ortaggio della sottovoce 1209 91 90.

Non rientrano in questa sottovoce i semi di zucca tostati (sottovoce 2008 19).

1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

Vedi la nota 2 del presente capitolo.

1209 Semi, frutti e spore da sementa

1209 11 00 e 1209 19 00 Semi di barbabietole

Queste sottovoci comprendono esclusivamente i semi di barbabietole da zucchero (*Beta vulgaris* var. *altissima*), di barbabietole da orto o «barbatielole rosse» (*Beta vulgaris* var. *conditiva*) e di barbabietole da foraggio (*Beta vulgaris* var. *alba*).

Restano comprese in queste sottovoci le sementi dette sementi monogermi, ottenute sia geneticamente, sia per segmentazione dei glomeruli (semi detti segmentati o prediradati), anche se avvolti in un rivestimento per lo più a base di argilla.

1209 30 00 Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

Questa sottovoce comprende i semi di piante coltivate esclusivamente o principalmente per i fiori (fiori recisi, fiori da ornamento, ecc.). I semi della specie possono essere presentati su un supporto, per esempio, di ovatta di cellulosa o di torba. Fra i semi compresi nella sottovoce si possono citare i semi di pisello odoroso (*Lathyrus odoratus*).

1209 91 90 altri

Rientrano particolarmente in questa sottovoce i semi di zucca coltivata come ortaggio, destinati alla semina, all'alimentazione (per esempio: in insalata), all'industria alimentare (per esempio: nella panificazione) oppure per usi medici.

Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 1207 99 99.

1209 99 10 Semi da bosco

Questa sottovoce comprende i semi e le altre sementi di alberi da bosco anche se destinati alla produzione di alberi o di arbusti da ornamento nel paese di importazione.

Si intendono qui per «alberi» tutti gli alberi, arbusti o arboscelli i cui tronchi, fusti e rami hanno una consistenza legnosa.

Questa sottovoce comprende indistintamente i semi e i frutti da sementa:

1. degli alberi di specie tanto europee quanto esotiche, destinati al rimboschimento dei terreni per la produzione del legname, nonché alla fissazione dei terreni o alla loro difesa contro l'erosione;
2. delle piante utilizzate per l'ornamento o la composizione paesaggistica dei parchi e dei giardini pubblici e privati, oppure per formare filari ai margini delle piazze, dei viali, delle strade, dei canali, ecc.

Fra gli alberi del secondo gruppo — che appartengono in gran parte alle stesse specie di quelle del primo gruppo — sono compresi quelli utilizzati non solo per la loro forma o per il colore del loro fogliame (talune varietà di pioppi, di aceri, di conifere, ecc.), ma anche per i loro fiori (mimose, tamerici, magnolie, lillà, citisi, ciliegi del Giappone, alberi di Giuda, rosoni, ecc.), oppure per il colore vivace dei loro frutti (lauro ceraso, *Cotoneaster*, *Pyracantha* o «roveto ardente», ecc.).

Sono esclusi da questa sottovoce i semi e i frutti, anche destinati alla sementa, che costituiscono di per sé:

- a) o frutti del capitolo 8 (nel caso specifico si tratta principalmente di frutti a guscio quali castagne e marroni, noci, nocciole, noci di Pécan, mandorle, ecc.);
- b) o semi e frutti del capitolo 9 (per esempio: bacche di ginepro);
- c) o semi e frutti oleosi delle voci 1201 a 1207 (per esempio: faggioline e mandorle di palmisti).

Sono ugualmente esclusi dalla presente sottovoce:

- a) i semi di tamarindo (sottovoce 1209 99 99);
- b) le ghiande di querce e le castagne d'India (sottovoce 2308 10 00).

1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
1210 20 10	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina Oltre alla luppolina, rientrano in questa sottovoce i prodotti arricchiti di luppolina, ottenuti mediante macinazione dei coni di luppolo dopo l'eliminazione meccanica delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi.
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1211 10 00	Radici di liquirizia Rientrano nella presente sottovoce le radici di <i>Glycyrrhiza glabra</i> . La loro corteccia, striata e in senso longitudinale, è di colore grigio bruno, mentre l'interno il legno è giallo scuro.
1211 20 00	Radici di ginseng Rientrano in questa sottovoce le radici di <i>Panax quinquefolium</i> e <i>Panax ginseng</i> . Di forma da cilindrica a fusiforme, esse presentano rigonfiamenti anulari nella terza parte superiore e spesso parecchie diramazioni. Il colore esterno varia dal bianco giallastro al giallo bruno mentre l'interno è bianco e farinoso (oppure corneo qualora abbiano subito un trattamento all'acqua bollente). La presente sottovoce comprende anche le radici di ginseng, tritate o macinate.
1211 90 30	Fave tonka Rientrano in questa sottovoce i semi di <i>Dipteryx odorata</i> , denominati anche fave tonka, noci di guaiaco, noci di cumaru. Da essi si estrae la cumarina e sono utilizzati in profumeria e per la fabbricazione di essenze per bevande dietetiche.
1211 90 95	altri Rientrano in questa sottovoce in quanto non sono ripresi nelle sottovoci precedenti di questa voce, particolarmente le piante, parti di piante, semi e frutti citati nelle note esplicative del SA, voce 1211, undicesimo capoverso nonché: 1. le parti della pianta di <i>Cannabis</i>, anche mescolata con sostanze inorganiche o organiche, usate come semplici diluenti; 2. gli arancini che sono frutti non commestibili caduti prematuramente dall'albero dopo la fioritura e raccolti secchi, particolarmente, per l'estrazione dell'olio essenziale che contengono (petit-grain); 3. foglie essiccate di dente di leone (<i>Taraxacum officinale</i>); 4. acetosa essiccata (<i>Rumex acetosa</i>); 5. cappuccina essiccata (<i>Tropaeolum majus</i>). Non rientrano in questa sottovoce le alghe (voce 1212) e i semi di zucca (voce 1207 o 1209).
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove.
1212 10 10 a	Carrube, compresi i semi di carrube
1212 10 99	Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo A.
1212 20 00	Alghe Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo B.
1212 91 20 e	Barbabietole da zucchero
1212 91 80	Queste sottovoci comprendono unicamente le barbabietole non private di zucchero, aventi un tenore in saccarosio, calcolato sulla materia secca, generalmente superiore a 60 %, in peso. Se private parzialmente o totalmente di zucchero, tali barbabietole rientrano nelle sottovoci 2303 20 11 a 2303 20 90.
1212 99 10	Radici di cicoria Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo D, terzo comma.

1212 99 90**altri**

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo D, quarto e quinto comma, rientrano in particolare nella presente sottovoce:

1. i tuberi di koniaku, interi, macinati o tritati;
2. il «polline di fiori», ovvero il polline raccolto dalle api e da queste agglutinato sotto forma di palline, con nettare, miele e liquido di secrezione.

Non rientrano nella presente sottovoce i semi di zucca (voce 1207 o 1209).

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

1214 90 10**Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio**

Rientrano nella presente sottovoce:

1. le barbabietole da foraggio (*Beta vulgaris* var. *alba*);
2. la rutabaga o cavolo navone (*Brassica napus* var. *napobrassica*);
3. le altre radici da foraggio (per esempio: navoni e carote da foraggio).

Le specie e varietà di topinambur (per esempio: *Helianthus tuberosus*) sono classificate nella voce 0714, mentre la pastinaca (*Pastinaca sativa*) rientra tra le verdure del capitolo 7 (voce 0706 fresche o refrigerate).

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
1301 10 00	Gomma lacca
	Vedi le note esplicative del SA, voce 1301, paragrafo I.
1301 20 00	Gomma arabica
	La gomma arabica si presenta sotto forma di «lacrime» o pezzetti giallastri o rossastri, traslucidi, solubili in acqua e insolubili in alcool.
1301 90 10 e 1301 90 90	altri
	Rientrano in particolare nelle presenti sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1301, paragrafo II, secondo comma, punti 1 (esclusa la gomma arabica) a 6.
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati.
1302 11 00	Oppio
	Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punto 1.
1302 12 00	di liquirizia
	Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punto 2.
1302 14 00	di piretro o di radici delle piante da rotenone
	Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punti 4 e 5.
1302 19 10	di «Quassia amara»; aloe e manna
	Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punti 8, 11 e 13.
1302 19 91	medicinali
	Rientrano in particolare in questa sottovoce:
	1. gli estratti medicinali di cui alle note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punto 12;
	2. gli estratti e le tinture di <i>Cannabis</i> , anche in miscuglio con sostanze inorganiche ed organiche, impiegate come semplici diluenti;
	3. la podofillina;
	4. il curaro;
	5. le polpe di cassia, depurate (estratto acquoso);
	6. gli estratti di prodotti vegetali di cui alle note esplicative del SA, voce 1211, a condizione che siano utilizzati soprattutto in medicina.
1302 20 10 e 1302 20 90	Sostanze pectiche, pectinati e pectati
	Rientrano nelle presenti sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo B.
1302 31 00	Agar-agar
	Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punto 1.

1302 32 10
e
1302 32 90

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punto 2.

Da tali sottovoci sono esclusi gli endospermi di semi di guar («*guar splits*») che si presentano sotto forma di piccole scaglie irregolari di colore giallo chiaro (voce 1404).

1302 39 00

altri

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punti 3 a 5, rientrano nella presente sottovoce:

1. l'estratto preparato a partire dall'alga *Furcellaria fastigiata* raccolta sulle coste danesi, che è ottenuto nella stessa maniera dell'agar-agar e che si presenta sotto le stesse forme di quest'ultimo;
2. le mucillagini di semi di cotogne;
3. le mucillagini di muschio d'Islanda;
4. la carraghenina e i carragheenati di calcio, di sodio e di potassio anche nel caso in cui essi siano stati addizionati di zucchero (per esempio: saccarosio, glucosio) allo scopo di assicurare un'attività costante durante l'utilizzazione. Il tenore in zucchero addizionato non supera generalmente 25 %.

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1401 10 00	Bambù Vedi le note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punto 1.
1401 20 00	Canne d'India Vedi le note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punto 2.
1401 90 00	altre Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punti 3 a 7. Si precisa che nella presente sottovoce rientrano anche le foglie di diverse specie di tifa (per esempio <i>Typha latifolia</i>).
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1402 10 10	Capoc
a 1402 10 99	Vedi le note esplicative del SA, voce 1402, terzo comma, punto 1.
1402 90 00	altre Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1402, terzo comma, punti 2 a 5.
1403	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1403 90 00	altre Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1403, secondo comma, punti 1 (esclusa la saggina per scope) a 6.
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1404 10 00	Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia Tali materie prime sono descritte a titolo di esempio nelle note esplicative del SA, voce 1404, secondo comma, lettera A.
1404 20 00	Linters di cotone Vedi le note esplicative del SA, voce 1404, lettera B.
1404 90 00	altri I prodotti classificati nella presente sottovoce sono citati a titolo di esempio nelle note esplicative del SA, voce 1404, lettere C e D. I capolini di cardi dei lanaioi descritti nelle note esplicative del SA, voce 1404, lettera D 6, appartengono alla specie <i>Dipsacus sativus</i> . Rientrano altresì in questa sottovoce gli endospermi di semi di guar (« <i>guar splits</i> ») che si presentano sotto forma di piccole scaglie irregolari di colore giallo chiaro.

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE**Considerazioni generali**

Sono considerati «usi industriali», ai sensi delle sottovoci del capitolo 15 che recano questa dicitura, soltanto gli usi che implicano la trasformazione del prodotto di base.

Viceversa, gli «usi tecnici», ai quali certe sottovoci fanno riferimento, non implicano tale trasformazione.

I trattamenti quali la depurazione, la raffinazione o l'idrogenazione non sono considerati né «usi industriali», né «usi tecnici».

Va rilevato che anche i prodotti atti all'alimentazione umana possono essere destinati ad usi tecnici o industriali.

Le sottovoci del presente capitolo, riservate ai prodotti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione dei prodotti per l'alimentazione umana, comprendono grassi ed oli impiegati nella fabbricazione di prodotti per l'alimentazione animale.

**Nota
complementare 1 a)**

La frazione fluida degli oli vegetali ottenuta per separazione della fase solida, sia per raffreddamento, sia per mezzo di solventi organici, agenti tensioattivi, ecc., non è considerata come un olio greggio.

1502 00**Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503**

Questa voce comprende, oltre ai sevi fusi, i sevi greggi, cioè i sevi chiusi nelle loro membrane cellulari.

Di conseguenza, questa voce comprende:

1. i sevi greggi detti «in rami» o «in graspi» (sevi di mattatoio, di macelleria, di tripperia);
2. i sevi fusi, tra cui si possono distinguere:
 - a) i sevi detti «primo sugo», che costituiscono la migliore qualità di sevi commestibili;
 - b) i sevi detti «ai ciccioli»;
 - c) i sevi detti «all'acido», risultanti dalla bollitura dei sevi greggi di qualità inferiore in una soluzione acquosa di acido solforico che idrolizza le materie albuminoidi dei tessuti, liberando in tal modo il grasso;
3. i grassi di ossa e i grassi di cascami di animali delle specie bovina, ovina o caprina.

Sono invece esclusi da questa voce, per esempio, gli oli di ossa o di midollo e gli oli di piede (voce 1506 00 00).

1503 00**Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati****15030011
e****Stearina solare e oleostearina****15030019**

Sono classificati in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 1503, secondo e penultimo comma.

1503 00 30**Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana**

Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 1503, quinto comma, purché sia destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (vedere le considerazioni generali del capitolo 15).

1503 00 90**altri**

Oltre i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 1503, terzo e quarto comma, questa sottovoce comprende l'olio di sevo non conforme ai requisiti stabiliti nella sottovoce 1503 00 30, per esempio l'olio di sevo destinato ad usi tecnici.

1504**Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente**

Per quel che concerne le frazioni di grassi o di oli, vedi le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al presente capitolo, lettera A, sesto e settimo comma.

1504 10 10**Oli di fegato di pesci e loro frazioni****a****1504 10 99**

Vedi le note esplicative del SA, voce 1504, secondo comma.

1504 10 10**aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2500 unità internazionali per grammo**

Il tenore di vitamina A degli oli di fegato di gadidi (merluzzo, eglefino, molva allungata, nasello, ecc.) non supera generalmente le 2 500 unità internazionali per grammo.

1504 10 91**altri****e****1504 10 99**

Il tenore di vitamina A degli oli di fegato di tonno d'ippoglosso e di numerosi squali, per esempio, supera generalmente le 2 500 unità internazionali per grammo.

Rimangono classificati in queste sottovoci gli oli ipervitaminizzati, purché non abbiano perso il loro carattere di oli di fegato di pesci. Tale è il caso, per esempio, degli oli di fegato di pesci che hanno un tenore di vitamina A non superiore a 100 000 unità internazionali per grammo.

1504 20 10**Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato****e****1504 20 90**

Rientrano in queste sottovoci i grassi e gli oli di tutte le specie di pesci e loro frazioni, ad esclusione degli oli estratti esclusivamente dai loro fegati. Si possono citare in particolare:

1. gli oli di aringa e di menadi (clupeide assai simile all'aringa, pescato esclusivamente per l'estrazione dell'olio);
2. gli oli di scarti dell'industria conserviera, di valore inferiore ai precedenti. Fra questi si distinguono commercialmente gli oli di scarti clupeidi, gli oli di scarti di tonni e di boniti e gli oli di scarti di salmonidi;
3. gli oli di scarti di pescheria, di natura molto varia e di qualità ancora inferiore;
4. la stearina di pesce, descritta nelle note esplicative del SA, voce 1504, quinto comma.

I grassi e gli oli di queste sottovoci sono utilizzati quasi esclusivamente per usi tecnici ed industriali, quali la conceria, la preparazione di vernici, di olio da taglio.

1504 30 10**Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni****e****1504 30 90**

Queste sottovoci comprendono fra l'altro:

1. l'olio o grasso di balena e l'olio o grasso di capidoglio, descritti nelle note esplicative del SA, voce 1504, terzo e quarto comma;
2. il lardo di mammiferi marini;
3. gli oli di pinnipedi (foche, trichechi e otarie).

Le presenti sottovoci comprendono tutti gli oli di mammiferi marini e loro frazioni, compresi quelli estratti dal loro fegato, quali l'olio di fegato di capidoglio che, molto ricco di vitamina A, possiede proprietà analoghe a quelle dell'olio di fegato di pesci delle sottovoci 1504 10 10, 1504 10 91 e 1504 10 99.

1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1505 10 00	Grasso di lana greggio Questo prodotto è descritto nelle note esplicative del SA, voce 1505, primo comma.
1505 90 00	altri Rientrano nella presente sottovoce: 1. la lanolina, descritta nelle note esplicative del SA, voce 1505, secondo, terzo e quarto comma; 2. sostanze grasse derivate dal grasso di lana, cioè l'oleina di lana e la stearina di lana, parti rispettivamente liquida e solida ottenute per distillazione della lana seguita da una spremitura.
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Questa voce non comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, quali per esempio il grasso di cascami di diverse specie di animali, nonché di grassi o di oli animali e vegetali, quale per esempio il grasso per friggere già utilizzato (voce 1518).
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507 10 10 e 1507 10 90	Olio greggio, anche depurato delle mucillagini Per l'interpretazione del termine «greggio» ai sensi delle presenti sottovoci, vedi la nota complementare 1, lettere a), b) e c) del presente capitolo.
1507 90 10 e 1507 90 90	altri Queste sottovoci comprendono in particolare l'olio di soia raffinato.
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 10 10 e 1508 10 90	Olio greggio Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo.
1508 90 10 e 1508 90 90	altri Queste sottovoci comprendono in particolare l'olio di arachide raffinato.
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente L'olio di oliva della presente voce deve soddisfare tre condizioni fondamentali: 1. deve provenire esclusivamente dal trattamento delle olive, cioè dai frutti dell'olivo (<i>Olea europaea</i> L.); 2. deve essere estratto unicamente mediante processi meccanici o altri processi fisici (per esempio: pressione), escludendo qualsiasi intervento di solventi (vedi la nota 2 del presente capitolo); 3. non deve essere stato sottoposto né a riesterificazione, né mescolato con altri oli, nemmeno con oli di pannelli d'oliva della voce 1510 00.
1509 10 10	Olio d'oliva vergine lampante Vedi la nota complementare 2 B, sotto I, del presente capitolo.
1509 10 90	altri Vedi la nota complementare 2 B, sotto II, del presente capitolo.
1509 90 00	altri Vedi la nota complementare 2 C del presente capitolo. Questa sottovoce comprende non solamente l'olio d'oliva raffinato, ma anche lo stesso olio tagliato con olio d'oliva vergine.

1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
	Gli oli di questa voce devono soddisfare la condizione 1 di cui alla nota esplicativa della voce 1509. Come per gli oli della voce 1509, anche gli oli della voce 1510 non possono essere riesterificati né miscelati con oli di altra natura, vale a dire gli oli diversi dagli oli d'oliva, ma — la loro estrazione non esclude l'impiego di solventi, — essi possono essere miscelati con oli o loro frazioni della voce 1509; la miscela più comune è costituita da una miscela di olio di panelli d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine.
1510 00 10	Oli greggi
	Vedi la nota complementare 2 D del presente capitolo.
1510 00 90	altri
	Questa sottovoce comprende in particolare l'olio di panelli d'oliva raffinato nonché la miscela d'olio di panelli d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine.
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 10 10 e 1511 10 90	Olio greggio
	Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo.
	L'olio di palma greggio si decompone più rapidamente degli altri oli e presenta quindi un tenore molto elevato di acidi grassi liberi.
1511 90 11 e 1511 90 19	Frazioni solide
	Queste sottovoci comprendono la stearina di palma.
1511 90 91 e 1511 90 99	altri
	Rientrano in particolare in queste sottovoci:
	1. l'olio di palma raffinato; 2. la frazione fluida dell'olio di palma ottenuta per separazione della fase solida sia per raffreddamento, sia per mezzo di solventi organici o di agenti tensioattivi. Questa frazione fluida (palmaoleina) si differenzia dall'olio di palma non frazionato più per la sua composizione in trigliceridi che per quella in acidi grassi. I trigliceridi di acido grasso con un numero più elevato di atomi di carbonio (C_{52} e C_{54}) si trovano in concentrazione più elevata nella frazione fluida piuttosto che nell'olio non frazionato. Nella frazione solida predominano i trigliceridi con un numero relativamente più basso di atomi di carbonio (C_{50} e C_{48}).
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512 11 91	di girasole
	Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo, in correlazione con le note esplicative del SA, voce 1512, lettera A.
1512 11 99	di cartamo
	Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo, in correlazione con le note esplicative del SA, voce 1512, lettera B.
1512 19 91	di girasole
	Rientra in particolare in questa sottovoce l'olio di girasole raffinato.
1512 19 99	di cartamo
	Rientra in particolare in questa sottovoce l'olio di cartamo raffinato.

1512 21 10 a 1512 29 90	Olio di cotone e sue frazioni Vedi la nota esplicativa del SA, voce 1512, lettera C.
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515 30 10 e 1515 30 90	Olio di ricino e sue frazioni L'olio di ricino è anche conosciuto sotto il nome di «olio di castoro», «olio di palmachristi» o «olio di kerva». Non rientra in queste sottovoci l'olio di pulghera (o purghera), estratto dai semi dell'albero <i>Jatropha curcas</i> della famiglia delle Euforbiacee, spesso chiamato «olio di ricino d'America» o «olio di ricino selvaggio» (sottovoci 1515 90 40 a 1515 90 99).
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1517 10 10 e 1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida Vedi le note esplicative del SA, voce 1517, quarto capoverso, parte A. Si noti che il tenore in acqua non è determinato per la classificazione dei prodotti nelle presenti sottovoci.
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1521 10 10 e 1521 10 90	Cere vegetali Oltre alle cere descritte nelle note esplicative del SA, voce 1521, punto I, rientra in queste sottovoci la cera di caffè che si trova in tutte le parti della pianta omonima (chicci, baccelli, foglie, ecc.) e che è in effetti un sottoprodotto della preparazione del caffè decaffeinato. Essa è di colore nero, ha l'odore del caffè e viene utilizzata per la fabbricazione di alcuni prodotti per pulire e lucidare.
1521 90 91	gregge Rientrano particolarmente in questa sottovoce le voci presentate sotto forma di favi.
1521 90 99	altre Questa sottovoce comprende le cere fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate.
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
15220031 e 15220039	contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva Vedi la nota complementare 3 di questo capitolo, la quale precisa quali sono i residui esclusi da queste sottovoci.

SEZIONE IV

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL
TABACCO LAVORATI**

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI**Considerazioni generali**

Riguardo alla classificazione delle preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono segnatamente salsicce, carne, frattaglie, pesce o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, ovvero una combinazione di tali prodotti, assieme a ortaggi, spaghetti, salse, ecc., vedi la nota 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 16, ultimo comma prima delle conclusioni.

Le disposizioni della nota 2, primo capoverso, seconda frase (classificazione nella voce corrispondente al prodotto prevalente in peso) si applicano anche per determinare le sottovoci. Quanto precede non si applica alle preparazioni che contengono fegato delle voci 1601 00 e 1602 (vedi secondo capoverso della nota).

**Nota
complementare 2**

Di norma, la parte da cui proviene un pezzo può essere identificata solo se le dimensioni del pezzo non sono inferiori a circa 100 x 80 x 2 millimetri.

L'espressione «loro pezzi» si applica solo ai pezzi per i quali il taglio di provenienza (per esempio: prosciutti) può essere determinato in modo positivo, e non per eliminazione di altre possibilità.

1601 00**Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti**

Per la classificazione di prodotti in questa voce non è determinante il fatto che detti prodotti siano considerati come «salsicce, salami e prodotti simili» sul piano commerciale.

Le preparazioni composte da carne tritata o finemente omogeneizzata, inscatolate (confezionate in scatola o in altri recipienti rigidi), anche di forma cilindrica, non devono essere considerate come «salsicce e salami» ai sensi di questa voce.

1601 00 10**di fegato**

Questa sottovoce comprende le salsicce, i salami e i prodotti simili, contenenti fegato, anche con aggiunta di carni, di frattaglie, di lardo, di grassi, ecc., purché il fegato conferisca ai prodotti il loro carattere essenziale. Questi prodotti, generalmente cotti e talvolta affumicati, sono essenzialmente riconoscibili per il sapore molto particolare del fegato.

1601 00 91**Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti**

Questa sottovoce comprende le salsicce e i salami non cotti, alla duplice condizione che abbiano subito una maturazione (per esempio: essiccazione all'aperto) e che siano commestibili in questo stato.

Questi prodotti possono inoltre essere affumicati, purché non presentino una coagulazione totale delle albumine derivante da un trattamento termico qualsiasi, quale l'affumicatura a temperatura elevata.

Sono quindi compresi in questa sottovoce le salsicce e i salami normalmente consumati affettati [quali salami, salami d'Arles, Plockwurst nonché le salsicce e i salsicciotti da spalmare (per esempio: Teewurst)].

1601 00 99**altri**

Fra i prodotti compresi in questa sottovoce, si possono citare:

1. le salsicce e talune specialità fresche, che non hanno subito processi di maturazione;
2. le salsicce e i salsicciotti cotti, per esempio: le salsicce di Francoforte, le salsicce di Strasburgo, le salsicce di Vienna, le mortadelle, i cosiddetti «boudins bianchi» e «neri» (sanguinacci), i salsicciotti di trippa detti «andouilles» e le salsicce di trippa dette «andouillettes» e altre specialità similari.

1602**Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue****1602 10 00****Preparazioni omogeneizzate**

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

1602 20 11**di fegato di qualsiasi animale**

a

1602 20 90

Queste sottovoci comprendono le preparazioni e conserve contenenti fegato, anche mescolato con carni o altre frattaglie, sempre che il fegato conferisca ai prodotti il carattere essenziale. I principali prodotti della specie sono ottenuti utilizzando il fegato di oca o di anatra (sottovoci 1602 20 11 e 1602 20 19).

1602 31 11**di volatili della voce 0105**

a

1602 39 80

Le presenti sottovoci comprendono in particolare i volatili e le parti di volatili conservati dopo cottura.

Fra questi prodotti si possono citare:

1. i polli in gelatina;
2. le metà o i quarti di pollo in salsa e le cosce intere di tacchino, d'oca o di pollo, anche presentati allo stato congelato;
3. i pasticci di volatili composti essenzialmente di carni di volatili alle quali sono aggiunti, in particolare, carne di vitello, grasso di maiale, tartufi e spezie, anche presentati allo stato congelato;
4. i piatti cucinati a base di carne di volatili comprendenti, oltre alle carni di volatili, un contorno di verdura, riso, paste alimentari, ecc., costituente un piatto complementare al piatto di carne propriamente detto. Fra le preparazioni comprese in queste categorie si possono citare quelle denominate «gallina al riso», «gallina ai funghi», nonché i piatti congelati a base di carne di volatili presentati su un vassoio comportante separatamente il piatto di carne propriamente detto ed i vari piatti complementari.

Per la determinazione della percentuale di carne o di frattaglie di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

1602 31 11**contenenti unicamente carne di tacchino non cotta**

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 32 11**non cotte**

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 39 21**non cotte**

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 41 10**Prosciutti e loro pezzi**

e

1602 41 90

Per quel che concerne la portata dell'espressione «loro pezzi», vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa.

Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti tritati, o in paté, o finemente omogeneizzati, anche se sono stati fabbricati a partire da prosciutti o da loro pezzi.

1602 42 10**Spalle e loro pezzi**

e

1602 42 90

Per quanto riguarda la portata dell'espressione «loro pezzi», vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa.

Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti tritati, o in paté, o finemente omogeneizzati, anche se sono stati fabbricati a partire da spalle o da loro pezzi.

1602 49 11
a

della specie suina domestica

1602 49 50

Per la determinazione delle percentuali di carne o di frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura e origine vedi il regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU n. L 29 del 31. 1. 1989, pag. 11).

Per la determinazione di queste percentuali la gelatina e le salse non sono da prendere in considerazione.

1602 49 15

altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

Per quel che concerne la portata dell'espressione «loro pezzi» vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa.

I miscugli di questa sottovoce devono contenere almeno una delle parti (e/o i loro pezzi) menzionati nel testo della sottovoce, non dovendo necessariamente conferire al miscuglio il suo carattere essenziale. Detti miscugli possono contenere anche carni o frattaglie di altri animali.

1602 50 10

non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 90 61

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1602 90 72
e

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

1602 90 74

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.

1604 14 16

Filetti detti «loins»

Rientrano in questa sottovoce solo i filetti ai sensi delle note esplicative del SA, voce 0304, punto 1, che presentano le tre caratteristiche seguenti:

- cotti;
- imballati senza aggiunta di liquido di copertura in un sacchetto (o in un foglio) di plastica alimentare, sotto vuoto o no, sigillati termicamente o no;
- congelati.

1604 19 31

Filetti detti «loins»

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1604 14 16.

1604 20 05

Preparazioni di surimi

Vedi le note esplicative della sottovoce 0304 90 05.

Le preparazioni classificate nella presente sottovoce sono ottenute dal surimi mescolato ad altri prodotti (per esempio: farina, fecola, proteine, carne di granchio, spezie ed altri aromatizzanti, coloranti) che sono sottoposti a trattamento termico; esse sono presentate allo stato congelato.

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido**1701 11 10 Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti**

a

1701 12 90 Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1. taluni zuccheri non raffinati, di colore bianco;
2. gli «zuccheri rossi» detti «a basso titolo», ottenuti nello zuccherificio nel corso del secondo e terzo getto, che presentano una colorazione variabile dal biondo al bruno scuro, dovuta principalmente al melasso che contengono e il cui tenore in saccarosio è generalmente compreso fra 85 % e 98 %, in peso;
3. gli zuccheri di qualità inferiore, provenienti dal processo di raffinazione o di fabbricazione dello zucchero candito, per esempio, le «vergeoises» e le «cassonades».

1701 11 10 di canna

e

1701 11 90 Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 1701 11 e 1701 12.**1701 12 10 di barbabietola**

e

1701 12 90 Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 1701 11 e 1701 12.**1701 91 00 con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti**

Gli zuccheri aromatizzati o colorati restano classificati nella presente sottovoce anche se il loro tenore di saccarosio è inferiore a 99,5 %, in peso.

1701 99 10 Zuccheri bianchi

Il termine «zuccheri bianchi» è definito nella nota complementare 3 del presente capitolo.

Gli zuccheri bianchi sono zuccheri, raffinati o no, il cui colore è, in genere, bianco a causa del loro elevato tenore di saccarosio (99,5 %, in peso, o più).

Per la determinazione del tenore di saccarosio degli zuccheri bianchi, ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17, si deve applicare il metodo polarimetrico definito nella direttiva 79/796/CEE, allegato II, metodo 10 (GU n. L 239 del 22. 9. 1979, pag. 24).

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati**1702 11 00 Lattosio e sciroppo di lattosio**

e

1702 19 00 Vedi le note esplicative del SA, voce 1702, titolo A, punto 1 e titolo B, primo comma.**1702 30 10 Isoglucosio**

Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.

1702 30 51 altri

a

1702 30 99 Ai fini del calcolo della percentuale in peso del glucosio l'espressione «allo stato secco», non comprende l'acqua libera e l'acqua di cristallizzazione.

1702 40 10	Isoglucosio Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.
1702 60 10	Isoglucosio Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.
1702 60 80	Sciroppo di inulina Vedi la nota complementare 6 a) del presente capitolo.
1702 90 30	Isoglucosio Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.
1702 90 80	Sciroppo di inulina Vedi la nota complementare 6 b) del presente capitolo.
1702 90 99	altri Rientrano in particolare in questa sottovoce: 1. il maltosio non chimicamente puro; 2. lo zucchero invertito; 3. gli sciroppi di saccarosio diversi dallo sciroppo d'acero, non colorati né aromatizzati; 4. i prodotti impropriamente denominati «melasse «<i>High test</i>»» ottenuti mediante idrolisi e concentrazione del succo della canna greggia e utilizzati principalmente come ambiente nutritivo per microrganismi nella fabbricazione di antibiotici, nonché per la produzione di alcole etilico. 5. il lattulosio non chimicamente puro.
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
1703 10 00	Melassi di canna Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1703 10.
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1704 10 11 a	Gomme da masticare (<i>chewing-gum</i>), anche rivestite di zucchero
1704 10 99	Queste sottovoci comprendono le gomme da masticare zuccherate, caratterizzate dalla presenza di gomma «chicle» o da altri prodotti simili non consumabili, qualunque sia la loro presentazione (tavolette, confetti, palline, ecc.), comprese le gomme che si dilatano, dette «gomme per fare bolle».
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie Questa sottovoce comprende soltanto gli estratti di liquirizia contenenti più di 10 % in peso di saccarosio, senza aggiunta di altri zuccheri, di sostanze aromatiche o di altre materie, anche se presentati sotto forma di pani, pezzi, bastoni, pastiglie, ecc. Gli estratti di liquirizia preparati come prodotti a base di zuccheri mediante aggiunta di altre materie, qualunque sia il loro tenore in saccarosio, rientrano nella sottovoce 1704 90 99.
1704 90 30	Preparazione detta «cioccolato bianco» Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punto 6.
1704 90 51 a	altri
1704 90 99	Queste sottovoci comprendono la maggior parte delle preparazioni alimentari zuccherate, comunemente designate col nome di «dolciumi» o «confetterie». Il fatto che questi preparati contengano un'acquavite o un liquore alcolico non può modificarne la classificazione nelle presenti sottovoci.

In queste sottovoci sono ugualmente comprese le paste che servono alla fabbricazione dei dolci fondenti, del marzapane, del mandorlato, ecc., che sono semilavorati di confetterie, generalmente presentate in masse o in pani. I semilavorati della specie restano classificati in queste sottovoci anche se il loro tenore di zucchero deve ancora essere aumentato nel corso della trasformazione in prodotti finiti, purché per la loro composizione essi siano specificamente e definitivamente destinati alla fabbricazione di una data categoria di prodotti a base di zuccheri.

Sono esclusi da queste sottovoci, per esempio:

- a) i gelati, compresi quelli presentati in bastoni attorno ad un supporto, come dei succhiotti (voce 2105 00);
- b) i dolciumi contenenti cacao, miscelati in proporzioni variabili a dolciumi non contenenti cacao, condizionati per la vendita allo stato mescolato (voce 1806).

1704 90 51 Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punti 4° e 9°.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli impasti per la glassatura allo zucchero e/o glassatura grassa.

1704 90 55 Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punto 5°.

1704 90 61 Confetti e prodotti simili confettati

Rientrano in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri rivestiti di zucchero duro confettato, per esempio le mandorle confettate.

1704 90 65 Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

Le gomme e gli altri dolciumi a base di gelificanti sono prodotti costituiti da sostanze gelificanti (come la gomma arabica, la gelatina, la pectina o certe sostanze amilacee), di zucchero e di sostanze aromatiche. Essi sono presentati in diverse forme, per esempio di figurine.

1704 90 71 Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

Le caramelle di questa sottovoce sono dei prodotti duri, talvolta friabili, trasparenti o opachi. Si tratta essenzialmente di zuccheri cotti ai quali sono state aggiunte piccole quantità di altre sostanze (escluse le sostanze grasse) destinate a conferire loro una grande varietà di gusti, di forme e colori. In alcuni casi i prodotti sono anche ripieni.

1704 90 75 Caramelle

Le caramelle sono i prodotti che si ottengono come le caramelle di zucchero cotto, cuocendo gli zuccheri con l'aggiunta, tuttavia, di sostanze grasse.

1704 90 81 ottenuti per compressione

Rientrano in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri presentati in forme diverse, ottenuti per compressione, con o senza materia legante.

1704 90 99 altri

Purché non siano più specificamente compresi nelle sottovoci precedenti, rientrano particolarmente in questa sottovoce:

1. i fondenti;
2. il marzapane presentato in imballaggi immediati di contenuto netto di meno 1 chilogrammo (marzapane in altri imballaggi: sottovoce 1704 90 51);
3. il torrone;
4. gli estratti di liquerizia presentati (cioè preparati) sotto forma di dolciumi.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

Il seme di cacao contiene da 49 a 54 %, in peso, di una materia grassa denominata burro di cacao, 8-10 %, in peso, di amido, 8-10 %, in peso, di proteine, 1-2 %, in peso, di teobromina, 5-10 %, in peso, di tannoidi (la catechina o rosso di cacao), 4-6 %, in peso, di cellulosa, 2-3 %, in peso, di sostanze minerali, steroli (vitamina D) e diversi fermenti.

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

Rientra in questa voce la pasta di cacao, anche a pezzi, trattata con delle sostanze alcaline per aumentarne la solubilità. Tuttavia, questa voce non comprende la pasta di cacao trattata come sopra ma presentata sotto forma di polvere (voce 1805).

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Rientra in particolare in questa voce la polvere di cacao addizionata con piccole quantità (circa 5 %, in peso) di lecitina, che ha l'unica funzione di aumentare la capacità del cacao in polvere di formare dispersioni nei liquidi e quindi di facilitare la preparazione di bibite a base di cacao (cacao solubile).

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1806 20 10

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

Rientrano in questa sottovoce in particolare i prodotti denominati generalmente «cioccolato di ricopertura» ovvero «cioccolato di ricopertura al latte».

1806 20 30

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

Rientrano in questa sottovoce in particolare i prodotti denominati generalmente «cioccolato al latte».

1806 20 50

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti generalmente denominati «cioccolato nero» o «cioccolato amaro» o «cioccolato fondente».

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

Le preparazioni denominate «Chocolate milk crumb» sono ottenute mediante essiccazione sottovuoto di una miscela acquosa di zuccheri, latte e cacao. Esse sono generalmente utilizzate per la fabbricazione di cioccolato al latte. Questi prodotti si possono presentare sotto forma di pezzi irregolari e friabili o sotto forma di polvere. Generalmente, il tenore, in peso, di zucchero è compreso tra 35 e 70 %, quello delle materie solide provenienti dal latte tra 15 e 50 % e quello del cacao tra 5 e 30 %.

Il processo particolare di fabbricazione provoca la cristallizzazione degli zuccheri.

1806 20 95

altre

Rientrano in questa sottovoce le altre preparazioni contenenti cacao quali le paste per pralinare e le paste da spalmare contenenti cacao.

1806 31 00

ripiene

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 1806 31.

1806 32 10

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

Rientrano in particolare in questa sottovoce il cioccolato presentato in tavolette, barre o bastoncini, contenenti cereali, noci o altri frutti, interi o in pezzi, distribuiti nella massa.

1806 90 11 e **Ciocolatini (praline), anche ripieni****1806 90 19**

Per quel che concerne il termine «ripieni», va applicata, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1806 31.

Rientrano in queste sottovoci i prodotti delle dimensioni di un boccone, costituiti:

- sia di cioccolato ripieno,
- sia di una giustapposizione di cioccolato e di parti di altri prodotti alimentari,
- ovvero di una miscela di cioccolato e di altri prodotti alimentari.

1806 90 11**contenenti alcole**

Gli assortimenti con ciocolatini (praline) contenenti o non contenenti alcole sono da classificare in base alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura.

1806 90 19**altri**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1806 90 11.

1806 90 31**ripieni**

Per quel che concerne il termine «ripieni», va applicata, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1806 31.

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le uova di cioccolato ripiene e articoli di Natale ripieni.

1806 90 39**non ripieni**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce il cioccolato in granelli, il cioccolato in fiocchi, il cioccolato grattugiato nonché le figurine piene o cave all'interno di cioccolato.

1806 90 50**Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri della voce 1704, in particolare le caramelle o i confetti contenenti cacao.

1806 90 60**Pasta da spalmare contenente cacao**

Rientrano in questa sottovoce le paste da spalmare contenenti cacao in imballaggi immediati con un contenuto netto inferiore o uguale a 2 chilogrammi.

1806 90 90**altre**

Rientrano in particolare in questa sottovoce certe polveri contenenti cacao utilizzate per la fabbricazione di creme, gelati, dessert e preparazioni analoghe (ad esclusione di quelle indicate nelle note esplicative delle considerazioni generali del presente capitolo).

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA**Considerazioni generali**

Il «tenore in polvere di cacao» dei prodotti del presente capitolo è calcolato moltiplicando la somma dei tenori in peso in teobromina ed in caffeina per il fattore 31.

I tenori in teobromina ed in caffeina sono determinate tramite «HPLC» (*High Performance Liquid Chromatography*).

1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1901 20 00 Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

Rientrano in particolare nella presente sottovoce le paste preparate di cui alle note esplicative del SA, voce 1901, parte II, ottavo comma, punto 7.

Sono escluse della presente sottovoce le sfoglie in pasta di farina o di fecola cotta ed essiccata, anche se destinata al rivestimento di determinati prodotti della pasticceria (voce 1905).

1901 90 11 Estratti di malto

e
1901 90 19 Vedi le note esplicative del SA, voce 1901, parte I.

Gli estratti di malto contengono destrine, maltosio, proteine, vitamine, enzimi nonché sostanze aromatiche.

Sono escluse da queste sottovoci le preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, che contengono estratti di malto, anche se gli estratti di malto sono i loro costituenti essenziali (sottovoce 1901 10 00).

1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1902 20 91 cotte

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le paste alimentari precotte.

1902 40 90 altro

Questa sottovoce comprende il cuscus preparato, vale a dire il cuscus presentato, per esempio, con la carne, legumi e altri ingredienti, a condizione, tuttavia, che la carne non costituisca più di 20 %, in peso, della preparazione.

1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Vedi le note 3 e 4 del presente capitolo.

1904 10 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

a
1904 10 90 I prodotti ottenuti con il procedimento di cui alla nota esplicativa del SA, voce 1904, punto A, quarto capoverso, compresi i prodotti ottenuti a partire da altri cereali, sono classificati in questa voce allorché siano trasformati dopo soffiatura in farina, semola o pellets.

Queste sottovoci comprendono anche materiale di riempimento per imballaggio, di forma irregolare, reso anche non commestibile, ottenuto, ed esempio, per estrusione di semolino di granturco.

1904 20 10 a 1904 20 99	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati Vedi le note esplicative del SA, voce 1904, titolo B.
1904 90 10 e 1904 90 90	altri Vedi le note esplicative del SA, voce 1904, titolo C.
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Sono esclusi dalla presente voce le paste non cotte anche in stampi o comunque formate, impiegate per la preparazione di prodotti della panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con l'aggiunta di cacao (sottovoce 1901 20 00).
1905 10 00	Pane croccante detto «Knäckebrot» Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 4. Questa sottovoce comprende anche i prodotti della specie ottenuti mediante estrusione.
1905 20 10 a 1905 20 90	Pane con spezie (panpepato) Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 6. Non sono in particolare compresi in queste sottovoci gli «speculoos» e il pane russo (patience).
1905 30 11 a 1905 30 99	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini Vedi le note complementari 1 e 2 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punti 8 b) e 9. Queste sottovoci comprendono anche i prodotti della specie ottenuti mediante estrusione.
1905 30 30	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 % Rientrano in questa sottovoce in particolare i biscotti al burro.
1905 30 51	doppio biscotto con ripieno Rientrano in questa sottovoce i prodotti costituiti da uno strato di ripieno posto fra due biscotti. Il ripieno può essere, per esempio, di cioccolato, di marmellata, di fondente, di crema o di pasta alla noce.
1905 30 91 e 1905 30 99	Cialde e cialdine Vedi la nota complementare 2 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 9.
1905 30 91	salate, anche ripiene Rientrano in particolare in questa sottovoce le cialde e cialdine al formaggio.
1905 40 10 e 1905 40 90	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 5.
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo B.

1905 90 30 **Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca**

Il termine «pane» comprende i prodotti di diverso formato.

Questa sottovoce comprende non solamente il pane comune e il pane integrale, ma anche le diverse specialità di prodotti quali, per esempio, il pane di glutine per diabetici ed i biscotti di mare.

1905 90 45 **Biscotti**

Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punti 8 a) e 8 c).

1905 90 55 **Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati**

Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punti 7 e 15.

1905 90 60 **con aggiunta di dolcificanti**

Rientrano in questa sottovoce i prodotti della pasticceria non compresi nelle sottovoci precedenti quali, per esempio, le torte, il pane con l'uva, le meringhe, le brioches e i cornetti («croissants»).

1905 90 90 **altri**

Rientrano in questa sottovoce in particolare le «quiche», le pizze e il pane non compreso nelle sottovoci 1905 90 30 e 1905 90 60.

Questa sottovoce comprende anche materiale di riempimento per imballaggio, di forma irregolare, reso anche non commestibile, ottenuto per estrusione di amido.

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

- Nota 4** Per la determinazione del tenore in estratto secco dei succhi di pomodoro si deve applicare il metodo di analisi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1979/82 della Commissione (**GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 12**).
- Nota complementare 1** Per determinare il tenore di acido è opportuno omogeneizzare parti aliquote di liquido e di componenti solidi del prodotto.
- 2001** **Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico**
- Vedi la nota 3 del presente capitolo.
- Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti di cui alla presente voce e le salse preparate, vedi la nota complementare 1 del capitolo 21.
- 2001 90 10** **«Chutney» di manghi**
- Per «chutney» di mango, ai sensi di questa sottovoce e ai sensi della sottovoce 2103 90 10, si intende una preparazione ottenuta partendo da manghi canditi ai quali vengono aggiunti diversi prodotti, quali zucchero, uva secca, pepe e zucchero.
- Mentre il «chutney» di mango di questa sottovoce contiene ancora pezzi di frutta, il «chutney» di mango della sottovoce 2103 90 10 si presenta sotto forma di una salsa più o meno liquida completamente omogenizzata.
- 2001 90 50** **Funghi**
- Non rientrano in questa sottovoce i funghi solamente conservati temporaneamente mediante i procedimenti enumerati alla voce 0711, per esempio per mezzo di una salamoia addizionata di aceto o di acido acetico.
- 2002** **Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico**
- Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti di cui alla presente voce e le salse preparate, vedi la nota complementare 1 del capitolo 21.
- 2002 10 10 e 2002 10 90** **Pomodori, interi o in pezzi**
- Queste sottovoci comprendono in particolare i pomodori, interi o in pezzi, anche pelati, conservati mediante sterilizzazione.
- 2002 90 11 a 2002 90 99** **altri**
- Queste sottovoci comprendono in particolare i passati di pomodori, anche presentati sotto forma di pani, concentrati di pomodori nonché i succhi di pomodori il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso. Esse comprendono anche la polvere di pomodoro ottenuta mediante disidratazione del succo di pomodori, mentre il prodotto polverulento, derivato dalla macinazione dei fiocchi ottenuti dall'essiccamento dei pomodori tagliati a fette, rientra nella sottovoce 0712 90 30.
- 2004** **Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006**
- Vedi la nota 3 del presente capitolo.
- La presente voce non copre le preparazioni di prodotti della voce 0714, che non sono considerati come ortaggi e legumi (sottovoci 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 o 2008 99 91).
- 2004 10 10** **semplicemente cotte**
- Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2004, secondo comma, punto 1.

2004 10 91 e 2004 10 99	altre Rientrano in particolare in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2004, secondo comma, punto 3.
2004 90 50	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini Ai sensi di questa sottovoce, sono considerati come «fagiolini» esclusivamente i fagioli dei generi <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna</i> , colti prima della maturazione e il cui baccello è commestibile per intero. Il baccello può essere di diversi colori: in particolare, verde unito, verde con strisce grigie o celesti o giallo (fagiolini-burro).
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 La nota esplicativa della voce 2004 va applicata anche alla presente voce. Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti di cui alla presente voce e le salse preparate, vedi la nota complementare 1 del capitolo 21. Rientra in questa voce il prodotto detto «papad» costituito di pasta in sfoglie essiccate, preparata con farina di legumi da granella secchi, sale, spezie, olio, agenti di lievitazione e a volte piccole quantità di farina di cereali o di riso.
2005 10 00	Ortaggi e legumi omogeneizzati Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.
2005 20 80	altre Rientrano particolarmente in questa sottovoce le patate in pezzi o a bastoncini, precotti nel grasso o nell'olio, refrigerati e confezionati sotto vuoto.
2005 70 10 e 2005 70 90	Olive Le presenti sottovoci comprendono le olive di cui alle note esplicative del SA, voce 2005, quarto comma, punto 1, anche farcite con legumi (per esempio: con pimenti o peperoni dolci), con frutti (per esempio mandorle) o con una miscela di legumi e di frutti.
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
20060031 a 20060038	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % Per quanto concerne la determinazione del tenore di zuccheri, vedi la nota complementare 2 del presente capitolo.
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Per quanto concerne la determinazione del tenore di zuccheri, vedi la nota complementare 2 del presente capitolo. Non rientrano in questa voce le puree di frutta, ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico (voce 2008).
2007 10 10 a 2007 10 99	Preparazioni omogeneizzate Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Per quanto concerne la determinazione del tenore di zucchero, vedi la nota complementare 2 del presente capitolo. Per quel che concerne i termini «con aggiunta di zuccheri», vedi la nota complementare 3 del presente capitolo. Per quel che concerne i termini «avente un titolo alcolometrico effettivo», vedi la nota complementare 4 del presente capitolo. Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti di cui alla presente voce e le salse preparate, vedi la nota complementare 1 del capitolo 21.

2008 11 10 a 2008 19 99	Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro Le presenti sottovoci comprendono in particolare i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2008, secondo comma, punti 1 e 2, anche mescolati tra loro. Rientrano ugualmente in queste sottovoci i prodotti della specie: 1. ridotti in lamelle o pezzetti, utilizzati specialmente in pasticceria; 2. macinati o diversamente frantumati sotto forma di pasta, anche addizionati con altre sostanze. Sono invece escluse da queste sottovoci le paste per la produzione del marzapane, del mandorlato, ecc. della voce 1704.
2008 19 11 a 2008 19 99	altre, compresi i miscugli Queste sottovoci comprendono la frutta a guscio e i semi diversi dalle arachidi. Esse comprendono anche i diversi frutti a guscio e gli altri semi mescolati tra di loro, anche se nella miscela prevalgono le arachidi.
2008 30 51	Segmenti di pompelmi e di pomeli Sono considerati come segmenti, ai sensi di questa sottovoce, gli spicchi naturali del frutto presentati interi. La presenza di una piccola quantità di spicchi spezzati, che non sono il risultato di un trattamento specifico, non influisce sulla classificazione della specie di prodotto.
2008 30 71	Segmenti di pompelmi e di pomeli Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2008 30 51.
2008 60 51	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) Le ciliege acide (visciole) sono ciliege dal sapore acidulo ma molto gradevole, prodotte da diverse varietà della specie <i>Prunus cerasus</i> L.
2008 60 61	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2008 60 51.
2008 60 71	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2008 60 51.
2008 60 91	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2008 60 51.
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Per quanto concerne i termini «succhi non fermentati», senza aggiunta di «alcole» si rimanda alla nota 5 del presente capitolo. Per quanto concerne i termini «tenore di zuccheri addizionati» vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.
2009 11 11 a 2009 11 99	congelati Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2009 11.
2009 50 10 e 2009 50 90	Succhi di pomodoro Vedi la nota 4 del presente capitolo e le relative note esplicative.
2009 60 51	concentrati Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo.
2009 60 71	concentrati Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo.

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

**Nota
complementare 2**

Questa nota complementare riguarda in particolare, le maltodestrine.

- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati**
- 2101 11 11 con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %**
- Rientrano in questa sottovoce gli estratti, essenze e concentrati di caffè sotto forma di polvere, granuli, fiocchi, bastoncini o in altra forma solida.
- 2101 11 19 altri**
- Rientrano in questa sottovoce i prodotti presentati allo stato liquido o in forma pastosa, anche congelati. Questi prodotti sono utilizzati particolarmente per delle preparazioni alimentari (per esempio: per la fabbricazione di caramelle, pasticceria e gelati).
- 2101 30 19 altri**
- Rientrano ugualmente in questa sottovoce i chicchi d'orzo sbramati, non germinati, torrefatti, che possono essere utilizzati nell'industria di fabbricazione della birra, per conferire a quest'ultima colore e sapore e come succedanei del caffè.
- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati**
- 2102 10 10 Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)**
- Vedi la nota esplicativa del SA, voce 2102, parte A, terzo comma, punto 4.
- Questi lieviti sono coltivati in ambienti particolari per impieghi molto specifici; essi sono acclimatati in particolare per la distilleria e la vinificazione. Essi consentono di ottenere prodotti fermentati con caratteristiche specifiche ben determinate.
- 2102 20 11 e
2102 20 19 Lieviti morti**
- Questi lieviti, descritti nella nota esplicativa del SA, voce 2102, parte A, quarto e quinto comma, sono commercializzati con il nome di «lieviti alimentari». Essi sono in generale presentati in polvere, scaglie o granuli.
- 2102 20 90 altri**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 2102, parte B.
- 2102 30 00 Lieviti in polvere preparati**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 2102, parte C.
- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata**
- Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.
- 2103 90 10 «Chutney» di mango liquido**
- Per chutney di mango si intende, ai sensi di questa sottovoce, una preparazione a base di manghi canditi, ai quali sono stati aggiunti diversi prodotti, quali ginepro, uva passa, pepe e zucchero.
- Il chutney di mango di questa sottovoce si presenta sotto forma di salsa più o meno liquida, completamente omogeneizzata.

- 2103 90 30** **Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri**
- I prodotti previsti da questa sottovoce sono le preparazioni alcoliche concentrate, liquide, che traggono il loro sapore particolare, talvolta amaro e fortemente aromatico, dalle radici di genziana utilizzate nella loro fabbricazione in associazione con varie spezie e piante aromatiche.
- Questi amari aromatici concentrati costituiscono additivi destinati ad essere utilizzati tanto come aromatizzanti di bevande (cocktails, sciroppi, bevande gassate, ecc) quanto come condimenti, allo stesso modo delle salse e dei condimenti composti, in cucina e pasticceria (minestre, piatti preparati di carni, pesci od ortaggi, salse, salumi, composte e insalate di frutta, torte di frutta, creme, sorbetti, ecc.).
- Questi amari vengono commercializzati generalmente con la denominazione «Angostura bitter».
- 2104** **Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate**
- 2104 20 00** **Preparazioni alimentari composte omogeneizzate**
- Per i termini «preparazioni alimentari composte omogeneizzate», si rimanda alla nota 3 del presente capitolo.
- 2105 00** **Gelati, anche contenenti cacao**
- Ai sensi di questa voce, per «gelati» di intendono le preparazioni alimentari, condizionate o meno per la vendita al minuto, contenenti o non contenenti cacao o cioccolato (anche come rivestimento), il cui stato solido o pastoso è stato ottenuto per congelamento e che sono destinate al consumo tali e quali.
- Questi prodotti hanno la proprietà essenziale di ritornare allo stato liquido o semiliquido se posti in un ambiente avente una temperatura di circa 0 gradi Celsius.
- Viceversa, le preparazioni che, pur avendo l'aspetto di gelati, non possiedono la proprietà essenziale sopra descritta, rientrano, a seconda dei casi, nelle voci 1806, 1901 o 2106.
- I prodotti della presente voce hanno denominazioni molto varie (gelati, crema gelato, cassata, «tranci napoletani», ecc.) e si presentano sotto forme varie; possono contenere cacao o cioccolato, zuccheri, materie grasse vegetali o provenienti dal latte, latte scremato o meno, frutta, stabilizzanti, sostanze aromatiche, coloranti, ecc.
- Il tenore totale di tali materie grasse non supera generalmente 15 %, in peso, del prodotto finito. Tuttavia, alcune specialità, per la cui fabbricazione viene impiegata un'elevata proporzione di crema di latte, possono presentare un tenore totale di materie grasse di circa 20 %, in peso.
- Per la fabbricazione di alcuni gelati, viene insufflata aria nelle materie prime messe in lavorazione per aumentare il volume del prodotto finito.
- Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2105, in particolare per le esclusioni.
- 2106** **Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove**
- 2106 10 20** **Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate**
e
2106 10 80
- Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punto 6 (ad eccezione degli idrolizzati di proteine).
- Non rientrano in queste sottovoci i concentrati di proteine del latte (sottovoci 0404 90 o 3504 00 00).
- Al momento di determinare il tenore di saccarosio, ai fini della classificazione nelle presenti sottovoci, si deve tenere conto anche del contenuto di zucchero invertito calcolato in saccarosio.
- 2106 90 10** **Preparazioni dette «fondute»**
- Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo.
- 2106 90 20** **Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punto 7.
- Vedi la nota complementare 4 del presente capitolo.
- Sono escluse da questa sottovoce le preparazioni composte simili con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale allo 0,5 % vol (sottovoci 2106 90 92 o 2106 90 98).

2106 90 30**di isoglucosio**

Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo.

**2106 90 92
e****altre****2106 90 98**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punti 1 a 5, 8 a 11 e 13 a 16 nonché la nota esplicativa delle sottovoci 2106 10 20 e 2106 10 80, terzo comma.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Considerazioni generali

Quando in questo capitolo si fa distinzione tra i prodotti presentati in recipienti contenenti fino a due litri, oppure più di due litri, si deve prendere in considerazione il volume del liquido contenuto in detti recipienti e non la loro capacità.

Sono comprese in questo capitolo — purché non si tratti di medicinali — le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiaini). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106.

**Nota
complementare 2 b)**

Il titolo alcolometrico volumico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito), contenuta in 100 litri del prodotto considerato, per il fattore 0,60.

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

22011011

Acque minerali e acque gassate

a

22011099

Rientrano in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2201, paragrafi B e C.

Non rientra, per esempio, in queste sottovoci l'acqua minerale naturale contenuta in recipienti del tipo aerosol, destinata ad essere utilizzata per la conservazione e la cura della pelle (voce 3304).

2201 10 11

Acque minerali naturali

e

2201 10 19

Si considerano come «acque minerali naturali» le acque minerali ai sensi della direttiva 96/70/CE del Consiglio (GU n. L 299 del 23. 11. 1996, pag. 26) nella versione vigente.

2201 90 00

altre

Questa sottovoce comprende i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2201, lettere A e D.

Rientrano anche in questa sottovoce il vapore acqueo e l'acqua naturale filtrata, sterilizzata, depurata o addolcita.

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Per quel che concerne i termini «bevande analcoliche» si rimanda alla nota 3 del presente capitolo.

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti.

Rientrano in questa sottovoce le bevande rinfrescanti di cui alle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.

La presenza di antiossidanti, di vitamine, di stabilizzanti o chinino, non ha effetto sulla classificazione delle bevande rinfrescanti.

Questa sottovoce comprende, per esempio, i prodotti liquidi costituiti d'acqua, da zucchero e da sostanze aromatiche, racchiuse in un cuscinetto di materia plastica artificiale e destinati alla fabbricazione domestica di ghiaccioli, mediante congelamento in apparecchi frigoriferi.

Vedi anche la nota complementare 1 del presente capitolo.

2202 90 91 a 2202 90 99 **altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404**

Rientra, per esempio, in queste sottovoci il prodotto liquido denominato commercialmente «filled milk», purché si tratti di bevanda consumabile allo stato in cui si trova. Il «filled milk» è un prodotto a base di latte scremato o di latte in polvere scremato cui si aggiungono grassi o oli vegetali raffinati in quantitativi pressappoco identici a quelli dei grassi naturali sottratti al latte intero iniziale. Tale bevanda è classificata all'interno di queste sottovoci in base al suo tenore di materie grasse provenienti dal latte.

2204 **Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009**

Per quanto riguarda i termini «gradazione alcolometrica volumica effettiva», vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.

2204 10 11 a 2204 10 99 **Vini spumanti**

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

2204 10 11 **Champagne**

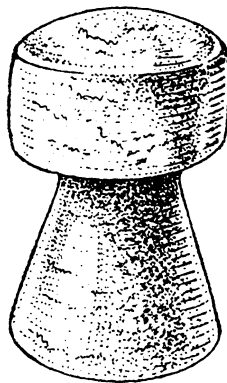
Lo champagne è un vino spumante prodotto nella regione chiamata Champagne, prodotto da uve raccolte esclusivamente in questa regione.

2204 21 10 **Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar**

Rientrano in questa sottovoce:

1. i vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo «a fungo», che non rispondono alla definizione dei «vini spumanti» di cui alla nota di sottovoce 1 del presente capitolo;
2. i vini presentati altrimenti che in bottiglia chiusa con tappo «a fungo», aventi una sovrappressione minima di 1 bar ed inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 gradi Celsius.

Ai sensi di questa sottovoce sono considerati come tappi «a fungo» esclusivamente i tappi di sughero dalla forma corrispondente allo schizzo riportato qui appresso, nonché i tappi analoghi di materie plastiche.



2204 21 11 a 2204 21 99 **altri**

Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo.

Tra i componenti non volatili che costituiscono l'estratto secco totale ai sensi della nota complementare 4 A del presente capitolo, si possono citare gli zuccheri, la glicerina, i tannini, l'acido tartarico, le sostanze coloranti ed i sali.

2204 21 11 a 2204 21 78 **Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)**

Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo.

2204 21 81 e 2204 21 82 **Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)**

Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo.

2204 21 93	Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo.
2204 21 97	Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo.
2204 29 10	Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar Va applicata, <i>mutatis mutandis</i> la nota esplicativa della sottovoce 2204 21 10.
2204 29 12 a	altri Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo.
2204 29 12 a	Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo.
2204 29 81 e	Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo.
2204 29 93	Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo.
2204 29 97	Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo.
2204 30 10	parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole Vedi la nota complementare 3 in collegamento con le note complementari 2 a), 2 b) e 2 c) del presente capitolo.
2204 30 92	concentrati Vedi la nota complementare 7 del presente capitolo.
2204 30 96	concentrati Vedi la nota complementare 7 del presente capitolo.
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche Tra i vini che rientrano in questa voce e che sono descritti nelle note esplicative del SA, voce 2205, si possono citare: 1. le bevande «Marsala all'uovo», «Marsala alle mandorle» e «Crema di Marsala all'uovo», che sono a base di vino di Marsala, aromatizzate con tuorli d'uovo, mandorle e con altre sostanze aromatiche; 2. le bevande dette «Sangria» a base di vino, aromatizzate, per esempio, al limone o all'arancia. Vedi la nota complementare 8 di questo capitolo. I prodotti con titolo alcolometrico effettivo volumico inferiore a 7 % vol rientrano nella voce 2206 00.

2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
2206 00 10	Vinello Vedi la nota complementare 9 del presente capitolo.
2206 00 31 a	altri
2206 00 89	Rientrano, per esempio, in tali sottovoci, le bevande fermentate di cui alle note esplicative del SA, voce 2206, secondo comma, punti 1 a 10.
2206 00 31 e	spumanti
2206 00 39	Per quel che concerne il termine «spumanti» si rimanda alla nota complementare 10 del presente capitolo. Quanto all'interpretazione dell'espressione «tappo a fungo», che figura nella suddetta nota complementare, si veda la nota esplicativa della sottovoce 2204 21 10, ultimo comma.
2206 00 51 a	non spumanti, presentati in recipienti di capacità
2206 00 89	Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le bevande che non sono il prodotto della fermentazione naturale del mosto di uva fresca, ma che vengono ottenute dal mosto di uva concentrato. Questo mosto è stabile e può essere conservato per essere utilizzato a mano a mano che è necessario. Il processo di fermentazione è, in seguito, generalmente provocato mediante l'aggiunta di lieviti. Lo zucchero è, talvolta, aggiunto al mosto prima o durante la fermentazione. Il prodotto ottenuto secondo questo processo può essere, infine, edulcorato, alcolizzato o tagliato.
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol Vedi le note esplicative del SA, voce 2207, ad esclusione del quarto comma. Si segnala che le bevande contenenti alcole di distillazione (per esempio gin, vodka), qualsiasi sia il loro titolo alcolometrico volumico, rientrano nelle sottovoci 2208 20 12 a 2208 90 78.
2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Vedi le note esplicative del SA, voce 2207, quarto comma.
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione Le acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di questa sottovoce sono liquidi alcolici generalmente destinati al consumo umano e ottenuti: — sia direttamente mediante distillazione (con aggiunta o meno di sostanze aromatiche) di liquidi fermentati naturali quali vino, sidro, ovvero di frutta, di vinacce, di cereali e di altri prodotti vegetali precedentemente fermentati; — sia incorporando semplicemente varie sostanze aromatiche ed eventualmente zucchero all'alcole di distillazione. Varie bevande contenenti alcole di distillazione sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti 1 a 17. Va rilevato che le acquaviti non denaturate restano classificate nella presente sottovoce, anche se il loro titolo alcolometrico è uguale o superiore a 80 % vol, a prescindere dal fatto che il prodotto possa essere bevuto direttamente o meno allo stato in cui si trova. Sono escluse da questa sottovoce le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione (voci 2203 00 a 2206 00).
2208 30 11 a	Whisky
2208 30 88	Per whisk(e)y si intende un'acquavite ottenuta dalla distillazione di un mosto di cereali con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 40 % e commercializzata in bottiglie o altri contenitori. I whisky scozzese («Scotch whisky») è un whisky distillato ed invecchiato in Scozia. Il whisky addizionato con acqua gassosa (whisky e soda) è escluso da queste sottovoci e rientra nelle sottovoci 2208 90 69 o 2208 90 78.
2208 30 32 e	Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità
2208 30 38	Il «malt whisky» scozzese è un'acquavite ottenuta dalla distillazione di mosto di solo orzo maltizzato.

2208 30 52 e 2208 30 58	Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità Il whisky scozzese detto «blended» è prodotto mescolando («blending») due o più «malt whisky» e/o whisky scozzesi detti «grain».
2208 30 72 e 2208 30 78	altri, presentati in recipienti di capacità Queste sottovoci includono tutti gli altri whisky scozzesi, in particolare il whisky scozzese detto «grain» che è ottenuto da una miscela di orzo maltizzato e cereali non maltizzati.
2208 40 11 a 2208 40 99	Rum e tafia Rientrano in queste sottovoci il rum e la tafia citati nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 3, purché non siano stati privati delle loro caratteristiche organolettiche.
2208 50 11 e 2208 50 19	Gin, presentato in recipienti di capacità Il «gin» è una bevanda contenente alcole di distillazione generalmente ottenuta dalla semplice distillazione o dalla distillazione successiva di acquaviti di cereali o di alcole etilico, rettificati, con aggiunta di bacche di ginepro e altre piante aromatiche (per esempio: coriandolo, radici di angelica, anice, zenzero). Ai sensi di queste sottovoci sono considerate come «gin» soltanto le bevande contenenti alcole di distillazione aventi le caratteristiche organolettiche del gin. Di conseguenza, sono per esempio esclusi da questa sottovoce: a) il genièvre (jenever) (sottovoci 2208 50 91 o 2208 50 99); b) l'Aquavit (sottovoci 2208 90 57 o 2208 90 74); c) il Kranawitter (sottovoci 2208 90 57 o 2208 90 74).
2208 60 11 a 2208 60 99	Vodka Vedi le note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 5.
2208 70 10 e 2208 70 90	Liquori Vedi le note esplicative del SA, voce 2208, primo comma, lettera B, e terzo comma.
2208 90 11 e 2208 90 19	Arak, presentato in recipienti di capacità L'arak è un'acquavite fabbricata con lievito speciale, a partire da melassi di canna da zucchero o da succhi zuccherati di piante e di riso. L'arak non deve essere confuso col raki, ottenuto mediante ridistillazione di acquavite di uve secche o di fichi secchi, in presenza di semi di anice e che rientra nelle sottovoci 2208 90 57 o 2208 90 74.
2208 90 33 e 2208 90 38	Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità Le acquaviti di prugne, di pere o di ciliegia, che sono delle bevande contenenti alcole di distillazione ottenute esclusivamente dalla fermentazione e dalla distillazione di mosti di prugne, di pere o ciliege. Per quel che concerne i termini «prugne» e «ciliege» vedi le note esplicative del SA, voce 0809.
2208 90 48	altre Ai sensi di questa sottovoce, s'intendono per acquaviti di frutta le bevande alcoliche ottenute esclusivamente per fermentazione alcolica e distillazione di frutta (diversa dalle prugne, pere e ciliegie), per esempio: albicocche, mirtilli, lamponi, more, ribes, fragole, mele inclusa l'acquavite di sidro. Il calvados rientra nella sottovoce 2208 90 45.
2208 90 57	altre Rientrano in questa sottovoce, per esempio: l'acquavite di anice, il raki, l'acquavite di agave (per esempio: tequila, mezcal), l'acquavite di piante aromatiche, gli amari (digestivi), l'Aquavit, il Kranawitter, l'acquavite di radici (per esempio: la genziana), l'acquavite di sorgo.

2208 90 69**altre bevande contenenti alcole di distillazione**

Oltre alle bevande menzionate nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti 14 a 17, rientrano in questa sottovoce:

1. le bevande alcoliche addizionate ad acqua gassata (per esempio: whisky e soda);
2. il tè alcolizzato;
3. le miscele di bevande alcoliche e le miscele di bevande alcoliche con succhi di frutta o di verdura dette «cocktails».

2208 90 71**di frutta**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 48. Questa sottovoce comprende il calvados.

2208 90 74**altre**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 57.

2208 90 78**altre bevande contenenti alcole di distillazione**

Vedi le note esplicative della sottovoce 2208 90 69.

2209 00**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico****22090011****Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità****e****22090019**

Vedi la nota complementare 11 del presente capitolo.

Vedi anche la nota esplicativa del SA, voce 2209, parte I, secondo comma, punto 1.

2209 00 91**altri, presentati in recipienti di capacità****e****2209 00 99**

Rientrano in particolare in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2209, parte I, secondo comma, punti 2, 3 e 4 e parte II.

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

**Nota
complementare 3**

Il titolo alcolometrico massico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito) contenuta in 100 chilogrammi del prodotto considerato per il fattore 0,47.

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.

Le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets, di pesci della presente sottovoce sono costituiti di pesci o di cascami di pesci generalmente trattati con vapore e pressati, poi disseccati e trituriati ed eventualmente agglomerati in forma di pellets.

Sono escluse dalla presente sottovoce le farine di pesci, adatte all'alimentazione umana (sottovoce 0305 10 00).

2302

Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

Per distinguere i prodotti di questa voce da quelli del capitolo 11, vedere la nota 2 A del capitolo 11.

I residui di cui alle note esplicative del SA, voce 2302, punto B 1, contengono almeno il 50 % di cereali o di leguminose.

Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale), occorre applicare il metodo descritto nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punto 1 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

2302 10 10

di granturco

e

2302 10 90

A condizione che essi rispondano ai criteri fissati dalla nota 2 A del capitolo 11, le rotture di granturco, raccolte durante la setacciatura del granturco non mondato e pulito, sono escluse da queste sottovoci (sottovoce 1104 23 90).

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

Per determinare i tenori in amido e in proteine occorre applicare i metodi descritti nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

2303 10 11

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca

e

2303 10 19

I prodotti classificati in queste sottovoci devono rispondere ai criteri di cui alla nota complementare 1 del presente capitolo.

Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1. i prodotti detti «glutine di granturco» (generalmente sotto forma di farina) costituiti principalmente da glutine ottenuto al momento della separazione dell'amido. Il loro tenore di proteine (azoto $\times 6,25$) supera il 40 % in peso;
2. i prodotti detti «gluten meal» ottenuti principalmente miscelando glutine puro con avanzi secchi provenienti dalla fabbricazione degli amidi di granturco. Il loro tenore di proteine (azoto $\times 6,25$) si aggira generalmente sul 40 % in peso;
3. i prodotti detti «alimenti di glutine di granturco» (corn gluten feed), aventi generalmente un tenore di proteine (azoto $\times 6,25$) di almeno il 20 % in peso e costituiti principalmente da particelle di pericarpo e di endosperma, nonché da glutine di chicchi di granturco e, eventualmente, da acque concentrate della macerazione del granturco. Tutti questi costituenti sono dei sottoprodotti della fabbricazione degli amidi di granturco.

Rientrano altresì nelle presenti sottovoci i suddetti prodotti agglomerati sotto forma di pellets.

Rientrano in queste sottovoci soltanto i prodotti aventi un tenore di amido inferiore o uguale a 28 % in peso calcolato sulla materia secca secondo il metodo figurante nell'allegato I titolo 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6), ed un tenore in materie grasse inferiore o uguale a 4,5 % in peso calcolato sulla materia secca, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).

I prodotti aventi un tenore di amido o di materie grasse superiore sono da classificare nel capitolo 11 ovvero nelle sottovoci 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 o 2309 90 51, a seconda dei casi. Lo stesso dicasi delle merci che contengono dei prodotti provenienti da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida (residui della vagliatura di chicchi di granturco, chicchi di granturco trituriati, residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via secca, ecc.).

I prodotti classificati in queste sottovoci non possono nemmeno contenere residui dell'estrazione dell'olio di granturco ottenuti per via umida.

Le acque concentrate della macerazione del granturco, qualunque sia il loro tenore di proteine, rientrano nella sottovoce 2303 10 90.

2303 10 90**altri**

Ai sensi della presente sottovoce, sono considerati come residui della fabbricazione della fecola a partire da radici di manioca i prodotti della specie contenenti in peso il 40 % al massimo di fecola riferita alla sostanza secca.

Questi stessi prodotti, sotto forma di farina o di semola, contenenti una percentuale superiore di fecola, rientrano nelle sottovoci 1106 20 10 a 1106 20 90. I prodotti della specie, agglomerati in forma di pellets, rientrano nella sottovoce 0714 10 10.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce, per esempio:

1. i prodotti detti «alimenti di glutine di sorgo» (sorgo gluten feed), che presentano generalmente un tenore di proteine di almeno 18 % in peso e che sono principalmente costituiti di particelle del pericarpo e dell'endosperma nonché da glutine di chicchi di sorgo e, eventualmente, di acque concentrate della macerazione del sorgo. Tutti questi costituenti sono dei sottoprodotti della fabbricazione degli amidi di sorgo.

Rientrano in questa sottovoce soltanto i prodotti aventi un tenore di amido, calcolato in peso sulla sostanza secca, non superiore a 40 %.

I prodotti aventi un tenore di amido superiore sono da classificare generalmente nel capitolo 11, ovvero nelle voci 2302 o 2309, a seconda dei casi;

2. gli avanzi della fabbricazione della fecola dette «polpe essiccate di patate». Il tenore minimo di amido di questi residui è generalmente di 50 % in peso.

Per determinare il tenore di umidità occorre applicare il metodo descritto nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato I, punto 1 (GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7).

Va segnalato che le acque concentrate della macerazione del granturco, qualunque sia il loro tenore di proteine, rientrano nella presente sottovoce.

2303 20 11**a****Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero****2303 20 90**

Non è da considerare come «cascami della fabbricazione dello zucchero» e non rientra nelle presenti sottovoci il siero di latte (petit lait) dal quale sia stato in parte eliminato il lattosio (voce 0404).

Queste sottovoci comprendono le barbabietole private parzialmente o totalmente di zucchero.

2303 30 00**Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli**

Vedi la nota esplicativa del SA, voce 2303, primo comma, lettera E, punti 1 a 5.

2304 00 00**Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia**

Questa voce non comprende i baccelli di semi di soia, anche tritati, che non hanno formato oggetto del processo di estrazione di olio (voce 2308).

2306**Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305****2306 70 00****di germi di granturco**

La presente sottovoce comprende i residui dell'estrazione dell'olio di germe di granturco ottenuti a umido o a secco e che rispondono ai criteri della nota complementare 2 di questo capitolo.

I prodotti che non rispondono a questi criteri rientrano generalmente nel capitolo 11 o nelle voci 2302 o 2309, a seconda dei casi.

2306 90 11 e **Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva**

2306 90 19 Si intendono per residui dell'estrazione dell'olio di oliva soltanto i prodotti il cui tenore di sostanze grasse non supera 8 % in peso. I prodotti della specie (ad esclusione delle morchie) aventi un tenore di sostanze grasse più elevato sono da classificare come la materia di base (sottovoci 0709 90 31 o 0709 90 39).

Per determinare il tenore in materie grasse occorre applicare il metodo descritto nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, allegato XV (GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1).

2307 00 **Fecce di vino; tartaro greggio**

2307 00 11 **aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %**

Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo nonché la relativa nota esplicativa.

2307 00 90 **Tartaro greggio**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2307, secondo comma.

2308 **Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove**

2308 90 11 **aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %**

Vedi la nota complementare 3 di questo capitolo nonché la relativa nota esplicativa.

2308 90 30 **Residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva**

Questa sottovoce comprende anche le cosiddette «logge d'arancia» e cioè prodotti composti da parti di arancia che nella spremitura delle arance sono inizialmente mescolate al succo e poi separate dal succo medesimo mediante filtratura e che non contengono quasi più polpa o succo, ma consistono essenzialmente di pelle e di albedo. Questi prodotti sono destinati ad essere addizionati ai concentrati diluiti di succhi di arancia o alle limonate (bevande gassate).

2308 90 90 **altri**

Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2308, secondo comma, punti 2, 3, 4 e da 6 a 9.

Questa sottovoce comprende anche i baccelli di semi di soia, anche tritati, che non hanno formato oggetto del processo di estrazione di olio.

2309 **Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali**

Vedi la nota 1 del presente capitolo.

Per la determinazione del tenore in amido si applica il metodo Ewers modificato quale descritto nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punto 1 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6). Nel caso in cui il metodo Ewers modificato non sia applicabile, si utilizza il metodo allegato al regolamento (CEE) n. 1822/86 della Commissione (GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 3). Quando si sia in presenza di tracce di amido solamente, si utilizza un metodo qualitativo per microscopio.

Per quel che concerne i termini «prodotti lattieri», vedi la nota complementare 4 del presente capitolo. Il tenore di prodotti lattiero-caseari e il tenore in amido o fecola sono calcolati sul prodotto tal quale.

2309 10 11 a **Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto**

2309 10 90 Rientrano in queste sottovoci anche i giocattoli da rosicchiare per cani, presentati in forme diverse, quali anelli o ossi, costituiti di frammenti di pelle di bue, di gelatina, di sciroppo, di glucosio (come legante), di coloranti, di un idrolizzato di proteine vegetali, di uno stabilizzante e, per quel che concerne gli anelli, di farina di carne e di ossi, che possono essere completamente mangiati.

2309 90 10 **Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2309, parte seconda, lettera B, ultimo comma, punto 1.

2309 90 20**Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo**

Va segnalato che l'utilizzazione delle acque di macerazione del granturco in quanto terreno nutritivo (brodo di coltura) è causa dell'eventuale presenza nei prodotti di residui degli agenti di fermentazione morti ad una concentrazione che non supera in genere il 2 %. Tali prodotti sono visibili al microscopio.

Inoltre i prodotti contenenti dei residui delle acque di macerazione utilizzate in talune fermentazioni contengono le seguenti sostanze in piccolissime quantità: amiloglicosidasi, alfa-amilasi, gomma xanthan, acido lattico, acido citrico, lisina, treonina, triptofano.

Va segnalato che le acque di macerazione del granturco contengono già quantità molto modeste di talune di queste sostanze (per esempio: aminoacidi) e che l'aumento della loro concentrazione da fermentazione è trascurabile.

I prodotti aventi tenore di amido o di materie grasse superiore ai limiti indicati nella nota complementare 5 rientrano nella sottovoce 2309 90 41 o 2309 90 51, a seconda dei casi.

La conformità dei residui della fabbricazione degli amidi di granturco importati dagli Stati Uniti d'America è verificata conformemente al regolamento (CE) n. 2019/94 della Commissione (GU n. L 203 del 6. 8. 1994, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 396/96 (GU n. L 54 del 5. 3. 1996, pag. 22).

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Per quanto riguarda i tabacchi greggi o non lavorati, si vedano le note esplicative del SA, voce 2401, punto 1.

Si intende per:

- a) tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione, in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
- b) tabacchi «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
- c) tabacchi «light air cured» del tipo Maryland, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
- d) tabacchi «fire cured», i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie dei tabacchi «fire cured» sono più spesse di quelle dei tabacchi Burley, «flue cured» o Maryland aventi la stessa altezza. I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.

I tabacchi «sun cured» sono dei tabacchi essiccati direttamente all'aperto al calore del sole e esposti a soleggiamento diretto.

Non appartengono a questa voce in particolare le piante vive del tabacco (voce 0602).

2401 30 00

Cascami di tabacco

Oltre ai cascami di tabacco citati nelle note esplicative del SA, voce 2401, punto 2, rientrano in particolare nella presente sottovoce:

1. i cascami provenienti dalla manipolazione delle foglie del tabacco; essi sono conosciuti in commercio sotto i nomi di kirinti, di broquelins, di scraps, ecc. Essi contengono, in genere, impurezze o corpi estranei quali polveri, frantumi di vegetali, filamenti di materie tessili. Talvolta detti cascami sono stati sbarazzati della polvere per setacciatura;
2. i frantumi di foglie di tabacco conosciuti in commercio col nome di siftings; e che si ottengono per setacciatura dai cascami di cui sopra;
3. i cascami provenienti dalla fabbricazione dei sigari, che portano il nome di «coupures» e che consistono in pezzi o ritagli di foglie;
4. la polvere ottenuta per setacciatura dei cascami succitati.

Non appartengono a questa sottovoce, per esempio, i cascami di tabacco condizionati come tabacchi da fumo, tabacchi da masticare, tabacchi da fiuto o come polvere di tabacco, o che sono stati trattati per essere utilizzati tal quali come tabacchi da fumo, tabacchi da masticare, tabacchi da fiuto o come polvere di tabacco (voce 2403).

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

I sigari (compresi i sigari spuntati) o i sigaretti sono rotoli di tabacco che possono essere fumati tal quali:

1. costituiti interamente di tabacco naturale o
2. muniti di una fascia esterna di tabacco naturale o
3. muniti di una fascia esterna di color sigaro e di una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito della sottovoce 2403 91 00, quando almeno 60 % in peso delle particelle di tabacco ha una larghezza ed una lunghezza superiore a 1,75 millimetri e quando la fascia è apposta a spirale con un angolo acuto minimo di 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro o
4. muniti di una fascia esterna di color sigaro di tabacco ricostituito della sottovoce 2403 91 00, quando la loro massa unitaria, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a 2,3 grammi e se almeno 60 % in peso delle particelle di tabacco ha una larghezza ed una lunghezza superiore a 1,75 millimetri ed il loro perimetro è uguale o superiore a 34 millimetri per almeno un terzo della loro lunghezza.

Rientrano in questa sottovoce anche i prodotti muniti di una fascia di tabacco naturale o ricostituito, ovvero di una fascia e di una sottofascia di tabacco ricostituito, che sono composti in parte da sostanze diverse dal tabacco ma che rispondono agli altri criteri delle precedenti note esplicative di questa sottovoce.

2402 20 10**Sigarette contenenti tabacco**

e

2402 20 90

Le sigarette sono rotoli di tabacco che possono essere fumati tal quali e che non vanno classificati come sigari o sigaretti (confronta le note esplicative della sottovoce 2402 10 00).

Rientrano in queste sottovoci anche i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco e che rispondono alla definizione di cui sopra.

Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti composti interamente di sostanze diverse dal tabacco (sottovoce 2402 90 00 ovvero, se hanno una funzione esclusivamente medica, capitolo 30).

2402 90 00**altri**

Rientrano in questa sottovoce i sigari, i sigaretti, le sigarette costituiti esclusivamente di succedanei del tabacco, quali le sigarette fabbricate con foglie di una varietà di lattuga, preparate appositamente, prive di tabacco e di nicotina.

2403**Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco.****2403 10 10**

e

2403 10 90**Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione**

Il tabacco da fumo è tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale.

I cascami di tabacco sono da considerare come tabacchi da fumo, quando sono preparati per la vendita al minuto, possono essere fumati e non sono classificati come sigari, sigaretti o sigarette (vedi le note esplicative delle sottovoci 2402 10 00, 2402 20 10 e 2402 20 90).

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono alla suddetta definizione. Sono invece esclusi i prodotti composti interamente di sostanze diverse dal tabacco, che hanno una funzione esclusivamente medica (capitolo 30).

Rientra ugualmente in queste sottovoci il tabacco trinciato (cut cigarette rag), miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione delle sigarette.

2403 91 00**Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2403, primo comma, punto 6.

2403 99 10**Tabacco da masticare e tabacco da fiuto**

Il tabacco da masticare è tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato ma non fumato.

Il tabacco da fiuto è tabacco in polvere o in grani, specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato.

Rientrano in questa sottovoce i prodotti che sono parzialmente composti da sostanze diverse dal tabacco e che rispondono ai suddetti requisiti.

2403 99 90**altri**

Rientrano in particolare nella presente sottovoce:

1. gli estratti e le soluzioni concianti di tabacco citati nelle note esplicative del SA, voce 2403, punto 7;

2. la polvere di tabacco;
3. i tabacchi del Brasile, filati, conciati e fermentati, pressati e imballati nelle pelli (cosiddetti «mangotes»);
4. il tabacco espanso.

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

- Nota 1** La flottazione ha per scopo di separare dalla ganga l'elemento ricco di una sostanza minerale raccogliendolo alla superficie dell'acqua in cui viene immerso, mentre la ganga si deposita sul fondo.
- 2501 00** **Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare**
- 2501 00 31** **destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti**
- Questa sottovoce comprende in particolare, subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il sale anche denaturato destinato alla fabbricazione di: acido cloridrico, cloro, cloruro di calcio, nitrato di sodio, ipoclorito di sodio, solfati, carbonati, idrossido, clorato e perclorato di sodio, nonché sodio metallico.
- 2501 00 51** **denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale**
- Questa sottovoce comprende, subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti:
1. il sale denaturato destinato a qualsiasi uso, escluso il sale denaturato della sottovoce 2501 00 31;
 2. il sale destinato alla raffinazione. È considerata raffinazione soltanto la purificazione mediante processi che comportano la soluzione del sale;
 3. il sale destinato ad usi industriali diversi dalla trasformazione chimica, la conservazione o la preparazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale. Si considera per uso industriale il sale destinato ad essere utilizzato in fabbrica come materia prima o come materia che entra a titolo accessorio in un ciclo di fabbricazione industriale (per esempio: nella metallurgia, nella tintoria, nelle industrie della concia, del sapone, del freddo e della ceramica).
- Il sale, diverso da quello denaturato, impiegato per essere cosperso sulle strade, rientra nella sottovoce 2501 00 99.
- 2501 00 91** **Sale per l'alimentazione umana**
- Si tratta di un sale non denaturato, adatto ad essere direttamente utilizzato in cucina, sulla tavola o a fini industriali per il condimento o la conservazione di prodotti alimentari. Questo sale è, generalmente, di grande purezza e di colore uniformemente bianco.
- 2501 00 99** **altri**
- Questa sottovoce comprende, per esempio, il sale non denaturato che viene sparso in inverno e il sale per alimentazione animale (come per esempio le pietre da leccare).
- 2503 00** **Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale**
- 2503 00 10** **Zolfi greggi e zolfi non raffinati**
- Rientrano in questa sottovoce le varie specie di zolfo menzionate nelle note esplicative del SA, voce 2503, primo comma, punti 1 a 4. Questi tipi di zolfo si presentano generalmente in blocchi, in pezzi o in polvere.

2503 00 90	altri
	Questa sottovoce comprende le varie specie di zolfo citate nelle note esplicative del SA, voce 2503, primo comma, punti 5 a 7. Questi tipi di zolfo si presentano generalmente in cannelli o in pani di piccole dimensioni (zolfo raffinato) oppure in polvere (zolfo setacciato, zolfo ventilato, zolfo micronizzato).
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas
2508 10 00	Bentonite
	Vedi le note esplicative del SA, voce 2508, terzo paragrafo, punto 1.
	Le bentoniti naturali hanno generalmente un pH tra 6 e 9,5 (per una soluzione acquosa al 5 % e dopo riposo di un'ora) ed un tenore in carbonato di sodio inferiore al 2 %; il loro tenore complessivo in sodio e calcio che sono scambiabili non è superiore a 80 meq per 100 grammi. Esse sono di due tipi: calciche, caratterizzate da scarso potere rigonfiante, e sodiche, con elevato potere rigonfiante (indice di rigonfiamento inferiore a 7 o superiore a 12 millilitri per grammo).
	Alcune bentoniti naturali possono presentare una caratteristica che si discosta da tali valori; qualora tale deviazione concerne più caratteristiche la bentonite è generalmente considerata attivata.
	Le bentoniti attivate rientrano generalmente nella sottovoce 3802 90 00.
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816
2511 10 00	Solfato di bario naturale (baritina)
	La baritina è più o meno carica di ossido di ferro, di allumina, di carbonato di sodio e di silice. Dato che la forma più ricercata è quella costituita da cristalli biancastri, la baritina viene macinata, filtrata per eliminarne la parti colorate, per la maggior parte giallastre, polverizzata e poi purificata mediante levigazione.
2511 20 00	Carbonato di bario naturale (witherite)
	La witherite si presenta sotto forma di cristalli ortorombici o di masse giallastre insolubili in acqua.
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente
2513 19 00	altra
	Questa sottovoce comprende soprattutto la pietra pomice triturata o polverizzata.
2513 20 00	Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali
	Con l'espressione «altri abrasivi naturali» rientrano in questa sottovoce, per esempio, il tripoli detto «terra marcia» o «roccia marcia», di aspetto grigio cenere, impiegato come abrasivo dolce o per la lucidatura.
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
	Se le pietre segate o spaccate al masso non presentano uno spessore uniforme, la classificazione per ordine di spessore va fatta in funzione dello spessore maggiore.
2516 11 00	greggio o sgrossato
	Si applica, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2515 11.
2516 12 10 e 2516 12 90	semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
	Si applica, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2515 12.
2516 21 00	greggia o sgrossata
	Si applica, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2515 11.

2516 22 00 **semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2515 12.

2516 90 00 **altre pietre da taglio o da costruzione**

Questa sottovoce comprende:

1. le rocce dure, quale il porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite, diabase, diorite, fonolite, liparite, gabbri, labradorite e peridotiti;
2. le pietre calcaree da taglio o da costruzione non comprese nella voce 2515, cioè quelle aventi una densità inferiore a 2,5, grezze, sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare di qualunque spessore;
3. il serpentino o ofiolite, grezzo, sgrossato o semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di qualunque spessore.

2518 **Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite****2518 10 00** **Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»**

La dolomite cruda è un carbonato doppio naturale di calcio e di magnesio. Essa resta classificata in questa sottovoce anche quando ha subito un lieve trattamento termico che non ne abbia modificato la composizione chimica.

Questa sottovoce comprende la dolomite cruda, allo stato grezzo, sgrossata (grossolanamente squadrata) o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare.

2518 20 00 **Dolomite calcinata o sinterizzata**

Per dolomite calcinata o sinterizzata si intende la dolomite che è stata sottoposta a un trattamento termico più intenso (circa 1 500 gradi Celsius per la dolomite sinterizzata e circa 800 gradi Celsius per la dolomite calcinata) il quale ne modifica la composizione chimica con liberazione di biossido di carbonio.

2519 **Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesite fusa elettricamente; magnesite calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri****2519 90 10** **Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato**

Questa sottovoce comprende in particolare:

1. l'ossido di magnesio ottenuto mediante calcinazione dell'idrossido di magnesio o del carbonato di magnesio precipitato e impiegato soprattutto in farmacia: si tratta di una polvere bianca, avente una purezza di 98 % o più;
2. l'ossido di magnesio ottenuto mediante fusione della magnesite precedentemente calcinata a temperature tra 1 400 e 1 800 gradi Celsius; la magnesite così ottenuta viene fusa in un forno all'arco elettrico a temperature tra 2 800 e 3 000 gradi Celsius; dopo raffreddamento si ottiene un prodotto cristallino composto quasi esclusivamente da ossido di magnesio (magnesite fusa), che presenta un grado di purezza minimo del 95 % ed è caratterizzato da cristalli di aspetto vetroso;
3. l'ossido di magnesio proveniente dall'acqua marina ottenuto per calcinazione dell'idrossido di magnesio precipitato a partire da acqua marina; la purezza di questo prodotto è generalmente compresa tra 91 e 98 % e, come impurità caratteristica, contiene boro in quantità superiore a quella contenuta nella magnesite calcinata a morte (sinterizzata) (circa 100 ppm contro circa 40 ppm).

2520 **Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti****2520 20 10** **da costruzione**

Il gesso da costruzione viene prodotto mediante un appropriato processo di preparazione e di combustione del gesso grezzo (pietra da gesso o altre materie contenenti gesso, come per esempio alcuni sottoprodotti dell'industria chimica). Alcune caratteristiche possono essere ottenute aggiungendo additivi. Per additivi si intendono i cosiddetti agenti di fissazione in grado di modificare nella misura desiderata le caratteristiche del gesso, come per esempio la consistenza o la proprietà di aderenza, così come i ritardanti o gli acceleranti.

Il gesso da costruzione viene utilizzato, per esempio, come stucco per l'intonacatura di pareti e soffitti, per la produzione di pannelli da costruzione o altri elementi da costruzione o per la posa di piastrelle.

2523 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati**2523 90 10 Cementi di altiforni**

I cementi di altiforni sono composti da non meno di 20 %, in peso, di clinker di cemento Portland e da 36 % a 80 %, in peso, di scorie granulate, nonchè da non oltre 5 %, in peso, di altri componenti del cemento.

2523 90 30 Cementi pozzolanici

I cementi pozzolanici sono costituiti da non meno di 60 %, in peso, di clinker di cemento Portland e da non oltre 40 % in peso, di pozzolana naturale o di ceneri volanti, nonchè da non oltre 5 %, in peso, di altri componenti del cemento.

Per quanto riguarda la «pozzolana», vedere le note esplicative del SA, voce 2530, paragrafo D, punto 7.

La cenere volante è una polvere fina, leggera, ottenuta togliendo la polvere dalle particelle polverulente dei gas di combustione delle caldaie alimentate con carbone polverizzato. Il colore varia tra il grigio e il nero.

2526 Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco**2526 20 00 frantumati o polverizzati**

È esclusa dalla presente sottovoce la polvere di talco condizionata per la vendita al dettaglio ad uso cosmetico (voce 3304).

2528 Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco**2528 10 00 Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)**

Questa sottovoce comprende in particolare la kernite e il tinkal chiamati anche boraci naturali.

Sono esclusi da questa sottovoce il borato di sodio ottenuto mediante trattamento chimico della kernite o del tinkal (borace raffinato) e i borati di sodio provenienti dall'evaporazione delle acque di taluni laghi salati (voce 2840).

2528 90 00 altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1. la pandermite e la priceite, che sono borati di calcio;
2. la boracite, che è un cloroborato di magnesio;
3. l'acido borico naturale, quale proviene dall'evaporazione delle acque di condensazione dei vapori naturali scaturenti dal suolo di talune regioni (soffioni in Italia) o dalle acque raccolte nelle falde sotterranee di tali regioni, a condizione che il contenuto massimo di H_3BO_3 sul prodotto secco sia 85 %. L'acido borico contenente più di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco rientra nella voce 2810 00 00.

2530 Materie minerali non nominate né comprese altrove**2530 10 10 Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi**

Vedi le note esplicative del SA voce 2530, paragrafo D, punto 3.

2530 40 00 Ossidi di ferro micacei naturali

Gli ossidi di ferro micacei naturali sono impiegati come pigmenti antiruggine. Questi prodotti contengono in natura più del 70 % di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 .

2530 90 95 altre

Vedi le note esplicative del SA, voce 2530, paragrafi A (esclusi gli ossidi di ferro micacei naturali), B, C e D (ad eccezione del punto 3).

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

2620 Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli o composti di metalli**2620 11 00 Metalline di galvanizzazione**

Si distinguono:

1. le matte di galvanizzazione pesanti, che sono prodotti metallici di composizione assai variabile e non omogenea, meno fusibili e più dense dello zinco, che si depositano sul fondo del bagno di zinco liquido durante la zincatura per immersione a caldo di: lamiera d'acciaio, fili, tubi, ecc.

Queste matte vengono tolte dal bagno allo stato «pastoso» e poi vengono modellate fino a far loro assumere la forma di piastre o «pani» che possono avere un aspetto esterno rugoso e anche spugnoso.

Esse contengono da 2 a 5 % in peso di ferro, il loro tenore di zinco varia tra 92 e 94 % in peso. Il tenore di alluminio è generalmente modesto e non supera 0,2-0,3 % in peso;

2. le matte di galvanizzazione leggere o «matte di superficie», che sono prodotti metallici di schiumatura dei bagni di galvanizzazione continua mediante processo Senzimir, e non contengono fondenti.

Queste matte, meno dense dello zinco, galleggiano sulla superficie dei bagni. Asportate da questi bagni allo stato pastoso e modellate in forma di «pani», esse presentano un aspetto esterno meno irregolare delle precedenti.

Il tenore di ferro è assai più modesto, generalmente inferiore a 0,5 % in peso. Il tenore di alluminio è più forte: da 1 a 2 % in peso. Il tenore di zinco è dell'ordine di 98 % in peso.

Esse non devono essere confuse con le leghe di zinco (voce 7901), che generalmente hanno un tenore di alluminio in peso da 3 a 5 % e possono contenere fino a 3 %, in peso, di rame, ma che rispondono a caratteristiche tecniche precise, mentre la composizione delle matte di zinco è tale da non consentire un loro utile impiego al di fuori dei processi di trasformazione metallurgica o chimica.

2620 19 00 altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1. le matte di raffinazione che vengono asportate dal fondo dei bagni di raffinazione dello zinco grezzo e che contengono da 4 a 8 % in peso di piombo e fino a 6 % di ferro;
2. le ceneri di zinco, costituite da zinco (da 65 a 70 % in peso) e da ossido di zinco, inquinate da carbone e altre impurità;
3. le schiumature di zinco, costituite da zinco metallico, cloruro di zinco e di ammonio, ossido di zinco e ossido di ferro, raccolte dalla superficie dei bagni di galvanizzazione o delle vasche di rifusione di zinco di recupero;
4. i fanghi di zinco, costituiti dai residui di talune industrie in cui viene impiegato lo zinco come riducente;
5. le metalline di zinco ottenute come residui della fabbricazione dell'ossido di zinco a partire dalle matte di zinco; esse contengono circa 60 % in peso di zinco, mentre il resto è costituito da ferro e altre impurità;
6. gli ossidi di zinco residui provenienti dalla depolverizzazione dei fumi nella rivalorizzazione dei vari metalli o leghe quali gli ottoni. Questi ossidi residui non devono essere confusi con:
 - i grigi di zinco (sottovoce 3206 49 90), costituiti da ossidi di zinco molto impuri che si presentano sotto forma di polvere avente colore e finezza omogenei e che sono utilizzati come pigmenti;
 - lo zinco in polvere ottenuto mediante polverizzazione di zinco fuso (sottovoce 7903 90 00), nonché le polveri di zinco (tuzia) contenenti da 80 a 94 % in peso di zinco metallico, i cui granuli sono ricoperti da uno strato di ossido di zinco (sottovoce 7903 10 00).

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI**Considerazioni generali**

Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dalla American Society for Testing and Materials, pubblicati nell'edizione 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

Nota 2

Per la determinazione del tasso dei costituenti aromatici, si debbono applicare i seguenti metodi:

- prodotti il cui punto finale di distillazione è inferiore o uguale a 315 gradi Celsius: metodo ASTM D 1319-70
- prodotti il cui punto finale di distillazione è superiore a 315 gradi Celsius: vedi allegato A alle note esplicative di questo capitolo.

Nota complementare 4

1. Con riserva di applicazione delle disposizioni della nota complementare 4 n), si precisa che l'esenzione prevista si applica a tutti i prodotti sottoposti ad un trattamento definito.

Di conseguenza, se per esempio prodotto petrolifero fosse posto in lavorazione per subire una alchilazione o una polimerizzazione, beneficerebbe dell'esenzione anche la parte non effettivamente trasformata (alchilata o polimerizzata).

2. Qualora fosse richiesta una preparazione preliminare al «trattamento definito» (vedi l'ultimo comma della nota complementare 4) per poter beneficiare dell'esenzione sono indispensabili due condizioni:

- a) il prodotto importato deve poter essere effettivamente destinabile ad un trattamento definito (per esempio: una carica atta al cracking);

- b) la preparazione preliminare deve essere tecnicamente necessaria per poter effettuare il «trattamento definito».

In particolare, va considerata «preparazione preliminare» indispensabile ad alcuni prodotti destinati a subire un «trattamento definito»:

- a) il degassaggio;

- b) l'essiccamento;

- c) l'eliminazione di taluni prodotti leggeri o pesanti che possano disturbare il trattamento;

- d) l'eliminazione la trasformazione dei mercaptani (addolcimento), di altri composti solforati o di altre sostanze nocive al trattamento;

- e) la neutralizzazione;

- f) la decantazione;

- g) la dissalazione.

I prodotti ottenuti eventualmente durante una preparazione preliminare e non sottoposti a un trattamento definito sono soggetti ai dazi doganali applicabili ai prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie e il valore dei prodotti importati e in base al peso netto dei prodotti ottenuti.

Nota complementare 4 a)

Per distillazione sottovuoto si intende la distillazione eseguita ad una pressione non superiore a 400 millibars, misurata alla testa della colonna.

**Nota
complementare 4 b)**

Per ridistillazione mediante un procedimento di frazionamento molto spinto, si intende il complesso di processi di distillazione (diversi dalla distillazione atmosferica o topping) eseguiti in impianti industriali a ciclo continuo o discontinuo, nei quali sono posti in lavorazione distillati delle sottovoci 2710 00 11 a 2710 00 68, 2711 11 00, 2711 12 91 a 2711 19 00, 2711 21 00 e 2711 29 00 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore a 99 %) per ottenere:

1. idrocarburi isolati aventi un elevato grado di purezza (90 % o più per le olefine e 95 % o più per gli altri idrocarburi), considerando le miscele di isomeri di uno stesso composto organico come idrocarburi isolati.

È da notare che sono ammessi unicamente i trattamenti per i quali si ottengono almeno tre prodotti diversi; questa restrizione non si applica quando il trattamento comporta una separazione di isomeri. A tale proposito, per quanto riguarda gli xileni, l'etilbenzene è considerato un isomero;

2. prodotti delle sottovoci 2707 10 10 a 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90 e 2710 00 11 a 2710 00 68:
 - a) per i quali non è ammessa la sovrapposizione del punto finale di ebollizione di una frazione con il punto iniziale di ebollizione della frazione seguente, i cui intervalli di temperatura tra i punti di distillazione in volume 5 % e 90 %, comprese le perdite, sono uguali o inferiori a 60 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86-67 (reapproved 1972);
 - b) per i quali si ammette una sovrapposizione del punto finale di ebollizione di una frazione e del punto iniziale di ebollizione della frazione seguente, i cui intervalli di temperatura tra i punti di distillazione in volume 5 % e 90 %, comprese le perdite, sono uguali o inferiori a 30 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (reapproved 1972).

**Nota
complementare 4 c)**

Per cracking si intende il complesso di trattamenti industriali che hanno per scopo la rottura delle molecole di prodotti petroliferi e la modificazione della loro struttura chimica mediante il calore, con o senza pressione, con o senza l'aiuto di un catalizzatore e mediante i quali si ottengono, in particolare, miscele di idrocarburi più leggeri, liquidi o gassosi, in condizioni normali di temperatura e di pressione.

I principali tipi di cracking industriali sono i seguenti:

1. cracking termico;
2. cracking catalitico;
3. steamcracking (per ottenere idrocarburi gassosi);
4. idrocracking (trattamento di cracking con idrogenazione);
5. deidrocracking (cracking per deidrogenazione);
6. cracking dealchilante (dealchilazione mediante cracking);
7. coking;
8. visbreaking.

**Nota
complementare 4 d)**

Per reforming si intendono quei trattamenti termici o anche catalitici cui sono sottoposti gli oli leggeri o medi per aumentare il loro tenore di idrocarburi aromatici. Il reforming catalitico è, per esempio, impiegato per trasformare oli leggeri di prima distillazione in oli leggeri con un indice di ottano più elevato (con un tenore elevato di idrocarburi aromatici) oppure per trasformare una miscela di idrocarburi contenenti benzene, toluene, xileni, etilbenzene, ecc.

I principali trattamenti di reforming catalitico sono quelli che vedono l'impiego del platino come catalizzatore.

**Nota
complementare 4 e)**

Per estrazione mediante solventi selettivi si intendono i processi di separazione di gruppi di prodotti con una diversa struttura molecolare, mediante solventi specifici che esercitano un'azione selettiva (furfurolo, fenolo, etere dicloroetilico, anidride solforosa, nitrobenzene, urea e taluni suoi derivati, acetone, propano, metiletilchetone, metilisobutilchetoni, glicole, morfolina ecc.).

**Nota
complementare 4 g)**

Per polimerizzazione si intendono quei processi industriali mediante i quali, con o senza l'aiuto del calore, con o senza impiego di catalizzatore, gli idrocarburi insaturi sono riuniti tra loro fino a formare uno o più dei loro polimeri o copolimeri.

**Nota
complementare 4 h)**

Per alchilazione si intende qualsiasi reazione termica o catalitica in cui gli idrocarburi insaturi sono fissati ad altri idrocarburi, in particolare a isoparaffine o a prodotti aromatici.

**Nota
complementare 4 ij)**

Per isomerizzazione si intende la trasformazione della struttura dei prodotti petroliferi, senza modifica della loro formula grezza.

**Nota
complementare 4 l)**

Tra i processi di deparaffinazione ai sensi di questa nota complementare, si possono citare per esempio:

1. la deparaffinazione mediante raffreddamento (con o senza solventi);
2. il trattamento microbiologico;
3. la deparaffinazione mediante urea;
4. il trattamento mediante setacci molecolari.

**Nota
complementare 4 n)**

Per distillazione atmosferica si intende la distillazione effettuata ad una pressione dell'ordine di 1013 millibar, misurata sulla testa della colonna.

**Nota
complementare 5**

1. Per «trasformazione chimica» si intende qualsiasi operazione che ha per scopo la trasformazione molecolare di uno o più componenti del prodotto petrolifero posto in lavorazione.

Non è considerata «trasformazione chimica», per esempio, la semplice miscelazione di un prodotto petrolifero con un altro prodotto, petrolifero o non. Per questa ragione, per esempio, l'aggiunta di acqua ragia in una pittura o di un olio lubrificante in un inchiostro da stampa non può essere considerata come rispondente alla definizione di «trasformazione chimica». Lo stesso vale per qualunque impiego di prodotti petroliferi come solventi, carburanti o combustibili.

2. Esempi di «trasformazioni chimiche»

a) reazione degli alogeni o dei composti alogenati:

- 1°) impiego del propilene contenuto in una frazione petrolifera gassosa per ottenere derivati organici (per esempio: per ottenere ossido di propilene);
- 2°) trattamento di frazioni petrolifere (benzina, cherosene, gasolio) e di paraffina, cere di petrolio o residui paraffinosi, con cloro o composti clorati, per ottenere cloroparaffine;

b) impiego di basi (soda, potassa, ammoniaca, ecc.) per ottenere acidi naftenici;

c) impiego di acido solforico e di anidride solforica per:

- 1°) produrre sulfonati;
- 2°) estrarre o produrre isobutilene;
- 3°) solfonare i gasoli o gli oli lubrificanti.

L'olio aggiunto dopo la solfonazione non beneficia dell'esenzione;

d) solfoclorurazione;

e) idratazione, in particolare per produrre alcoli mediante trasformazione di idrocarburi insaturi contenuti in una frazione gassosa del distillato di petrolio;

f) trattamento all'anidride maleica, in particolare: trattamento del butadiene contenuto in miscela in una frazione petrolifera gassosa a quattro atomi di carbonio per produrre acido tetraidroftalico;

g) trattamento con fenolo, per esempio, impiego di olefine da petrolio e fenoli, in presenza di un catalizzatore, per ottenere alchilfenoli;

h) ossidazione:

1°) ossidazione di oli pesanti per ottenere bitumi insufflati della sottovoce 2713 20 00;

2°) ossidazione di tutti i derivati del petrolio per ottenere prodotti chimici elaborati quali: acidi, aldeidi, chetoni, alcoli, ecc. come, per esempio l'ossidazione sotto pressione a caldo di frazioni leggere per ottenere gli acidi: acetico, formico, propionico e succinico;

ij) deidrogenazione, in particolare di:

1°) idrocarburi naftenici per ottenere idrocarburi aromatici (ad. esempio: benzoli);

2°) idrocarburi paraffinici per ottenere olefine liquide impiegate, per esempio, nella fabbricazione degli alchilbenzoli biodegradabili;

k) oxosintesi;

l) incorporazione irreversibile di oli pesanti in alti polimeri (lattice di gomma naturale o sintetico, gomma butile, polistirene, ecc.);

m) fabbricazione dei prodotti di cui alla voce 2803 00;

n) nitratazione per ottenere nitroderivati;

o) trattamento biologico di talune frazioni del distillato di petrolio contenenti *n*-paraffine per ottenere proteine e altri prodotti organici complessi.

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

Il combustibile commercializzato in Spagna con la denominazione «lignite nera» proveniente dai bacini carboniferi di Teruel, Mequinenza, Pirenaica e Baleari va considerato come carbone che rientra in questa voce.

2701 12 10

Carboni da coke(CECA)

Il carbone da coke contiene da 19 % a 41 % di costituenti volatili.

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

La combustione delle ligniti produce una fiamma lunga ma poco calda, accompagnata da fumo nero di odore sgradevole. Si distinguono comunemente: le ligniti fibrose, che con la loro frattura fibrosa ricordano l'aspetto originale del legno e contengono un quantitativo elevato di umidità (fino a 50 %), le ligniti comuni o terrose, brune o nere, con un contenuto di acqua inferiore a quello delle precedenti (15 % circa), a frattura terrosa, le ligniti bituminose e grasse, che si rammolliscono per azione del calore, ciò che permette di ricavarne facilmente mattonelle combustibili, e inoltre le ligniti cerosi, a frattura cerosa, caratterizzate da un alto contenuto di cera.

Non rientra nella presente voce il combustibile commercializzato in Spagna con la denominazione «lignite nera» dei bacini carboniferi di Teruel, Mequinenza, Pirenaica e delle Baleari (voce 2701).

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

27040011

Coke e semi-coke di carboni fossili

e 27040019

Il coke di carbon fossile differisce da quest'ultimo per la sua facilità di bruciare quasi senza fiamma e di conservare la sua porosità e la sua permeabilità ai gas, una volta bruciato. È infusibile più duro, più povero di zolfo e più ricco di carbonio. A differenza del coke che viene ottenuto mediante carbonizzazione senza aria del carbon fossile ad alta temperatura (da 1 000 a 1 200 gradi Celsius), il semi-coke proviene dalla carbonizzazione (con apporto ridotto di aria) del carbon fossile ad una temperatura dell'ordine di 450-700 gradi Celsius.

2704 00 11

per la fabbricazione di elettrodi

Questa sottovoce comprende il coke e il semi-coke di carbon fossile che sono impiegati nella fabbricazione di elettrodi generalmente destinati alla produzione di ferroleghie. Il coke e il semi-coke compresi in questa sottovoce sono particolarmente puri (bassissimo tenore di ceneri) e si presentano generalmente sotto forma di prodotti di pezzatura ridotta.

2704 00 19

altri(CECA)

Questa sottovoce comprende in particolare il coke di gas (sottoprodotto della fabbricazione del gas), nonché il coke e il semi-coke metallurgici specialmente preparati per le esigenze dell'industria metallurgica (coke da altoforni) e che consistono, contrariamente al coke da gas, in un prodotto duro e resistente che si presenta sotto forma di grossi pezzi di aspetto argenteo.

2704 00 30

Coke e semi-coke di lignite(CECA)

Le ligniti sono inadatte alla produzione di coke mediante carbonizzazione ad alta temperatura. Viceversa, per distillazione a bassa temperatura si ottiene un semi-coke che è un combustibile senza fumo, spugnoso, d'aspetto brillante, pulito al tatto, che si accende e brucia con facilità e senza fumo.

2704 00 90**altri**

Questa sottovoce comprende:

1. i prodotti ottenuti mediante carbonizzazione della torba; bruciando, essi emanano un odore forte e sgradevole e servono soprattutto ad alimentare i forni industriali;
2. il carbone di storta (vedi le note esplicative del SA, voce 2704, quarto e quinto comma).

2707**Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici**

Per quanto riguarda la determinazione del tenore di costituenti aromatici, vedi le note esplicative della nota 2 del presente capitolo.

2707 10 10**Benzoli****e****2707 10 90**

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientra nelle presenti sottovoci solamente il benzolo avente una purezza inferiore a 95 % in peso. Il benzolo avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nelle sottovoci 2902 20 10 o 2902 20 90.

2707 20 10**Toluoli****e****2707 20 90**

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientra nelle presenti sottovoci solamente il toluolo avente una purezza inferiore a 95 % in peso. Il toluolo avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nelle sottovoci 2902 30 10 o 2902 30 90.

2707 30 10**Xiloli****e****2707 30 90**

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientrano nelle presenti sottovoci solamente gli xiloli aventi una purezza inferiore a 95 % in peso (isomeri orto-, meta- o para-, separati o in miscela), percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa. Lo xilolo avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nelle sottovoci 2902 41 00 a 2902 44 90.

2707 40 00**Naftalene**

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientra nella presente sottovoce soltanto il naftalene il cui punto di solidificazione è inferiore a 79,4 gradi Celsius in base al metodo descritto nell'allegato B alle note esplicative di questo capitolo. Quando il prodotto ha un punto di solidificazione uguale o superiore a 79,4 gradi Celsius, rientra nella sottovoce 2902 90 10.

Sono esclusi dalla presente sottovoce gli omologhi del naftalene (sottovoci 2707 50 10, 2707 50 90, 2707 91 00 a 2707 99 99, 2902 90 10 a 2902 90 80 oppure 3817 20 00, secondo i casi).

2707 50 10**e****2707 50 90****altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86**

Rientrano nelle presenti sottovoci le miscele di idrocarburi con predominanza di idrocarburi aromatici, nelle quali non predominano né il benzene, né il toluene, né gli xiloli, né il naftalene e che distillano più di 65 % del loro volume (comprese le perdite) fino a 250 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (reapproved 1972).

2707 60 00**Fenoli**

Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

Rientrano in questa sottovoce:

1. i fenoli provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici.

I sali dei fenoli sono invece esclusi da questa sottovoce (generalmente voce 2907 o sottovoce 3824 90 95);

2. i cresoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti meno di 95 % in peso di cresolo, tutti gli isomeri del cresolo considerati globalmente (percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa). Quando tale percentuale è uguale o superiore a 95 % in peso, i prodotti rientrano nella sottovoce 2907 12 00.
3. gli xilenoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti meno di 95 % in peso di xilenoli totali (percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa). Quando tale percentuale è uguale o superiore a 95 % in peso, i prodotti rientrano nella sottovoce 2907 14 00;

4. gli altri fenoli contenenti uno o più nuclei benzenici con uno o più radicali idrossili, a meno che non si tratti di fenoli di costituzione chimica definita compresi nella voce 2907. Si può citare, in particolare, il fenolo (C_6H_5OH) avente una purezza inferiore a 90 % in peso.

2707 99 11
e
2707 99 19

Oli greggi

Rientrano in queste sottovoci:

1. i prodotti provenienti dalla distillazione primaria di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura.

Questi catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura sono prodotti generalmente nelle cokerie metallurgiche a una temperatura superiore a 900 gradi Celsius. I prodotti provenienti dalla distillazione di questi catrami contengono non soltanto idrocarburi tra i quali predominano in peso gli idrocarburi aromatici, ma anche composti azotati, ossigenati o solforati e, nella maggior parte dei casi, impurità. Generalmente, questi prodotti devono ancora subire vari trattamenti prima di essere utilizzati;

2. i prodotti analoghi in cui i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici.

Si devono considerare «analoghi» i prodotti che presentano una composizione qualitativamente simile a quella dei prodotti di cui al precedente punto 1.

Tuttavia, essi possono contenere una percentuale più alta di idrocarburi alifatici e naftenici, come pure di prodotti fenolici, ed una percentuale meno elevata di idrocarburi aromatici polinucleari rispetto ai prodotti di cui al punto 1 precedente.

Rientrano in queste sottovoci soltanto i prodotti nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici.

Appartengono ugualmente a queste sottovoci, per esempio, gli oli di debenzotaggio dopo lavaggio del gas proveniente dalla cokificazione dal carbon fossile.

2707 99 30

Teste solforate

Ai sensi di questa sottovoce, sono considerate frazioni di teste solforate soltanto i prodotti leggeri, ottenuti nella distillazione primaria degli oli greggi di catrame, contenenti composti solforati (solfo di carbonio, mercaptani, tiofene, ecc.) nonché taluni idrocarburi con prevalenza idrocarburi non aromatici e che distillano 90 % o più del loro volume a una temperatura inferiore a 80 gradi Celsius.

2707 99 50

Prodotti basici

Il prodotti basici, ai sensi di questa sottovoce, sono prodotti aromatici e/o eterociclici azotati a funzione basica.

Appartengono in particolare a questa sottovoce le basi piridiche, chinoliniche, acridiniche e aniliche (comprese le loro miscele). Sono formate principalmente da piridina, chinolina, acridina e loro omologhi.

Fra i prodotti basici appartenenti a questa sottovoce si possono citare:

1. la piridina avente una purezza inferiore a 95 % in peso. La piridina avente purezza di 95 % o più in peso rientra nella sottovoce 2933 31 00;
2. la metilpiridina (picolina), la 5-etil-2-metilpiridina (5-etil-2-picolina) e la 2-vinilpiridina, aventi una purezza inferiore a 90 % in peso (percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa). Quando tale percentuale è uguale o superiore a 90 % in peso, i prodotti rientrano nella sottovoce 2933 39 95;
3. la chinolina il cui grado di purezza è inferiore a 95 % (determinato mediante gascromatografia). Questa percentuale è riferita al peso del prodotto anidro. Quando il valore è uguale o superiore a 95 %, questo prodotto rientra nella sottovoce 2933 40 90;
4. l'acridina il cui grado di purezza è inferiore a 95 % (determinato mediante gascromatografia). Questa percentuale è riferita al peso del prodotto anidro. Quando il valore è uguale o superiore a 95 %, questo prodotto rientra nella sottovoce 2933 90 95;

Sono esclusi dalla presente sottovoce i sali di tutti i prodotti basici sopracitati (voci 2933 o 3824).

2707 99 70

Antracene

L'antracene appartenente a questa sottovoce si presenta abitualmente sotto forma di fango o di pasta e contiene generalmente fenantrene, carbazolo e altri costituenti aromatici. Questa sottovoce comprende soltanto l'antracene avente una purezza inferiore a 90 % in peso. L'antracene avente una purezza di 90 % o più in peso rientra nella sottovoce 2902 90 10.

**2707 99 91
e
2707 99 99****altri**

Queste sottovoci comprendono in particolare vari prodotti costituiti da miscele di idrocarburi.

Fra questi prodotti si possono citare:

1. Taluni oli pesanti (diversi da quelli greggi), provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, o taluni prodotti analoghi a questi oli, purché:

- a) distillino meno di 65 % del loro volume a 250 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (reapproved 1972), e
- b) presentino una densità a 15 gradi Celsius superiore a 1,000 grammo per centimetro cubo, e
- c) presentino a 25 gradi Celsius una penetrabilità all'ago, secondo il metodo ASTM D 5, uguale o superiore a 400, e
- d) presentino caratteristiche diverse da quelle dei prodotti della sottovoce 2715 00 00.

I prodotti che non rispondono ad alcuna delle condizioni di cui ai precedenti punti a) a d) vanno classificati secondo le loro caratteristiche, per esempio, alle sottovoci 2707 10 10 a 2707 30 90, 2707 50 10 e 2707 50 90, alla voce 2708, alle sottovoci 2710 00 61 a 2710 00 97, 2713 20 00 o alla voce 2715 00 00.

2. Taluni estratti aromatici che non rispondono alle condizioni fissate per questi prodotti nelle note esplicative delle sottovoci 2713 90 10 e 2713 90 90;
3. Taluni omologhi della naftalene o dell'antracene, quali etilnaftaleni e metilntraceni, purché essi non siano compresi nella voce 2902.

2709 00**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi**

Rientrano in questa voce soltanto i prodotti della specie che rispondono alle caratteristiche specifiche degli oli greggi secondo la loro origine (densità, curva di distillazione, tenore di zolfo, punto di scorrimento, viscosità, ecc.).

2709 00 10**Condensati di gas naturale**

Rientrano in questa sottovoce gli oli greggi, ottenuti dalla stabilizzazione di gas naturale proveniente direttamente dall'estrazione. L'operazione consiste nell'estrarre gli idrocarburi condensabili contenuti nel gas naturale «umido» principalmente tramite raffreddamento e depressurizzazione.

2710 00**Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base**

Vedi la nota 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa.

Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a:

- subire un trattamento definito,
- subire una trasformazione chimica,

vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo, nonché le relative note esplicative.

I. Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi)

Questo gruppo comprende in particolare le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri), di idrocarburi aciclici saturi contenenti meno di 95 % di un determinato isomero, e di idrocarburi aciclici insaturi contenenti meno di 90 % di un determinato isomero; queste percentuali si riferiscono al peso del prodotto anidro.

Rientrano pure in questo gruppo gli isomeri separati degli idrocarburi suddetti, che presentano rispettivamente un grado di purezza inferiore a 95 % o a 90 % in peso.

Il presente gruppo comprende soltanto gli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

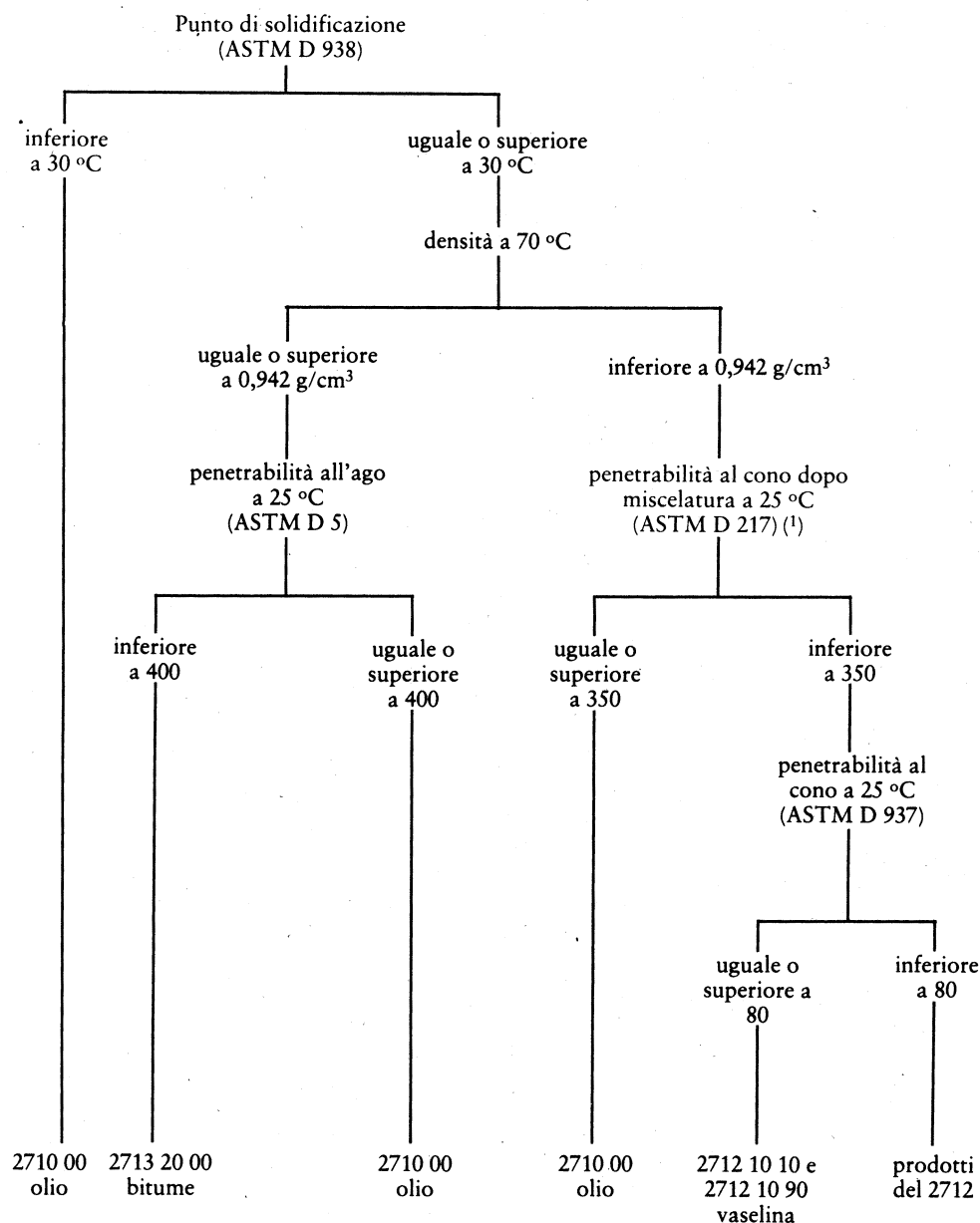
1. il cui punto di solidificazione, misurato secondo il metodo ASTM D 938 è inferiore a 30 gradi Celsius o
2. il cui punto di solidificazione è uguale o superiore a 30 gradi Celsius e
 - a) aventi a 70 gradi Celsius una densità inferiore a 0,942 grammo per centimetro cubo e una penetrabilità al cono misurata secondo il metodo ASTM D 217, pari ad almeno 350, dopo mescolatura, a 25 gradi Celsius, oppure

- b) aventi a 70 gradi Celsius una densità uguale o superiore a 0,942 grammo per centimetro cubo e una penetrabilità all'ago, misurata secondo il metodo ASTM D 5, pari ad almeno 400, a 25 gradi Celsius.

Sono ugualmente considerati oli di petrolio o di materiali bituminosi, ai sensi di questo gruppo, anche gli oli suddetti ai quali siano state aggiunte piccolissime quantità di diverse sostanze, come per esempio additivi per il miglioramento della qualità o dell'odore, traccianti o coloranti.

Vedi anche il seguente schema:

**Criteria distintivi di taluni prodotti derivati dal petrolio delle voci 2710 00, 2712 e 2713
(ad eccezione delle preparazioni della voce 2710)**



- II. Preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale a 70 % e delle quali questi oli costituiscono il componente base

Per essere classificate nella voce 2710 00, le preparazioni devono rispondere alle seguenti condizioni:

1. la percentuale in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi quali sono definiti al punto 1, deve essere superiore o uguale a 70 %.

(¹) Quando ci si trova in presenza di un prodotto troppo duro per essere sottoposto alla prova di penetrazione al cono dopo miscelatura (ASTM D 217), si passa direttamente alla prova di penetrazione al cono (ASTM D 937).

1. Questa percentuale non è determinata in funzione delle costituenti incorporate, bensì in base ai risultati ottenuti mediante analisi;
2. non devono essere nominate, né comprese altrove;
3. gli oli di petrolio o di minerali bituminosi incorporati devono costituire il componente base della preparazione, ossia il componente essenziale per l'utilizzazione della preparazione stessa.

Non sono considerate preparazioni da comprendere in questa voce, per esempio:

- a) le pitture e le vernici (voci 3208, 3209 e 3210 00);
- b) i prodotti di bellezza e i cosmetici a base di oli minerali (voci 3304 a 3307);
- c) i solfonati di petrolio (voci 3402 oppure 3824);
- c) i solfonati di petrolio sono per lo più in sospensione in olio di petrolio o di minerali bituminosi aventi funzione di veicolo. Il tasso di solfonato puro è generalmente così elevato da escludere ogni utilizzazione diretta come lubrificante;
- d) i lucidi e le preparazioni per la conservazione o la manutenzione del legno, delle pitture, dei metalli, del vetro e dei prodotti simili (principalmente voce 3405);
- e) i disinfettanti, gli insetticidi, ecc. qualunque sia la loro presentazione, che consistono in soluzioni o dispersioni di un prodotto attivo in un olio di petrolio o di minerali bituminosi (voce 3808);
- f) gli appretti del tipo di quelli impiegati nell'industria tessile (voce 3809);
- g) gli additivi preparati per gli oli minerali (detti anche dopes) (voce 3811);
- h) i solventi e i diluenti organici composti (per esempio: voce 3814 00);
- ij) i leganti per anime da fonderia (sottovoce 3824 10 00);
- k) talune preparazioni antiruggine e, in particolare, quelle
 - 1°) costituite, per esempio, da lanolina (20 % circa) in soluzione di acqua ragia minerale (sottovoce 3403 19 10);
 - 2°) contenenti ammine come elementi attivi (sottovoce 3824 90 35).

2710 00 11

a

2710 00 39

Oli leggeri

Vedi la nota complementare 1 a) di questo capitolo.

2710 00 21

e

2710 00 25

Benzine speciali

Vedi la nota complementare 1 b) di questo capitolo.

2710 00 21

Acqua ragia minerale

Vedi la nota complementare 1 c) di questo capitolo.

Si precisa che con la denominazione «metodo Abel-Pensky», si intende il metodo DIN 51755 - marzo 1974 (Deutsche Industrienormen) pubblicato dalla Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

2710 00 41

a

2710 00 59

Oli medi

Vedi la nota complementare 1 d) di questo capitolo.

2710 00 61

a

2710 00 97

Oli pesanti

Vedi la nota complementare 1 e) di questo capitolo.

2710 00 61

a

2710 00 68

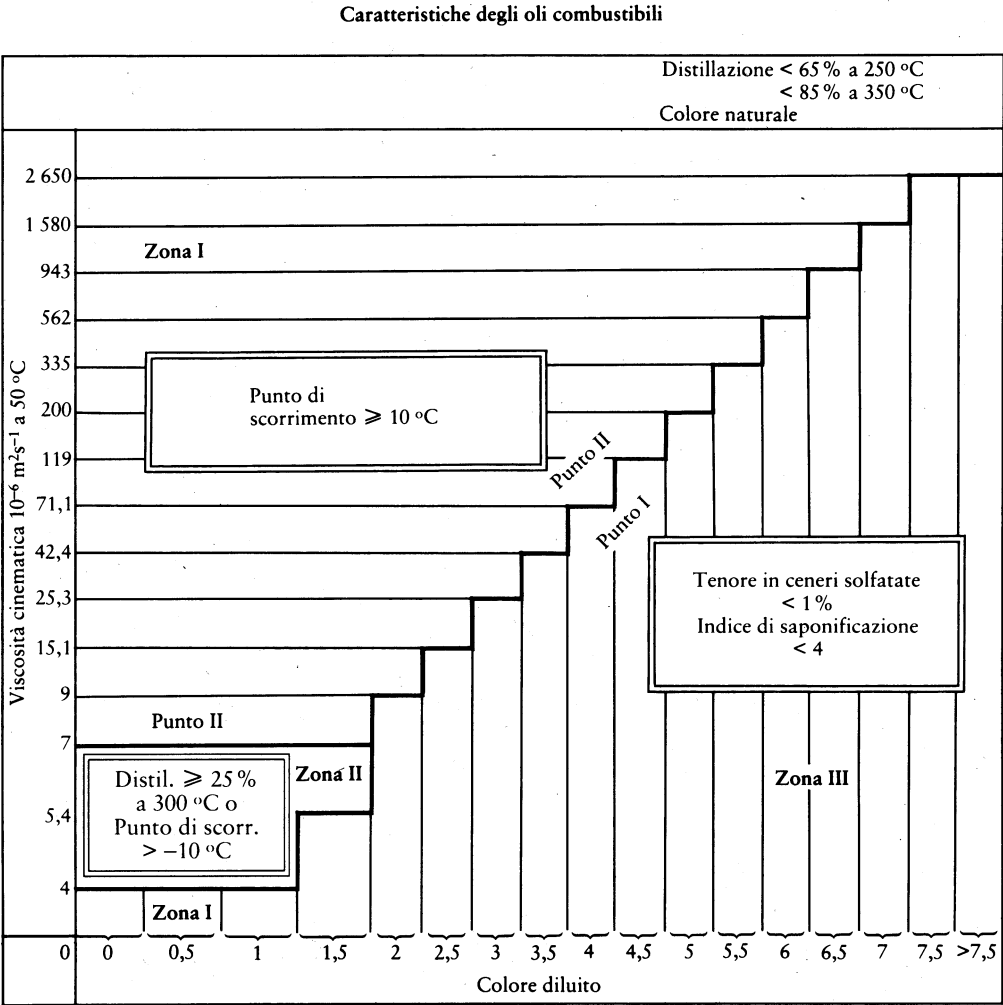
Oli da gas

Vedi la nota complementare 1 f) di questo capitolo.

2710 00 71
a
2710 00 78

Oli combustibili

Vedi la nota complementare 1 g) di questo capitolo, come pure il seguente schema concernente le caratteristiche degli oli combustibili:



2710 00 81
a
2710 00 97

Oli lubrificanti ed altri

Sono compresi in queste sottovoci gli oli pesanti ai sensi della nota complementare 1 e) di questo capitolo, sempre che questi oli non rispondano alle condizioni della nota complementare 1 f) (gasoli) o della nota complementare 1 g) (oli combustibili) di questo capitolo.

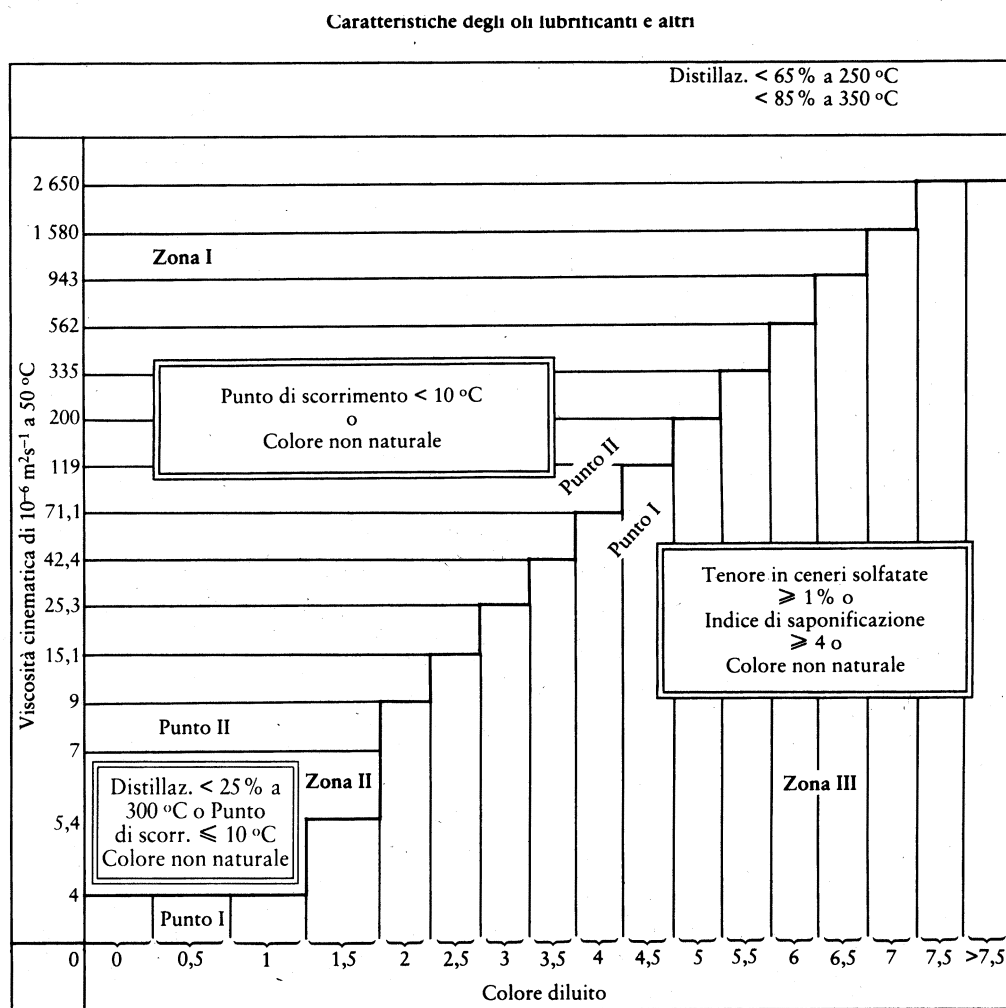
Queste sottovoci comprendono gli oli pesanti che distillano in volume, comprese le perdite, meno di 85 % a 350 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86-67 (reapproved 1972):

1. Quando presentano, in rapporto al colore diluito C, una viscosità V:
 - a) inferiore o uguale ai valori della linea I della tabella di corrispondenza ripresa alla nota complementare 1 g) di questo capitolo, se il tenore in ceneri solfatate è superiore o uguale a 1 %, o se l'indice di saponificazione è superiore o uguale a 4;
 - b) oppure superiore ai valori della linea II della stessa tabella di corrispondenza, se il punto di scorrimento è inferiore a 10 gradi Celsius;
 - c) oppure compresa tra i valori delle linee I e II o uguale ai valori della linea II, se distillano meno di 25 % a 300 gradi Celsius, con un punto di scorrimento inferiore o uguale a -10 gradi Celsius. Queste disposizioni si applicano unicamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2;
2. per i quali non è possibile determinare:
 - a) la percentuale (considerando 0 come una percentuale) di distillato a 250 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86-67 (reapproved 1972);

- b) oppure la viscosità cinematica a 50 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 445-74;
 - c) oppure il colore diluito secondo il metodo ASTM D 1500;
3. di colore non naturale.

I metodi di analisi da usare per il punto 1 di cui sopra sono gli stessi indicati per gli oli combustibili [vedi la nota complementare 1 g) di questo capitolo].

Vedi anche la tabella seguente:



2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2712 10 10 e 2712 10 90	Vaselina Vedi le note esplicative del SA, voce 2712, paragrafo A. Vedi ugualmente lo schema che figura alle note esplicative della voce 2710 00, parte I.
2712 10 10	greggia Vedi la nota complementare 2 di questo capitolo. Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a — subire un trattamento definito, — subire una trasformazione chimica, vedi le note complementari 4 e 5 di questo capitolo, nonché le relative note esplicative.
2712 20 10 e 2712 20 90	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio Rientra in queste sottovoci la paraffina descritta nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 1 e 7.
2712 90 11 e 2712 90 19	Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali) Rientrano in queste sottovoci i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 3, 4 e 5. Si precisa che l'ozocerite (cera naturale) è attualmente rara sul mercato (esaurimento dei giacimenti e limitata redditività dello sfruttamento) e che le denominazioni di ozocerite e ceresina (ozocerite raffinata) sono in effetti utilizzate spesso per le cere di petrolio appartenenti alle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 99.
2712 90 31 a 2712 90 99	altri Rientrano in queste sottovoci i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 2, 6 e 7, esclusa la paraffina sintetica della sottovoce 2712 20 10 o 2712 20 90. Questi prodotti rispondono ai seguenti requisiti: 1. il punto di solidificazione, determinato secondo il metodo ASTM D 938, non è inferiore a 30 gradi Celsius; 2. la densità a 70 gradi Celsius è inferiore a 0,942 grammo per centimetro cubo; 3. la penetrazione al cono dopo mescolatura, a 25 gradi Celsius, determinata secondo il metodo ASTM 217, è inferiore a 350 e 4. la penetrazione al cono a 25 gradi Celsius misurata secondo il metodo ASTM D 937, è inferiore a 80. Quando ci si trova in presenza di un prodotto troppo duro per essere sottoposto alla prova di penetrazione al cono, dopo mescolatura, secondo il metodo ASTM D 217, si passa direttamente alla prova di penetrazione al cono secondo il metodo ASTM D 937. Vedi anche lo schema relativo alle note esplicative della voce 2710 00, parte I.
2712 90 31 a 2712 90 39	greggi Vedi la nota complementare 3 di questo capitolo. Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a: — subire un trattamento definito, — subire una trasformazione chimica, vedi le note complementari 4 e 5 di questo capitolo, nonché le relative note esplicative.

2713 **Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi**

2713 11 00 **Coke di petrolio**

e
2713 12 00 È compreso in queste sottovoci il coke di petrolio descritto nelle note esplicative del SA, voce 2713, parte A.

2713 20 00 **Bitume di petrolio**

È compreso in questa sottovoce il bitume di petrolio descritto nelle note esplicative del SA, voce 2713, parte B.

Questo prodotto risponde ai seguenti requisiti:

1. il punto di solidificazione è uguale o superiore a 30 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 938;
2. la densità a 70 gradi Celsius è uguale o superiore a 0,942 grammo per centimetro cubo e
3. la penetrazione all'ago a 25 gradi Celsius è inferiore a 400, secondo il metodo ASTM D 5.

Vedi anche lo schema relativo alle note esplicative della voce 2710 00, parte I.

2713 90 10 **altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi**

e
2713 90 90 Sono compresi in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2713, parte C.

Si precisa che gli estratti aromatici di queste sottovoci (vedi le note esplicative del SA, voce 2713, parte C, punto 1 rispondono generalmente ai seguenti requisiti:

1. tenore di costituenti aromatici superiore a 80 % in peso, secondo il metodo descritto nell'allegato A, alle note esplicative di questo capitolo.
2. densità a 15 gradi Celsius superiore a 0,950 grammo per centimetro cubo e
3. distillanti al massimo 20 % del loro volume a 300 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (reapproved 1972).

Per esempio: gli alchibenzeni e gli alchinaftaleni, che rispondono ugualmente ai requisiti di cui sopra, rientrano nella voce 3817.

2715 00 00 **Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)**

Le miscele bituminose di questa voce hanno una composizione che varia in funzione degli impieghi ai quali sono destinate.

1. *Prodotti di tenuta, protezione di superfici e di isolamento*

Questi prodotti, impiegati per realizzare rivestimenti anticorrosione, per l'isolamento di materiale elettrico, per l'impermeabilizzazione di superfici, per l'otturazione di fessure, ecc. sono generalmente costituiti da un legante (bitume, asfalto o catrame), da materiali rigidi di riempimento, quali fibre minerali (amianto, vetro), da segatura di legno o da qualunque altro materiale atto a conferire loro le proprietà richieste o facilitarne l'applicazione. Si possono citare per esempio:

a) Rivestimenti bituminosi

Il loro tenore di solventi è inferiore a 30 %. Consentono di ottenere rivestimenti il cui spessore non supera 3 o 4 millimetri.

b) Mastici bituminosi

Il loro tenore di solventi non supera 10 %, consentono di effettuare rivestimenti il cui spessore varia tra 4 millimetri e 1 centimetro e giunti di grandi dimensioni (da 2 a 8 centimetri).

c) Altre preparazioni bituminose

Queste preparazioni non contengono solventi, tuttavia, contengono sempre materiali di riempimento. Inoltre, devono essere sottoposte a un trattamento termico prima di venire impiegate. Questi prodotti vengono usati in particolare per proteggere tubazioni interrate o immerse (pipeline).

2. *Prodotti per rivestimenti stradali*

I prodotti bituminosi che rientrano in questa voce possono essere classificati in due categorie principali:

a) «cut-backs» e «road-oils»

I «cut-backs» sono bitumi in soluzione in solventi più o meno pesanti e la cui quantità varia secondo la viscosità desiderata.

- a) La denominazione commerciale di questi preparati varia a seconda che i solventi impiegati siano derivati dal petrolio o abbiano altra origine. I primi sono bitumi fluidificati, gli altri sono bitumi fondenti.

I «road-oils» sono anch'essi preparati a base di bitumi contenenti solventi pesanti in quantità variabile secondo la viscosità desiderata.

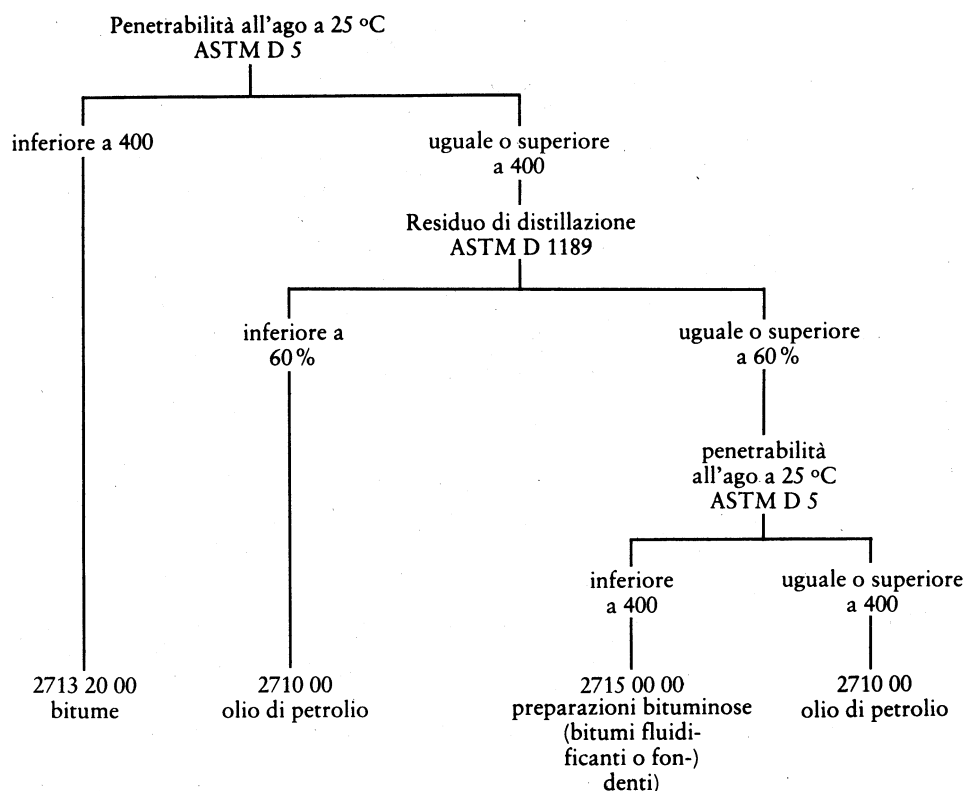
Allo scopo di migliorare la resistenza di questi rivestimenti all'abrasione, vi si aggiungono talvolta agenti adesivi.

Infine, tutti questi preparati bituminosi presentano i seguenti criteri distintivi:

- penetrabilità all'ago, misurata secondo il metodo ASTM D 5, superiore o uguale a 400 a 25 gradi Celsius;
- residuo di distillazione ottenuto sotto pressione ridotta con il metodo ASTM D 1189, uguale o superiore a 60 % in peso e la cui penetrazione all'ago misurata secondo il metodo ASTM D 5 è inferiore a 400, a 25 gradi Celsius.

Come risulta dalla tabella seguente:

- il primo criterio permette di distinguere i bitumi fluidificati o fondenti dai bitumi della sottovoce 2713 20 00;
- il secondo criterio permette di distinguere i bitumi fluidificati o fondenti dagli oli di petrolio di cui alla voce 2710 00.



- b) Emulsioni acquose

Sono preparati ottenuti mescolando bitumi e acqua

Ne esistono due categorie:

1. le emulsioni anioniche o «alcaline» a base di sapone ordinario o di «tall oil»;
2. le emulsioni cationiche o «acide» a base di ammina grassa o di ammonio quaternario.

ALLEGATO A

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI COSTITUENTI AROMATICI NEI PRODOTTI IL CUI PUNTO FINALE DI DISTILLAZIONE È SUPERIORE AI 315 GRADI CELSIUS**Principio del metodo**

Il campione, preventivamente disciolto in *n*-pentano, è sottoposto a filtrazione in una colonna cromatografica speciale, riempita di gel di silice. Gli idrocarburi non aromatici, diluiti con *n*-pentano, sono quindi raccolti e dosati mediante pesaggio dopo l'evaporazione del sovente.

Apparecchiature e reattivi

Colonna cromatografica: è costituita da un tubo di vetro le cui dimensioni e forma sono riportate nella figura seguente. L'apertura superiore deve poter essere chiusa mediante un giunto di vetro la cui superficie piana smerigliata è collegata alla parte superiore della colonna per mezzo di due flange metalliche ricoperte di gomma. La tenuta deve essere perfettamente stagna per consentire l'applicazione di azoto o aria sotto pressione.

Gel di silice: granulometria uguale o superiore a 200 mesh. Prima dell'impiego deve essere attivato in un forno a 170 gradi Celsius per 7 ore e conservato quindi in un essiccatore dove avrà luogo il raffreddamento.

N-pentano: grado di purezza: 95 % minimo, esente da elementi aromatici.

Procedimento

Riempire la colonna cromatografica con gel di silice preventivamente attivato, fino a circa 10 centimetri dalla sfera superiore di vetro, comprimendo con cura il contenuto della colonna per mezzo di un vibratore, per evitare la presenza di vene d'aria. Porre quindi un tampone di lana di vetro nella parte superiore della colonna di gel di silice.

Bagnare preventivamente il gel di silice con 180 millimetri di *n*-pentano; applicare dall'alto aria o azoto sotto pressione fino a che il livello superiore del liquido raggiunga il livello superiore del gel di silice.

Riportare con cautela l'interno della colonna a pressione normale e introdurre circa 3,6 grammi (controllare il peso) di campione disciolto in 10 millimetri di *n*-pentano; lavare quindi il beker con altri 10 millilitri di *n*-pentano che saranno poi introdotti nella colonna.

Aumentare progressivamente la pressione in modo che il liquido scorra goccia a goccia dal tubo capillare inferiore della colonna ad una velocità di circa 1 millilitro al minuto e raccogliere il liquido in un matraccio da 500 millilitri.

Quando il livello del liquido che contiene la sostanza da separare raggiunge il livello superiore del gel di silice, togliere nuovamente con cautela la pressione e aggiungere 230 millilitri di *n*-pentano; a questo punto applicare nuovamente la pressione e far scendere il livello del liquido fino al livello superiore del gel di silice, raccogliendo l'eluato nello stesso matraccio impiegato in precedenza.

Far evaporare la frazione raccolta fino a ridurre considerevolmente il volume, in un essiccatoio a 35 gradi Celsius circa e sottovuoto o in un evaporatore ruotante sottovuoto o in un apparecchio analogo; effettuare poi un travaso senza perdite di materiale in un beker graduato in vetro da 100 millilitri, impiegando *n*-pentano come solvente.

Far evaporare il contenuto del beker nell'essiccatoio sotto vuoto fino a peso costante (P).

La percentuale in peso di idrocarburi non aromatici (A) è data dalla formula seguente:

$$A = \frac{P}{P_1} \times 100$$

dove P_1 rappresenta il peso del campione sottoposto ad analisi.

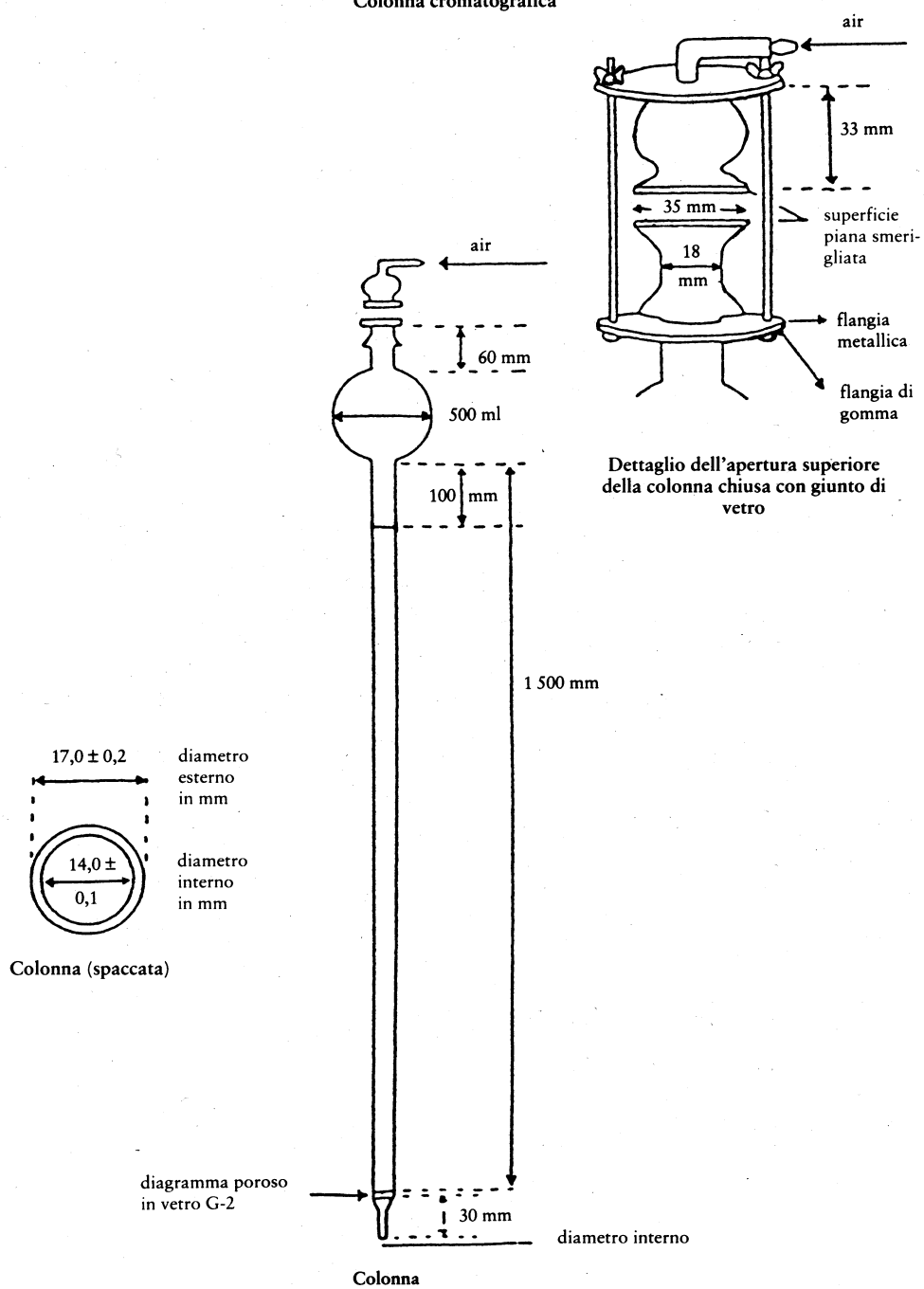
La differenza rispetto a 100 rappresenta la percentuale di idrocarburi aromatici assorbiti dal gel di silice.

Precisione del metodo

Ripetibilità: $\pm 0,2$ %.

Riproducibilità: $\pm 0,5$ %.

Colonna cromatografica



ALLEGATO B

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE DELLA NAFTALINA

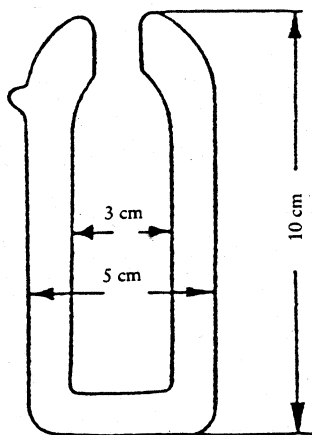
Far fondere, mescolando, 100 grammi di naftalina in una capsula di porcellana della capacità di circa 100 centimetri cubi. Introdurre circa 40 centimetri cubi della massa fusa nella bottiglia di Shukoff, precedentemente riscaldata, in modo da riempirla per 3/4. Introdurre quindi un termometro con scala indicante i decimi di grado attraverso un tappo di sughero in modo tale che il bulbo del termometro venga a trovarsi in mezzo al liquido. Quando la temperatura è scesa in prossimità del punto di solidificazione della naftalina (circa 83 gradi Celsius), si provoca la cristallizzazione, agitando continuamente la massa. Non appena si formano i primi cristalli, la colonna di mercurio generalmente si arresta per poi ricominciare a scendere. Si osserva la temperatura alla quale si è arrestato il mercurio ed è rimasto immobile per un certo tempo e si considera questa temperatura come il punto di solidificazione della naftalina, dopo correzione per tener conto della parte della colonna di mercurio che si trova all'esterno.

Si può ammettere che questa correzione è uguale a, per un termometro a mercurio

$$\frac{n(t - t')}{6\,000}$$

dove n è il numero di gradazioni della colonna di mercurio che si trova all'esterno, t la temperatura osservata e t' la temperatura media della colonna di mercurio che si trova all'esterno. La temperatura t' , può essere determinata in modo approssimativo con l'aiuto di un termometro ausiliario il cui bulbo di mercurio si trovi a metà altezza della parte della colonna situata all'esterno. L'impiego di un termometro a colonna capillare assicura una maggiore precisione.

La bottiglia di Shukoff qui raffigurata è un recipiente di vetro a doppie pareti fra le quali è stato fatto il vuoto:



SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Per l'interpretazione delle note 1, 2 e 3 della presente sezione, vedere le note esplicative del SA, Sezione VI, considerazioni generali.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2811 Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2811 19 10 altri

a

2811 19 80 Rientrano particolarmente in queste sottovoci i prodotti di cui alla nota 4 del presente capitolo.

III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2812 Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

2812 10 11 di fosforo

a

2812 10 18 Vedi le note esplicative del SA, voce 2812, paragrafo A, punto 3, e paragrafo B, punto 4.

2812 10 91 altri

a

2812 10 99 Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2812, lettera A (escluso il punto 3) e B (escluso il punto 4), le presenti sottovoci comprendono specialmente il tetracloruro di tellurio (TeCl_4) usato soprattutto per conferire una patina all'argenteria.

IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI

Per perossidi si intendono unicamente i composti di un metallo con l'ossigeno, nella molecola dei quali — come si verifica per il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) — si trova il legame -O-O-.

Gli ossidi, idrossidi o perossidi metallici non esplicitamente indicati nelle voci o sottovoci del presente sottocapitolo vanno classificati nella sottovoce 2825 90 80.

2819 Ossidi e idrossidi di cromo

2819 10 00 Triossido di cromo

Vedi le note esplicative del SA, voce 2819, paragrafo A 1.

2819 90 90 altri

Rientrano nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2819, paragrafi A 2 e B.

2825 Idratzina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

2825 70 00 Ossidi e idrossidi di molibdeno

È escluso dalla presente sottovoce l'ossido molibdico tecnico ottenuto per semplice arrostitimento di concentrati di molibdenite (sottovoce 2613 10 00).

V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI

2826 Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro

2826 19 00 altri

Oltre ai prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo A, secondo comma, punti 4 a 9, rientrano nella sottovoce:

1. il difluoruro di berillio (BeF_2), prodotto di aspetto vetroso, avente la densità di circa 2 grammi per centimetro cubo e fusibile a una temperatura attorno agli 800 gradi Celsius, molto solubile in acqua, impiegato come prodotto intermedio nella metallurgia del berillio. Viene ottenuto per calcinazione del fluoro-berillato di ammonio;
2. il fluoruro basico di berillio ($5\text{BeF}_2 \cdot 2\text{BeO}$) anch'esso di aspetto vetroso, solubile in acqua, di densità un po' più elevata (2,3 grammi per centimetro cubo).

2826 30 00 Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

Vedi le note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo C, punto 1.

2826 90 90 altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo B, punti 3 a 7, e paragrafo C, punti 2 a 5 (ad eccezione dell'esafluorozirconato di dipotassio di cui alla sottovoce 2826 90 10).

2833 Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

2833 29 30 di cobalto, di titanio

La presente sottovoce comprende in particolare:

1. il trisolfato di dititanio (solfato di titanio, sesquisolfato di titanio, solfato di titanio trivalente) ($\text{Ti}_2(\text{SO}_4)_3$). Nella forma anidra si presenta come una polvere cristallina verde insolubile in acqua, ma solubile in acidi diluiti, con i quali forma una soluzione porpora. Nella forma idrata è un composto cristallino stabile, solubile in acqua. È usato come agente di riduzione nell'industria tessile.
2. L'ossisolfato di titanio (solfato di titanile) ($(\text{TiO})\text{SO}_4$). Questo prodotto può presentarsi nella forma anidra, con l'aspetto di una polvere bianca, igroscopica, oppure in una delle numerose forme idrate tra le quali la diidrata è la più stabile. Viene usato come mordente in tintoria.
3. Il disolfato di titanio ($\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$) è una polvere bianca altamente igroscopica e poco stabile.

2835 Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati

2835 10 00 Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, paragrafi A e B.

2835 22 00 Fosfati

a

2835 29 90 Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, paragrafo C, primo comma, punto I, e secondo comma, punti 1 a), 2 a), b) e c), da 3 a 8.

Non rientrano nelle presenti sottovoci le preparazioni consistenti in miscele di fosfati differenti tra loro (capitolo 31 o sottovoce 3824 90 95, in generale).

2835 31 00 Polifosfati

e

2835 39 00 Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, lettera C, primo comma, paragrafi II, III e IV, e secondo comma, paragrafi 1 b), 2 d) a g).

2835 39 00**altri**

Questa sottovoce comprende inoltre:

1. il difosfato de tetraammonio (pirofosfato d'ammonio) $((\text{NH}_4)_4\text{P}_2\text{O}_7)$ e il trifosfato di pentaammonio $((\text{NH}_4)_5\text{P}_3\text{O}_{10})$;
2. i pirofosfati di sodio (difosfati di sodio): il pirofosfato di tetrasodio (difosfato neutro) $(\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7)$ e il diidrogenopirofosfato di disodio (fosfato biacido) $(\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7)$;
3. i metafosfati di sodio [formula greggia del $(\text{NaPO}_3)_n$], ovvero il ciclotrifosfato e il ciclotetrafosfato;
4. altri polifosfati di sodio a grado di polimerizzazione elevato. Tra questi occorre segnalare il prodotto impropriamente indicato con il termine di «esametafosfato di sodio», denominato altresì sale di Graham, consistente in una miscela di polimeri $[(\text{NaPO}_3)_n]$ con un grado di polimerizzazione compreso tra 30 e 90.

In essa rientrano altresì i polifosfati di ammonio a grado di polimerizzazione più elevato, anche costituiti da serie omologhe di polimeri (talvolta denominati metafosfati di ammonio). È il caso, per esempio, del sale d'ammonio di Kurrol (da non confondere col sale di Kurrol, che è un metafosfato di sodio), polimero lineare a grado medio di polimerizzazione discretamente elevato (da alcune migliaia ad alcune decine di migliaia di unità). Trattasi di una polvere bianca, cristallina, poco solubile in acqua, utilizzata essenzialmente come agente ignifugo.

2840**Borati; perossoborati (perborati)****2840 19 90****altro**

Rientra in tale sottovoce il tetraborato di disodio cristallizzato (decaidrato).

2840 20 10**Borati di sodio, anidri**

Rientrano in particolare nella presente sottovoce il pentaborato e il metaborato di sodio.

2841**Sali degli acidi ossometallici o perossometallici****2841 69 00****altri**

I manganiti sono sali dell'acido manganoso (H_2MnO_3) nei quali il manganese è tetravalente. Sono praticamente insolubili in acqua e si idrolizzano facilmente.

Il manganito di rame (CuMnO_3) viene usato nelle maschere antigas per ossidare l'ossido di carbonio in anidride carbonica; il bimanganito di rame (idrogenomanganite) $(\text{Cu}(\text{HMnO}_3)_2)$ è ancora più efficace.

Oltre ai manganati citati nelle note esplicative del SA, voce 2841, punto 3 a), vanno segnalati altresì i manganati nei quali il manganese è pentavalente, per esempio $\text{Na}_3\text{MnO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.

2842**Altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici, esclusi gli azoturi****2842 10 00****Silicati doppi o complessi**

Vedi i prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 2842, parte II, secondo comma, paragrafo K.

2842 90 10**Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio**

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2842, parte I, paragrafi B e C, e parte II, secondo comma, paragrafi D e E, nonché ai tioseleniuri, seleniosolfati e tiotellurati di cui alla parte II, secondo comma, paragrafo C 3, delle medesime note esplicative, rientrano in particolare nella presente sottovoce:

1. il seleniuro di mercurio (HgSe) e il seleniuro di indio (InSe) , usati come semiconduttori;
2. il tellururo di piombo (PbTe) usato estremamente puro per i transistori, per le termocoppie, per le lampade a vapore di mercurio, ecc.

VI. PRODOTTI VARI

- 2844** **Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti**
- Vedi la nota 6 del presente capitolo.
- 2844 10 10 a 2844 10 90** **Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi A 1, B 1 e da C 1 a C 3.
- 2844 20 25 a 2844 20 99** **Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti**
- L'uranio arricchito in isotopo 235 si trova in commercio con le denominazioni di «uranio debolmente arricchito» (contenente fino a 20 % di U 235) e di «uranio altamente arricchito» (contenente più di 20 % di U 235).
- Per il plutonio e i suoi composti vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi A 3, B 2, C 1 e C 3.
- 2844 30 11 e 2844 30 19** **Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto**
- L'uranio impoverito in U 235 è un sottoprodotto dell'arricchimento dell'uranio in U 235. Dato il suo prezzo molto meno elevato e le quantità disponibili, sostituisce l'uranio naturale in particolare come sostanza fertile, come schermo contro le radiazioni, come metallo pesante nelle fabbricazione di volani o nella preparazione di assorbenti (getters) utilizzati per la purificazione di taluni gas.
- 2844 30 51 a 2844 30 69** **Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, in particolare i paragrafi A 2 e B 3.
- 2844 30 91 e 2844 30 99** **Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi B 1 e B 3.
- 2844 40 10 a 2844 40 80** **Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 284410, 284420 o 284430; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi**
- Per la definizione del termine «isotopi», vedi l'ultima frase della nota 6 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2844, parte I.
- Per l'eccedenza dei prodotti di cui alla presente sottovoce, vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte III.
- 2844 50 00** **Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari(Euratom)**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafo C 4.
- 2845** **Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no**
- Quanto al termine «isotopi» vedi l'ultima frase della nota 6 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2844, parte I.
- 2845 10 00** **Acqua pesante (ossido di deuterio)(Euratom)**
- Questa sottovoce comprende l'acqua pesante (o ossido di deuterio) che ha un aspetto simile a quello dell'acqua comune, della quale ha anche le stesse proprietà chimiche; le proprietà fisiche, invece, differiscono leggermente. L'acqua pesante è utilizzata come sorgente di deuterio e usata nei reattori nucleari, come rallentatore dei neutroni che attuano la fissione degli atomi di uranio.

2845 90 10**Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti(Euratom)**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2845, terzo comma, paragrafi 1 e 3.

Da classificare nella stessa sottovoce sono altri composti organici o inorganici idrogenati nei quali l'idrogeno è stato sostituito in tutto o in parte dal deuterio. Tra i più importanti vanno citati: il deuterio di litio, l'ammoniaca deuterata, l'acido solfidrico deuterato, il benzene deuterato, il bifenile deuterato e i terfenili deuterati. Tali prodotti trovano applicazione nell'industria nucleare sia per rallentare i neutroni (moderatori) sia per servire da intermediari nella preparazione dell'acqua pesante o nello studio della reazione di fusione termonucleare. Tali composti trovano altresì importanti applicazioni in analisi e sintesi organiche.

2845 90 90**altri**

Tra gli isotopi e loro composti della presente sottovoce si possono citare:

— il carbonio 13, il litio 6, il litio 7 e i loro composti;

— il boro 10, il boro 11, l'azoto 15, l'ossigeno 18 e i loro composti (per esempio: $^{10}\text{B}_2\text{O}_3$, $^{10}\text{B}_4\text{C}$, $^{15}\text{NH}_3$, $^{18}\text{H}_2\text{O}$).

Essi vengono impiegati nella ricerca scientifica e nell'industria nucleare.

2846**Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli****2846 10 00****Composti del cerio**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2846, terzo comma, paragrafo 1.

2846 90 00**altri**

Tra i composti dei metalli della famiglia delle terre rare, detti «lantanidi» (in quanto il lantanio è il primo elemento) si possono citare gli ossidi di europio, di gadolinio, di samario e di terbio (terbite) che sono impiegati per assorbire i neutroni lenti nelle barre di controllo o di sicurezza, dei reattori nucleari e nei cinescopi dei televisori a colori.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2846, terzo comma, paragrafo 2.

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Considerazioni generali

La sigla (DCI) figurante dopo una denominazione nella nomenclatura combinata nonché nelle sue note esplicative indica che si tratta della versione italiana di una denominazione ripresa nell'elenco delle «Denominazioni comuni internazionali» per le sostanze farmaceutiche pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La sigla (DCIM) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione accettata come «Denominazione comune internazionale (modificata)» dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La sigla (ISO) (International Organisation for Standardisation) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione ripresa tra i «Nomi comuni per i pesticidi ed altri prodotti fitofarmaceutici» nella raccomandazione ISO R 1750 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione.

Un sistema condensato è un sistema che comporta almeno due cicli che hanno un solo legame in comune e che possiedono soltanto due atomi in comune.

Nota 1 a)

Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, primi quattro comma.
Sono compresi in particolare in questo capitolo i seguenti prodotti:

1. Antracene avente una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2902 90 10).
2. Benzene avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2902 20 10 o 2902 20 90).
3. Naftalene avente un punto di cristallizzazione non inferiore a 79,4 gradi Celsius (sottovoce 2902 90 10).
4. Toluene avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2902 30 10 o 2902 30 90).
5. Xilene contenente, in peso, 95 % o più di isomeri dello xilene (tutti gli isomeri considerati globalmente) (sottovoci da 2902 41 00 a 2902 44 90).
6. Etano nonché gli altri idrocarburi aciclici saturi (diversi dal metano e dal propano) presentati allo stato di isomeri isolati, aventi una purezza di 95 % o più in volume per i prodotti gassosi ⁽¹⁾ e di purezza di 95 % o più in peso per i prodotti non gassosi (sottovoci 2901 10 10 o 2901 10 90).
7. Etilene avente una purezza di 95 % o più in volume (sottovoce 2901 21).
8. Propene (propilene) avente una purezza di 90 % o più in volume (sottovoce 2901 22).
9. Alcoli grassi aventi una purezza di 90 % o più in peso del prodotto anidro, e comprendenti sei o più atomi di carbonio (sottovoce 2905 16, 2905 17 00 o 2905 29 90).
10. Cresoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti, in peso, 95 % o più di cresolo, tutti gli isomeri del cresolo considerati globalmente (sottovoce 2907 12 00).
11. Fenolo avente una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2907 11 00).
12. Xilenoli (isomeri separati o miscele di isomeri) contenenti in peso 95 % o più di xilenolo, tutti gli isomeri dello xilenolo considerati globalmente (sottovoce 2907 14 00).
13. Acidi grassi (escluso l'acido oleico) aventi una purezza di 90 % o più, in peso del prodotto anidro, e comprendenti sei o più atomi di carbonio (voci 2915 e 2916).
14. Acido oleico avente una purezza di 85 % o più in peso del prodotto anidro (sottovoce 2916 15 00).
15. Piridina avente una purezza di 95 % o più in peso (sottovoce 2933 31 00).
16. Metilpiridina (picolina), 5-etil-2-metilpiridina (5-etil-2-picolina) e 2-vinilpiridina, aventi una purezza di 90 % o più in peso (sottovoce 2933 39 95).
17. Chinolina avente una purezza di 95 % o più in peso del prodotto anidro determinata mediante cromatografia in fase gassosa (sottovoce 2933 40 90).

⁽¹⁾ Lo stato gassoso viene osservato a 15 gradi Celsius ed a una pressione di 1 013 millibar

18. 1,2-Diidro-2,2,4-trimetilchinolina, avente una purezza superiore a 85 % in peso del prodotto anidro (sottovoce 2933 40 90).
19. Acridina avente una purezza di 95 % o più in peso del prodotto anidro, determinata mediante cromatografia in fase gassosa (sottovoce 2933 90 95).
20. Derivati di acidi e alcoli grassi di cui ai punti 9, 13 e 14 [sali, esteri (esclusi gli esteri di glicerina), ammine, ammidi, nitrili, ecc.] purché in grado di soddisfare i criteri di purezza richiesti per gli acidi e gli alcoli grassi corrispondenti.

- Nota 1 b)** Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, ultimo comma.
- Nota 1 d)** Per soluzioni acquose si intendono soltanto le soluzioni vere e proprie, anche qualora — per insufficienza d'acqua — la sostanza sia sciolta solo parzialmente.
- Nota 1 f) e 1 g)** Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma.
- Nota 5** Le disposizioni della presente nota determinano unicamente la classificazione dei prodotti che interessano nelle voci della nomenclatura (vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera G).
- Per la classificazione all'interno di una voce, si applicano le disposizioni della nota di sottovoce 1 di questo capitolo.

I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2902 Idrocarburi ciclici

2902 19 30 Azulene e suoi derivati alchilici.

Tale sottovoce comprende i seguenti composti: azulene [biciclo(5,3,0)decapentaene] e i suoi derivati alchilici, per esempio il camazulene (7-etil-1,4-dimetilazulene), il guaiazulene (7-isopropil-1,4-dimetilazulene), il vetiverazulene (2-isopropil-4,8-dimetilazulene).

2902 90 10 Naftalene, antracene

Vedi le note esplicative del SA, voce 2902, parte C, punto III, lettere a) e c).

2902 90 30 Bifenile, terfenili

Vedi le note esplicative del SA, voce 2902, parte C, punto II, lettere a) e d).

2903 Derivati alogenati degli idrocarburi

2903 30 80 Fluoruri e ioduri

Questa sottovoce comprende in particolare i seguenti composti: 1,1-difluoroetano, tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano), tetrafluoroetilene, trifluoroetilene, trifluorometano.

2903 51 00 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano

Questa sottovoce comprende il lindano (ISO). Il lindano è l'isomero gamma dell'esaclorocicloesano (HCH) di purezza uguale o superiore a 99 %. Solo questo isomero gamma dell'HCH possiede proprietà insetticide. Il lindano è utilizzato nell'agricoltura e nel trattamento del legno.

II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2905 14 90 altri

Tale sottovoce comprende unicamente i seguenti composti: alcoli: sec-butilico (butan-2-olo), isobutilico (2-metilpropan-1-olo).

2905 15 00 Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri

Rientrano nella presente sottovoce unicamente i seguenti composti: alcoli: *n*-amilico (pentan-1-olo), sec-amilico (pentan-2-olo), terz-amilico (2-metilbutan-2-olo, idrato di amilene), isoamilico (3-metilbutan-1-olo), sec-isoamilico (3-metilbutan-2-olo), 2-metilbutan-1-olo, neopentilico (neoamilico, 2,2-dimetilpropan-1-olo), pentan-3-olo.

2905 44 11 D-glucitolo (sorbitolo)

a
2905 44 99

Rientra nelle presenti sottovoci unicamente il D-glucitolo (sorbitolo) che soddisfa le disposizioni di cui alla nota 1 del presente capitolo. Le varietà di D-glucitolo (sorbitolo) che non rispondono a tali requisiti rientrano nelle sottovoci 3824 60 11 a 3824 60 99.

2906 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi**2906 11 00 Mentolo**

Questa sottovoce comprende unicamente il (—)-para-ment-3-ol ((—)-trans-1,2-cis-1,5-isopropil-2-metil-5-cicloesanol), il (i)-para-ment-3-olo, nonché il (+)-para-ment-3-olo).

Non rientrano pertanto nella presente sottovoce il neomentolo, l'isomentolo e il neoisomentolo (sottovoce 2906 19 00).

VI. COMPOSTI A FUNZIONI CHETONE O A FUNZIONE CHENONE**2914 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi****2914 50 00 Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate**

Per «altre funzioni ossigenate», ai sensi della presente sottovoce, si intendono le funzioni ossigenate citate nelle voci precedenti del presente capitolo, diverse dalle funzioni alcole, aldeide e fenolo.

2914 61 00 Chinoni

a
2914 69 90

I prodotti di cui alle presenti sottovoci sono oggetto delle note esplicative del SA, voce 2914, parti E e F. Si fa osservare che ai sensi delle presenti sottovoci il termine «chinoni» va inteso in un'ampia accezione, ovvero «chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate», comprendendo di conseguenza i chinoni non contenenti altre funzioni ossigenate (oltre alla funzione chinone), i chinoni-alcoli, i chinoni-fenoli, i chinoni-aldeidi e i chinoni contenenti altre funzioni ossigenate (diverse da quelle citate).

VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI**2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi**

Per quanto attiene al grado di purezza degli acidi grassi e dei loro derivati vedi le note esplicative del presente capitolo, nota 1 a), punti 13 e 20.

2916 Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Per quanto attiene al grado di purezza degli acidi grassi e dei loro derivati vedi le note esplicative del presente capitolo, nota 1 a), punti 13, 14 e 20.

VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI E LORO SALI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI**2919 00 Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi****2919 00 10 Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2919, secondo comma, punti 3, 4, 5 e 6.

Vi sono due fosfati di tributile: di tri-*n*-butile e di triisobutile, e vi sono tre fosfati di trixilile: orto, meta e para.

2919 00 90**altri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2919, secondo comma, punti 1, 2, 7 e 8.

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli acidi alfa- e beta-glicerofosforici e loro sali e, per esempio, alfa- e beta-glicerofosfati, così come il fosfato di tris (2-metoxifenilo) (fosfato di guaiacolo).

IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE

2921**Composti a funzione ammina****2921 42 90****altri**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42 a 2921 49.

2921 43 00**Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42 a 2921 49.

2921 44 00**Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42 a 2921 49.

2921 45 00**1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti.**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42 a 2921 49.

2921 49 10**Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42 a 2921 49.

2923**Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi****2923 20 00****Lecitine ed altri fosfoamminolipidi**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2923, quarto comma, punto 2.

Gli altri fosfoamminolipidi compresi in questa sottovoce sono esteri (fosfatidi) simili alle lecitine. Fra questi prodotti si possono citare le cefalina, le cui basi organiche azotate sono la colamina e la serina, e la sfingomielina, le cui basi organiche azotate sono la colina e la sfingosina.

2925**Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina****2925 11 00****Saccarina e suoi sali**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2925, parte A, primo comma, punto 1.

X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI, COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI

2930**Tiocomposti organici**

I tiocomposti organici quali definiti nella nota 6 di questo capitolo sono da classificare in questa voce, anche se essi contengono altri non-metalli o metalli direttamente legati ad atomi di carbonio.

2932**Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno****2932 29 10
a****altri lattoni****2932 29 80**

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2932 29.

Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2932, paragrafo B, lettere d) a v).

2933 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto**2933 11 10 Fenazone (antipirina) e suoi derivati****e**
2933 11 90

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 51.

2933 21 00 Idantoina e suoi derivati

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 51.

2933 51 20 Malonilurea (acido barbiturico) e suoi derivati; sali di tali prodotti**e**
2933 51 90

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 51.

2933 79 00 altri lattami

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 2933 79.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2933, paragrafo G, punti 2 a 7.

XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI**2936 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione**

Le sostanze di cui alla presente voce possono essere:

- stabilizzate in forma oleosa;
- stabilizzate mediante un involucro di prodotti ausiliari tecnicamente idonei, quali gelatina, cera, materie grasse, gomme di specie diverse o derivati della cellulosa, in forma di microcapsule;
- assorbite su diossido di silicio.

L'aggiunta di prodotti plastificanti o antiammassanti non influenza la classificazione tariffaria.

Gli adsorbati su scambiatori di ioni sono esclusi dalla presente voce e vanno classificati in base alla loro composizione e al loro impiego.

2937 Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni

Rientrano nella presente voce unicamente i prodotti che soddisfano i criteri di cui alle note esplicative del SA, voce 2937, primo, secondo, terzo e quarto comma.

2937 10 00 Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili, e loro derivati

Questa sottovoce comprende in particolare gli ormoni seguenti:

- gonadotropina corionica (DCI) [HCG (gonadotropina corionica umana)], gonadotropina serica (DCI) [PMSG (gonadotropina serica di giumente gravide)];
- ormone follicolostimolante (FSH), ormone lattogeno (LTH, galattina, ormone galattogeno, luteotropina, mammotropina, prolattina), ormone luteinostimolante [LH, ICSH (ormone interstiziale stimolante le cellule), luteinostimolina];
- corticotropina (DCI) [ACTH (ormone adrenocorticotropo), adrenocorticotropina];
- ormone della crescita [GH, STH (ormone somatotropo), somatotropina];
- tiotropina (DCI) [ormone tireotropo, TSH (ormone stimolante la tiroide)].

2937 21 00 Ormoni cortico-surrenali e loro derivati**a**
2937 29 00

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, parte III, primo comma, lettera A, e secondo comma.

Vedi altresì, nelle note esplicative del SA, alla voce 2937, l'elenco degli steroidi impiegati principalmente a motivo della loro funzione ormonale per i quali viene utilizzato il termine «corticosteroide».

2937 22 00 Derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali.

Per quanto concerne i termini «ormoni cortico-surrenali» vedi la nota complementare 1 di questo capitolo.

Vedi anche la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2937 22.

2937 91 00 Insulina e suoi sali

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, parte II, lettera D, punto 1).

2937 92 00 Estrogeni e progestogeni

Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, parte III, primo comma, lettere B e C, nonché il terzo e il quarto comma.

Vedi altresì, nelle note esplicative del SA, alla voce 2937, l'elenco degli steroidi per quanto riguarda l'una o l'altra delle funzioni «estrogeni» o «progestogeni».

**XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI; LORO SALI,
LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI**

2938 Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati.

Gli eterosidi di questa voce sono costituiti da una frazione zucchero e da una frazione non zucchero (aglicone). Tali frazioni sono legate l'una all'altra per mezzo dell'atomo di carbonio anomerico dello zucchero. Di conseguenza non sono considerati eterosidi prodotti come la vacciniina e l'hamamelitannina della voce 2940.

Gli eterosidi più diffusi in natura sono gli O-eterosidi; ugualmente noti sono tuttavia gli N-eterosidi, gli S-eterosidi ed i C-eterosidi, nei quali il carbonio anomerico dello zucchero è legato all'aglicone mediante un atomo di azoto, un atomo di zolfo o un atomo di carbonio (per esempio: sinigrina, aloina e scoparina).

Sono esclusi da questa voce i prodotti seguenti:

- a) i nucleosidi e i nucleotidi che rientrano nella voce 2934 (vedi le note esplicative del SA, voce 2934, terzo comma, paragrafo D 6;
- b) gli alcaloidi che rientrano nella voce 2939 (per esempio: la tomatina);
- c) gli antibiotici che rientrano nella voce 2941 (per esempio: la toiocamicina).

2938 90 10 Eterosidi delle digitali

Oltre a quelli indicati nelle note esplicative del SA, voce 2938, terzo comma, punto 2, sono compresi nella presente sottovoce in particolare i seguenti composti:

- acetildigitossina, acetildigossina, acetilgitossina;
- desacetillanatoside A, B, C e D;
- digioleina, diginatina, diginina, digipurpurina, digitalinum verum e germanicum;
- gitalina, gitalossina, gitonina, gitossina, glucoverodossina;
- lanofoleina, lanatoside A, B, C e D;
- tigonina, verodossina.

2938 90 90 altri

Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2938, terzo comma, punti 4 a 9, nonché gli ultimi due commi.

2939 Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati**2939 10 00 Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti**

Sono ugualmente compresi in questa sottovoce i «concentrati di paglia di papavero» il cui tenore totale di alcaloidi è uguale o superiore a 80 % in peso, calcolato sulla sostanza secca.

2939 69 00**altri**

Rientrano in tale sottovoce i seguenti alcaloidi della segala cornuta: ergotaminina; ergosina e ergosinina; ergocristina e ergocristinina; ergocriptina e ergocriptinina; ergocornina e ergocorninina; ergobasina e ergobasinina; nonché i derivati degli alcaloidi della segala cornuta, quali la diidroergotamina, la diidroergotossina e la metilergobasina.

XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI

2941**Antibiotici****2941 10 10****Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti.****a****2941 10 90**

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 10.

Si possono citare come esempi di penicilline: la benzilpenicillina-sodio (fenacetilpenina-sodio), l'amilpenicillina-sodio (*n*-carbossiesenilpenina-sodio), le penicilline biosintetiche e le penicilline-ritardo come la procaina-penicillina e la benzatina-dipenicillina.

2941 20 30**Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti****e****2941 20 80**

Oltre alla streptomicina, le presenti sottovoci comprendono in particolare la diidrostreptomicina, la mannosidostreptomicina, nonché i sali di tali prodotti, quali per esempio i solfati e i pantotenati.

2941 30 00**Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti**

Rientrano altresì nella presente sottovoce — tra gli altri — la clorotetraciclina, l'ossitetraciclina e il cloridrato di tetraciclina.

2941 50 00**Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti**

Tra i sali dell'eritromicina si possono citare il cloridrato, il solfato, il citrato, il palmitato, lo stearato e il glucoptonato; con i cloruri di acidi produce gli esteri corrispondenti e con gli anidridi di acidi, monoesteri quali glutarato, succinato, maleato e ftalato.

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Considerazioni generali

Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione comunitaria (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.

3001 **Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove**

3001 10 10 **Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati**

e
3001 10 90 Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3001, lettera A, rientrano in queste sottovoci per esempio l'ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide.

3001 20 90 **altri**

Rientra in particolare in tale sottovoce il fattore intrinseco (estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati).

3001 90 91 **Eparina e suoi sali**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3001, lettera C.

3002 **Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili**

3002 10 10 **Sieri specifici**

Rientrano nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3002, lettera C, punto 1, terzo comma.

La sottovoce non comprende tuttavia i sieri impiegati come reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006), né i sieri «normali» (sottovoci 3002 10 95 o 3002 10 99).

3002 10 91 **Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline**

Rientra in particolare in questa sottovoce l'immunoglobulina umana normale.

3002 10 95 **altri**

e
3002 10 99 Rientrano in particolare in tali sottovoci i sieri «normali», il plasma, il fibrinogeno, la fibrina, nonché l'albumina del sangue purché sia preparata a fini terapeutici o profilattici (per esempio: l'albumina umana ottenuta per frazionamento del plasma di sangue umano integrale).

Risulta pertanto esclusa [nota 1 g) del presente capitolo] l'albumina del sangue non preparata in vista di un impiego terapeutico o profilattico (voce 3502).

3002 20 00 **Vaccini per la medicina umana**

Per quanto riguarda i vaccini, si vedano le note esplicative del SA, voce 3002, lettera D, punto 1.

3002 30 00 **Vaccini per la medicina veterinaria**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3002 20 00.

3002 90 50	Colture di microrganismi
	Vedi le note esplicative del SA, voce 3002, lettera D, punto 3.
3002 90 90	altri
	Rientrano in particolare in tale sottovoce le tossine, nonché in qualità di «prodotti simili», i «parassiti concorrenti» impiegati nella cura di talune malattie, quali i plasmodi (parassiti che provocano la malaria plasmodium) e il Trypanosoma cruzi.
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto
3003 10 00	contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
	Rientrano altresì in tale sottovoce le associazioni di penicillina e di streptomicina.
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto
	A differenza di quella precedente, la presente voce può comprendere prodotti non miscelati. Per l'interpretazione di quest'ultima espressione, vedi la nota 3 a) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 3004, quarto e quinto comma.
	Le espressioni «sotto forma di dosi» e «condizionati per la vendita al minuto in vista di impieghi terapeutici o profilattici» sono definite nelle note esplicative del SA, voce 3004, primo e secondo comma.
	Sono comprese in questa voce anche i medicamenti presentati in confezioni per trattamenti di lunga durata, nonché per ospedali e collettività analoghe. In questi casi le confezioni contengono un maggior numero di medicamenti unitari e su di esse sono in genere menzionati i suddetti trattamenti di lunga durata o la destinazione agli ospedali.
	Il fatto che ai medicamenti presentati in fiale o flaconi e contenenti, per esempio, antibiotici, ormoni o prodotti liofilizzati debba essere ancora aggiunta acqua apirogena o un altro solvente prima della loro somministrazione non comporta la loro esclusione dalla presente voce.
3004 20 90	altri
	Rientrano in tale sottovoce esclusivamente i prodotti presentati sotto forma di dosi ma non condizionati per la vendita al minuto.
3004 31 90	altri
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3004 20 90.
3004 32 90	altri
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3004 20 90.
3004 39 90	altri
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3004 20 90.
3004 40 90	altri
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3004 20 90.
3004 50 90	altri
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3004 20 90.
3004 90 91 e 3004 90 99	altri
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3004 20 90.

3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

3005 10 00 Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

In tale sottovoce non rientrano le medicazioni liquide (sottovoce 3005 90 99).

3006 Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo

3006 10 10 e **3006 10 90** Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; lamine sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria

I termini delle presenti sottovoci vanno interpretati in senso stretto; ne consegue che rimangono esclusi i punti metallici sterili per suture chirurgiche da classificare alla voce 9018.

CAPITOLO 31

CONCIMI

3103 Concimi minerali o chimici fosfatici**3103 10 10 Perfosfati**

e
3103 10 90 Vedi le note esplicative del SA, voce 3103, lettera A, punto 1.

3103 20 00 Scorie di defosforazione

Vedi le note esplicative del SA, voce 3103, lettera A, punto 2.

3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

Quanto all'espressione «altri concimi» si veda la nota 6 del presente capitolo.

3105 10 00 Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

L'espressione «forme simili» si riferisce a prodotti presentati sotto forma di elementi unitari specialmente preparati per costituire delle dosi. Di conseguenza, i concimi presentati nelle forme industriali correnti (per esempio: granuli) non devono essere considerati come «forme simili».

3105 20 10 Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

e
3105 20 90 L'espressione «contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio» va intesa nel senso che gli elementi indicati sono contenuti nei concimi non soltanto come impurezze bensì in quantità sufficiente ad esercitare un'effettiva azione fertilizzante.

L'azoto può essere contenuto sotto forma di nitrati, di sali di ammonio, d'urea, di calciocianammide o di altri composti organici.

Il fosforo è in genere contenuto sotto forma di fosfati più o meno solubili o, più raramente, in forma organica.

Il potassio è contenuto sotto forma di sali (carbonato, cloruro solfato, nitrato, ecc.).

In commercio, il tenore in azoto, in fosforo ed in potassio viene indicato rispettivamente con N, P₂O₅, K₂O.

Nelle presenti sottovoci rientrano i concimi descritti alla voce 3105, paragrafi B e C, delle note esplicative del SA, a condizione che contengano i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo, potassio. In commercio essi vengono talvolta denominati «concimi NPK».

I fosfati doppi di ammonio e di potassio aventi una costituzione chimica definita sono esclusi dalle presenti sottovoci (sottovoce 2842 90 90).

3105 51 00 altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo

e
3105 59 00 In merito all'interpretazione dell'espressione «contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo», valgono, *mutatis mutandis*, le disposizioni della nota esplicativa delle sottovoci 3105 20 10 e 3105 20 90.

3105 51 00 contenenti nitrati e fosfati

Rientrano in tale sottovoce i concimi contenenti contemporaneamente nitrati e fosfati di un catione qualsiasi, compreso l'ammonio, ma non il potassio.

Il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3105, paragrafo B, punto 2, ottenuto senza aggiunta di sali di potassio, costituisce un esempio di concime compreso nella presente sottovoce.

3105 59 00 altri

Rientrano in questa sottovoce:

1. i miscugli di sali minerali che contengono fosfati di un catione qualsiasi (escluso il potassio) e sali di ammonio diversi dai nitrati;

2. i concimi fosfoazotati nei quali l'azoto compare in forma diversa da quelle nitrica o ammoniacale, ovvero in forma di calcio-cianammide, di urea o di altri composti organici;
3. i concimi fosfoazotati dei tipi descritti nelle note esplicative del SA, voce 3105, paragrafo C, punti 1 e 3.

3105 60 10
e

3105 60 90

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

In merito all'interpretazione dell'espressione «contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio», valgono, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui alla nota esplicativa delle sottovoci 3105 20 10 e 3105 20 90.

Le presenti sottovoci comprendono in particolare i concimi costituiti da miscugli:

- di fosfati naturali calcinati e di cloruro di potassio
- di perfosfati e di solfato di potassio.

Sono esclusi i fosfati di potassio di costituzione chimica definita nella sottovoce 2835 24 00, anche se utilizzabili come concimi.

3105 90 10
a

3105 90 99

altri

Rientrano in queste sottovoci:

1. tutti i concimi contenenti i due fertilizzanti azoto e potassio. Ne è tuttavia escluso il nitrato di potassio di costituzione chimica definita, anche se può essere utilizzato come concime (sottovoce 2834 21 00);
2. i concimi ad un solo elemento fertilizzante principale, diversi da quelli compresi nelle voci 3102 a 3104.

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI E ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

Nota 4	Il termine «soluzioni» usato in questa nota come pure nella nota 6 a) del capitolo 39 non comprende le soluzioni colloidali.
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
3201 20 00	Estratto di mimosa L'estratto per concia di mimosa è ricavato dalle cortecce di varie specie di acacie (in particolare dell'Acacia decurrens, dell'Acacia pycnantha, dell'Acacia mollissima). Il catecù, estratto dall'Acacia catechu rientra nella sottovoce 3203 00 11.
3201 90 20	Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno Le vallonee sono cupole che rivestono la ghiande di talune specie di quercia (per esempio: del genere Quercus valonea).
3201 90 90	altri Questa sottovoce comprende in particolare, in quanto estratti per concia di origine vegetale: 1. gli estratti di cortecce di abete, di mangrova, di eucalipto, di salice e di betulla; 2. gli estratti di legno di tizerah e di urunday (Astronium balansae Engl.); 3. gli estratti dei frutti del mirabolano e del dividivi; 4. gli estratti delle foglie di gambier.
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia
3202 10 00	Prodotti per concia organici sintetici Vedi le note esplicative del SA voce 3202, parte I, titolo A.
3202 90 00	altri Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3202, parte I, titolo B e parte II.
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo
32030011 e 32030019	Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze Gli estratti di alcune varietà di grani di Persia non sono utilizzati principalmente come materie coloranti e non rientrano pertanto in queste sottovoci. Ciò vale in particolare per gli estratti di grani della varietà Rhamnus cathartica, che vengono utilizzati per scopi medicinali e che rientrano quindi nella sottovoce 1302 19 91.
3203 00 11	Catecù Il catecù è un estratto tintorio ottenuto a partire dal catechu, varietà di acacia del Bengala.

3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita
3204 11 00 a 3204 19 00	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo Rientrano in queste sottovoci: 1. le sostanze coloranti organiche sintetiche miscelate o meno fra di loro, messe a tipo o no (o diluite) mediante sostanze minerali inerti, ma contenenti soltanto piccoli quantitativi di prodotti tensioattivi o altri prodotti ausiliari destinati a facilitare la tintura della fibra (vedi le note esplicative del SA, voce 3204, parte I, secondo comma, paragrafi A et B; 2. le preparazioni di cui alla nota 3 del presente capitolo, in particolare i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3204, parte I, secondo comma, paragrafi C a E. Per quel che concerne le sostanze coloranti delle sottovoci 3204 11 00 a 3204 19 00 che, per via delle loro applicazioni, possono appartenere a due o più categorie che rientrano in sottovoci diverse, per determinare la loro classificazione si dovrà applicare la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, undicesimo comma.
3204 11 00	Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti. Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, secondo comma.
3204 12 00	Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, terzo e quarto comma.
3204 13 00	Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, quinto comma.
3204 14 00	Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti. Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, sesto comma.
3204 15 00	Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, settimo comma.
3204 16 00	Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, ottavo comma.
3204 17 00	Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, nono comma.
3204 19 00	altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di più sottovoci da 320411 a 320419 Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11 a 3204 19, dal decimo al dodicesimo comma.
3204 20 00	prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» Rientrano in questa sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3204, parte II, punto 1.
3204 90 00	altri Questa sottovoce comprende i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come sostanze luminescenti («luminofore») descritti nelle note esplicative del SA, voce 3204, parte II, punto 2 e nei tre commi successivi.

3206 **Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita**

Vedi la nota 5 del presente capitolo.

I pigmenti nucleici, cioè i pigmenti in cui ciascun grano è costituito da un nucleo di materia inerte (generalmente silice) rivestito, con processi tecnici speciali, con uno strato di sostanze coloranti inorganiche, sono classificati nella voce relativa alla materia che costituisce lo stato di rivestimento.

Così, per esempio, i pigmenti del tipo succitato, il cui strato di rivestimento è costituito da silico-cromato basico di piombo, rientrano nella sottovoce 3206 20 00; quelli il cui strato di rivestimento è costituito da borato di rame o da piombato di calcio sono classificati nella sottovoce 3206 49 90, e così, via.

3206 11 00 **Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio**

e

3206 19 00 Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 1, nonché, per quel che concerne le preparazioni delle presenti sottovoci, i quattro commi che seguono il punto 13.

Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 3206 19.

3206 20 00 **Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo**

Vedi le note esplicative del SA voce 3206, parte A, punto 2, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

Questa sottovoce comprende in particolare:

1. i rossi di molibdeno, costituiti da cristalli misti di molibdato di piombo, di cromato di piombo e, generalmente, di solfato di piombo;
2. i cristalli misti di solfato e di cromato di piombo, di bario, di zinco o di stronzio;
3. i pigmenti a base di cromato di ferro (giallo «siderin») di cromato doppio di potassio e di calcio, o di ossido di cromo.

3206 30 00 **Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 3, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

3206 41 00 **Oltremare e sue preparazioni**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 4, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

3206 42 00 **Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 5, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

3206 43 00 **Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 6, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13.

3206 49 10 **Magnetite**

Questa sottovoce comprende solamente la magnetite finemente macinata

È considerata come finemente macinata la magnetite che passa per 95 % o più in peso attraverso un setaccio di larghezza di maglia pari a 0,045 millimetro.

3206 49 90 **altre**

Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punti 7 a 13, la presente sottovoce comprende in particolare:

1. il blu di manganese, che è un pigmento a base di manganato e di solfato di bario;
2. l'ocra artificiale, che è un pigmento ottenuto a base di ossidi di ferro artificiali;
3. il pigmento giallo a base di titanato di nichelio.

Per quel che concerne i pigmenti costituiti da minerali finemente macinati, la nozione «finemente macinati» deve essere interpretata come quella fissata per la magnetite della sottovoce 3206 49 10.

3206 50 00**Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte B.

3207**Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi****3207 10 00****Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili**

Rientrano in questa sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3207, primo comma, punto 1.

Fra i prodotti compresi in queste sottovoci si possono citare:

1. il pigmento chiamato alluminato di cobalto, ma costituito da una miscela non stechiometrica di ossido di alluminio e di ossido di cobalto;
2. il pigmento chiamato silicato di cobalto, anch'esso costituito da una miscela non stechiometrica di silice e di ossido di cobalto;
3. le miscele di ossidi di cromo e di cobalto;
4. le miscele di ossidi di ferro, di cromo e di zinco;
5. le miscele di antimonato di piombo e di ferro;
6. il giallo di vanadio, costituito da ossido di zirconio e da piccole quantità di pentossido di vanadio;
7. il celeste di vanadio, costituito da silicato di zirconio e da piccole quantità di triossido di vanadio;
8. il giallo di praseodimio, costituito da silicato di zirconio e da ossido di praseodimio;
9. il rosa di ferro, costituito da silicato di zirconio e da ossido ferrico;
10. gli opacizzanti preparati a base di ossido di stagno, di ossido di zirconio, di silicato di zirconio, ecc.

3207 20 10**Ingobbi**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3207, primo comma, punto 3.

3207 20 90**altri**

In questa sottovoce rientrano essenzialmente le preparazioni vetrificabili. Si tratta di prodotti che si presentano generalmente sotto forma di polvere, di granuli o di lamelle e che possono dare, per vetrificazione a caldo, una superficie di rivestimento omogenea, di tono brillante od opaca, colorata o bianca, trasparente od opacizzata, tanto su lavori di ceramica che di metallo.

Questi prodotti possono essere costituiti:

1. da miscele, ridotte in polvere, della fritta di vetro della sottovoce 3207 40 80 con altre materie quali la silice, il feldspato, il caolino, taluni pigmenti, ecc.;
2. da miscele, ridotte in polvere, di silice, di feldspato, di caolino, di carbonato di calcio, di magnesio, ecc. (vale a dire dei componenti, insolubili in acqua, della fritta di vetro), ed eventualmente di pigmenti.

Questi due tipi di preparazioni vetrificabili danno rivestimenti trasparenti, incolore o colorati;

3. dai prodotti citati ai punti 1 e 2 cui sono state addizionate sostanze opacizzanti. In questo caso, i rivestimenti opacizzati ottenuti sono bianchi o colorati;
4. da fritte sotto forma di polvere di granuli o di lamelle — costituite e ottenute come indicato nella nota esplicativa delle sottovoci 3207 40 10 a 3207 40 80 — ma che contengono, inoltre, pigmenti coloranti, od opacizzanti o, a volte ossidi che facilitano l'aderenza del rivestimento sulle superfici metalliche.

Fra i pigmenti coloranti impiegati per la fabbricazione di prodotti di questa sottovoce, si possono citare gli ossidi e i sali di cobalto, di nichelio, di rame, di ferro, di manganese, di uranio e di cromo.

Come opacizzanti sono utilizzati principalmente l'ossido di stagno, l'ossido e il silicato di zirconio, l'ossido di titanio e l'anidride arseniosa.

Come ossidi che facilitano l'aderenza del rivestimento sulle superfici metalliche si utilizzano gli ossidi di nichelio e di cobalto.

3207 30 00**Lustri liquidi e preparazioni simili**

Oltre ai prodotti previsti nelle note esplicative del SA voce 3207, primo comma, punto 4, questa sottovoce comprende le preparazioni a base di argento in dispersione in collodio o terpineolo e che sono applicate su mica o su vetro nell'industria elettrica e nell'industria ceramica.

3207 40 10**a****3207 40 80****Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi**

Queste sottovoci comprendono:

1. le fritte di vetro, vale a dire i prodotti ottenuti raffreddando bruscamente nell'acqua la massa liquida pastosa risultante dalla fusione dei componenti ordinari del vetro. Questi componenti sono, in particolare: la silice, i carbonati di sodio, di potassio, di calcio, di bario, di magnesio, i solfati di sodio e di potassio, i nitrati di sodio e di potassio, gli ossidi di piombo (litargirio e minio), il caolino, il feldspato, il borace, l'acido boric.

Le fritte di vetro di queste sottovoci sono impiegate principalmente per la preparazione di prodotti vetrificabili. Esse si distinguono dalle preparazioni vetrificabili di cui alle sottovoci 3207 20 10 e 3207 20 90 per il fatto che non contengono pigmenti, sostanze opacizzanti, né ossidi che facilitano l'aderenza del rivestimento sulle superfici metalliche e per il fatto che esse danno, dopo vetrificazione a caldo, una superficie più o meno trasparente ma non uniformemente opacizzata o colorata;

2. la polvere ed i granuli di vetro ottenuti per frantumazione e macinazione di cocci di vetro e cascami di vetreria. Questi prodotti, come taluni tipi di fritte di cui al punto 1, sono utilizzati nella preparazione di carta e di tessuti abrasivi, nella fabbricazione di articoli porosi (dischi, piastre, tubi, ecc.) e per diversi usi di laboratorio;
3. il vetro detto «smalto», in polvere, granuli, ecc., che è un vetro speciale impiegato per la decorazione di articoli di vetro o di ceramica. Esso fonde più facilmente (punto di fusione tra 540 e 600 gradi Celsius) ed è più denso della maggior parte dei vetri ordinari, generalmente opaco, ma può essere anche trasparente, incolore o diversamente colorato. Presentato in massa, esso rientra nella voce 7001 00, in barre, bacchette o tubi, esso rientra rispettivamente nelle sottovoci 7002 20 90 o 7002 39 00;
4. il vetro in lamelle o fiocchi, anche colorato o argentato, utilizzato per la decorazione ed ottenuto per macinazione di vetro soffiato sotto forma di piccole bolle sferiche;
5. la vetrite, detta anche schiuma di vetro, in polvere o granuli, ottenuti a partire da una massa spugnosa bianca, grigia o nera, secondo le impurità in essa contenute, e che è impiegata soprattutto per la fabbricazione di isolanti in elettricità (zoccoli di lampadine elettriche, ecc.).

Queste sottovoci non comprendono i piccoli granuli sferici, regolari microsfele per il rivestimento degli schermi cinematografici, di cartelli per la segnaletica, ecc. (sottovoce 7018 20 00).

3212**Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto****3212 10 10****e****3212 10 90****Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)**

Vedi la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 3212, parte B.

3212 90 10**a****3212 90 39****Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture.**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3212, parte A.

Tra le polveri ed i fiocchi metallici si possono citare:

1. la polvere di zinco, incompatibile con i leganti acidi, ma che è un eccellente pigmento inibitore della ruggine;
2. le polveri di acciaio inossidabile e di nichel, pigmenti lamellari utilizzati in certe pitture anticorrosive antiacide;
3. la polvere di piombo, pigmento con reazione basica, utilizzata come inibitore della ruggine (eventualmente in miscela con il minio o il solfato basico di piombo) nelle pitture a olio o alle vernici grasse applicate come strato di fondo su grandi elementi di acciaio (strutture di capannoni, ponti, viadotti, ecc.);

4. le polveri di rame e di bronzo, le cui particelle e lamellari si stratificano nelle vernici ad alcol, alle resine naturali o artificiali per formare rivestimenti decorativi.

3212 90 10**Essenza di perle o essenza d'Oriente**

L'essenza di perle o essenza d'Oriente di questa sottovoce è costituita da una sospensione, in un mezzo formato solitamente da nitrocellulosa e acetato di amile, di lamelle madreperlachee di guanina ricavate dalle scaglie di certi pesci. Rientrano ugualmente nella presente sottovoce i prodotti sintetici che contengono in particolare il carbonato basico di piombo, l'arseniato di piombo o di mica rivestito di titanio, che hanno lo stesso aspetto del prodotto naturale «essenza di perle». L'essenza di perle sintetica è anche conosciuta come dicloruro di dimercurio madreperlacheo.

L'essenza di perle è utilizzata per la fabbricazione di perle artificiali e di smalto per le unghie.

3212 90 90**Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3212, parte C.

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTE PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Alcuni costituenti degli oli essenziali sono tali da alterare l'aroma e conviene eliminarli, come è il caso degli idrocarburi terpenici e, in particolare, dei terpeni propriamente detti (pinene, canfene, limonene, ecc.).

Le essenze deterpenate si ottengono con metodi diversi adeguati alla composizione dell'es-senza trattata, in particolare con la distillazione frazionata sotto vuoto, la cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento a bassa temperatura, la separazione selettiva a mezzo di determinati solventi, ecc.

Gli oli essenziali non deterpenati sono quelli che contengono ancora i loro costituenti terpenici, nonché gli oli essenziali che, per la loro natura, non contengono costituenti terpenici come, per esempio, le essenze di Wintergreen e di senape.

3301 11 10

Oli essenziali di agrumi

a

3301 19 90

Gli oli essenziali di agrumi sono ottenuti principalmente dalle scorze dei suddetti frutti. Il loro odore è gradevole e ricorda quello del frutto che è servito per la fabbricazione. Le essenze di fiori di arancio o essenza di neroli non sono considerate come essenze di agrumi e rientrano nelle sottovoci 3301 29 61 o 3301 29 91.

3301 90 10

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

Vedi le note esplicative del SA, voce 3301, parte C.

3301 90 90

altri

Questa sottovoce comprende in particolare:

1. le soluzioni concentrate di oli essenziali grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi (vedi le note esplicative del SA, voce 3301, parte B);
2. le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (vedi le note esplicative del SA, voce 3301, parte D, dal primo al quarto comma).

3305

Preparazioni per capelli

3305 90 10

Lozioni per capelli

Le lozioni per capelli sono prodotti, in forma liquida, applicabili sui capelli ed esercitanti un'azione sul fusto del capello o sul cuoio capelluto. Si tratta generalmente di soluzioni acquose o idroalcoliche.

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3401 11 00 da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

Rientrano nella presente sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3401, parte I, settimo comma, punto 1 e i prodotti da toletta di cui alle parti II e III delle stesse note esplicative.

3401 20 90 altri

Rientrano in questa sottovoce in particolare i saponi liquidi o paste di sapone.

3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3403 19 91 Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

Rientrano in questa sottovoce le preparazioni descritte nelle note esplicative del SA, voce 3403, primo comma, lettera A, contenenti in peso meno di 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

Non rientrano in questa sottovoce le preparazioni di specie contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi. Se questi oli sono i costituenti di base, le preparazioni rientrano nella voce 2710 00, in caso contrario, esse rientrano nella sottovoce 3403 19 10.

3403 91 00 altre

a

3403 99 90

Queste sottovoci comprendono le preparazioni del genere di quelle previste nel testo della voce 3403, che non contengono oli di petrolio o di minerali bituminosi. Per «oli di petrolio o di minerali bituminosi» si intendono i prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1. le preparazioni lubrificanti composte di bisolfuro di molibdeno e di polipropilenglicole e altre preparazioni lubrificanti a base di bisolfuro di molibdeno, anche concentrate o presentate sotto forma di matite, bastoncini, placchette, fogli e simili;
2. le preparazioni da sformare costituite da una dispersione acquosa di cera di polietilene e di sapone di un aminoalcole;
3. le preparazioni lubrificanti a base di sapone di sodio o di calcio o di borace, destinate a proteggere ed a lubrificare i fili d'acciaio prima delle operazioni di ritrafilatura.

3403 99 10 Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

Rientrano in questa sottovoce le preparazioni di cui alle note esplicative del SA, voce 3403, primo comma, lettera A, che non contengono oli di petrolio o di minerali bituminosi.

3404 Cere artificiali e cere preparate**3404 90 10 Cere preparate, compresa la ceralacca**

Rientrano in questa sottovoce le cere descritte nelle note esplicative del SA, voce 3404, prima alinea, lettere B e C.

3404 90 90 altre

Rientrano in questa sottovoce le cere di cui alle note esplicative del SA, voce 3404, primo comma, lettera A.

3405 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404**3405 10 00 Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio**

Le materie prime utilizzate nella fabbricazione di prodotti per calzature consistono generalmente in cere (animali, vegetali, minerali o artificiali), solventi volatili [essenza di trementina, acqua ragia minerale (white spirit), ecc.], coloranti, sostanze diverse (alcole, borace, essenze artificiali, emulsionanti, ecc.).

Le tinture per cuoi e in particolare quelle per calzature di daino non sono prodotti aventi la stessa natura dei lucidi e delle creme e rientrano nella sottovoce 3212 90 90 (se esse sono presentate, come avviene generalmente, in forme o imballaggi per la vendita al minuto). Sono altresì, esclusi dalla presente sottovoce i «bianchi» per calzature che rientrano nella sottovoce 3210 00 90. Quanto ai grassi per calzature, essi rientrano normalmente nelle sottovoci 3403 11 00 o 3403 91 00.

3405 20 00 Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

I prodotti destinati alla manutenzione del legno (pavimenti di legno, mobili, rivestimenti di legno) hanno la proprietà di eliminare lo sporco e lasciano, sulla superficie degli oggetti sui quali sono stati applicati, una pellicola di protezione che, dopo essiccamento e talvolta dopo lucidatura, ne ravviva il colore o conferisce loro un aspetto brillante. I prodotti della specie sono generalmente presentati in scatole, bidoni, bottiglie, cuscinetti e aerosol. Per la loro fabbricazione si utilizzano frequentemente, oltre alle cere, ai solventi, ai coloranti e agli agenti speciali che entrano nella composizione dei lucidi e delle creme per calzature, taluni dei prodotti seguenti: acidi grassi, oli vegetali (di palma, di lino, ecc.) o minerali, saponi o altri prodotti tensioattivi, resine (coppale, colofonia, ecc.), siliconi, profumi (essenza di pino, di rosmarino, ecc.), insetticidi, ecc., con esclusione tuttavia di abrasivi.

3405 30 00 Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

I prodotti per la manutenzione di carrozzerie di automobili sono costituiti generalmente da un'emulsione o da una soluzione ceroidale contenente siliconi, oli, emulsionanti ed eventualmente abrasivi dolci.

3405 40 00 Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

Le polveri per pulire acquai, vasche da bagno, lavandini, rivestimenti di piastrelle, ecc. sono costituite da miscele di abrasivi ridotti in polvere (pietra pomice, grès, ecc.) e da detersivi polverizzati (prodotti tensioattivi anionattivi, polvere di sapone, fosfato di sodio, carbonato di sodio anidro, ecc.). Esse sono generalmente condizionate in scatole o in sacchetti. Le paste per pulire costituiscono una varietà di prodotti per la pulizia, ottenuti disperdendo le polveri, per esempio in una soluzione di cera.

3405 90 10 Lucidi per metalli

I lucidi per metalli sono destinati a restituire, mediante una depurazione superficiale, il loro aspetto primitivo ai metalli corrosi, sporchi o patinati. Questo risultato è ottenuto per abrasione (azione meccanica levigante di un abrasivo) e con l'azione chimica o detersiva di acidi o di alcali sugli ossidi, solfuri e incrostazioni diverse.

Le materie prime utilizzate nella fabbricazione dei «lucidi» per metalli sono abrasivi allo stato finemente suddiviso (pietra pomice, gesso, kieselgur, tripolite, bentonite, silice, ecc.), acidi (acido ossalico, acido oleico, acido fosforico, acido solforico, ecc.), solventi volatili (acqua ragia, minerale, tricloroetilene, alcole denaturato, ecc.), alcali (ammoniaca, soda, ecc.), prodotti tensioattivi quali gli alcoli grassi solfonati, grassi, saponi e talvolta coloranti e profumi sintetici.

I lucidi per metalli sono venduti sotto forma di polveri, di paste, di agglomerati diversi, di creme o pomate, di liquidi. Secondo il caso, essi sono presentati in bottiglie, in bidoni metallici, in tubi metallici, in scatole, in sacchetti, o sotto forma di piccoli blocchi, di coni, di bastoni, ecc.

3405 90 90**altri**

Questa voce comprende in particolare:

1. i lucidi per vetri costituiti generalmente da acqua, da alcole, da una piccola quantità di ammoniaca o di acidi (ossalico, tartarico, ecc.) e da un abrasivo dolce;
2. i prodotti utilizzati per lucidare, brillantare e rifinire altri materiali.

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
3501 10 10	Caseine
a	
3501 10 90	Queste sottovoti comprendono le caseine di cui alle note esplicative del SA, voce 3501, paragrafo A, punto 1. Dette caseine — indipendentemente dal procedimento di precipitazione usato per ottenerle — rientrano nelle presenti sottovoci quando il loro tenore d'acqua non supera in peso 15 %; in caso contrario esse sono comprese nella voce 0406.
3501 10 90	altre
	Le caseine di questa sottovoce entrano, in particolare, nella fabbricazione di prodotti dietetici (biscotti, pane dietetico); esse possono essere utilizzate anche nella preparazione di alimenti per animali.
3501 90 10	Colle di caseina
	Le colle di caseina, chiamate anche colle a freddo, sono delle preparazioni a base di caseine e di calce, alle quali sono aggiunti altri prodotti quali piccole quantità di borace e di cloruro di ammonio naturali. Esse possono contenere inoltre materie di carica come, per esempio, il feldspato o la creta.
	Pur potendo essere utilizzato come colla, il caseinato di calcio rientra nella sottovoce 3501 90 90 allorché non è addizionato di altre materie.
3501 90 90	altri
	Questa sottovoce comprende i caseinati e gli altri derivati delle caseine contemplati nelle note esplicative del SA voce 3501, paragrafo A, rispettivamente punti 2 e 3.
	I caseinati si presentano sotto forma di polveri bianche o leggermente giallastre, quasi inodori.
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
	Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.
	I concentrati di proteine del latte sono generalmente ottenuti dal latte scremato mediante parziale eliminazione del lattosio a dei sali minerali, per esempio mediante il procedimento dell'ultrafiltrazione. Essi sono composti essenzialmente di caseina e di proteine di siero di latte (lattoglobuline, lattoalbumine, ecc.) in un rapporto di circa 4 a 1. Il loro tenore proteico viene calcolato moltiplicando il tenore di azoto per il fattore di conversione 6,38.
	I concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, eguale o inferiore a 85 % o meno, rientrano nella sottovoce 0404 90.
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg
3506 10 00	Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
	Per quanto riguarda la presentazione di questi prodotti, si vedano le note esplicative del SA, voce 3506, primo comma, paragrafo A.
	Rientra, per esempio, in questa sottovoce la colla di metilcellulosa che consiste in fiocchi o grumi che, per semplice dissoluzione nell'acqua, forniscono un adesivo utilizzato con profitto in particolare nell'incollatura delle carte da parati.
3506 99 00	altri
	Oltre i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3506, primo comma, paragrafo B, numeri 1 a 3, questa sottovoce comprende, per esempio, le colle a base di lichene, le colle di farina e le colle di agar-agar.

3507 Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove**3507 90 90 altri**

Oltre ai prodotti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 3507, e a prescindere dal caglio e dai suoi concentrati, dalla lipoproteina lipasi e dalla proteasi alcalina da aspergillus, la presente sottovoce comprende per esempio la penicillinasi, l'asparaginasi e la callidinogenasi (DCI) (callicreina).

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici
3603 00 10	Micce di sicurezza; cordoni detonanti Questa sottovoce comprende solamente i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3603, secondo comma, lettera A.
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici
3604 10 00	Articoli per fuochi d'artificio Vedi le note esplicative del SA, voce 3604, primo comma, paragrafo 1, lettera a).
3604 90 00	altri Oltre ai prodotti contemplati nelle note esplicative del SA, voce 3604, primo comma, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2 e secondo comma, la presente sottovoce comprende gli stoppini utilizzati nelle lampade di sicurezza dette a fiamma, destinate a rivelare la presenza di grisou nelle miniere. Questi stoppini sono sistemati su strisce di tessuto aventi una larghezza limitata (4 millimetri circa) ed una lunghezza dell'ordine di 35 centimetri. Ogni striscia contiene in genere una trentina di stoppini e viene perlopiù presentata avvolta in rotoli.

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3702 32 11 Microfilm; pellicole per arti grafiche

I microfilm che rientrano in questa sottovoce non differiscono generalmente dalle pellicole cinematografiche, ma vengono utilizzati per la riproduzione di documenti, immagine con immagine. Essi sono anche utilizzati per la riproduzione di listings di calcolatore, e sono identificati, in questo caso, dalla sigla COM. I microfilms si presentano generalmente larghi 8, 16 e 35 millimetri e lunghi circa 30, 61, 122 e 305 metri.

Le pellicole per le arti grafiche sono utilizzate nella stampa per la riproduzione fotomeccanica (per esempio: fotolitografia, fotocalcografia, fotocromotipia, fotocopia) di illustrazioni o di testi.

3702 32 31 Microfilm

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 11, primo comma.

3702 32 51 Pellicole per arti grafiche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 11, secondo comma.

3702 91 10 Pellicole per arti grafiche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 11, secondo comma.

3702 92 10 Pellicole per arti grafiche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 11, secondo comma.

3702 93 10 Microfilm; pellicole per arti grafiche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 11.

3702 94 10 Microfilm; pellicole per arti grafiche

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 11.

3705 Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche

3705 20 00 Microfilm

Rientrano in questa sottovoce le riproduzioni, in forma ridotta, di documenti (carte commerciali, archivi, designi industriali, ecc.) ottenuti con procedimenti fotografici.

Il microfilm è un film piano (micro-scheda) o in rullo, composto da una quantità di micro-immagini. Le microschede, anche incorniciate restano classificate in questa sottovoce.

Invece, le microriproduzioni su carta fotografica, impressionata o sviluppata (sotto forma di «microcarte», libri, ecc.) rientrano nella sottovoce 4911 91 80.

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

3706 10 91

e

3706 10 99

altre

Sono comprese in queste sottovoci come pellicole sonore soltanto quelle portanti contemporaneamente sulla stessa colonna la registrazione dell'immagine e quella del suono. Nelle pellicole sonore in due colonne, anche se tali colonne sono presentate insieme, ognuna di esse segue il regime proprio: la colonna con la sola registrazione del suono è classificata nella sottovoce 3706 10 10 o nella sottovoce 3706 90 10, a seconda della larghezza, e la colonna con la registrazione delle immagini rientra nelle presenti sottovoci oppure nelle sottovoci 3706 90 31 a 3706 90 99 (applicazione della nota complementare 1 del presente capitolo).

3706 10 91

negative; positive intermedie di lavoro

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

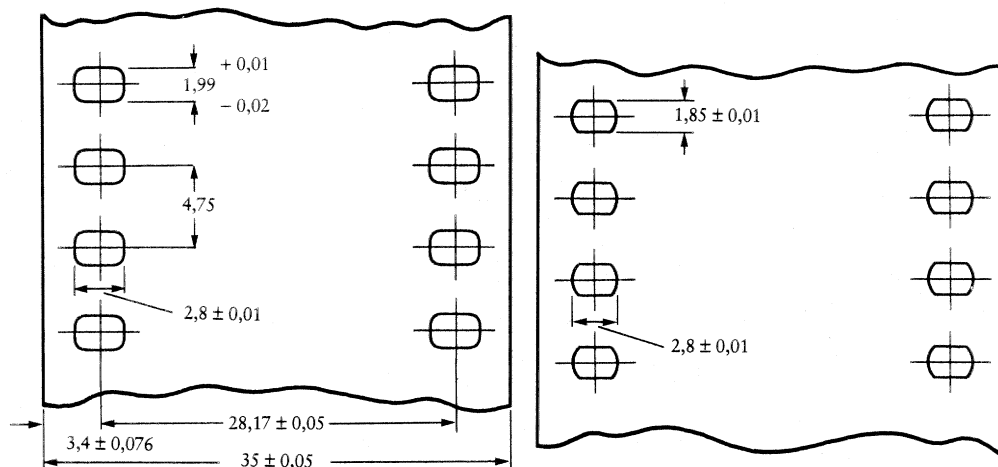
1. le pellicole negative originali;
2. le pellicole positive intermedie di lavoro, ottenute dai negativi originali; nel processo in bianco e nero esse sono denominate «controtipi positivi», «positivi marroni», «positivi lavande-malve» («positifs lavandes mauves»), «master positives», «master-prints», «fine-grain master-prints», «lavander» o «duplicating positives», mentre nel processo a colori esse sono chiamate «controtipi positivi», «interpositive» o «positive intermedie»; esse si presentano su fondo leggermente colorato in malva o marrone, ma qualche volta su fondo non colorato; queste pellicole non sono normalmente utilizzate per la proiezione, ma sono destinate alla produzione di duplicati dei negativi originali. Tuttavia, esse possono eccezionalmente servire per la visionatura, per i lavori di montaggio o di postsincronizzazione di un film;

Sono parimenti classificate come positive intermedie di lavoro le tre separazioni positive in bianco e nero, ottenute mediante filtri (azzurro, verde e rosso), partendo dal negativo originale a colori e impiegate per ottenere, mediante filtri analoghi, un internegativo a colori destinato alla stampa delle copie positive impiegate per la proiezione;

3. i duplicati delle negative, ottenuti dalle pellicole positive intermedie di lavoro e destinati alla stampa delle copie positive impiegate per la proiezione; essi sono denominati «controtipi negativi» o «duplicati negativi» («duplicating negative») nel processo in bianco e nero, e «internegativi» nel processo a colori ⁽¹⁾;
4. gli internegativi che, nel processo a colori, sono ottenuti direttamente per inversione partendo dal negativo originale e dai quali sono stampate le copie destinate alla proiezione;
5. le «pellicole matrici» («matrix films») (rossa, verde, azzurra) che, nel processo a colori, vengono ottenute partendo dai negativi e dalle quali sono stampate le copie destinate alla proiezione.

Quando hanno una larghezza uguale o superiore a 35 millimetri, tutte queste pellicole, ad eccezione delle «pellicole matrici» («matrix films») — sono normalmente caratterizzate da una perforazione «negativa» (a barile).

Questo permette, tra l'altro, di distinguere le pellicole positive intermedie, quando il loro supporto non è colorato, dalle pellicole positive destinate alla proiezione, che presentano una perforazione «positiva».

Perforazione «positive»**Perforazione «negative»**

È opportuno notare tuttavia che le pellicole provenienti da alcuni paesi (in particolare dall'ex URSS) presentano un tipo unico di perforazione (Dubray-Howell), che assomiglia molto alla perforazione positiva normale e che si ritrova nelle pellicole negative originali, nelle copie positive e negative intermedie nonché nelle copie positive destinate alla proiezione.

Le «pellicole matrici» («matrix films») presentano perforazioni «positive», ma si possono riconoscere dal loro spessore (quasi doppio di quello delle positive), dal colore predominante marrone e da un certo rilievo delle immagini.

(1) Termini corrispondenti :

— controtipo negativo : Dup-Negativ (tedesco); dupe negative (inglese); duplicaat negatief (neerlandese); contretypenégatif (francese);

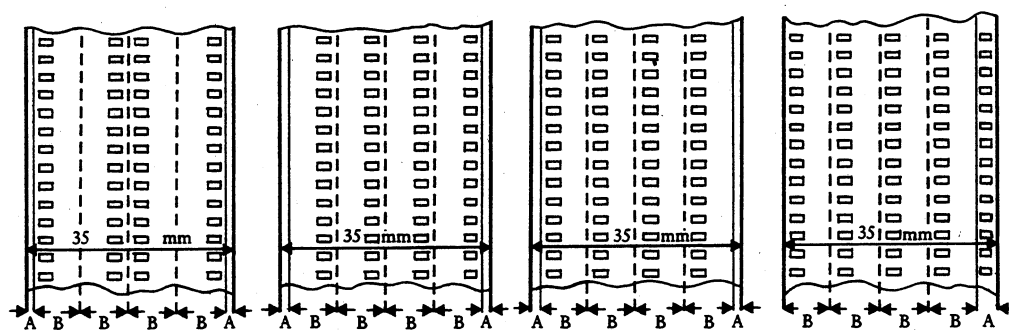
— internegativo : Zwischennegativ (tedesco); intermediate negative; internegative (inglese); internegatief (neerlandese); internégatif (francese)

3706 10 99**altre positive**

Rientrano in questa sottovoce le pellicole destinate alla proiezione.

Le pellicole positive con due o più colonne d'immagini devono essere classificate in base alla larghezza e alla lunghezza della pellicola dopo il taglio, vale a dire in base alla larghezza e alla lunghezza della pellicola quale sarà utilizzata per la proiezione.

Ad esempio, una pellicola larga 35 millimetri (quattro colonne di 8 millimetri più scarti) e lunga 100 metri dev'essere considerata come una pellicola larga 8 millimetri e lunga 400 metri.

Tipi di pellicole a più colonne d'immagini

A = Spezzone.

B = Pellicole 8 millimetri dopo il montaggio.

3706 90 31**altre**

a

3706 90 99

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 3706 10 91 e 3706 10 99.

3706 90 31**negative; positive intermedie di lavoro**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3706 10 91.

3706 90 51**altre positive**

a

3706 90 99

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3706 10 99.

3706 90 51**Pellicole di attualità**

L'espressione «pellicole di attualità» è definita nella nota complementare 2 di questo capitolo.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

3801 **Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti**

3801 10 00 **Grafite artificiale**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 1.

3801 20 10 **Grafite colloidale o semicollodale**

e
3801 20 90 Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 2.

3801 20 90 **altra**

Questa sottovoce comprende la grafite colloidale in sospensione nell'acqua o in altri mezzi che non siano l'olio.

3801 30 00 **Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 3, lettera b).

3802 **Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito**

3802 10 00 **Carboni attivati**

Il carbone attivato di questa sottovoce è caratterizzato da un numero di iodio uguale o superiore a 300 (milligrammi di iodio assorbito per grammo di carbone), determinato secondo il metodo ASTM D 4607-86.

3802 90 00 **altri**

Le diatomiti attivate di questa voce, calcinate in presenza di agenti sinterizzanti come il cloruro o il carbonato di sodio [vedi le note esplicative del sistema armonizzato, voce 3802 (parte A, terzo punto, lettera b), punto 1)], presentano generalmente le seguenti caratteristiche:

- sono bianche e non si colorano in caso di nuova calcinazione,
- il pH della loro sospensione al 10 % in acqua è compreso fra 7,5 e 10,5,
- la perdita al fuoco a 900 gradi Celsius è inferiore a 0,5 %,
- il tenore di sodio espresso in Na_2O è superiore a 1,5 %.

Rientrano in questa sottovoce le bentoniti attivate che corrispondono alla descrizione delle terre attivate [vedi le note esplicative del SA, voce 3802, parte A, terzo paragrafo, lettera b), punto 3]. Le bentoniti attivate della presente sottovoce si differenziano dalle bentoniti naturali della sottovoce 2508 10 00 per un pH generalmente inferiore a 6 (bentoniti acide) o superiore a 9,5 (per una soluzione acquosa al 5 % e dopo riposo di un'ora) e per un tenore in carbonato di sodio superiore a 2 % ovvero un tenore complessivo in sodio e calcio che sono scambiabili superiore a 80 meq per 100 grammi (bentoniti sodiche attivate).

Le bentoniti rese organofile, per esempio mediante aggiunta di stearilammina, rientrano generalmente nella sottovoce 3824 90 95.

Le bentoniti naturali semplicemente addizionate di piccole quantità di carbonato di sodio rientrano nella sottovoce 3824 90 95.

3803 00 **Tallol, anche raffinato**

3803 00 10 **greggio**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3803, i primi due commi.

3804 00	Liscivie residueate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803
3804 00 10	Lignosolfonati I lignosolfonati sono ottenuti da una forte concentrazione delle liscivie residueate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa con il processo al bisolfito; queste liscivie sono sottoposte, se del caso, a trattamenti chimici preliminari adeguati al fine, in particolare, di modificarne l'acidità e l'alcalinità, il tenore di ceneri, il colore e le proprietà colloidali.
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpeneolo
3805 10 10	Essenza di trementina Rientra in questa sottovoce soltanto il prodotto che proviene esclusivamente e direttamente dalla distillazione, mediante vapore d'acqua, dei succhi oleoresinosi ottenuti per incisione delle conifere vive e specialmente dei pini.
3805 10 30	Essenza di legno di pino Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 2, lettera a).
3805 10 90	Essenza di cellulosa al solfato Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 2, lettera b).
3805 20 00	Olio di pino Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 5.
3805 90 00	altri Questa sottovoce comprende, fra l'altro, l'essenza di trementina da cui (per distillazione frazionata e successiva miscela delle altre frazioni) è stato eliminato quasi interamente il beta-pinene. Tale prodotto va in commercio sotto la denominazione di «essenza di trementina ricostituita».
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse
3806 10 10 e 3806 10 90	Colofonie ed acidi resinici Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte A.
3806 20 00	Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte B.
3806 30 00	«Gomme-esteri» Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte C.
3806 90 00	altri Questa sottovoce comprende: 1. i derivati delle colofonie e degli acidi resinici citati nelle note esplicative del SA, voce 3806, parte D, punto I, nonché le colofonie disproporzionate (dismutate), di cui una parte degli acidi resinici è deidrogenata e una parte idrogenata, le ammine resiniche tecniche (per esempio: la deidroabietilammina) e i nitrili resinici tecnici; 2. l'essenza di colofonia e gli oli di colofonia di cui alle note esplicative del SA, voce 3806, parte D, punto II; 3. le gomme fuse, di cui alle note esplicative del SA, voce 3806, parte D, punto III.

3807 00 **Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali**

3807 00 10 **Catrami di legno**

Vedi la nota esplicative del SA, voce 3807, secondo comma, lettera A, punto 1.

3807 00 90 **altri**

La presente sottovoce comprende i prodotti contemplati nelle note esplicative del SA, voce 3807, secondo comma, lettera A, punti 2 e 3, e lettere B, C, e D.

3808 **Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide**

3808 10 10 **Insetticidi**

a

3808 10 90 Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo I dopo gli asterischi.

3808 20 10 **Fungicidi**

a

3808 20 80 Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo II dopo gli asterischi.

3808 20 10 **Preparazioni cupriche**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1. la «poltiglia bordolese», a base di solfato di rame e di calce spenta, utilizzata in agricoltura come anticrittogamico;
2. talune preparazioni a base di cloruro basico e di solfato di rame, di ossicloruro di rame, di silicato di rame, di acetato di rame, di ossido, idrossido o carbonato di rame, utilizzati allo stesso scopo;
3. talune preparazioni a base di naftenato o di fosfato di rame utilizzate per preservare le materie tessili e legnose dai funghi;
4. taluni chelati di sali organici di rame con saponi metallici.

Queste preparazioni possono presentarsi sotto forma di polveri, soluzioni o tavolette, alla rinfusa o condizionate per la vendita al minuto. Esse possono contenere, oltre a composti del rame, altre sostanze attive complementari quali composti dello zinco e del mercurio.

3808 30 90 **Regolatori di crescita per piante**

I regolatori di crescita per piante sono sostanze che modificano i processi fisiologici delle piante in una direzione volutamente scelta. Essi vengono applicati sulle piante stesse, o soltanto su alcune loro parti, oppure sul terreno.

La loro azione può esercitarsi, per esempio:

- a) sulla crescita generale,
- b) sulla grandezza (riduzione o aumento della dimensione),
- c) sul volume o sulla forma dei tubercoli,
- d) sulla distanza internodale (miglioramento della resistenza al vento),
- e) sulla quantità e sulla grandezza dei frutti,
- f) sul tenore delle sostanze di riserva (carboidrati, proteine, materie grasse),
- g) sul periodo di fioritura o di maturità dei frutti,
- h) sulla sterilità delle singole piante,
- ij) sul numero di fiori femminili.

I regolatori di crescita per piante possono suddividersi in quattro grandi classi:

1. le auxine che agiscono sulla formazione delle radici, sulla crescita del fusto e sullo sviluppo dei frutti. La più importante di tali sostanze è l'acido indol-3-ilacetico;

2. i gibberellini che, tra gli altri, favoriscono la crescita delle gemme e la fioritura. Essi sono tutti derivati dell'acido gibberellico;
3. i citochinini che, tra gli altri, favoriscono la divisione cellulare e ritardano l'invecchiamento della pianta. I più conosciuti sono la chinetina (6-furfurilamminopurina) e la zeatina.
4. i ritardanti della crescita.

Sono esclusi da questa sottovoce:

- a) i concimi;
- b) gli ammendanti del terreno;
- c) gli erbicidi, anche selettivi (sottovoce 3808 30 11 a 3808 30 27);
- d) gli inibitori di germinazione (sottovoce 3808 30 30).

3808 40 10**a****3808 40 90****Disinfettanti**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo IV dopo gli asterischi, i primi tre commi.

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

3809 10 10**a****3809 10 90****a base di sostanze amidacee**

Oltre ai prodotti e alle preparazioni a base di sostanze amidacee descritti nelle note esplicative del SA, voce 3809, terzo comma, lettera A, punti 1 e 11, lettera B, punti 1 e 2, si devono classificare in queste sottovoci i prodotti costituiti da miscugli di amido con borace o con carbossimetilcellulosa (amido per inamidare le camicie), nonché quelli formati da miscele di amido solubile e di caolino, destinati ad essere utilizzati nell'industria cartaria.

3809 91 00**a****3809 93 00****altri**

Rientrano in queste sottovoci i prodotti e le preparazioni non contenenti sostanze amidacee e descritti nelle note esplicative del SA, voce 3809, terzo comma, lettere A, B e C. Fra questi prodotti vanno citati in particolare:

1. una serie di appretti, utilizzati nell'industria tessile per rendere i tessuti ingualcibili o irrestringibili. Tra questi si possono citare l'ureaformaldeide, la melammina-formaldeide, la glicosaldurea-formaldeide, precondensate, sempre che non presentino il carattere di prodotti di policondensazione ai sensi del capitolo 39, né quello di composti di costituzione chimica definita (capitolo 29). Si devono tuttavia classificare in queste sottovoci le soluzioni acquose dei prodotti della specie di costituzione chimica definita (per esempio: la dimetilolurea, la trimetilolmelammina), quando è stato aggiunto un profumo per nascondere l'odore di aldeide formica proveniente dalla parziale decomposizione del prodotto;
2. gli appretti che conferiscono ai tessuti, oltre a una impermeabilizzazione efficace, una considerevole resistenza agli oli e alla sporcizia pur lasciando i tessuti stessi permeabili all'aria;
3. gli appretti antistatici che sono le preparazioni atte ad evitare l'accumulo di elettricità statica sulle fibre tessili o sui tessuti. Si tratta generalmente, di preparazioni formate da polielettroliti idrosolubili precondensati, capaci di formare sulla fibra, dopo un breve trattamento a temperatura moderata, dei policondensati reticolati sufficientemente insolubili e resistenti a lavaggi ripetuti e alle puliture a secco. Rientrano in questa categoria i prodotti formati da una poliammide lineare, idrosolubile, basica, preparata partendo da un acido bicarbossilico (adipico, succinico, tereftalico, ecc.) con poliammine contenenti uno o più gruppi amminici secondari (dietilentriammina, trietilentetrammina, ecc.) e da un prodotto alchilante (capace di reticolare e quindi di rendere insolubile la poliammide con trattamento appropriato a caldo) costituito, per esempio, da particolari dialogenuri (diioduri di polietilenglicole aventi un peso molecolare relativamente basso, epicloridrina, ecc.);
4. gli appretti ignifughi che riducono l'infiammabilità in particolare delle materie tessili o del cuoio. Questi prodotti sono in generale preparazioni a base di sali di ammonio, di acido borico, di paraffine clorurate, di ossido d'antimonio, di ossido di zinco, di altri ossidi metallici e di taluni composti organici azotati e/o fosforati.

3811 **Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali**

3811 11 10 **a base di piombo tetraetile**

Rientrano in questa sottovoce le preparazioni in cui il piombo tetraetile è il solo componente antidetonante.

3811 11 90 **altre**

Rientrano in questa sottovoce le preparazioni in cui il piombo tetrametile, il piombo etilmetile, o una miscela di piombo tetraetile e tetrametile è il solo o il principale componente antidetonante.

3815 **Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove**

3815 11 00 **Catalizzatori su supporti**

a

3815 19 90

I catalizzatori su supporti sono catalizzatori di tipo comune depositati su un supporto generalmente mediante impregnazione, coprecipitazione o miscela. Essi sono costituiti in generale da una o più sostanze attive applicate su supporto, oppure da miscele di sostanze attive. Nella maggior parte dei casi si tratta di alcuni metalli finemente suddivisi o di ossidi o di altri composti. I metalli usati più frequentemente sono quelli del gruppo VIII (soprattutto cobalto, nichelio, palladio e platino), molibdeno, cromo, rame e zinco. Il supporto è generalmente costituito da allumina, gel di silice, farina fossile, anche non attivata, prodotti ceramici, ecc.

Queste preparazioni vengono usate in parecchi metodi industriali per la fabbricazione di composti organici e inorganici, nonché nella raffinazione del petrolio (per esempio: sintesi dell'ammoniaca, idrogenazione dei grassi, idrogenazione delle olefine).

La suddetta categoria di catalizzatori comprende anche:

1. talune preparazioni a base di composti degli elementi di transizione, la cui funzione è quella di facilitare l'ossidazione e quindi l'eliminazione dei residui di carbonio della combustione sotto forma di anidride carbonica (per esempio nelle caldaie e nei bruciatori);
2. i catalizzatori detti «di post-combustione», destinati ad essere introdotti nei tubi di scappamento degli autoveicoli per diminuire l'azione inquinante dei gas di scarico mediante ossidazione dell'ossido di carbonio ad anidride carbonica e mediante trasformazione di altri prodotti tossici (per esempio: eterociclici) provenienti dalla combustione della benzina.

3815 90 10 **altri**

e

3815 90 90

Rientrano in queste sottovoci le miscele a base di composti la cui natura e le cui proporzioni variano a seconda della reazione chimica da catalizzare. Esse vengono generalmente usate nella fabbricazione delle materie plastiche e vengono frequentemente denominate iniziatori, agenti di trasferimento, terminatori o telomeri e agenti di reticolazione.

Tra i suddetti prodotti vanno segnalati i seguenti:

1. *i catalizzatori a radicali liberi*

Si tratta di preparazioni a base di sostanze organiche che, nelle condizioni di reazione, si decompongono lentamente producendo frammenti portatori di elettroni liberi i quali, per collisione col monomero di partenza, favoriscono l'instaurarsi di un legame e la formazione di nuovi radicali liberi atti a ripetere il procedimento ed a propagare la catena.

Tra questi si trovano: a) preparazioni a base di perossidi organici R-O-O-R' (soluzioni organiche di perossidi, per esempio di perossidi di acetile e di benzoile). Durante la reazione si formano radicali RO e R'O che agiscono come attivatori;

b) preparazioni a base di azocomposti (per esempio: azobisisobutirronitrile) che durante la reazione si decompongono con liberazione di azoto e formazione di radicali liberi;

c) preparazioni redox (per esempio: miscela di perossido di potassio e di dodecilmercaptano) nei quali la formazione di radicali attivatori è dovuta ad una reazione redox;

2. i catalizzatori ionici

Si tratta generalmente di soluzioni organiche di composti generatori di ioni capaci di attaccarsi al doppio legame e di riprodurre centri attivi nel prodotto risultante.

Tra questi si possono citare:

- a) i catalizzatori del tipo Ziegler per la produzione di poliolefine (per esempio: miscela di tetracloruro di titanio e di trietilalluminio);
- b) i catalizzatori del tipo Ziegler-natta (stereocatalizzatori, catalizzatori orientatori, come la miscela di triclورو di titanio con triisobutillalluminio per la preparazione di polipropilene isotattico e di copolimeri a blocchi etilene-olefine;
- c) i catalizzatori per la preparazione di poliuretani (per esempio: miscela di trietilendiammina e di composti di stagno);
- d) i catalizzatori per la preparazione degli amminoplasti (per esempio: acido fosforico in solvente organico).

3. i catalizzatori per le reazioni di policondensazione

Si tratta di preparazioni a base di composti diversi (quali: miscele di acetato di calcio e triossido di antimonio, alcoli di titanio, ecc.).

3821 00 00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi

Non rientrano in questa sottovoce le uova anche fecondate provenienti da allevamenti certificati privi di agenti patogeni e che non siano state preparate per la coltura di microorganismi (voce 0407 o 0408).

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3823 11 00

Acido stearico

Per acido stearico, ai sensi di questa sottovoce, s'intende la miscela di acidi grassi industriali che raggiungono lo stato solido alla temperatura ambiente e che presentano un tenore di acido stearico puro uguale o superiore a 30 %, ma inferiore a 90 %, in peso, calcolato sul prodotto anidro.

I prodotti della specie con un tenore di acido stearico uguale o superiore al 90 % rientrano nella sottovoce 2915 70 25.

3823 12 00

Acido oleico

S'intende per acido oleico, ai sensi di questa sottovoce, la miscela d'acidi grassi industriali, liquidi alla temperatura ambiente e che presentano un tenore di acido oleico puro uguale o superiore a 70 % ma inferiore a 85 %, in peso, calcolato sul prodotto anidro.

I prodotti con un tenore di acido oleico uguale o superiore a 85 % rientrano nella sottovoce 2916 15 00.

3823 13 00

Acidi grassi del tallolio

Vedi le note esplicative del SA, voce 3823, parte A, secondo comma, punto 3.

I prodotti della specie che contengono, in peso, meno del 90 % di acidi grassi rientrano nella voce 3803 00.

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

Vedi le note esplicative del SA, voce 3823, parte B.

Questa sottovoce comprende solamente gli alcoli grassi industriali (miscele di alcoli aciclici) in cui nessuno degli alcoli componenti è presente in misura uguale o superiore a 90 % in peso del prodotto anidro.

I prodotti della specie, in cui uno degli alcoli grassi componenti è presente in misura uguale o superiore a 90 %, rientrano generalmente nella voce 2905.

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove

3824 10 00

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, lettera A.

3824 20 00 Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Gli acidi naftenici sono miscele allicicliche monocarbossiliche che vengono separate nel corso delle operazioni di raffinazione di oli di petrolio originari di determinati paesi (specialmente ex URSS e Romania).

In questa sottovoce rientrano anche i sali degli acidi naftenici insolubili nell'acqua (per esempio: i sali d'alluminio, di bario, di piombo, di cromo, di calcio, di manganese, di cobalto, di zinco) nonché gli esteri di questi stessi acidi.

3824 30 00 Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

Rientrano in questa sottovoce alcune polveri pronte per essere trasformate, per sinterizzazione, in «metalli duri». Esse sono costituite da miscele di carburi metallici fra di loro (carburi di tungsteno, di titanio, di tantalio, di niobio), con o senza un legante metallico (polvere di cobalto o di nichelio), e contenenti spesso piccole quantità di paraffina (0,5 % circa in peso). Anche la semplice miscela di uno dei carburi citati con il metallo che serve da legante (cobalto o nichelio) deve essere classificata in questa sottovoce, mentre ciascuno dei carburi, considerato isolatamente, rientra nella voce 2849.

3824 40 00 Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 3.

3824 50 10 Calcestruzzo pronto per la gettata

Rientra in questa sottovoce il calcestruzzo già impastato, generalmente trasportato in autobetoniere.

3824 50 90 altri

Rientrano in questa sottovoce:

1. il calcestruzzo non ancora mischiato con acqua;
2. la malta.

3824 60 11 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544

a

3824 60 99

Sono in particolare classificate in queste sottovoci le varietà di sorbitolo (D-glucitolo) dette non cristallizzabili («NC»), ottenute generalmente da sciroppo di glucosio contenente una certa quantità di altri oligosaccaridi per idrogenazione ad alta pressione. Il loro tenore di sorbitolo (D-glucitolo) è compreso fra 60 e 80 % in peso rispetto alla sostanza anidra; gli altri componenti sono essenzialmente altri polialcoli e oligosaccaridi parzialmente idrogenati. Pertanto, la tendenza alla cristallizzazione del sorbitolo (D-glucitolol), è fortemente ridotta da qui la denominazione usata: «sorbitolo (D-glucitolo) non cristallizzabile».

Il sorbitolo che risponde alle disposizioni della nota 1 del capitolo 29 è classificato alle sottovoci 2905 44 11 a 2905 44 99.

3824 90 10 Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. i solfonati di petrolio di calcio o i solfonati di petrolio di bario che contengono generalmente da 55 a 70 % in peso di olio minerale. Essi sono largamente impiegati nella fabbricazione di additivi per oli minerali;
2. gli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, ottenuti mediante distillazione secca di taluni scisti bituminosi, seguita da un trattamento con acido solforico, destinati ad usi farmaceutici e che hanno un tenore totale di zolfo superiore generalmente a 9 % in peso, nonché i loro sali, specialmente quelli di calcio.

3824 90 15 Scambiatori di ioni

Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 14.

La presente sottovoce comprende gli scambiatori di ioni a base di carboni solfonati e taluni tipi di argille, a condizione che esse abbiano subito trattamenti particolari che le hanno rese atte ad essere utilizzate come scambiatori di ioni (principalmente di cationi); è da citare in particolare la glauconite, che si presenta sotto forma di un gel di alluminosilicati, ottenuti partendo da una marna sabbiosa naturale d'origine marina. Essa è utilizzata principalmente per addolcire le acque. Agli stessi scopi, si utilizzano anche la montmorillonite e la caolinite.

Rientrano ugualmente nella presente sottovoce gli scambiatori di ioni sintetici quali le zeoliti artificiali, nonché gli scambiatori a base di allumina o di gel di silice.

Non rientrano in questa sottovoce:

- a) il gel di silice puro (sottovoce 2811 22 00);
- b) l'allumina pura, anche attivata (sottovoce 2818 20 00 o 2818 30 00);
- c) l'argilla attivata (sottovoce 3802 90 00).

3824 90 20**Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche**

Si classificano in questa sottovoce i prodotti detti «getters». Essi sono distinti in «flash getters» e in «bulk getters». I primi vengono volatilizzati nel tubo durante la sua fabbricazione.

Tra di essi si possono citare: i prodotti composti da bario, nonché da alluminio, magnesio, tantalio, torio ecc. sotto forma di fili o di pastiglie; i composti costituiti da una miscela di carbonati di bario e di stronzio su filo di tantalio; il berillato di bario su filo di tantalio.

I secondi sono semplicemente riscaldati ma non volatilizzati e svolgono solamente un'azione di assorbimento per contatto. In generale, essi sono costituiti da metalli puri (tantalio, tungsteno, zirconio, niobio, torio), in fili, piccole placche, ecc. ed in questi casi pertanto non possono essere classificati in questa sottovoce.

3824 90 30**Ossidi di ferro alcanilizzati per la depurazione dei gas**

Rientrano in questa sottovoce taluni prodotti conosciuti in commercio sotto denominazioni particolari (come, per esempio, miscela Laming). Taluni sono ottenuti come sottoprodotti nel trattamento della bauxite per l'ottenimento dell'alluminio e si presentano sotto forma di granuli arrotondati di color ruggine; sono costituiti da ossidi di ferro, di alluminio, di calcio, di titanio, di carbonato di sodio e di silice, e sono generalmente umidi. Altri sono costituiti da una polvere secca a base di ossidi di ferro (in parte magnetica), di carbonato di calcio e di silicati.

3824 90 35**Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi**

Questa sottovoce comprende i prodotti utilizzati come preparazioni antiruggine contenenti come elementi attivi ammine o loro derivati, per esempio:

1. le preparazioni ottenute a partire da ammine o da amminoalcoli (trietanolammine in generale) o da nitriti alcalini, con o senza agenti imbibenti;
2. le soluzioni in un solvente organico di ammine grasse o resiniche e di loro derivati (per esempio: fosfati e diammine grasse, sali di acidi grassi e di ammine grasse).

Tuttavia, le preparazioni della specie che vengono impiegate come additivi agli oli minerali, per esempio gli inibitori di corrosione per gli oli combustibili, rientrano nella voce 3811.

3824 90 45**Preparazioni disincrostanti e simili**

Rientrano in questa sottovoce i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 15, nonché quelle preparazioni capaci di sciogliere i depositi calcarei.

3824 90 50**Preparazioni per la galvanoplastica**

Rientrano in questa sottovoce, per esempio: delle composizioni speciali per bagni di metallizzazione, per bagni di lucidatura e prodotti per incisione galvanica.

3824 90 55**Miscugli di mono-, di- e tri-, esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, titolo B, sesto comma, punto 11.

3824 90 65**Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 38241000)**

Oltre ai prodotti ausiliari citati nelle note esplicative del SA, voce 3824, lettera B, sesto comma, punti 6 e 42, rientrano nella presente sottovoce, per esempio:

1. le preparazioni per la spolveratura delle casse d'anima e delle placche modello per fonderia, a base di carbonato di calcio, di cere e di un colorante;
2. le preparazioni a base di destrina e di carbonato di sodio destinate, dopo emulsione, al rivestimento delle forme delle acciaierie;
3. le sabbie rivestite di un sottile strato di resina sintetica, utilizzate per la produzione di anime da fonderia;
4. i prodotti per il degassamento dell'acciaio;
5. i prodotti per la sformatura (ad eccezione di quelli che rientrano nella voce 3403).

3824 90 70**Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni**

Rientrano in questa sottovoce, per esempio:

1. i prodotti antincendio, per esempio: a base di composti di ammonio, che sotto l'effetto del calore si gonfiano formando uno strato isolante sugli elementi della costruzione rivestiti di tale prodotto;
2. le sostanze impregnanti, generalmente a base di silicati, utilizzate per le facciate degli edifici come impermeabilizzanti dell'intonacatura;
3. gli additivi per cementi, atti a prevenire l'infiltrazione delle acque delle falde freatiche.

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Nota 6 Ai sensi di questa nota e della nota 4 del capitolo 32, il termine «soluzioni» non comprende le soluzioni colloidali.

I. FORME PRIMARIE

Per l'interpretazione dell'espressione «forme primarie» si veda la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, capitolo 39, Considerazioni generali, parte «forme primarie».

3901 Polimeri di etilene, in forme primarie**39011010 Polietilene di densità inferiore a 0,94**

e
39011090 Rientrano in tali sottovoci gli omopolimeri di etilene, ovvero i polimeri nei quali l'etilene contribuisce per 95 % o più in peso al tenore totale del polimero.

La densità del polietilene deve essere determinata utilizzando un polimero senza additivo.

Il polietilene liquido rientra nelle presenti sottovoci esclusivamente nel caso in cui soddisfi le condizioni indicate alla nota 3 a del presente capitolo. In caso contrario, figura alla voce 2710 00 00.

Le cere di polietilene sono classificate alla voce 3404.

3901 20 10 Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

e
3901 20 90 Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90.

3901 90 10 altri

a
3901 90 90 In applicazione della nota 4 e della nota 1 delle sottovoci del presente capitolo, rientrano nelle presenti sottovoci:

1. i copolimeri di etilene e di altri monomeri diversi dall'acetato di vinile (per esempio: i copolimeri di etilene e di propilene), nonché le miscele di polimeri di composizione analoga, nelle quali l'etilene rappresenta il co-monomero predominante;
2. il polietilene modificato chimicamente conformemente alle condizioni indicate alla nota 5 del presente capitolo (per esempio: il polietilene clorurato e il polietilene clorosolfonato).

3902 Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie**3902 10 00 Polipropilene**

La nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma, si applica *mutatis mutandis*.

Da questa sottovoce è escluso il propilene liquido non conforme alle disposizioni di cui alla nota 3a del presente capitolo (per esempio: il tripropilene e il tetrapropilene) (voce 2710 00).

3902 20 00**Poliisobutilene**

Tale sottovoci comprende il prodotto di cui alle note esplicative del SA, voce 3902, terzo e quarto comma.

Non rientra in tale sottovoce l'isobutilene liquido non conforme alle disposizioni di cui alla nota 3 A del presente capitolo (per esempio: il tri-isobutilene) (voce 2710 00).

3902 30 00**Copolimeri di propilene**

Tale sottovoce comprende, tra gli altri, un copolimero o una miscela costituita in peso per il 45 % da etilene, per il 35 % da propilene e per il 20 % da isobutilene, dato che il propilene e l'isobutilene, i cui polimeri rientrano nella voce 3902, costituiscono il 55 % del copolimero e che, globalmente, essi predominano sull'etilene; per di più, è il propilene, i cui copolimeri sono qui espressamente menzionati, a risultare il monomero predominante rispetto all'isobutilene (applicazione della nota 4 e della nota 1 delle sottovoci del presente capitolo).

Il copolimero, costituito da propilene e isobutilene in percentuali inverse rispetto all'esempio precedente, è escluso dalla presente sottovoce e rientra nelle sottovoci 3902 90 10 a 3902 90 90.

3902 90 10**altri**

a

3902 90 90

Queste sottovoci comprendono, tra l'altro, i prodotti denominati commercialmente poli (alfa-olefine), ottenuti generalmente per leggera polimerizzazione del dec-1-ene, per successiva idrogenazione del prodotto ricavato e per separazione mediante distillazione delle frazioni ricche di idrocarburi C₂₀, C₃₀, C₄₀ e C₅₀. Queste frazioni si miscelano fra loro per costituire i vari tipi di poli (alfa-olefine) commerciali.

Si tratta di liquidi non necessariamente conformi al criterio di cui alla nota 3 c) del presente capitolo, ma conformi alle disposizioni della nota 3 a) dello stesso capitolo, che si utilizzano come prodotti di sostituzione degli oli minerali nella preparazione degli oli lubrificanti sintetici e semisintetici, in quanto apportano a detti prodotti un indice di viscosità più elevato, un punto di scorrimento più basso, una maggiore stabilità termica, un punto di infiammabilità più elevato e una minore volatilità.

3903**Polimeri di stirene, in forme primarie**

Non rientrano nella presente voce i poliesteri contenenti stirene (voce 3907).

3903 11 00**Polistirene**

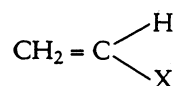
e

3903 19 00

È applicabile, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3904**Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie**

Un polimero di vinile è un polimero il cui monomero presenta la formula:



quando il legame C—X non è né un legame carboniocarbonio, né un legame carbonioidrogeno.

3904 10 00**Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze**

È applicabile, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3904 21 00**altro policloruro di vinile**

e

3904 22 00

È applicabile, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.

3904 30 00**Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile**

Rientrano in questa sottovoce esclusivamente:

1. i copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile nei quali il cloruro di vinile rappresenta il comonomero predominante;
2. le miscele di policloruro di vinile e di poliacetato di vinile nelle quali predomina il monomero di cloruro di vinile.

3904 40 00**altri copolimeri di cloruro di vinile**

In tale sottovoce sono compresi, tra gli altri, i copolimeri di cloruro di vinile e di etilene nei quali il cloruro di vinile rappresenta il comonomero predominante.

3904 61 00	Politetrafluoroetilene
	È applicabile, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.
3904 69 90	altri
	Tale sottovoce comprende segnatamente il policlorotrifluoroetilene e il polifluoruro di vinidilene.
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie
3906 10 00	Polimetacrilato di metile
	È applicabile, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.
3906 90 90	altri
	Questa sottovoce comprende in particolare il poliacrilonitrile.
	Sono esclusi da questa sottovoce:
	a) i polimeri acrilici costituenti scambiatori di ioni (voce 3914 00 00);
	b) i copolimeri dell'acrilonitrile conformi alle disposizioni di cui alla nota 4 del capitolo 40 (capitolo 40).
3907	Poliacetali, altri polieterei e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
	Per quanto riguarda l'interpretazione del prefisso «poli» ai sensi della presente voce, vedi la nota di sottovoci 1, lettera a), punto 1 del presente capitolo.
3907 20 11	altri polieterei
a 3907 20 99	Rientrano altresì in tali sottovoci i polieterei modificati (diversi dai poliacetali) (vedi le note esplicative del SA, voce 3907, punto 2).
3907 20 21	con un indice di ossidrilile inferiore o uguale a 100
	L'indice di ossidrilile di un polimero è la quantità, in milligrammi, di idrossido di potassio equivalente ai gruppi ossidrilici contenuti in un campione di 1 grammo. Misura la concentrazione di gruppi ossidrilici nella catena del polimero; può essere misurato anche utilizzando uno dei metodi ASTM D 4274.
	I polieterei e i poliesteri con indice di ossidrilile elevato (superiore a 100) sono ottenuti utilizzando polialcoli durante la sintesi. I prodotti ottenuti, ricchi di gruppi ossidrilici reattivi, sono combinati con isocianati per produrre i poliuretani.
3907 20 29	altri
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3907 20 21.
3907 40 00	Policarbonati
	Rientrano altresì in tali sottovoci i copolimeri con un componente costituito da policarbonato e un componente costituito da tereftalato di polietilene qualora sia il policarbonato a predominare (vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, paragrafo B, punto 1, sesto comma, del presente capitolo).
3907 60 20	Tereftalato di polietilene
e 3907 60 80	La nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma si applica <i>mutatis mutandis</i> .
	Rientrano ugualmente in queste sottovoci i copolimeri con un componente costituito da policarbonato e con un componente costituito da tereftalato di polietilene qualora sia quest'ultimo componente a predominare (vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, paragrafo B, punto 1, sesto comma, del presente capitolo).
3907 60 20	con un indice di viscosità uguale o superiore a 183 ml/g
	Il tereftalato di polietilene con un indice di viscosità uguale o superiore a 183 millilitri per grammo è generalmente utilizzato nella fabbricazione delle bottiglie.
	L'indice di viscosità è calcolato secondo la norma ISO 1628-5.

3907 99 11 e	con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100
3907 99 19	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3907 20 21.
3907 99 91 e	altri
3907 99 99	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3907 20 21.
3908	Poliammidi in forme primarie
3908 10 00	Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12
	È applicabile, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma.
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie
	Ai fini della classificazione dei copolimeri costituiti da monomeri delle resine citate nel titolo della presente voce, nonché della classificazione delle loro miscele, vedi la nota 4 del presente capitolo.
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
3911 10 00	Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni.
	Il termine «politerpeni», ai sensi della presente sottovoce, designa i polimeri e le miscele di polimeri in cui uno o più monomeri terpenici contribuiscono a 95 % o più in peso al tenore totale di polimero.
3911 90 11 a	Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente
3911 90 19	Rientrano in particolare nelle presenti sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3911, primo comma, punti 2 a 4.
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
3912 11 00 e	Acetati di cellulosa
3912 12 00	Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 1.
3912 20 11 a	Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)
3912 20 90	Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 2.
3912 20 11	Collodi e celloidina
	Il collodio è una soluzione di nitrocellulosa a 12 % in peso di azoto, in una miscela di etere e di alcol, Esposta all'aria, tale soluzione lascia un film elastico di nitrocellulosa la cui flessibilità può essere aumentata aggiungendo olio di ricino. È inoltre possibile ottenere collodio per dissoluzione di nitrocellulosa nell'acetone. Il collodio viene impiegato per la preparazione di emulsioni fotografiche e in medicina.
	La celloidina si ottiene dal collodio mediante evaporazione parziale dei solventi; si presenta allo stato solido.
3912 20 19	altri
	Tale sottovoce comprende i nitrati di cellulosa (nitrocellulose) non plastificati, diversi dai collodi e dalla celloidina, anche se sottoposti, per motivi di sicurezza, a imbibizione — in generale mediante alcol etilico o butilico — o addizionati di altro flemmatizzante.
3912 31 00 a	Eteri di cellulosa
3912 39 80	Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 4.
3912 31 00	Carbossimetilcellulosa e suoi sali
	La carbossimetilcellulosa si ottiene aggiungendo acido monocloroacetico ad un'alcalicellulosa. Viene impiegata soprattutto come addensante e colloide protettore.

3912 39 80**altri**

Tale sottovoce comprende, per esempio, la meticellulosa, le benzilcellulosa e l'idrossietilcellulosa.

3912 90 10**Esteri di cellulosa**

Tale sottovoce comprende, per esempio, il propionato di cellulosa e il butirrato di cellulosa.

3912 90 90**altri**

In tale sottovoce rientra la cellulosa in forme primarie, non nominata né compresa altrove.

A motivo della sua presentazione commerciale abituale, la cellulosa rigenerata viene normalmente classificata altrove. Nella forma di fogli sottili e trasparenti essa rientra nelle voci 3920 o 3921, mentre nella forma di filamenti tessili è da classificare nei capitoli 54 o 55.

La presente sottovoce comprende altresì le miscele di esteri e di eteri della cellulosa (vedi la nota 1 delle sottovoci del presente capitolo).

3913**Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie****3913 10 00****Acido alginico, suoi sali e suoi esteri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3913, primo comma, punto 1.

3913 90 10**Derivati chimici della gomma naturale**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3913, primo comma, punto 3.

3913 90 80**altri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 3913, primo comma, punti 2 e 4.

II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI

3915 Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

Il termine «materie plastiche» è definito alla nota 1 del presente capitolo.

La presente voce comprende altresì:

1. cascami, ritagli e avanzi di una sola materia termoindurente, già indurita, trasformati in forme primarie;
2. cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche mescolate (termoplastiche tra loro, termoindurenti, già indurite, tra loro, termoplastiche e termoindurenti già indurite), trasformati in forme primarie.

3915 90 11 di prodotti di polimerizzazione di addizione

a

3915 90 19

Per la corretta interpretazione dell'espressione «prodotti di polimerizzazione di addizione», si vedano le note esplicative del SA, Considerazioni generali del capitolo 39, parte «polimeri», secondo comma, punto 1.

Tali sottovoci comprendono segnatamente i cascami, i ritagli e gli avanzi di polimeri di propilene, di polimeri acrilici, di polimeri dell'acetato di vinile e di polimeri dell'acetato di vinilidene.

3915 90 99 altri

La presente sottovoce comprende, i cascami, i ritagli e gli avanzi di poliesteri, di poliammidi o di poliuretani.

3916 Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3916 90 11 di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

a

3916 90 19

Tali sottovoci comprendono in particolare i monofilamenti, le verghe, i bastoni e i profilati di poliesteri, di poliammidi o di poliuretani.

3916 90 51 di prodotti di polimerizzazione di addizione

e

3916 90 59

Rientrano in particolare in tali sottovoci i monofilamenti, le verghe, i bastoni e i profilati di polimeri di propilene, di polimeri di stirene o di polimeri acrilici.

3917 Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

Per l'interpretazione del termine «tubi» si veda la nota 8 del presente capitolo.

3917 29 12 di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

Rientrano in tale sottovoce i tubi fabbricati utilizzando fenoplasti, amminoplasti, resine alchidiche e altri poliesteri, poliammidi, poliuretani e in particolare siliconi.

3917 29 15 di prodotti di polimerizzazione di addizione

Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di politetraaioetileni, di poliisobutilene, di polimeri dello stirene, del cloruro di vinilidene, dell'acetato di vinile o di altri esteri di vinile, nonché in polimeri acrilici.

3917 32 10 di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3917 29 12.

- 3917 32 31**
a
3917 32 39
- di prodotti di polimerizzazione di addizione**
- Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3917 29 15.
- Le presenti sottovoci comprendono altresì i prodotti di polimeri dell'etilene, del propilene e del cloruro di vinile.
- 3918**
- Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo**
- La presente voce comprende altresì i fogli, non perforati, di materie plastiche, presentati in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre, impiegati in particolare per coprire campi da tennis o terrazzi.
- 3919**
- Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli**
- Per la definizione del termine «autoadesivi» vedi le note esplicative del SA, voce 3919, primo comma. La voce in questione non include le forme piatte di materie plastiche, che aderiscono soltanto a superfici lisce quali il vetro.
- I prodotti compresi in tale voce presentano usualmente una striscia o un foglio protettivi di carta o di plastica. La presenza di una tale striscia o foglio protettivi non influisce sulla classificazione.
- 3919 10 11**
a
3919 10 90
- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm**
- Sono compresi altresì nelle presenti sottovoci i nastri adesivi muniti di una linguetta e montati su un supporto che serve essenzialmente da confezione per la vendita al dettaglio e che in generale non viene riutilizzato una volta esaurito il nastro.
- 3919 10 11**
a
3919 10 19
- Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata**
- Nelle presenti sottovoci rientrano unicamente i nastri usati come adesivi, ovvero i nastri di cui è evidente la destinazione esclusiva o principale ad essere impiegati quale mezzo per fissare. Tali nastri sono generalmente utilizzati per imballare merci e per impieghi simili.
- 3919 10 69**
- altri**
- Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di polimeri, di stirene o di propilene, o di polimeri acrilici.
- 3920**
- Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto**
- Vedi la nota 10 del presente capitolo.
- Sono esclusi dalla presente voce i nastri di larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri (capitolo 54)
- 3920 20 71**
- Nastri decorativi**
- Rientrano in questa sottovoce i nastri colorati satinati del tipo utilizzato per l'imballaggio, ottenuti per estrusione dei polimeri di propilene.
- L'orientazione molecolare dei polimeri di propilene che ne risulta provoca l'apparizione di fibrille quando il nastro viene sottoposto a trazione manuale longitudinale, dando l'impressione errata che si tratti di un prodotto a base di fibre.
- Questi nastri hanno uno spessore di circa 0,13 millimetro, possono essere stampati e sono atti ad essere increspatis. Si presentano generalmente in rotoli avvolti su un rocchetto e sono commercializzati come «Plastic-Bolducs». L'utilizzazione è la stessa dei bolducs della voce 5806. Utilizzati nell'imballaggio, tali nastri decorativi vengono di solito annodati.
- Non rientrano in questa sottovoce i nastri decorativi di larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri (sottovoce 5404 90 11).
- 3920 20 79**
- altri**
- Rientrano in questa sottovoce i nastri del tipo utilizzato per l'imballaggio, incolori o tinti in massa, ottenuti per estrusione dei polimeri di propilene.
- Questi nastri, a differenza dei nastri decorativi della sottovoce 3920 20 71, non hanno l'aspetto della seta, sono più spessi e più rigidi e non possono essere increspatis. La superficie può presentare goffrature e può essere stampata.
- Essi vengono avvolti sotto tensione intorno all'articolo da imballare e le estremità vengono poi saldate termicamente o unite per mezzo di una graffa metallica o in plastica.
- Non rientrano in questa sottovoce i nastri di larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri (sottovoce 5404 90 19).

3920 41 11 a 3920 41 99	rigidi Per quanto riguarda la distinzione tra «rigidi» e «flessibili», vedi la nota esplicativa delle sottovoci 3920 42 11 a 3920 42 99.
3920 42 11 a 3920 42 99	flessibili Per l'applicazione di queste sottovoci sono considerati come prodotti flessibili i prodotti che possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 18 centimetri di diametro ad una temperatura compresa tra 15 e 30 gradi Celsius.
3920 73 10	Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia Rientrano nella presente sottovoce i fogli che possono servire, in cinematografia o in fotografia, da supporto agli strati sensibili alla luce.
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche Vedi la nota esplicativa della voce 3920.
3921 90 41	ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati Questa sottovoce comprende le lastre stratificate composte di strati di fogli di materie fibrose (per esempio: carta), impregnate di materie plastiche termoindurenti e ottenute per compressione a caldo e ad una pressione di almeno 5 MPa; lo strato o gli strati esterni sono colorati o presentano decorazioni (per esempio: imitazioni di legno). Le lastre con uno strato decorativo su entrambi i lati vengono, per esempio, utilizzate come tramezzi nelle vetrine; le lastre con un solo lato decorativo sono preferibilmente utilizzate come rivestimento di pannelli di particelle.
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3923 90 10	Filetti estrusi presentati in forma tubolare I filetti di questa sottovoce sono articoli da imballaggio di lunghezza indeterminata, generalmente ridotti alla lunghezza desiderata per la produzione di sacchi e sacchetti destinati all'imballaggio di determinati prodotti ortofrutticoli come, per esempio, mele, arance, patate e cipolle.
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche
3924 90 11	Spugne Rientrano in questa sottovoce sia le spugne di cellulosa rigenerata tagliate in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, che le spugne tagliate in forma quadrata o rettangolare con i bordi molati o diversamente lavorate. Non rientrano in questa sottovoce: a) le spugne precedentemente descritte di materia diversa dalla cellulosa rigenerata (sottovoce 3924 90 90); b) le spugne naturali (voce 0509); c) le spugne quadrate o rettangolari (voce 3921).
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove Vedi la nota 11 del presente capitolo.
3925 20 00	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 3925 20.
3925 90 10	Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni Vedi la nota 11 ij) del presente capitolo.

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Considerazioni generali

Per l'interpretazione della nota 4, lettera a) del capitolo 40, si intendono per sostanze non termoplastiche le sostanze che, in maniera ripetitiva, non possono essere rammollite mediante trattamento termico e messe in forma mediante stampaggio od estrusione.

4001 **Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri**

4001 21 00 **Fogli affumicati**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4001, parte B, punto 1, primo comma.

4001 29 00 **altri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4001, lettera B, punto 1, secondo e quarto comma.

Tale sottovoce comprende in particolare i crespi chiari, i crespi bruni, i fogli goffrati, essiccati in aria calda (air dried sheets), le gomme granulate riagglomerate e le gomme naturali in polvere o in briciole non agglomerate (free flowing powders).

4002 **Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri**

4002 99 10 **Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche**

Tale sottovoce comprende la gomma di cui alla nota 4 c) del presente capitolo ad esclusione della gomma naturale depolimerizzata della sottovoce 4002 99 90.

4002 99 90 **altri**

In tale sottovoce sono comprese altresì le gomme acrilonitrile-butadiene carbossilate (XNBR), le gomme acrilonitrile-isoprene (NIR), nonché il fatturato (factis).

4005 **Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri**

4005 20 00 **Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 400510.**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punto 2.

4005 91 00 **Lastre, fogli e nastri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punti 3 e 4.

Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le lastre, i fogli e i nastri non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, di gomma non vulcanizzata, ricoperti su una faccia di uno strato di sostanza adesiva. L'aggiunta della sostanza adesiva deve essere considerata una semplice lavorazione in superficie ai sensi della nota 9 del presente capitolo. Tale classificazione non viene modificata se lo strato di sostanza adesiva è ricoperto, per protezione, da un foglio o da un nastro di carta, di prodotto tessile o di altra sostanza.

4005 99 00 **altre**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punto 5.

4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi)
4009 50 30	non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie Gli accessori dei tubi della presente sottovoce possono essere costituiti da diverse materie.
4009 50 50	rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4009 50 30.
4009 50 70	rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4009 50 30
4011	Pneumatici nuovi, di gomma
4011 20 10	con un indice di carico inferiore o uguale a 121 L'indice di carico è sempre indicato sul copertone ed è definito dalla direttiva 92/23/CEE del Consiglio (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95).
4011 20 90	con un indice di carico superiore a 121 Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4011 20 10.
4011 40 20	per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm La presente sottovoce si riferisce a copertoni per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 13 pollici (13 pollici = 33,02 centimetri). Il diametro dei cerchioni in pollici è sempre indicato sul copertone [cfr. direttiva 92/23/CEE del Consiglio (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95)]
4011 50 10	Tubolari I tubolari sono pneumatici aventi insieme funzione di copertone e camera d'aria. Sono generalmente usati per biciclette da corsa.
4011 91 10 a	a ramponi, a spina di pesce o simili
4011 91 90	Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4011 91.
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
4015 11 00	per chirurgia Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4015 11. Questa sottovoce non si limita ai guanti per chirurgia in imballaggi sterili. Essa comprende anche i guanti conformi alle norme EN 455-1 e EN 455-2 o a norme equivalenti.
4015 19 90	altri Rientrano nella presente sottovoce in particolare: 1. guanti a manopola e alla moschettiera per impieghi industriali; 2. guanti per radiologia, resi opachi ai raggi X grazie a un rivestimento a base di carbonato di piombo.
4015 90 00	altri Oltre agli articoli citati nelle note esplicative del SA, voce 4015 (esclusi i guanti), la presente sottovoce comprende altresì gli indumenti destinati a proteggere dalle radiazioni o dalla pressione atmosferica (per esempio: le tute pressurizzate per aviatori), purché non siano combinati con apparecchi respiratori; in caso contrario, essi rientrano nella voce 9020 00.

4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita**4016 91 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4016, secondo comma, punto 2.

4016 99 82 altri

e

4016 99 88 A prescindere dagli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 4016, secondo alinea, punti 7 a 12, le presenti sottovoci comprendono per esempio i martelli con testa di gomma, i blocchi che, dopo essere stati ricoperti di carta smerigliata (sostituibile), vengono utilizzati per levigare a mano determinati oggetti, le piccole ventose provviste di ganci, i sottopiatti, i tappi per lavandini e le ventose sturalavandini, i paracolpi per porte e i pattini in gomma per piedi di mobili.

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

- 4101** **Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate**
- 4101 10 10 e 4101 10 90** **Pelli intere di bovini di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secche, a 10 kg se sono salate secche e a 14 kg se sono fresche, salate verdi o altrimenti conservate.**
- Le pelli di cui alle presenti sottovoci vengono considerate pelli intere anche quando la testa e le zampe sono state staccate; per contro, esse non possono essere state spaccate, ovvero tagliate in due o più strati nel senso dello spessore.
- 4101 10 10** **fresche o salate verdi**
- Rientrano in questa sottovoce le pelli appena separate dal corpo dell'animale e quelle rese imputrescibili dalla semplice applicazione di sale. Anche le pelli congelate sono classificate in questa sottovoce.
- 4101 10 90** **altre**
- Rientrano in tale sottovoce le pelli secche (conservate mediante semplice essiccamento, con o senza aggiunta di sostanze antisettiche), le pelli salate secche, le pelli calcinate (trattate in latte di calce o spalmate con intonaco a base di calce), le pelli piclate (trattate in soluzioni molto diluite di acido cloridrico, di acido solforico o di altri prodotti chimici a cui sono stati aggiunti sali) e le pelli altrimenti conservate.
- 4101 22 00** **Gropponi e mezzi gropponi**
- Il groppone corrisponde alla zona del dorso e dell'anca o culatta; è la parte più spessa e più resistente della pelle, dunque la più preziosa.
- Il mezzo groppone si ottiene dividendo il groppone in due seguendo la linea del dorso.
- 4101 30 10** **secche o salate secche**
- Per l'interpretazione del termine «secche», vedere la nota esplicativa della sottovoce 4101 10 90.
- 4102** **Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo**
- 4102 10 10** **di agnelli**
- Questa sottovoce include le pelli che hanno una superficie massima di 1,5 m².
- 4102 10 90** **di altri ovini**
- Questa sottovoce include le pelli che hanno una superficie superiore a 1,5 m².
- 4102 21 00** **piclate**
- Per quanto riguarda le pelli piclate, si veda la nota esplicativa di cui alla sottovoce 4101 10 90.

4103	Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo
4103 10 10 e 4103 10 90	di caprini Le pelli di caprini hanno forma allungata e un lungo collo, mentre le pelli di ovini hanno forma più ampia e un collo più corto. Vedi anche la nota 1 c) del presente capitolo.
4103 10 10	fresche, salate o secche Vedi le note esplicative delle sottovoci 4101 10 10 e 4101 10 90.
4103 20 00	di rettili Tale sottovoce comprende in particolare le pelli di pitone, di boa, di alligatore, di caimano, di iguana, di gaviale e di lucertola.
4104	Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109
4104 10 10	di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio Le pelli considerate in questa sottovoce sono pelli semplicemente conciate con sostanze vegetali e sottoposte ad altre preparazioni allo scopo di facilitarne il trasporto su lunghe distanze, quale l'aggiunta di un olio vegetale durante il trattamento. Tali pelli sono caratterizzate da una struttura salda e compatta e da un colore chiaro, dovuto alla concia vegetale. Il lato fiore della pelle presenta un aspetto unito e persino lucido e il lato carne è in genere pulito a fondo mediante scarnatura. Prima di poter essere utilizzate nella fabbricazione di oggetti di cuoio, le pelli di questo tipo devono essere completamente rilavorate (riconciate, per così dire), così che possono essere considerate pelli semiconciate. Tali pelli (dette di Madras) sono importate dall'India o dal Pakistan generalmente raggruppate per mezze dozzine, in balle pressate, avvolte da stuoie di paglia e da teli di iuta.
4104 10 91	semplicemente conciati Il cuoi e le pelli semplicemente conciati sono riconoscibili soprattutto dal lato carne in cui si può notare, particolarmente sui bordi, un numero più o meno elevato di fibre di origine sottocutanea. Per tale motivo il lato carne presenta una superficie fibrosa e rugosa. Il cuoi e le pelli che hanno subito una concia parziale (preconciati) sono assimilati al cuoi e alle pelli semplicemente conciati. Le operazioni volte a completare la concia vera e propria, durante le quali il cuoi e le pelli sono liberati dai prodotti impiegati per la concia, nonché dall'acqua che ancora contengono (per esempio: lavaggio, idroestrazione, pressatura, essiccamento e palissonatura), non modificano la classificazione del cuoi e delle pelli. Lo stesso dicasi per la mera spaccatura del cuoi e delle pelli esclusivamente conciati.
4104 10 95 e 4104 10 99	altrimenti preparati Il cuoi e le pelli di tali sottovoci possono essere: lavorati dopo la concia (sottoposti a rifinitura, a tintura, a granitura o goffratura, a trattamenti volti ad ottenere l'aspetto di uno scamosciato, a stampaggio, a lucidatura, a satinatura, a verniciatura, ecc.) o pergamenati (vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 41, parte II, lettera C).
4104 10 95	Box-calf Il «box-calf», un pellame di vitello conciato al cromo, talvolta con procedimenti combinati, indi tinto e lucidato, impiegato per ottenere tomaie o taluni articoli di pelletteria (borsette, cartelle, ecc.). Tale pelle è caratterizzata da grande morbidezza.
4104 21 00	Cuoi e pelli di bovini sottoposti a preconciatura vegetale Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 4104 21 e 4104 22.
4104 22 10 e 4104 22 90	Cuoi e pelli di bovini, altrimenti preconciati Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 4104 21 e 4104 22.

- 4104 31 11**
a
4104 39 90 **altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi pergamenati o preparati dopo la concia**
- Il cuoio e le pelli di tali sottovoci possono essere: lavorati dopo la concia (sottoposti a rifinitura, a tintura, a granitura o goffatura, a trattamenti volti ad ottenere l'aspetto di uno scamosciato, a stampaggio, a lucidatura, a satinatura, a verniciatura, ecc.) o pergamenati (vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 41, parte II, lettera C).
- 4104 31 11**
a
4104 31 90 **pieno fiore, anche spaccato**
- Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 4104 31.
- Rientrano in queste sottovoci esclusivamente i cuoi e le pelli che presentano la superficie esterna (lato pelo).
- 4104 31 11**
e
4104 31 19 **pieno fiore**
- Si tratta dei cuoi e delle pelli che non sono state spaccate (ovvero tagliate nel senso dello spessore), anche se egualizzate, ossia spianate mediante l'eliminazione delle rugosità e delle escrescenze sul lato carne.
- 4104 31 11** **da suola**
- In considerazione del suo impiego, che richiede compattezza e robustezza, il cuoio detto «da suola» non è sottoposto ad ingrassatura. La rifinitura di tale cuoio è denominata «rifinitura all'acqua» in opposizione alla «rifinitura ai grassi» riservata ai cuoi ingrassati. I principali trattamenti cui viene sottoposto si riducono alla pulizia del lato cuoio, alla messa al vento, alla battitura ripetuta e alla cilindratura.
- Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 4104, terzo comma.
- 4105** **Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109**
- 4105 11 10**
a
4105 11 99 **sottoposte a preconciatura vegetale**
- Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4105 11 e 4105 12.
- 4105 11 10** **di meticci delle Indie anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio**
- La nota esplicativa della sottovoce 4104 10 10 si applica *mutatis mutandis*.
- 4105 11 91** **non spaccate**
- La nota esplicativa delle sottovoci 4104 31 11 e 4104 31 19 si applica *mutatis mutandis*.
- 4105 12 10**
e
4105 12 90 **altrimenti preconciate**
- Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4105 11 e 4105 12.
- 4105 12 10** **non spaccate**
- La nota esplicativa delle sottovoci 4104 31 11 e 4104 31 19 si applica *mutatis mutandis*.
- 4105 19 10**
e
4105 19 90 **altre**
- Le presenti sottovoci comprendono segnatamente le pelli di ovini conciate all'allume, ovvero conciate con una miscela di sali, allume, giallo d'uovo e farina. Tali pelli sono destinate principalmente alla fabbricazione di guanti o di calzature fini.
- 4105 19 10** **non spaccate**
- La nota esplicativa delle sottovoci 4104 31 11 e 4104 31 19 si applica *mutatis mutandis*.
- 4105 20 00** **pergamenate o preparate dopo la concia**
- La nota esplicativa delle sottovoci 4104 10 95 e 4104 10 99 si applica *mutatis mutandis*.
- 4106** **Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109.**

4106 11 10 e 4106 11 90	Sottoposte a preconciatura vegetale Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4106 11 e 4106 12.
4106 11 10	di capre delle Indie, anche sottoposte a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio La nota esplicativa della sottovoce 4104 10 10 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
4106 12 00	sottoposte ad altra preconciatura Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4106 11 e 4106 12.
4106 19 00	altre La nota esplicativa delle sottovoci 4105 19 10 e 4105 19 90 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
4106 20 00	pergamenate o preparate dopo la concia La nota esplicativa delle sottovoci 4104 10 95 e 4104 10 99 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
4107	Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109
4107 21 00	sottoposte a preconciatura vegetale Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4107 21.

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

4202 **Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta**

Per l'interpretazione dell'espressione «superficie esterna» vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

Questa voce comprende le fodere integrali di racchette, munite o non di un manico o di una tracolla.

Tuttavia questa voce non comprende la fodere per racchette da tennis o da badminton, bastoni da golf, ecc., confezionate in tessuto (generalmente ricoperte di materie plastiche) aventi o non una tasca per porvi le palle (voce 6307).

4202 11 10 e 4202 11 90 **con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati**

Per l'interpretazione dei termini «verniciati» e «ricostituiti» e, vedi le note esplicative del SA, voci rispettivamente 4109, primo comma, punto 1 e 4111.

4202 12 11 e 4202 12 19 **di fogli di materie plastiche**

Ai sensi delle sottovoci della voce 4202, qualora la superficie esterna di un prodotto sia costituita da un materiale stratificato il cui strato esterno visibile ad occhio nudo è un foglio di plastica (per esempio: tessuto ricoperto da un foglio di plastica), è irrilevante ai fini della classificazione in queste sottovoci che il foglio sia stato realizzato anteriormente alla fabbricazione del materiale stratificato o che lo strato di materia plastica risulti ottenuto per spalmatura o ricopertura di una materia (per esempio: tessuto) con della materia plastica, a condizione che lo strato esterno visibile presenti un aspetto simile a quello di un foglio di materia plastica applicato.

4202 22 10 **di fogli di materie plastiche**

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19.

4202 31 00 a 4202 39 00 **Oggetti da tasca o da borsetta**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4202 31, 4202 32 e 4202 39.

4202 32 10 **di fogli di materie plastiche**

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19.

4202 92 11 a 4202 92 19 **di fogli di materie plastiche**

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19.

4203 **Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti**

4203 10 00 **Indumenti**

Rientrano in questa sottovoce gli indumenti, compresi quelli da lavoro, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, quali mantelli, cappotti, gilè, pantaloni e grembiuli. Essa comprende inoltre le pelli e le pelli riunite che costituiscono oggetti incompleti o non finiti, ma che si possono tuttavia riconoscere come indumenti.

4203 21 00**Guanti, mezzoganti e muffole**

a

4203 29 99

Sono altresì compresi nelle presenti sottovoci i guanti, i mezzoganti e le muffole semplicemente tagliati in forma.

La strisce di cuoio naturale tagliate in una forma determinata e destinate alla fabbricazione di guanti, nelle quali però non siano ancora stati tagliati il pollice e le dita, rientrano nella voce 4205 00 00.

4203 21 00**speciali per praticare gli sport**

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4203 21.

Rientrano altresì nella presente sottovoce i guanti da scherma, da cricket, da baseball e i guanti tagliati sul dorso per corridori ciclisti.

4203 29 10**di protezione per qualsiasi mestiere**

I guanti e le muffole di protezione compresi nella presente sottovoce sono in genere destinati a proteggere le mani durante un lavoro. Per tale motivo, in molti casi, a differenza dei guanti per città, sono in cuoio spesso o resistente che, solitamente, non ha subito alcun trattamento susseguente alla concia. I guanti di protezione presentano spesso un lato rugoso e possono essere muniti di manopole o polsini per proteggere il polso e l'avambraccio.

Nella presente sottovoce restano classificati i guanti protettivi nei quali la sola parte inferiore è in cuoio o in pelle.

4203 29 91**altri**

e

4203 29 99

In queste sottovoci rientrano anche i guanti e le muffole che, pur essendo impiegati per praticare uno sport, non rispondono alle caratteristiche funzionali di guanti appositamente studiati per la pratica sportiva indicate nella nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4203 21.

Rientrano altresì nelle presenti sottovoci i guanti della specie nella quale la parte inferiore e quella compresa tra le dita sono di cuoio, mentre la parte superiore è di altro materiale.

4203 29 99**altri**

Rientrano in tale sottovoce i guanti e le muffole che, a motivo del loro taglio e della loro presentazione, sono manifestamente destinati alla clientela femminile.

4203 30 00**Cinture, cinturoni e bandoliere**

Rientrano altresì nella seguente sottovoce le cinture dette «multitasche» consistenti in articoli in cuoio muniti di una o più tasche con chiusura.

4203 40 00**altri accessori di abbigliamento**

Questa sottovoce comprende, tra l'altro, le bretelle, i braccialetti di protezione per l'articolazione del polso, le cravatte, le bretelle per pantaloni detti tirolesi.

I lacci da scarpe non sono invece considerati come accessori di abbigliamento e sono da classificare alla voce 4205 00 00. Sono altresì esclusi dalla presente sottovoce i braccialetti di cui alla voce 7117 (minuterie di fantasia) nonché alla voce 9113 (cinturini e braccialetti per orologi).

4204 00**Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici****4204 00 10**

Cinghie di trasmissione o di trasporto

Vedi le note esplicative del SA, voce 4204, punto 1.

4204 00 90**altri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4204, punti 2 a 7.

4206**Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini****4206 10 00****Corde di budella**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4206, punto 1.

4206 90 00**altri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4206, punti 2 et 3.

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

4301 Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

Per l'interpretazione del termine «gregge», vedi le note esplicative del SA, voce 4301, penultimo comma.

4301 40 00 di castoro, intere, anche senza teste, code o zampe

Le pelli di castoro, bruno-marroni nell'insieme, sono costituite da una lanuggine (finissima e fitta, dai riflessi grigio-argentei, lanosa ma che non infeltrisce) e da peli setolosi più lunghi.

4301 70 10 di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe

e

4301 70 90

Le pelli di otaria sono spesso designate con la denominazione impropria di «lontra marina». L'otaria possiede un bel pelame serico e fitto, di colore nero brillante nel complesso, che copre sul petto e sull'addome una lanugine dorata, tendente al bruno rossastro o arancio.

4301 70 10 di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

Le pelli dei cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») sono completamente bianche.

Le pelli dei cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») sono bianche con una larga striscia dorsale grigio-blu che corre dalla testa fino alla coda.

4301 80 10 di lontra marina o di nutria

La pelliccia della lontra marina è bruno-nera, leggermente punteggiata di bianco, con peli lanosi di grande finezza e nel contempo di grande solidità.

Nella nutria, in conseguenza della posizione dorsale delle mammelle, è solo quasi esclusivamente la pelle del ventre che può essere utilizzata come pelliccia e per tale motivo, per preparare la pelliccia e spogliare l'animale, l'incisione è praticata lungo la schiena. La pelliccia, di colore bruno nerastro sul ventre, più chiara sul dorso e sui fianchi, presenta abbondanti peli setolosi sottili e un pelame fine, spesso e lanoso.

4301 80 50 di felidi selvatici

I principali felidi selvatici qui considerati sono il ghepardo, il giaguaro, la lince, la pantera (o il leopardo) e il puma.

4301 90 00 Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

In tale sottovoce sono compresi non soltanto le parti corrispondenti agli scarti (teste, code, zampe) ma altresì gli avanzi e i ritagli di qualunque genere. Tali articoli vengono utilizzati ai fini della confezione di pellicce di qualità inferiore.

4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303**4302 11 00 Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite**

a

4302 19 95

Rientrano altresì in tali sottovoci le pelli (per esempio: di ovini) semplicemente private della testa, delle zampe, della coda, anche ugualizzate sui bordi, non tagliate, né altrimenti lavorate, che sono state però conciate e tinte e che sono utilizzate in particolare come tappeti.

4302 19 41 di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4301 70 10.

4302 20 00**Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti**

I «cascami e ritagli» di cui alla presente sottovoce consistono in avanzi ed altri cascami ottenuti nel corso della manifattura delle pellicce o dell'assemblaggio di pellicce o di loro parti in forma di quadrati, rettangoli, trapezi o croci.

4302 30 10**Pelli dette «allungate»**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4302, primo comma, punto 2, secondo paragrafo.

Le pelli dette «allungate» possono essere altresì:

- tagliate diagonalmente in strisce più strette e riassemblate rispettando l'ordine originario
- tagliate a gradini e riassemblate

al fine di fornire una pelle più lunga ma più stretta.

4302 30 21**altre****a****4302 30 75**

Tali sottovoci comprendono in particolare, purché non vi sia aggiunta di altre materie:

1. i manufatti costituiti da tavole, sacchi, mappette, croci ed altre forme simili di pezzi, cascami e ritagli di cui alla sottovoce 4302 20 00;
2. i corpi (bodies) destinati alla confezione di giacche e cappotti di pelliccia costituiti generalmente dall'unione di tre distinti manufatti di pelli: l'uno, a forma di trapezio isoscele con la base maggiore curvilinea, nel quale sarà ritagliato il dorso; gli altri, di forma rettangolare, nei quali saranno ritagliati il davanti e le maniche.

4302 30 51**di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4301 70 10.

4303**Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria****4303 10 10****e****4303 10 90****Indumenti ed accessori di abbigliamento**

Vedi la nota 4 del presente capitolo.

4303 10 10**di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)**

Rientrano in questa sottovoce gli indumenti ed accessori di abbigliamento in pelle delle sottovoci 4302 19 41 o 4302 30 51.

4303 90 00**altri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4303, terzo e quarto comma.

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

4401 **Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili**

4401 10 00 **Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili**

Nessuna dimensione limite è stabilita per i tondelli e i ceppi considerati come legna da ardere. È lo stato del legno e il loro modo di presentazione a differenziarli dal legno di cui alla voce 4403 (si vedano in proposito le note esplicative del SA, voce 4401, esclusione b).

La presente sottovoce non comprende la segatura, gli avanzi e i cascami di legno anche se manifestamente destinati ad essere usati come combustibile (sottovoci 4401 30 10 o 4401 30 90).

4401 21 00 **Legno in piccole placche o in particelle**

e
4401 22 00 Vedi le note 1 a) e 1 c) di questo capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 4401, paragrafo B, primo comma.

4401 30 10 **Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili**

e
4401 30 90 Vedi le note 1 a) e 1 c) del presente capitolo.

In tali sottovoci non rientra la farina di legno quale è definita dalla nota complementare 1 del presente capitolo (voce 4405 00 00).

4403 **Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato**

4403 10 00 **trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione**

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4403 10.

L'iniezione e l'impregnazione del legno non rappresentano altro che varianti di uno stesso trattamento volto essenzialmente ad assicurare una migliore preservazione del legno (durata) o a conferirgli particolari proprietà (per esempio: a renderlo ignifugo o a proteggerlo da fenomeni di ritiro). Il trattamento di iniezione o di impregnazione deve mirare principalmente a garantire la preservazione a lungo termine, per esempio, dei pali di conifere.

Il trattamento può avvenire sia per immersione prolungata in vasche aperte, a caldo, lasciando i pali nel liquido fino a raffreddamento, sia in autoclave per effetto del vuoto e della pressione.

Tra i principali prodotti impiegati si possono ricordare prodotti organici quali l'olio di creosoto, i dinitrofenoli e i dinitrocresoli.

I pali di legno, tinti o verniciati, rientrano ugualmente in questa sottovoce.

4403 41 00 **altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo**

a
4403 49 80 Vedi ugualmente la nota esplicativa delle sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali di cui alle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Si veda altresì l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo.

4403 49 20**Okoumé**

L'okoumé proviene quasi esclusivamente dalle foreste del Gabon. Il legno, tenero, di colore roseo salmone, ad apparenza fibrosa e a controfilo irregolare, ricorda un po' il mogano pur avendo delle tinte molto più chiare. L'albero fornisce tronchi cilindrici regolari indicatissimi per la tranciatura e la sfogliatura, per cui vengono principalmente utilizzati per la produzione di fogli da impiallacciatura.

4403 99 10**di pioppo**

Rientrano in questa sottovoce tutte le specie del genere *Populus*.

Il legno di pioppo ha colore chiaro, è leggero e molto tenero. Viene impiegato per lavori di falegnameria (interno di mobili, casse per imballaggio) e per la produzione di compensati. Dopo le conifere, è il principale fornitore di cellulosa per pasta per carta.

4404**Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili**

Il legno in stecche, strisce, nastri e simili si differenzia dai fogli da impiallacciatura di cui alla voce 4408 per le più piccole dimensioni e per la natura del legno impiegato (generalmente legno tenero comune).

4404 20 00**diversi da quelli di conifere**

In tale sottovoce rientrano tra gli altri i trucioli di legno (normalmente di faggio o di nocciolo) simili a nastri o strisce di legno arrotondati su se stessi, impiegati per la produzione di aceto e per la chiarificazione di liquidi.

4405 00 00**Lana (paglia) di legno; farina di legno**

Per l'interpretazione dei termini «farina di legno» vedi la nota complementare 1 di questo capitolo.

4406**Traversine di legno per strade ferrate o simili****4406 10 00****non impregnate**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4406 10 e 4406 90.

4406 90 00**altre**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4406 10 e 4406 90.

4407**Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm**

Per l'interpretazione dell'espressione «tranciato o sfogliato», vedi le note esplicative del SA, voce 4408, secondo e terzo comma.

4407 10 15**levigato; incollato con giunture a spina, anche piallato o levigato**

Per l'interpretazione dell'espressione «incollato con giunture a spina», vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, secondo comma, punto 2.

4407 10 31**piallato****a****4407 10 38**

Queste sottovoci non comprendono:

- a) il legno segato sottoposto, per l'eliminazione di talune scabrosità, a una piallatura sommaria che lasci sussistere le tracce della sega (sottovoci 4407 10 91 a 4407 10 98);
- b) il legno segato per il lungo, il quale, tenuto conto delle particolarità del legno di cui trattasi e dello sviluppo delle tecniche di lavorazione di tale legno, non presenta tracce di tale segatura. L'assenza di tracce della sega è il risultato di una lavorazione puramente accessoria alla segatura, necessaria per ragioni tecniche, il cui scopo non è quello di facilitare il successivo uso del legno facendo scomparire tali tracce (sottovoci 4407 10 91 a 4407 10 98).

4407 10 91**altro****a****4407 10 98**

Tali sottovoci non comprendono le serie complete di tavolette di legno segato, tranciato o sfogliato, di spessore superiore a 6 millimetri destinate al montaggio di casse e gabbie. Tali serie di tavolette sono comprese nella voce 4415, anche se mancano taluni elementi accessori, quali le parti per rinforzare gli angoli o i piedi. È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa di cui alla voce 4415.

4407 24 15 a 4407 29 99	di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali, ripresa nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Si veda altresì l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo.
4407 99 94	di legno tropicale Ai sensi di questa sottovoce, si intendono per «legni tropicali» soltanto i legni che non sono definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo. Rientrano in questa sottovoce, tra l'altro, i legni tropicali seguenti: Aielé, Alone, Andoung, Bilinga, Bomanga, Bubinga, Ebano, Ebiara, Faro, Kapokier, Limbali, Longhi, Movingui, Mutenye, Naga, Niové, Tali, Tchitola, Wenge e Zingana.
4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati (anche giuntati) e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4408 31 11 a 4408 39 90	di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo Vedi anche la nota esplicativa di sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali, ripresa nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Vedi altresì l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo.
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina
4409 10 11	Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili Vedi le note esplicative del SA, voce 4409, quinto capoverso, punto 4. È escluso da questa sottovoce il legno modanato ottenuto sovrapponendo una modanatura a un pezzo di legno o a un'altra modanatura (voci 4418 o 4421).
4409 10 18	altro Rientrano tra l'altro nella presente sottovoce: 1. i listelli e i tondi in legno per caviglie descritti nelle note esplicative del SA, voce 4409, quinto capoverso, punto 5; 2. le liste e le tavolette per parchetti, profilate (per esempio: scanalate o con incastri semplici). Le liste e le tavolette semplicemente piallate, levigate o assemblate con giunture a spina, per esempio, rientrano nella voce 4407 o 4408. Le liste e le tavolette in legno compensato o in legno impiallacciato sono classificate alla voce 4412.
4409 20 11	Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4409 10 11.
4409 20 91 e 4409 20 98	altro Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4409 10 18.
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4410 19 30	rivestiti di lastre o di fogli decorativi stratificati ottenuti ad alta pressione Rientrano in questa sottovoce i pannelli di particelle e pannelli simili di legno che sono rivestiti con le materie della sottovoce 3921 90 41.
4410 19 90	altri Rientrano in questa sottovoce, particolarmente, i pannelli rivestiti di materie plastiche, colore, carta, materie tessili o metallo, diversi da quelli delle sottovoci 4410 19 30 e 4410 19 50.

4410 90 00 di altre materie legnose

Tra le altre materie legnose diverse dal legno qui considerate, possono essere citate la bagassa, il bambù, la paglia di cereali, nonché gli avanzi di lino o di canapa.

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici**4411 11 10 e non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie**

4411 11 90 Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4411 11, 4411 21, 4411 31 e 4411 91.

4411 21 10 e non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

4411 21 90 Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4411 11, 4411 21, 4411 31 e 4411 91.

4411 31 10 e non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

4411 31 90 Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4411 11, 4411 21, 4411 31 e 4411 91.

4411 91 00 non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4411 11, 4411 21, 4411 31 e 4411 91.

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

I legni compensati di conifere presentano generalmente, sulla superficie esterna, difetti (per esempio: cavità) che sono riparati durante il processo di fabbricazione mediante dei materiali quali scaglie di legno, mastici di riempimento di materia plastica, ecc.

Tali materiali non sono considerati come materiali addizionali e non conferiscono ai legni compensati il carattere di un prodotto ripreso in altre posizioni.

I legni compensati della presente voce possono essere non levigati o avere subito una lavorazione supplementare di levigatura (pomiciatura). Il termine «non levigato» comprende una «levigatura leggera» che ha lo scopo di trattare, semplicemente, le imperfezioni dovute al rattoppo, al riempimento o all'otturazione.

Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4412 13, 4412 14 e 4412 19.

4412 22 91 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

Per l'interpretazione delle espressioni «ad anima a pannello», «ad anima listellata», «ad anima lamellata», vedi le note esplicative del SA, voce 4412, primo comma, punto 3, primo trattino.

4412 29 20 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

Per l'interpretazione delle espressioni «ad anima a pannello», «ad anima listellata», «ad anima lamellata», vedi le note esplicative del SA, voce 4412, primo comma, punto 3, primo trattino.

4412 92 91 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

Per l'interpretazione delle espressioni «ad anima a pannello», «ad anima listellata», «ad anima lamellata», vedi le note esplicative del SA, voce 4412, primo comma, punto 3, primo trattino.

4412 99 20 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

Per l'interpretazione delle espressioni «ad anima a pannello», «ad anima listellata», «ad anima lamellata», vedi le note esplicative del SA, voce 4412, primo comma, punto 3, primo trattino.

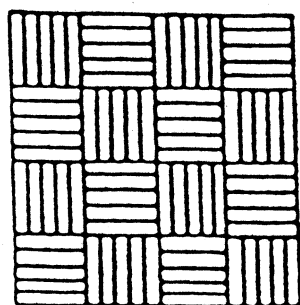
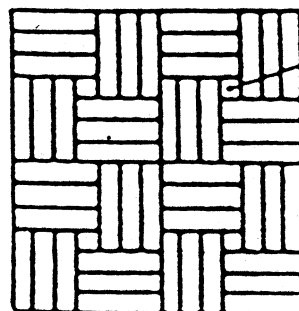
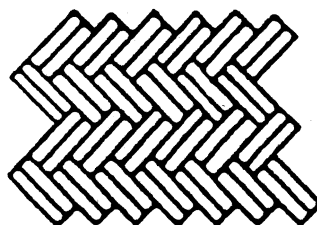
4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

I tipi di legno più comunemente sottoposti ad «addensamento» sono il faggio, il carpino, la robinia e il pioppo.

4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4415 10 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili Sono comprese in tale sottovoce le serie complete di assicelle, non assemblate, di legno segato, tranciato o sfogliato, destinate alla fabbricazione di casse, gabbie, ecc., importate con un'unica spedizione, anche se i fondi, i lati, i coperchi e le chiusure sono raggruppati per serie. Le serie non complete sono viceversa classificate come segue: 1. le parti riunite di materiale per imballaggio, come i fondi, i coperchi, ecc., costituiti da tavolette di legno segato, tranciato o sfogliato, inchiodate o assemblate in altro modo, rientrano nella sottovoce 4421 90 98; 2. le tavolette non assemblate seguono il regime loro proprio (per esempio: voci 4407 o 4408). Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 4415, parte I.
4415 10 90	Tamburi (rocchetti) per cavi Vedi le note esplicative del SA, voce 4415, parte II.
4415 20 20 e 4415 20 90	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette Vedi le note esplicative del SA, voce 4415, parte III e IV.
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio I fusti, le botti e i barili hanno un corpo più o meno bombato e possiedono in linea di massima due fondi. I tini e i mastelli possiedono generalmente un solo fondo ma possono essere dotati di coperchi amovibili. Come legname da bottaio viene principalmente impiegato il legno di castagno o di quercia. Per parti si intende tra l'altro le doghe e i fondi. Le doghe sono costituite da assi piallate, aventi un profilo più o meno curvo, assottigliate o smussate, come minimo, ad una estremità e munite di una scanalatura detta «capruggine» destinata a consentire l'assemblaggio. I fondi sono tagliati a forma rotonda e portano intagliata all'orlo una doppia ugnatura per meglio introdursi nella capruggine.
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno Vedi la nota 5 del presente capitolo. Rientrano ugualmente nella presente voce i manici dei pennelli, compresi i pennelli da barba.
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
4418 20 10 a 4418 20 80	Porte e loro telai, stipiti e soglie Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i pannelli ad anima spessa, in legno stratificato che hanno subito delle lavorazioni che li rendono esclusivamente utilizzabili come porte (che presentano, per esempio, incavature per maniglie, serrature o cardini). Non rientrano in queste sottovoci i pannelli non lavorati, denominati pure «sbozzi di porte ad anime spesse», anche se i loro orli (in lunghezza o larghezza) sono impiallacciati (voce 4412).
4418 30 10 a 4418 30 99	Pannelli per pavimenti I pannelli per pavimenti costituiti da uno strato detto di usura composto da tavolette, listelli, tavole, ecc. assemblati su un supporto che può essere di legno, di agglomerato di legno, di carta, di materia plastica, di sughero, ecc.

4418 30 10**per pavimenti a mosaici**

I pannelli per pavimenti a mosaico sono unità prefabbricate composte da una serie di quadrati o di rettangoli elementari che presentano, talvolta, tasselli intermedi. Le tavolette sono ordinate secondo un determinato disegno a scacchiera, a tavolette intrecciate o a tavolette disposte a doppia spina di pesce (vedere esempi seguenti)

*A scacchiera**A tavolette intrecciate**A tavolette disposte a doppia spina di pesce***4418 40 00****Casseforme per gettate di calcestruzzo**

Le casseforme di cui alla presente sottovoce sono costituite da elementi giustapposti e sono utilizzate per qualsiasi tipo di gettata di calcestruzzo (per esempio: per fondazioni, muri, solai, colonne, pilastri, pali, parti di gallerie, ecc.). Generalmente, tali casseforme sono fabbricate utilizzando legni resinosi (tavole, travi, ecc.).

Sono, tuttavia, escluse dalla presente sottovoce i pannelli fabbricati utilizzando legno compensato (al fine di ottenere superfici lisce), anche se essi sono rivestiti su uno o entrambi i lati e se il loro impiego come casseforme per gettate di calcestruzzo è evidente (voce 4412).

4418 50 00**Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4418, sesto e settimo comma.

4418 90 10**di legni lamellari**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4418, terzo comma.

4418 90 90**altri**

Rientrano altresì nella presente sottovoce i pannelli cellulari in legno, descritti nelle note esplicative del SA, voce 4418, quarto comma.

4420**Legno intarsiato e legno incrostatato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94****4420 90 10****Legno intarsiato e legno incrostatato**

Questa sottovoce comprende i pannelli in legno intarsiato e in legno incrostatato.

Il vero intarsio si ottiene normalmente incollando su un supporto di legno a scopo decorativo sottili pezzetti di legno o di altro materiale (metallo comune, scaglie, avorio, ecc.).

4421 Altri lavori di legno**4421 90 98 altri**

Sono compresi nella presente sottovoce in particolare:

1. gli insiemi di tavole che costituiscono parti di casse in legno per imballaggio (coperchi, ecc.);
2. le scansie o ripiani di legno, anche non montate, purché non abbiano il carattere di mobili;
3. le recinzioni per giardini, ecc., costituite da listelli inchiodati in croce e poi tirati (sistema a fisarmonica);
4. gli spiedini e le bacchette appuntite, di vario tipo, utilizzate per la presentazione di talune vivande (rolmops), ecc.

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

4501 **Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato**

4501 10 00 **Sughero naturale greggio o semplicemente preparato**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4501, punto 1.

4501 90 00 **altri**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4501, punti 2 e 3.

4502 00 00 **Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbizzi a spigoli vivi per turaccioli)**

Rientrano in particolare in questa voce i rivestimenti murali, in rotoli, costituiti da sughero naturale di spessore sottile su un supporto di carta.

4503 **Lavori di sughero naturale**

4503 10 10 **Turaccioli**

e
4503 10 90

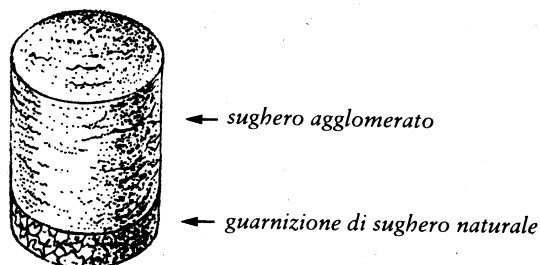
Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4503 10.

4504 **Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato**

4504 10 11 **per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale**

Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli cilindrici destinati alla chiusura di bottiglie di vino spumante. Dato che il loro diametro è sensibilmente superiore a quello del collo della bottiglia, essi sono fortemente compressi. Dopo essere stati utilizzati (vale a dire quando la bottiglia è stata stappata), essi assumono la forma illustrata nelle note esplicative della sottovoce 2204 21 10.

Questi turaccioli per bottiglie di vino spumante sono spesso costituiti da una parte superiore di sughero agglomerato e da una parte inferiore (cioè quella che viene in contatto con il vino spumante) di sughero naturale:



4504 10 19 **altri**

Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli cilindrici di sughero agglomerato utilizzati per chiudere bottiglie diverse da quelle contenenti vino spumante.

Sono esclusi da questa sottovoce i dischi di sughero di piccolo spessore che assicurano la tenuta stagna delle capsule di bottiglia (sottovoci 4504 10 91 e 4504 10 99).

4504 10 91
e
4504 10 99

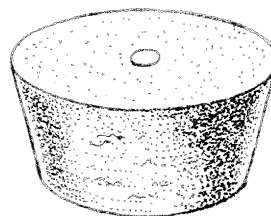
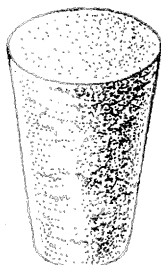
altri

Rientrano nelle presenti sottovoci anche i dischi di sughero agglomerato utilizzati per fondi di capsule.

4504 90 91

Turaccioli

Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli di sughero agglomerato di forme diverse da quella cilindrica. Essi possono, per esempio, essere di forma troncoconica o avere un foro nel loro centro:



CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

4601 **Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)**

4601 10 10 **di materiali vegetali non filati**

Questa sottovoce comprende le trecce e i manufatti simili, ottenuti con materie vegetali non filate quali la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, le canne d'India, le stecche di bambù, le strisce di legno, il legno in fili, i nastri e le cortecce vegetali (per esempio: la rafia e i nastri ricavati dalla zona liberiana delle cortecce).

Sono ugualmente da includere in questa sottovoce le trecce ed i manufatti simili di fibre tessili vegetali che non abbiano subito alcuna operazione di filatura, quali la canapa, la iuta, il lino, l'alfa, l'aloë.

Vedi anche le note esplicative del SA, capitolo 46, considerazioni generali, primo capoverso, punti 1 e 2.

4601 10 90 **altri**

Questa sottovoce comprende soprattutto le trecce ed i manufatti simili, fabbricati con le materie di cui alle note esplicative del SA, capitolo 46, considerazioni generali, primo capoverso, punti 3 a 5.

4601 20 10 **Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali**

e
4601 20 90 Queste sottovoci comprendono:

1. le stuoie grossolane di paglia tessuta o parallelizzata, in piano, quali le stuoie per protezione utilizzate nell'orticoltura;
2. le stuoie di Cina, nonché le stuoie fabbricate nello stesso modo e utilizzate allo stesso scopo.

Per stuoie di Cina, si intendono le stuoie fabbricate e direttamente con steli o strisce ricavate da piante della famiglia delle ciperacee (*Lepironia mucronata*); esse sono gregge o tinte (più spesso tinte di rosso). Queste stuoie sono tessute: la catena che unisce gli steli o le strisce vegetali è costituita di spago o di fili separati gli uni dagli altri da larghi intervalli. Dette stuoie di solito vengono fabbricate pezzo per pezzo e orlate o meno con un nastro di materia tessile; spesso sono spedite dal paese di origine in rotoli formati da un certo numero di stuoie cucite capo a capo;

3. le impagliature grossolane quali quelle utilizzate nell'orticoltura;
4. i graticci (per esempio: di paglia o di canna), utilizzati allo stesso scopo delle stuoie grossolane precedentemente citate, ma che possono anche servire nella costruzione di recinti e carreggiate.

4602 **Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa**

4602 10 10 **Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4602, secondo capoverso, punto 8.

4602 10 99 **altri**

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. i lavori di materia vegetale descritti nelle note esplicative del SA, voce 4602, prima alinea, punto 2, per esempio i tappeti costituiti di piccole stuoie della sottovoce 4601 20, unite tra loro con nodi;
2. i lavori di luffa. La luffa o zouffa o loofah, detta anche spugna vegetale classificata nella sottovoce 1404 90 00, è costituita dal tessuto cellulare di una specie di cucurbitacea esotica (*Luffa cylindrica*).

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)**Considerazioni generali**

Per l'interpretazione dei termini «semimbianchite o imbianchite», vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, quarto capoverso.

Una pasta è considerata come semimbianchita o imbianchita se, dopo la sua fabbricazione, ha subito un trattamento più o meno spinto destinato ad aumentare la bianchezza (riflessione), in particolare eliminando o modificando in modo più o meno accentuato le materie che colorano la pasta, o semplicemente incorporando agenti fluorescenti.

4701 00 Paste meccaniche di legno**4701 00 10 Paste termomeccaniche di legno**

Vedi le note esplicative del SA, voce 4701, quarto capoverso, ultimo paragrafo.

4701 00 90 altre

Vedi le note esplicative del SA, voce 4701, quarto capoverso, primi tre paragrafi.

4703 Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

Vedi la nota 1 del presente capitolo.

4703 11 00 di conifere

In questa sottovoce rientrano soprattutto le paste ottenute dal pino, dall'abete (compreso l'abete rosso).

4703 19 00 diverse da quelle di conifere

Le paste di questa sottovoce sono ottenute dal pioppo (compreso il pioppo tremulo), ma anche da tipi di legno più duri come quelli del faggio, del castagno, dell'eucalipto e di alcuni alberi tropicali. Le fibre sono generalmente più corte di quelle delle paste di conifere.

4703 21 00 di conifere

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4703 11 00.

4703 29 00 diverse da quelle di conifere

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4703 19 00.

4704 Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

Le note esplicative della voce 4703 e delle sue sottovoci sono applicabili *mutatis mutandis*.

- 4706** **Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche**
- Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, terzo capoverso.
- 4706 10 00** **Paste di linters di cotone**
- Le paste di linters di cotone che hanno generalmente un elevato tenore di alfa cellulosa (da 98 a 99 % in peso), ed un tenore molto basso di ceneri (circa 0,05 % in peso), si distinguono dai linters di cotone soltanto compressi in forma di fogli o lastra e classificati nella sottovoce 1404 20 00, per il fatto che le loro fibre, essendo state sottoposte a cottura sotto pressione per molte ore in una soluzione di soda caustica, si presentano in forma più o meno digerita, mentre le fibre di linters di cotone della sottovoce 1404 20 00, che non hanno subito gli stessi trattamenti, hanno generalmente conservato la loro struttura e la loro lunghezza iniziali.
- 4707** **Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)**
- Non rientrano in questa voce i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati (capitolo 48).
- 4707 10 00** **Carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati**
- Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30.
- 4707 20 00** **altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta**
- Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30.
- Questa sottovoce comprende, da un lato, gli avanzzi (per esempio: resti, ritagli) provenienti dalla produzione o dalla trasformazione della carta o dalle tipografie e, dall'altro, le schede e i nastri perforati usati. Questo gruppo omogeneo di carta riciclabile comprende quasi esclusivamente carta non macchiata.
- 4707 30 10 e 4707 30 90** **Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)**
- Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30.

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Considerazioni generali

Sono da classificare nelle sottovoci relative alle voci dal 4801 00 al 4811 i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati.

Nota complementare 1

È da considerare come «leggermente tinta in pasta» la carta della specie la cui colorazione non supera i toni pastello.

I limiti di 40 grammi e di 57 grammi si riferiscono al peso per metro quadrato, rilevato in atmosfera normale (temperatura di 20 gradi Celsius e 65 % di umidità relativa).

La distanza fra le differenti linee d'acqua consecutive deve essere misurata a partire dai bordi contrapposti, pertanto la misura non deve essere presa dal centro di tali linee. È possibile che una parte di queste linee d'acqua sia difficilmente visibile oppure non appaia del tutto su una parte della carta. Tali difetti di fabbricazione non influiscono sulla classificazione purché la carta non perda la caratteristica di carta munita di linee d'acqua.

4801 00 Carta da giornale, in rotoli o in fogli

Vedi la nota 3 del presente capitolo, nonché la nota esplicativa del SA, voce 4801.

4801 00 10 definita alla nota complementare 1 del capitolo

Vedi la nota complementare del presente capitolo, nonché la relativa nota esplicativa.

È tuttavia esclusa dalla presente voce la carta da giornale che presenta le caratteristiche tecniche menzionate nella nota complementare del presente capitolo e che non è utilizzata per la stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche di cui alla voce 4902 edite almeno 10 volte all'anno, ma che viene impiegata, per esempio, per la stampa di opuscoli di cui alla voce 4901 oppure di stampati pubblicitari di cui alla sottovoce 4911 10 00 (sottovoce 4801 00 90).

4802 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano.

Vedi la nota 4 del presente capitolo.

4802 10 00 Carta e cartone fabbricati a mano

Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali, parte B, nonché la voce 4802, secondo e terzo comma.

4802 30 00 Carta da supporto per carta carbone

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 4802 30.

Alcune categorie di carta da supporto per carta carbone sono prodotte a partire da paste bisolfittiche imbianchite e contenenti talvolta una percentuale variabile di paglia imbianchita. La loro incollatura e la loro satinatura sono molto variabili.

4802 40 10 e 4802 40 90 Carta da supporto per carta da parati

Si tratta di carta bianca o colorata, incollata, apprettata, con una struttura spessa ma flessibile e con una superficie rugosa. Tale carta è adatta a ricevere su un lato una patina, una stampa, o entrambe, mentre sull'altro lato è predisposta a ricevere colla o altro adesivo. Tale carta da supporto deve essere adatta ad operazioni di trasformazione in carta da parati e da tappezzeria.

- 4803 00** **Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspata, pieghettata, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli**
- 4803 00 10** **Ovatta di cellulosa**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 4803, primo capoverso, punto 2, secondo paragrafo.
- La formazione aperta dello strato di fibre di cellulosa fa intravedere in trasparenza la presenza di piccoli fori.
- 4803 00 31 e 4803 00 39** **Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m²**
- Per quanto riguarda il termine «carta increspata o pieghettata» vedi le note esplicative del SH, voce 4808, primo comma, punto 2.
- La formazione chiusa dello strato di fibre di cellulosa comporta una struttura più compatta e più omogenea di quella dell'ovatta di cellulosa.
- 4804** **Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803**
- Per quanto riguarda i termini «carta e cartone Kraft», vedi la nota 5 del presente capitolo.
- La carta e i cartoni Kraft presentano un'elevata resistenza meccanica. Essi sono generalmente senza carica e con un grado di collatura abbastanza elevato, quasi sempre opachi, il più delle volte monolucidi (cioè calandrati da una sola parte), e in generale hanno vergature apparenti.
- La carta e i cartoni Kraft sono ottimi materiali da imballaggio. Essi vengono utilizzati anche come carta per cavi elettrici, per la copertura di cartoni ondulati, per la fabbricazione di filati di carta e di carta o di cartoni catramati, bitumati o asfaltati.
- 4804 11 11 a 4804 19 90** **Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»**
- Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo e la nota esplicativa corrispondente del SA.
- 4804 21 10 a 4804 29 90** **Carta Kraft per sacchi di grande capacità**
- Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo e la nota esplicativa corrispondente del SA.
- 4804 31 51** **che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche**
- In questa sottovoce sono comprese in particolare la carta per condensatori e la carta per cavi.
- La carta per condensatori è una carta sottile che entra nella composizione dello strato isolante dei condensatori elettrici. Le fibre che compongono questa carta ricevono una raffinazione accentuata affinché la porosità del foglio sia ridotta al minimo e siano accuratamente eliminati tutti i corpi estranei (soprattutto metallici).
- La carta per cavi è destinata all'isolamento dei cavi elettrici che entrano nella composizione delle bobine dei trasformatori o è utilizzata come isolante per altri impieghi elettrotecnici. Tale carta deve essere dotata di proprietà isolanti molto accentuate ed essere quindi completamente priva di particelle metalliche, di acidi o di altre impurità conduttrici di corrente elettrica.
- 4804 41 91** **Carta e cartone detti «saturating Kraft»**
- Questa carta e questo cartone sono costituiti principalmente da fibre di legno, hanno un peso per metro quadrato compreso tra 185 grammi esclusi e 225 grammi esclusi e si presentano generalmente in rotoli di larghezza compresa tra 125 centimetri esclusi e 165 centimetri esclusi. L'indice di porosità, misurato con il porosimetro Gurley, conformemente alla norma stabilita dalla «Technical Association of Pulp and Paper Industry» (TAPPI), è inferiore a 13 secondi per un passaggio di 100 centimetri cubi d'aria e di 40 secondi per un passaggio di 300 centimetri cubi d'aria.
- Questa carta e questo cartone presentano le stesse caratteristiche della carta assorbente. Passando un dito su una linea di inchiostro appena tracciata su tale carta, l'inchiostro non si spande.
- Questa carta e questo cartone, impregnati di resine sintetiche, sono destinati principalmente alla fabbricazione di lastre stratificate ad alta pressione.
- 4805** **Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo**
- 4805 10 00** **Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»**
- Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo.

4805 21 00 a 4805 29 90	Carta e cartone a più strati Vedi le note esplicative del SA, voce 4805, punto secondo, comma 2. Rientrano, per esempio, in queste sottovoci, le carte e i cartoni a due o più strati ottenuti interamente da pasta di fibre riciclate, se almeno uno di questi strati è ottenuto con una pasta di qualità differente da quella degli altri strati.
4805 30 10 e 4805 30 90	Carta da imballaggio al solfito Vedi la nota di sottovoce 4 del presente capitolo.
4805 40 00	Carta da filtro e cartone da filtro Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 4805 40.
4805 50 00	Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 4805 50.
4805 60 10	Carta e cartone paglia Le carte e cartoni paglia sono carte e cartoni incollati, fabbricati utilizzando essenzialmente pasta di paglia cruda, di peso al m ² generalmente superiore a 100 grammi di colore naturale giallastro o colorato nella massa. Essi sono utilizzati come carta o cartone da imballaggio, più raramente, per carte e cartoni ondulati.
4805 60 20 a 4805 60 60	Carta e cartone per carta e cartone ondulati Rientrano in queste sottovoci la carta e il cartone utilizzati nella fabbricazione della carta e del cartone ondulati, ad eccezione del «Kraftliner» classificato nelle sottovoci 4804 11 11 fino a 4804 19 90, la carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting» della sottovoce 4805 10 00 e la carta e cartone a più strati testiner delle sottovoci 4805 22 10 e 4805 29 10. Questa carta e questo cartone si presentano sempre in rotoli di larghezza di 50 centimetri inclusi fino a 270 centimetri inclusi e comprendono i seguenti tipi: 1. Testiner, monostrato, fabbricato principalmente con carta da macero. La resistenza allo scoppio Mullen è superiore a 2 kPa e la sua resistenza alla compressione, misurata col test «Ring-Crush» è di 0,8 kgf; 2. Wellenstoff, fabbricata principalmente con carta da macero con impiego di additivi (per esempio: amido). La resistenza alla compressione, misurata col metodo CMT 60 (Concora Medium Test con 60 minuti di condizionamento), può essere uguale o superiore a 1,5 kgf ma inferiore a 20 kgf; 3. Wellpappenschrenz fabbricato unicamente con carta da macero, senza additivi. La resistenza allo scoppio Mullen varia da 0,8 kPa incluso a 1,9 kPa inclusi.
4805 70 11 e 4805 70 19	Carta e cartone per carta e cartone ondulati Si applicano, <i>mutatis mutandis</i> , le note esplicative delle sottovoci 4805 60 20 a 4805 60 60.
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli
4806 10 00	Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale) Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, i quattro primi capoversi.
4806 20 00	Carta impermeabile ai grassi (greaseproof) Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, dal quinto all'ottavo capoverso.
4806 30 00	Carta da lucido Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, nono capoverso.
4806 40 10 e 4806 40 90	Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, decimo e undicesimo capoverso.

4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803
4808 10 00	Carta e cartone ondulati, anche perforati Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punto 1.
4808 20 00	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4.
4808 30 00	altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4.
4808 90 00	altri Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4.
4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli
4809 10 00	Carta carbone e carta simile Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 1, a condizione che siano rispettati i criteri di dimensione previsti nella nota 7.B del presente capitolo.
4809 20 10 e 4809 20 90	Carta detta «autocopiante» Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 2, a condizione che siano rispettati i criteri di dimensione previsti nella nota 7.B del presente capitolo.
4809 90 00	altra Questa sottovoce comprende altra carta per riproduzione di copie, per esempio carta da trasporto termico, nonché la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset a condizione che siano rispettati i criteri di dimensioni previsti nella nota 7.B del presente capitolo.
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli
4810 11 10 a 4810 12 00	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 4810 11, 4810 12, 4810 21 e 4810 29.
4810 21 00 a 4810 29 90	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più di 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 4810 11, 4810 12, 4810 21 e 4810 29.
4810 21 00	Carta patinata leggera, detta «L.W.C.» Vedi la nota di sottovoce 5 del presente capitolo.
4810 29 90	in fogli Rientrano in questa sottovoce anche la carta piegata a zigzag con linea di piegatura intagliata.
4810 91 10 a 4810 91 90	a più strati Vedi le note esplicative del SA, voce 4805, secondo capoverso, punto 2.

4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810
4811 10 00	Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto Questa sottovoce comprende, per esempio, i fogli per l'isolamento contro l'umidità, costituiti da due fogli di carta increspata impregnata di asfalto, con interposizione di un sottile foglio di alluminio. Ne sono, al contrario, escluse le lastre per tetti costituite da un supporto in cartone feltro imbevuto di asfalto (o da un prodotto simile) o ricoperto su entrambi i lati da uno strato di tale materia (voce 6807).
4811 31 00 e 4811 39 00	Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi) La carta e il cartone spalmati o ricoperti di materia plastica rientrano nelle presenti sottovoci solo quando lo spessore della materia plastica non supera la metà dello spessore totale (vedi la nota 1 g del presente capitolo).
4811 40 00	Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo Questa sottovoce comprende in particolare la carta e il cartone paraffinato destinati alla fabbricazione di contenitori per latte, succhi di frutta, ecc., oppure di buste per dischi di giradischi, recanti su una faccia scritte o illustrazioni che si riferiscono al prodotto che devono contenere.
4811 90 10	Formulari detti «continui» Questi formulari si presentano in strisce, generalmente piegate, o in rotoli, di larghezza superiore a 15 centimetri, intagliate trasversalmente a intervalli regolari che così formano una successione di formulari separabili all'altezza degli intagli. Su ciascun formulario è stampato un modulo da completare. Tali articoli possono presentare, inoltre, delle perforazioni laterali di guida che consentono la loro utilizzazione particolarmente nelle stampanti rapide o nelle macchine contabili. Non rientrano in questa sottovoce: a) i formulari manifold (blocco per scrivere a copie multiple) continui (sottovoce 4820 40 10); b) i formulari detti «continui» di larghezza non superiore a 15 centimetri (sottovoce 4823 51 10).
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti
4813 90 00	altra Questa sottovoce comprende in particolare la carta da sigarette, impregnata o meno, in rotoli di una larghezza superiore a 5 centimetri.
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie
4814 10 00	Carta detta «Ingrain» Vedi la nota 8 a), punto 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 4814, parte A, lettera a), punto 2.
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
4816 10 00	Carta carbone e carta simile Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 1. I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere ai criteri di dimensione di cui alla nota 7 B del presente capitolo (voce 4809).
4816 20 00	Carta detta «autocopiante» Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 2. I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere ai criteri di dimensione di cui alla nota 7 B del presente capitolo (voce 4809).
4816 30 00	Matrici complete per duplicatori Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte B, punto 1, secondo capoverso. I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere ai criteri di dimensione. Alla presente sottovoce figurano altresì le matrici con riquadratura per macchine stampatrici di indirizzi.

4816 90 00	altra
	Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 3 (carta da trasporto termico), parte B, punto 1, primo capoverso (carte per matrici per duplicatori) e punto 2 (carta per lastre offset). I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere ai criteri di dimensione di cui alla nota 7 B del presente capitolo (voce 4809).
	Alla presente sottovoce figurano altresì le lastre offset (vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte B, punto 2, secondo capoverso). I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere a criteri di dimensione.
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
4818 40 19	altri
	Rientrano, per esempio, in questa sottovoce, gli assorbenti proteggislip.
4818 40 91 e 4818 40 99	Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili
	Rientrano in queste sottovoci anche gli articoli per incontinenti e le traverse da letto per ammalati.
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4819 20 10 e 4819 20 90	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
	Vedi le note esplicative del SA, voce 4819, parte A, secondo capoverso.
4819 60 00	Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
	Vedi le note esplicative del SA, voce 4819, parte B.
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone
4820 40 10 e 4820 40 90	Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati
	Vedi le note esplicative del SA, voce 4820, primo capoverso, punti 4 e 5.
4820 40 10	Formulari detti «continui»
	Rientrano in questa sottovoce i blocchi di formulari detti «continui», costituiti da strisce di carta sovrapposte, riunite insieme mediante stampaggio semplice, cucitura o incollatura, tra le quali sono intercalati fogli di carta carbone o di carta autocopiante.
	Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 4811 90 10.
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
4823 20 00	Carta da filtro e cartone da filtro
	Vedi le note esplicative del SA, voce 4823, secondo capoverso, punto 2.
4823 51 10	Formulari detti «continui»
	Si applica, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa della sottovoce 4811 90 10.

4823 90 20**Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili**

Questa sottovoce comprende soltanto la carta e il cartone aventi sulla superficie perforazioni corrispondenti ai disegni da riprodurre e che sono direttamente utilizzabili per meccanismi Jacquard e simili.

Sono quindi esclusi da questa sottovoce:

- a) la carta e il cartone che presentano soltanto perforazioni di guida e di avanzamento sui bordi ed eventualmente al centro del nastro (voce 4808 o sottovoce 4823 90 90);
- b) la carta e il cartone di cui al precedente punto 1 e con strisce di rinforzo sui bordi ed eventualmente al centro (sottovoce 4823 90 90).

4823 90 50**e****4823 90 90****altri**

Queste sottovoci comprendono la carta per condensatori. La carta per condensatori è un materiale elettricamente isolante, utilizzato come dielettrico nei condensatori. È estremamente sottile (generalmente da 0,006 a 0,02 millimetro), di spessore molto regolare e non presenta alcuna porosità. È generalmente un prodotto derivato dalla pasta al solfato o alla soda e talvolta dalla pasta di stracci. La carta per condensatori è chimicamente neutra, completamente priva di particelle metalliche e presenta un'elevata resistenza meccanica e dielettrica (nessuna perdita dielettrica).

CAPITOLO 49

**PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATILO-
SCRITTI E PIANI**

4901 Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

4901 99 00 altri

Vedi la nota 3 del presente capitolo.

4905 Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati

4905 10 00 Globi

Vedi le note esplicative del SA, voce 4905, ultimo capoverso prima delle esclusioni, nonché l'esclusione f).

4905 91 00 altri

e

4905 99 00 Tra gli articoli compresi in queste sottovoci si possono menzionare i lavori cartografici precisi sotto il profilo topografico, pubblicati a scopo pubblicitario, anche se vi figurano testi pubblicitari (per esempio: le carte stradali editate da fabbricanti di pneumatici o di automobili, da società petrolifere, ecc.).

4907 00 Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

4907 00 10 Francobolli, marche da bollo e simili

Vedi le note esplicative del SA, voce 4907, parte A.

4908 Decalcomanie di ogni genere

4908 10 00 Decalcomanie vetrificabili

Vedi le note esplicative del SA, voce 4908, terzo capoverso.

4911 Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

4911 10 10 Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

e

4911 10 90 Vedi le note esplicative del SA, voce 4911, quinto capoverso, punto 1.

4911 10 10 Cataloghi commerciali

Rientrano in questa sottovoce le pubblicazioni contenenti descrizioni o illustrazioni di merci, accompagnate dall'indicazione del prezzo e di un codice per l'ordinazione.

4911 91 80 altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti della voce 3703, impressionate e sviluppate.

Rientrano altresì in questa sottovoce le immagini ottenute con il procedimento della serigrafia, artistica, anche firmate e numerate dall'artista stesso.

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Considerazioni generali

1. Come è stabilito nelle note esplicative del SA (vedere l'ultimo capoverso dell'introduzione delle considerazioni generali relative alla sezione XI), la presente sezione è divisa in due parti:
 - a) nella prima parte (capitoli 50 a 55) sono raggruppati i prodotti tessili secondo la materia costitutiva: la classificazione dei prodotti costituiti da un miscuglio di più materie tessili è regolata dalla nota 2 della presente sezione;
 - b) nella seconda parte (capitoli 56 a 63), fatta eccezione per le voci 5809 00 00 e 5902, per la classificazione nei capitoli o nelle voci, non è fatta alcuna distinzione fra le materie tessili di cui sono costituiti i manufatti. Tuttavia, più voci dei capitoli dal 56 al 63 sono state suddivise secondo la natura delle materie tessili componenti. In detti casi la classificazione all'interno di queste voci si deve effettuare conformemente alle disposizioni della nota di sottovoci 2 della presente sezione.
2. La nota di sottovoci n. 2 della presente sezione precisa le regole da seguire per la classificazione dei prodotti tessili costituiti da due o più materie tessili all'interno dei capitoli dal 56 al 63. Detti prodotti sono da classificare nella sottovoce relativa al prodotto tessile che predomina in peso, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni della nota 2 B della presente sezione.

Tuttavia, per l'applicazione di tali regole occorre tenere presenti le disposizioni da a) a c) della nota 2 B delle sottovoci della presente sezione.
3. Per l'interpretazione della nota 2 della presente sezione vedi le note esplicative del SA (in particolare la parte I A delle considerazioni generali della presente sezione).

Per applicazione della nota 2 non vanno presi in considerazione:

 - a) i filati che compongono le cimose, sempre che queste ultime non siano parte integrante del prodotto finito, come è il caso, per esempio, delle cimose dei tessuti per parapigioggia o dei tessuti per scialli;
 - b) i filati di separazione incorporati per indicare il punto in cui i tessuti possono essere tagliati;
 - c) i filati che formano la testa delle pezze, sempre che tali filati siano costituiti da una materia tessile diversa da quella che compone il tessuto propriamente detto.
4. Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «greggi», «imbianchiti», «a colori (tinti o stampati)» relativi ai filati e i termini «greggi», «imbianchiti», «tinti», «a colori» o «stampati» relativi ai tessuti, si vedano le note da 1 b) a 1 ij) delle sottovoci della presente sezione.
5. Per l'interpretazione dell'espressione «armatura», vedi le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative delle sottovoci.

CAPITOLO 50

SETA

5004 00 Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto**5004 00 10 greggi, sgommati o imbianchiti**

I filati di seta sono costituiti da uno o più filati greggi torti che non sono stati ancora sottoposti alla definitiva sgommatura. I filati di seta greggi possono contenere ancora fino al 30 % di sericina (gomma della seta) e conservano ancora il loro colore naturale, nella maggior parte dei casi leggermente giallastro. I filati di seta greggi vengono per lo più sottoposti ad ulteriore lavorazione, ma possono anche essere tessuti direttamente.

La sgommatura dei filati di seta greggi serve a liberare le singole fibre della sericina che le ricopre. Tale operazione è effettuata generalmente con acqua calda saponata o potassa caustica diluita.

L'imbianchimento consente di eliminare i coloranti naturali ancora presenti.

5005 00 Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto**5005 00 10 greggi, sgommati o imbianchiti**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5004 00 10.

5007 Tessuti di seta o di cascami di seta**5007 20 11 a
5007 20 71 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5007 20.

**5007 20 11 e
5007 20 19 Crespi**

I crespi sono tessuti di solito leggeri il cui aspetto raggrinzito allo stato finito deriva dall'impiego durante la tessitura, di filati «crespi», ossia di filati a forte torsione (in genere da 2 000 a 3 600 giri per metro), che hanno una naturale tendenza ad incresparsi.

Questi filati possono essere utilizzati in catena o in trama oppure sia in catena che in trama, soli o combinati con filati aventi una minore torsione. Spesso sono disposti alternando il senso delle torsioni: a filati a torsione «S» seguono filati a torsione «Z» allo scopo di orientare in senso contrario la tendenza all'increspatura dei filati vicini, ciò che assicura appunto l'equilibrio dell'increspatura stessa.

Sono compresi in queste sottovoci i crespi veri e propri, ossia quelli di cui almeno uno dei due elementi (catena o trama) è costituito in maggior parte da filati «crespi». Più noti sono: il crespo detto di Cina, il crespo detto marocchino, il crespo detto «Georgette», il crespo detto «satin», il crespo detto «charmeuse» e il crespo detto «chiffon».

Sono inoltre considerati come crespi i tessuti increspatis su una sola faccia o su una parte della loro superficie (strisce, righe o disegni).

Non sono classificati in queste sottovoci i tessuti per i quali l'effetto dell'increspatura non si ottiene usando filati crespi, per esempio quelli il cui aspetto increspato deriva dall'utilizzazione combinata di armature speciali «sablè», ecc.) e fili di grossezza e di tensione differenti.

**5007 20 21 a
5007 20 39 Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)**

Tali tessuti hanno talune particolarità proprie per quanto concerne la loro natura, la tessitura e l'aspetto.

Per lo più essi sono tessuti su telai artigianali del luogo (in genere telai a mano), secondo armature semplici (tela, saia, batavia, raso), con fili di seta greggia non torti, semplicemente riuniti senza torsione. Le loro cimose sono in genere difettose. Tali tessuti sono piegati «a portafoglio»: le due estremità della pezza sono riunite all'interno della pezza medesima, che a sua volta è piegata intorno alle stesse. Per certe qualità (di Cina in particolare), si utilizza, a volte, un altro sistema di piegatura: un'estremità di sopra, un'estremità di sotto, e la pezza viene ripiegata su se stessa con quattro pieghe per iarda (0,91 m).

Tuttavia essi possono ugualmente essere presentati diversamente e particolarmente arrotolati.

Si possono menzionare:

1. gli habutai, tessuti giapponesi a armatura tela oppure batavia, ottenuti con filati semplici riuniti senza torsione. La denominazione habutai è di solito riservata ai tessuti ad armatura tela e la denominazione twill habutai ai tessuti ad armatura batavia.

Allo stato greggio sono ruvidi al tatto ed hanno una sfumatura bianco-grigiastra o bianco sporco. Dopo la sgommatura, ossia quando sono stati liberati dalla sericina, come per esempio l'imbiancatura, questi tessuti hanno una sfumatura bianca o quasi e possono essere utilizzati direttamente per la confezione.

Dopo imbianchimento questi tessuti sono in genere rifiniti da un appretto o da una carica che conferisce loro una consistenza più piena, un aspetto più brillante e un peso più elevato.

2. i pongées, tessuti cinesi detti «shantung», «honan», «assan», «antung» e «ninghai», secondo la provincia da cui sono originari. Questi tessuti sono relativamente spessi e più pesanti dei tessuti giapponesi di cui sopra; allo stato greggio hanno una tonalità di colore giallastro o rossastro e conservano dopo la sgommatura una tinta che si avvicina a quella del lino o della batista greggi o semplicemente lavati. Possono essere a coste o senza coste, tenendo presente che la costa proviene da una tessitura a grana grossa (armatura tela) mediante fili di differente grossezza;
3. il tussah (o «tussor»), tessuto proveniente originariamente da una regione del Nord-Est dell'India, fatto con filati di seta che si ricava da un baco selvatico. Va notato che questo termine si è esteso in seguito a prodotti di fabbricazione cinese e indica attualmente i tessuti di tipo analogo fabbricati in diversi paesi dell'Estremo Oriente, con una seta prodotta da un baco selvatico che si nutre di foglie di quercia;
4. il corah, tessuto prodotto nei dintorni di Calcutta, che rassomiglia molto all'habutai giapponese da cui differisce però per la sua minore regolarità e per l'impiego di fili più grossi. Una delle sue caratteristiche è costituita dalla presenza di un cordoncino passato nella cimosà.

5007 20 41**Tessuti chiari (non serrati)**

I tessuti chiari sono dei tessuti in cui gli spazi tra i singoli fili di ordito e tra i singoli fili di trama sono almeno uguali al diametro dei filati utilizzati.

5007 20 61**di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm**

Rientrano in questa sottovoce, in particolare, le larghezze di tessuto utilizzate per la fabbricazione di cravatte.

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

5103 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati**5103 10 10 non carbonizzate**

Per quanto riguarda il termine «non carbonizzate» vedi le note esplicative del SA, voce 5101, terzo capoverso, lettera B.

5103 10 90 carbonizzate

Per quanto riguarda il termine «non carbonizzate» vedi le note esplicative del SA, voce 5101, terzo capoverso, lettera C.

5103 20 91 non carbonizzati

Per quanto riguarda il termine «non carbonizzati» vedi le note esplicative del SA, voce 5101, terzo capoverso, lettera B.

5103 20 99 carbonizzati

Per quanto riguarda il termine «carbonizzate» vedi le note esplicative del SA, voce 5101, terzo capoverso, lettera C.

5105 Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)**5105 21 00 «Lana pettinata alla rinfusa»**

Per quel che riguarda il termine «lana pettinata alla rinfusa» vedi le note esplicative del SA, voce 5105, settimo comma.

5106 Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto**5106 10 10 greggi**

I filati di lana greggi sono filati ottenuti da lana sottoposta a pulitura in profondità mediante vari procedimenti e non sono imbianchiti, tinti o stampati e conservano pertanto la colorazione naturale della lana.

Vedi anche la nota di sottovoci 1 b della presente sezione.

5106 20 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

Questa sottovoce comprende soltanto i filati contenenti almeno 85 % in peso di una mista di lana e di peli fini, a condizione che in tale mista il peso della lana sia superiore a quello dei peli fini; in caso contrario, detto filato va classificato nella voce 5108.

5106 20 91 greggi

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5107 Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto**5107 10 10 greggi**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5107 20 10 e 5107 20 30 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

Queste sottovoci comprendono soltanto i filati contenenti almeno 85 %, in peso, di una mista di lana e di peli fini, a condizione che in tale mista il peso della lana sia superiore di quello dei peli fini; in caso contrario detto filato va classificato nella voce 5108.

5107 20 10**greggi**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5107 20 51**greggi**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5107 20 91**greggi**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5108**Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto****5108 10 10****greggi**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

5108 20 10**greggi**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10.

CAPITOLO 52

COTONE

5201 00 Cotone, non cardato né pettinato**5201 00 10 idrofilo o imbianchito**

Il cotone idrofilo ha la capacità di assorbire liquidi in quantità relativamente elevate.

Il cotone imbianchito è un cotone da cui sono state rimosse sostanze estranee colorate, non eliminabili altrimenti, mediante ossidazione o riduzione ottenuta con l'impiego di vari prodotti chimici.

5208 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²**5208 11 10 Garza per fasciatura**

Per garza per fasciatura s'intende un tessuto leggero dalla struttura piuttosto aperta con armatura a tela, generalmente antiscorrevole. La garza per fasciatura è costituita da filati semplici (meno di 28 filati per centimetro quadrato).

5208 21 10 Garza per fasciatura

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 5208 11 10.

5209 Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m²**5209 42 00 Tessuti detti «denim»**

Vedi la nota 1 di sottovoci del presente capitolo e le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative delle sottovoci.

5209 49 10 Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi

Il tessuto Jacquard è un tessuto in cui la tessitura dell'armatura è ottenuta sollevando singoli fili dell'ordito. Con tale sistema è possibile ottenere motivi di grande finezza, estensione e varietà. I tessuti Jacquard sono utilizzati soprattutto come tessuti da arredamento, come fodere per materassi e come tendaggi.

5211 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m²**5211 42 00 Tessuti detti «denim»**

Vedi la nota 1 di sottovoci del presente capitolo e le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative delle sottovoci.

5211 49 10 Tessuti Jacquard

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5209 49 10.

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

5308 **Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta**

5308 10 00 **Filati di cocco**

Sono classificati in questa sottovoce soltanto i filati di cocco aventi uno o due capi. I filati di cocco aventi tre o più capi rientrano nella voce 5607, conformemente alla nota 3 A) d) della presente sezione.

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

Considerazioni generali

Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «filati ad alta tenacità», si veda la nota 6 della presente sezione.

I filati di elastomeri sono definiti nella nota 1 a) di sottovoci della presente sezione.

5401 Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto**5401 10 11 Filati ad anima cosiddetti «core yarn»**

Il filato ad anima («core yarn») di questa sottovoce è un filato per cucire composto di diversi fili ritorti, ciascuno dei quali è a sua volta costituito da un filamento sintetico rivestito con fibre tessili naturali o con fibre sintetiche o artificiali.

Vista la loro utilizzazione, si tratta di filati ad anima dura, ovvero di filati ad anima non elastica.

Quando i filati sono misti, rientrano nella presente sottovoce soltanto quando predomina, in peso, il componente «filamento» (si veda la nota 2 della presente sezione). È generalmente il caso dei filati ad anima dura.

Non rientrano invece nella presente sottovoce i filati ad anima elastica, la cui anima è costituita da un filato di elastomeri che non supera generalmente il 20 % del peso complessivo (la classificazione avviene applicando la nota 2 della presente sezione).

Nella presente sottovoce non rientrano nemmeno i prodotti con un'anima costituita da un filato di elastomeri intorno alla quale sono stati avvolti a spirale uno o più filati di rivestimento precedentemente filati (sottovoce 5606 00 91).

5402 Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex**5402 31 00 a Filati testurizzati**

5402 39 90 Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 5402 31 a 5402 39.

5402 42 00 di poliesteri, parzialmente orientati

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 5402 42.

5403 Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex**5403 20 10 e Filati testurizzati**

5403 20 90 Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 5402 31 a 5402 39.

5404 Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di lunghezza apparente non superiore a 5 mm

Per la descrizione dei monofilamenti e degli altri prodotti di questa voce vedere le note esplicative del SA, voce 5404.

5404 10 10 e Monofilamenti

5404 10 90 Restano classificati in queste sottovoci i monofilamenti tagliati in lunghezza utile con le estremità spaccate («fleurées»), destinati alla fabbricazione di spazzole.

I «filati ritorti» o ritorti su ritorto (câblés) ottenuti dall'unione e dalla torsione di monofilamenti di queste sottovoci, non sono compresi in queste ultime e vanno classificati nella voce 5401, 5402, 5406 o 5607, a seconda dei casi. Viceversa, qualunque sia la loro grossezza, i semplici monofilamenti delle presenti sottovoci non vanno mai considerati come «spago, corde e funi» della voce 5607.

La seguente tavola sinottica riassume la classificazione dei monofilamenti e delle lamelle e simili, in funzione del loro diametro (o larghezza):

Monofilamenti la cui dimensione massima della sezione trasversale è	— uguale o inferiore a 1 millimetro e con titolo	— inferiore a 67 decitex	voce 5402
	— superiore a 1 millimetro (ad eccezione dei prodotti piatti sottoindicati)	— uguale o superiore a 67 decitex	sottovoce 5404 10 10 o 5404 10 90
Lamelle e forme simili (comprese le lamelle piegate in due ed i tubi appiattiti) la cui larghezza apparente è (eventualmente piegata o appiattita)		— inferiore o uguale a 5 millimetri	voce 3916
		— superiore a 5 millimetri	sottovoce 5404 90 11 5404 90 19 o 5404 90 90
Lamelle aventi una larghezza reale superiore a 5 millimetri, ma leggermente ritorte e poi compresse in modo da presentare, in tale stato, una larghezza apparente non superiore a 5 millimetri			generalmente voce 3920
			sottovoce 5404 90 11 5404 90 19 o 5404 90 90

5404 90 11**Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 3920 20 71. Le lamelle decorative di questa sottovoce hanno una larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri.

5405 00 00**Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm**

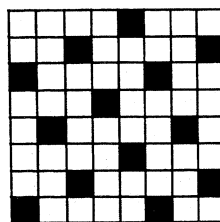
Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della voce 5404.

5408**Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405****5408 22 10****di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso**

Per l'interpretazione delle espressioni «armatura a tela, saia e diagonale» vedi le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative di sottovoci.

Nel caso dell'armatura raso (armatura Atlas), i punti di legatura sono separati in modo da non toccarsi. Si ottiene così una superficie liscia e brillante. Il raso deve essere tessuto con almeno cinque fili.

La rappresentazione schematica di questa armatura è riprodotta qui sotto:



Armatura raso

5408 23 10

Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m²

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5209 49 10.

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

5503 **Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura**

5503 10 11 **ad alta tenacità**

Le fibre di aramidi ad alta tenacità hanno una tenacità superiore a 60 cN/tex.

5516 **Tessuti di fibre artificiali in fiocco**

5516 23 10 **Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 5209 49 10.

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Considerazioni generali

Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
5601 10 10 e 5601 10 90	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta In queste sottovoci rientrano gli oggetti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5601, lettera A, punto 2.
5601 21 10 a 5601 29 00	Ovatte; altri manufatti di ovatta In queste sottovoci rientrano anche i manufatti che si presentano sotto forma di bastoncini di legno, di materie plastiche o di carta arrotolata e recano ad una o ad ambedue le estremità un tamponcino di ovatta sterilizzata o meno, utilizzati per pulire orecchio, narici, unghie ecc. o per applicare prodotti antisettici o delle lozioni per la pelle o per cure di bellezza.
5601 21 10	idrofilo Si applica, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa relativa al termine «idrofilo» della sottovoce 5201 00 10.
5601 30 00	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili In questa sottovoce sono compresi gli oggetti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5601, lettere B e C.
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati
5602 10 11 e 5602 10 19	Feltri all'ago Vedi le note esplicative del SA, voce 5602, quarto capoverso.
5602 10 31 a 5602 10 39	Prodotti cuciti con punto a maglia Vedi le note esplicative del SA, voce 5602, settimo capoverso.
5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»
5606 00 91	Filati spiralati (vergolinati) L'anima di un filato spiralato (vergolinato) può anche consistere in un filato di elastomeri (vedi la nota 1 a) di sottovoci della presente sezione).

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Considerazioni generali

Per la classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili all'interno delle varie voci, occorre fare riferimento alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

5701 Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

La fabbricazione dei tappeti a punti annodati o arrotolati, quali sono descritti nelle note esplicative del SA, voce 5701, ha inizio e termine con il semplice intreccio di alcuni fili di trama con i fili di catena, allo scopo di garantire la resistenza delle estremità o «testate» dei tappeti. Queste estremità tessute sono talvolta costituite da fasce riportate.

Terminato il tappeto, la catena viene tagliata a una certa distanza dalla testata. Si ottiene così la frangia, costituita dalle estremità libere della catena. Nei tappeti di qualità, la frangia è talvolta divisa in più gruppi che vengono annodati con nodi spinti quanto più è possibile vicino alla parte tessuta per evitare che i fili di trama possano fuoriuscire dalla frangia. Talvolta i tappeti sono muniti di una frangia applicata che non proviene quindi dalla catena del tappeto stesso.

Dal punto di vista della decorazione, nella maggior parte dei tappeti si distingue il fondo e la fascia. Quest'ultima costituisce una vera e propria cornice per il fondo ed è situata tra il fondo medesimo, le cimose e le testate del tappeto.

I tappeti di forma rettangolare, fabbricati a mano, presentano raramente cimose rigorosamente parallele. Per tale ragione, per l'applicazione del dazio misto, le dimensioni di tali tappeti devono essere misurate sulle linee mediane, vale a dire sulle rette che passano per il punto intermedio dei lati opposti.

Ai fini del calcolo della superficie di ogni tappeto non si tiene conto delle frazioni di decimetro quadrato.

5702 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano**5702 10 00 Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano**

Si tratta di tessuti pesanti tessuti a mano. Tali tessuti, generalmente policromi hanno una superficie liscia senza peli né occhielli. Alcuni presentano corte fessure nel senso della catena nei punti dove due fili vicini di una catena fungono da margine a due serie di fili di trama di colori diversi.

Tali tessuti sono utilizzati per arredamento come tappezzerie o portiere, o per rivestire divani o anche il pavimento.

Si tratta di tessuti esotici (originari soprattutto del Medio Oriente). Sono qui inclusi quando sono in pezze o, come è generalmente il caso, quando sono presentati in dimensioni usuali, orlati e muniti di frangia o di bordi cuciti o quando sono stati sottoposti ad altri simili lavori di confezionamento.

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZII; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Considerazioni generali

Per la classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili all'interno delle varie voci, occorre fare riferimento alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

5801 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806

Ferme restando le disposizioni previste nella presente sezione per quanto concerne una classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili, va osservato che nel caso dei tessuti di ciniglia occorre tener conto soltanto delle materie tessili che costituiscono la parte vellutata dei fili di ciniglia.

Le imitazioni di velluti o felpe eseguite su telai per maglieria rientrano, a seconda del caso, nella voce 5907 00 00 o nel capitolo 60.

5801 21 00 di cotone

a

5801 26 00 Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5801 22 e 5801 32.

5804 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti della voce 6002**5804 10 11 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate**

a

5804 10 90 Rientrano in queste sottovoci i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5804, parte I.

Va osservato che le imitazioni di tulli eseguite su telai per maglieria (per esempio: su telaio Raschel) rientrano nel capitolo 60.

5804 10 11 uniti

e

5804 10 19 Si considerano prodotti uniti, ai sensi di queste sottovoci, quelli che presentano, sull'intera superficie, un'unica serie di maglie regolari della stessa forma e grandezza senza alcun disegno o riempimento delle maglie. Non si tiene conto dei piccoli punti a giorno che appaiono nei punti di legatura e che sono inerenti alla formazione della maglia.

5804 21 10 Pizzi a macchina

a

5804 29 90 Sono classificati in queste sottovoci i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5804, parte II.

Per quanto concerne la distinzione fra pizzi a mano e pizzi a macchina, vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5804 21, 5804 29 e 5804 30.

Si farà attenzione a non classificare nella voce 5804 un tessuto a maglia che imita molto bene il pizzo e che in commercio viene venduto come tale. Trattasi di manufatti ottenuti su telaio Raschel che si riconoscono per il fatto che la rete è costituita da un incrocio di maglie che ricorda quello della «maglieria di catena» e non da fili di catena (diritti) e da fili di trama (obliqui).

Per la riempitura delle parti opache del disegno, il filo utilizzato viene inserito nelle maglie che formano i lati dei piccoli esagoni della rete, nei quali viene fermato con una specie di punto-catenella. La rete non scompare dunque laddove comincia il disegno, bensì ne costituisce il supporto (ciò non avviene sempre per i pizzi a macchina).

Le indicazioni fornite nella nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5804 21, 5804 29 e 5804 30, per riconoscere i pizzi o merletti fatti a macchina valgono anche per i «pizzi» Raschel: maglie o parti di maglie che rimangono dopo che il tessuto è stato tagliato in strisce, in direzione dei fili di contorno e di disegno, regolarità meccanica degli eventuali difetti, ecc.

Tuttavia, ai fini della nomenclatura, i «pizzi» ottenuti su telaio Raschel costituiscono manufatti di maglieria, pertanto essi devono essere classificati nel capitolo 60.

Occorre badare a non comprendere tra i pizzi a macchina i manufatti che imitano la «guipure» ottenuti in maniera simile a quella dei ricami chimici e che quindi rientrano nella voce 5810.

5806 Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

5806 20 00 altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

Per quando concerne l'interpretazione dei termini «filati di elastomeri», vedi la nota 1 a) di sottovoci della presente sezione.

5806 32 10 muniti di vere cimose

I nastri muniti di vere cimose sono nastri a ordito e trama i cui due bordi esterni sono ottenuti voltando il filo della trama. Poiché il filo continua senza interruzione, ne risulta impedito lo sfilacciamento.

5806 40 00 Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

Rientrano in questa sottovoce i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5806, lettera B.

5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 10 Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato

e

5810 10 90 Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 5810 10.

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Considerazioni generali

Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

5911 Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

Questa voce comprende i prodotti tessili, secondo l'interpretazione data dalle note esplicative del SA, voce 5911, in pezza o tagliati, enumerati in forma limitativa nella nota 7 a) del presente capitolo, nonché i manufatti tessili (diversi da quelli rientranti nelle voci da 5908 00 00 a 5910 00 00 tagliati in forma prestabilita diversa da quella quadrata o rettangolare, uniti o altrimenti confezionati, per un determinato uso tecnico, ottenuti partendo dai citati prodotti in pezza o da altri prodotti tessili.

Per quanto concerne l'interpretazione del termine «tessuto» occorre riferirsi alla nota 1 del presente capitolo.

5911 10 00 Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

Tali prodotti devono essere presentati in pezza o semplicemente tagliati a misura oppure di forma quadrata o rettangolare; se sono presentati altrimenti, rientrano nelle sottovoci 5911 90 10 o 5911 90 90.

Per «manufatti simili» per altri usi tecnici si devono intendere unicamente i tessuti, i feltri o i tessuti rinforzati di feltro, combinati con altre materie (gomma, cuoio, ecc.) come indicato dal testo. Tra questi prodotti sono compresi i panni da stamperia destinati a guarnire i cilindri delle rotative e comportanti gomma, sempreché il loro peso non superi i 1 500 grammi per metro quadrato (qualunque sia la proporzione tra la materia tessile e la gomma), oppure di peso superiore a 1 500 grammi per metro quadrato, sempreché contengano in peso più di 50 % di materie tessili. I panni aventi un peso superiore a 1 500 grammi per metro quadrato e contenenti in peso almeno 50 % di gomma rientrano nella voce 4008.

Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le cinghie di trasmissione e i nastri trasportatori, aventi uno spessore inferiore a 3 millimetri, presentati in lunghezza indeterminata o tagliati a misura, costituiti da due strisce di tessuto di poliammide sovrapposte, intercalate da una o più strisce di materia da intreccio tessuta a piatto aventi la funzione di armatura di rafforzamento; i diversi elementi che compongono la cinghia o il nastro sono fissati assieme mediante pressione o caldo per mezzo di un adesivo. Le stesse cinghie e nastri, se hanno uno spessore di 3 millimetri o più, se sono presentati senza fine o se sono provvisti di dispositivi di attacco, rientrano nella voce 5910 00 00.

La presente sottovoce non è applicabile ai tessuti a catena e a trama semplici, spalmati di materia plastica artificiale (voce 5903) o di gomma (voce 4008 o 5906).

5911 20 00 Veli e tele da buratti, anche confezionati

Vedi le note esplicative del SA, voce 5911, lettera A, punto 2.

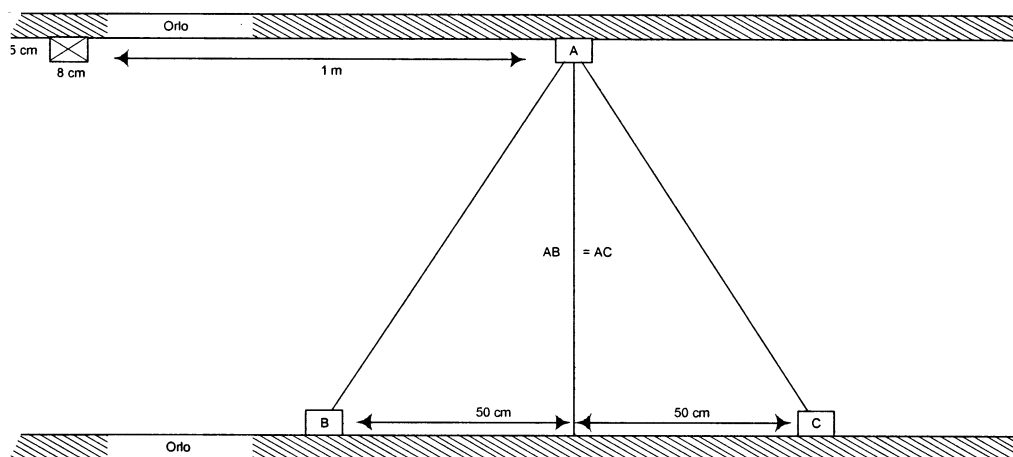
I veli e le tele di cui sopra possono essere presentati in pezzi o confezionati per l'uso cui sono destinati (tagliati in forma prestabilita, orlati con nastri, muniti di occhielli metallici, ecc.).

Presentati in pezzi, i veli e le tele da buratti non confezionati devono essere indelebilmente contrassegnati in modo tale da essere identificati come destinati all'abburattamento o a simili fini industriali:

— Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto — senza toccare gli orli — in modo tale che la distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al massimo e i motivi apposti sul lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della metà della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi deve essere equidistante dal centro dei due motivi più vicini stampigliati sul lato opposto).

- Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 millimetri per i lati e di 7 millimetri per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 centimetri, larghezza almeno 5 centimetri.
- La stampa dei motivi deve essere monocolora e contrastare con il colore del tessuto. Essa deve essere indelebile.

Ciascun motivo deve essere disposto in maniera tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso):



Le autorità doganale possono accettare altri sistemi di marcatura se questi ultimi permettono di accertare formalmente che le merci sono destinate ad usi industriali quali l'abbigliamento o il filtraggio e non alla confezione di capi di abbigliamento o ad usi simili.

Sono esclusi da questa sottovoce: i telai per la stampa detta a setaccio, costituiti da una tela montata su una armatura (sottovoce 5911 90 90), i crivelli e i setacci a mano (9604 00 00).

5911 90 10
e
5911 90 90

altri

Sono compresi in queste sottovoci i prodotti tessili citati nelle note esplicative del SA, voce 5911, paragrafo A, esclusi i tessuti speciali delle sottovoci 5911 10 00, 5911 20 00 e 5911 40 00, nonché gli oggetti citati nelle note esplicative del SA, voce 5911, paragrafo B, esclusi i veli e teli da buratto confezionati che rientrano nella sottovoce 5911 20 00 e gli oggetti che rientrano nelle sottovoci da 5911 31 11 a 5911 32 90.

Per la classificazione degli oggetti costituiti da spirali congiunte di monofilamenti e aventi utilizzazioni simili a quelle dei tessuti e feltri dei tipi utilizzati per le macchine per cartiere o macchine simili, vedasi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5911 90.

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Considerazioni generali

Per la classificazione, all'interno delle voci, dei manufatti costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

6002**Altre stoffe a maglia**

Oltre alle stoffe menzionate nelle note esplicative del SA, voce 6002, si possono citare, in particolare:

1. talune stoffe traforate prodotte su telai per maglieria (telaio a catena, telaio Raschel), utilizzate principalmente nella confezione di tendine e tende;
2. le imitazioni di tulli e di pizzi prodotte su telaio per maglieria, generalmente su telaio Raschel (si vedano le note esplicative della voce 5804). Come i pizzi a macchina, queste imitazioni di pizzi si fabbricano spesso in pezze di una certa larghezza che vengono tagliate in strisce durante i lavori di rifinitura. Queste strisce di lunghezza indeterminata restano comprese in questa voce purché i loro bordi siano paralleli e rettilinei;
3. le imitazioni di reti in tessuto a maglia, destinate alla confezione di reti per provviste o di altri articoli.

6002 10 10
e
6002 10 90

di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

Vedi la nota 1 a della sottovoce di questa sezione per la definizione dei «filati di elastomeri».

6002 30 10
e
6002 30 90

di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

Vedi la nota 1 a della sottovoce di questa sezione per la definizione dei «filati di elastomeri».

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Considerazioni generali

1. Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
2. Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimento, vedi la nota 13 di questa sezione.
3. Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (*tailleurs*) o di un insieme delle voci 6103 o 6104 presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (*tailleurs*) o insiemi», a condizione che tali decorazioni o tali guarnizioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche).

Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giacca (*tailleurs*) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile.

6101 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00 a 6201 99 00.

6102 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00 a 6201 99 00.

6104 Abiti a giacca (*tailleurs*), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (*salopettes*), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

6104 41 00 Abiti interi

a

6104 49 00

Per abiti interi si intendono gli indumenti destinati a coprire il corpo, che partono normalmente dalle spalle e possono scendere sino alle caviglie o oltre, con o senza maniche. Essi devono poter essere portati senza che sia necessario portare contemporaneamente un altro indumento. Se la parte superiore è costituita da bretelle accompagnate da pettorine sul davanti o sul davanti e sul dorso, essi sono considerati come «abiti interi» solo se le dimensioni, il taglio e la collocazione delle suddette pettorine consentono di portarli come indicato sopra. In caso contrario, questi indumenti sono da classificare fra le «gonne» delle sottovoci 6104 51 00 a 6104 59 00.

6104 51 00 Gonne e gonne-pantaloni

a

6104 59 00

Per gonne si intendono gli indumenti destinati a coprire la parte inferiore del corpo, che partono normalmente dalla vita e possono scendere sino alle caviglie o oltre. Sono indumenti che sono portati necessariamente con almeno un altro indumento quale T-shirt, camicetta, blusa, blusa-camicetta, pullover o altro indumento simile, destinato a coprire la parte superiore del corpo. Quando questi indumenti presentano delle bretelle, essi non perdono la loro caratteristica essenziale di gonne.

Quando, oltre alle bretelle, presentano delle pettorine sul davanti e/o sul dorso, i suddetti indumenti sono da classificare come gonne di queste sottovoci se le dimensioni, il taglio e la collocazione delle suddette pettorine non sono sufficienti da consentire di portare questi articoli senza un altro indumento del tipo sopraindicato. Le gonne-pantaloni sono indumenti che presentano le caratteristiche sopraindicate, ma avvolgono separatamente ciascuna gamba. Il taglio e la larghezza permette di distinguerli dagli «shorts» e dai «pantaloni».

6106 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

Bluse

Sono considerate come «bluse» per donna o ragazza gli indumenti leggeri destinati a coprire la parte superiore del corpo, di fantasia, spesso di fattura ampia, con o senza collo, con o senza maniche, con una scollatura di qualsiasi tipo o almeno con delle bretelle e con un'abbottonatura o altro sistema di chiusura di cui detti indumenti possono essere sprovvisti solo nel caso in cui la scollatura sia molto profonda, con o senza guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e recami.

Camicette e bluse-camicette

Sono considerate come «camicette e bluse-camicette» per donna o ragazza gli indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con un'apertura anche parziale che parte dalla scollatura, con maniche, spesso con collo, con o senza tasche ad esclusione delle tasche al di sotto del punto vita. Il taglio di questi indumenti si ispira a quello delle camicie e camicette per uomo o ragazzo e, per questo motivo, l'apertura alla scollatura si trova generalmente sul davanti. Le due parti di questa apertura si chiudono o si sovrappongono da destra a sinistra.

In applicazione della nota 9 del capitolo 61, le camicette e le bluse-camicette di questa voce possono presentare anche una apertura i cui bordi non si sovrappongono.

Gli indumenti di questa voce scendono al di sotto del punto vita, le bluse sono generalmente più corte degli altri indumenti sopra descritti.

Questa voce non comprende gli indumenti che, a causa della loro lunghezza, sono portati come «abiti interi».

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

6107 21 00

Camicie da notte e pigiami

a**6107 29 00**

Queste sottovoci comprendono i pigiami per uomo o ragazzo, a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.

I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:

- di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, generalmente del tipo giacca, o del tipo «pullover» o manufatto simile;
- di un indumento consistente in uno «short» o in un paio di pantaloni di taglio semplice, senza apertura o con apertura sul davanti.

I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona.

Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:

- la natura delle loro stoffe;
- il loro taglio generalmente ampio;
- l'assenza di elementi scomodi quali bottoni di notevole dimensione o troppo voluminosi, guarnizioni o decorazioni applicate troppo importanti.

Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6107 91 10 a 6107 99 00.

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

6108 31 10

Camicie da notte e pigiami

a**6108 39 00**

Queste sottovoci comprendono i pigiami per donna o ragazza, a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.

I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:

- di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, generalmente del tipo giacca, o del tipo «pullover» o manufatto simile;
- di un indumento consistente in uno «short» o in un paio di pantaloni di taglio semplice, con o, senza apertura.

I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona.

Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:

- la natura delle loro stoffe;
- il loro taglio generalmente ampio;
- l'assenza di elementi scomodi quali bottoni di notevole dimensione o troppo voluminosi, guarnizioni o decorazioni applicate troppo importanti.

Gli assortimenti di indumenti denominati «baby dolls» che sono composti di una camicia da notte molto corta e di uno slip assortito sono ugualmente considerati come pigiami.

Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6108 91 10 a 6108 99 90.

6109 T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

Gli indumenti del tipo considerato nella nota complementare 2 del capitolo 61, la cui scollatura presenta sul davanti un'apertura parziale le cui due parti si chiudono, o semplicemente si sovrappongono, o non si sovrappongono affatto, sono esclusi da questa voce doganale. Questi indumenti generalmente sono classificati alle voci 6105 o 6106, secondo i casi, conformemente alle disposizioni delle note 4 e 9 del capitolo 61, o, nel caso di indumenti per uomo o per ragazzo, senza maniche, alla voce 6114, conformemente alle disposizioni di cui alla nota 4 al capitolo 61, ultima frase.

6110 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

Questa voce comprende soprattutto gli indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo, con o senza maniche, con qualunque tipo di scollatura, con o senza collo, con o senza tasche.

Questi indumenti presentano, normalmente, bordi a coste alla base, all'apertura, alla estremità delle maniche e al giromanica.

Questi indumenti possono essere realizzati in tutte le materie tessili ed essere ottenuti con qualunque tipo di maglieria compresa la maglieria leggera o a maglie fini.

Essi possono presentare ogni specie di motivi decorativi, compresi i pizzi ed i ricami.

Tra detti indumenti, si possono citare:

1. i maglioni e i pullover che si indossano attraverso la testa e non presentano, generalmente, né apertura alla scollatura né sistema di chiusura, con scollatura a V, girocollo, rotonda, a barchetta o con collo alto ripiegato o semplicemente alto senza apertura.
2. gli indumenti simili a quelli descritti nel punto precedente con o senza collo, ma che hanno un'apertura parziale alla scollatura, per esempio sul davanti o sulla spalla, che si chiude con un'abbottonatura o con altri sistemi di chiusura;
3. i giubbetti o gilè e le giacche che sono completamente aperti sul davanti e che si chiudono o non con bottoni o altro sistema di chiusura, con o senza collo;
4. gli assortimenti di indumenti denominati «twinsets» composti da un pullover con o senza maniche e da una giacca o un giubbotto a maniche lunghe o corte. Questi indumenti debbono essere di taglia corrispondente, della stessa stoffa e degli stessi colori. I disegni ed i motivi decorativi, se presenti, devono essere identici per entrambi gli indumenti;
5. gli indumenti descritti nei punti precedenti confezionati con stoffe leggere del tipo di quelle utilizzate per la fabbricazione di T-shirts o di articoli simili, con un cordoncino scorrevole, un bordo a coste o altri elementi restringenti alla base.

Sono escluse da questa voce:

- a) le bluse e bluse-camicette per donna e ragazza (voce 6106);
- b) le giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili (voci 6101 o 6102 a seconda del caso);
- c) T-shirts e canottiere (magliette) (voce 6109).

6110 20 10 Magliette a collo alto

Sono considerati «magliette a collo alto» gli indumenti leggeri aderenti, che ricoprono la parte superiore del corpo, a maglie fini, anche in più colori, con o senza maniche e che presentano un collo alto ripiegato o semplicemente alto senza apertura.

Con l'espressione «a maglie fini», si intende una maglia fine, che abbia sia orizzontalmente che verticalmente almeno 12 maglie per centimetro, contate su un lato di un campione di 10 × 10 centimetri.

La maglia delle «magliette a collo alto» è costituita nella maggior parte dei casi da un «jersey» semplice (maglia rasata), da una maglia a coste semplici o da un «interlock».

Il jersey semplice (maglia rasata) è la forma più semplice della maglia a boccole (fig. 1). I punti si presentano, al dritto, sotto forma di bastoncini (fig. 2) e, a rovescio, sotto forma di piccole boccole (fig. 3).

Fig. 1
Jersey simple
(tricot plat)

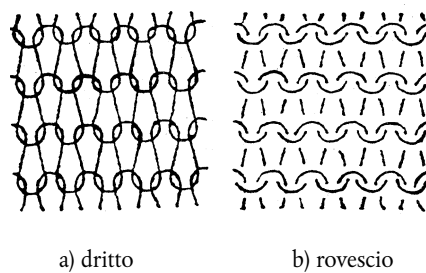


Fig. 2
Jersey simple
(tricot plat)
dritto

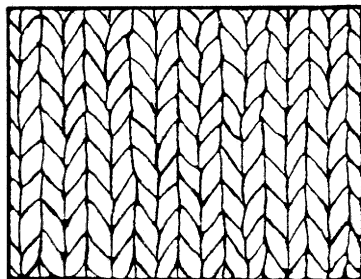
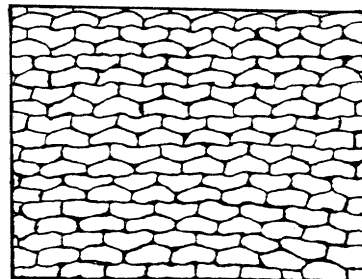


Fig. 3
Jersey simple
(tricot plat)
rovescio



Le maglie fini, del tipo a coste semplici (fig. 4), presentano, in ogni rango, una maglia dritta alternata ad una maglia rovescia (fig. 5) in modo che, nel senso longitudinale, su un lato del tessuto compaiono coste alle quali corrispondono incavature sull'altro lato. I due lati della maglia sono identici (fig. 6 e 7).

Fig. 4

Côte 1 × 1

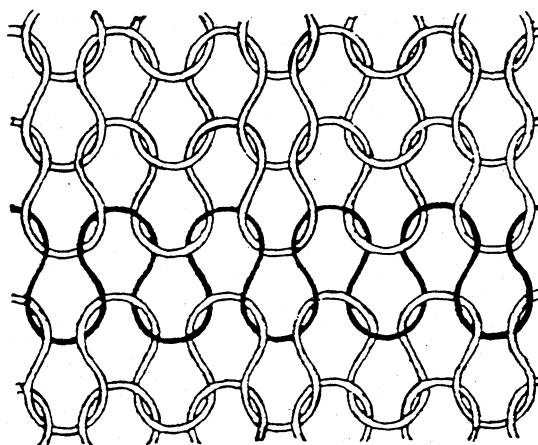


Fig. 5
Côte 1 × 1

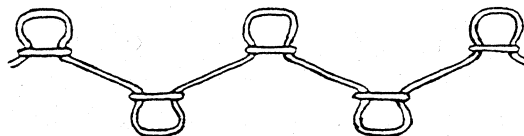


Fig. 6
Côte 1 × 1
dritto

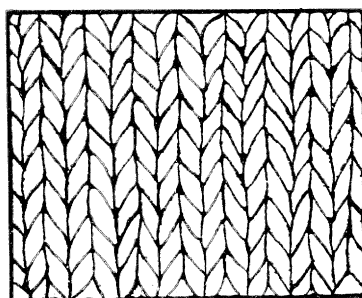
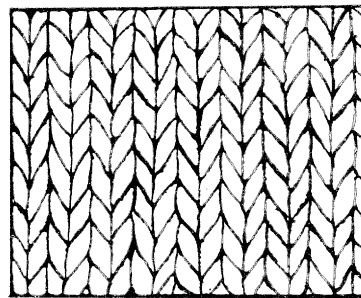


Fig. 7
Côte 1 × 1
rovescio



L'«interlock» è una maglia «double-face» a coste, che ha lo stesso aspetto sui due lati. Questo effetto è ottenuto incrociando due coste semplici (fig. 8) in modo che su un lato del tessuto un punto di una costa corrisponde ad un punto della costa corrispondente sull'altro lato della maglia (fig. 9). Le coste di un lato della maglia corrispondono quindi alle coste dell'altro lato (fig. 10 e 11).

Fig. 8
Interlock

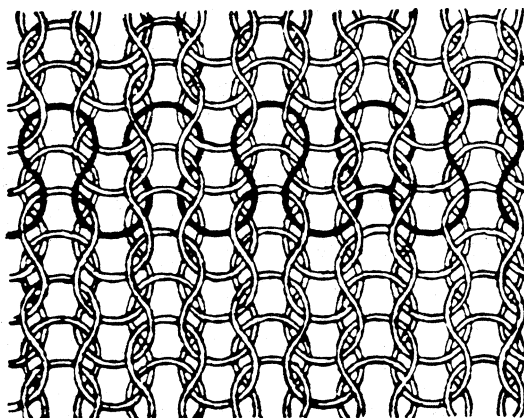


Fig. 9
Interlock

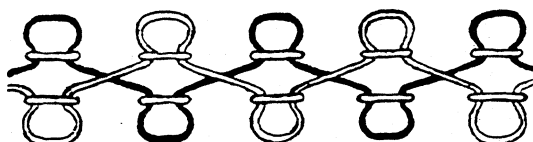


Fig. 10
Interlock
dritto

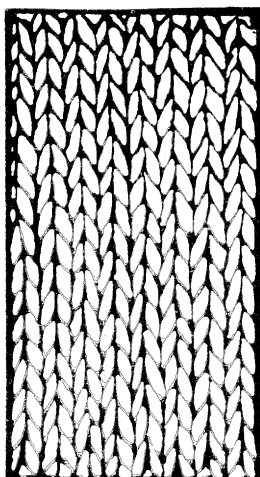
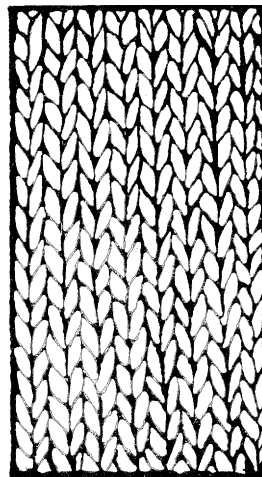


Fig. 11
Interlock
rovescio



6110 30 10

Magliette a collo alto

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6110 20 10

6111

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

Vedi la nota 6 a) del presente capitolo.

Questa voce comprende un insieme di indumenti destinati, generalmente, ai bambini che hanno meno di 18 mesi. Tra tali indumenti si possono citare: i cappottini, i «burnous», i paltoncini ovattati, i sacchetti per neonati, le vestaglette, i costumini interi, i costumini a due pezzi, gli «eschimesi», i calzoncini lunghi e corti, le ghettoni, i pagliaccetti, i panciotti (diversi dai farsetti intimi), gli abiti interi, le gonne, i giubbetti, le giacche a vento, i mantelli, le tuniche, le bluse, le camicette, gli «shorts», ecc.

Alcuni degli indumenti succitati, che sono manifestamente capi di «corredino», possono essere classificati in questa voce, quali che siano le loro dimensioni.

Così è particolarmente per:

1. gli abiti e i mantelli da battesimo;
2. i «burnous»: piccoli mantelli senza maniche, con cappuccio;
3. i sacchetti per neonati: indumenti con cappuccio e maniche, che hanno del mantello e del sacco allo stesso tempo (completamente chiusi in basso);
4. i sacchi a pelo (con manica o giro manica).

Gli altri indumenti vanno classificati in questa voce soltanto se per la loro taglia sono destinati a bambini di statura non superiore a 86 centimetri (la taglia commerciale 86 compresa).

6112

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia

6112 11 00

Tute sportive (trainings)

a

6112 19 00

Vedi le note esplicative del SA, voce 6112, lettera A.

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

6117 80 10

altri accessori

e

6117 80 90

Vedi le note esplicative del SA, voce 6117, punto 12.

Le presenti sottovoci comprendono, in particolare, gli stringitesta e stringipolsi dei tipi utilizzati dagli sportivi per assorbire il sudore.

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Considerazioni generali

1. Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
2. Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimenti, vedi la nota 13 di questa sezione.
3. Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6203 e 6204, presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche).

Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile.

4. Questo capitolo comprende gli indumenti da lavoro citati in particolare in alcune sottovoci che, per il loro aspetto generale (taglio o modello semplice o speciale in relazione alla funzione di questi indumenti) e per la natura del tessuto generalmente resistente e irrestringibile, sono riconoscibili come indumenti concepiti per essere indossati esclusivamente o essenzialmente per assicurare una protezione (fisica o igienica) di altri indumenti e/o delle persone durante un'attività industriale, professionale o domestica.

Generalmente, questi indumenti non presentano decorazioni, tuttavia le denominazioni ed i simboli che si riferiscono all'attività espletata non sono considerati come decorazioni.

Questi indumenti sono di cotone, di fibre sintetiche o artificiali o composti da un miscuglio delle suddette materie tessili.

Per accrescere la loro resistenza sono con maggiore frequenza utilizzati due tipi di cuciture: la doppia catenella ed il punto a trapunto.

La chiusura degli indumenti da lavoro si effettua molto spesso mediante chiusura lampo, automatici, nastri adesivi del tipo «velcro» o una chiusura incrociata o annodata con cordoni o simili.

I suddetti indumenti possono presentare delle tasche che sono generalmente applicate. Nel caso di tasche tagliate, esse sono dello stesso tessuto dell'indumento e non presentano le fodere abituali di altri indumenti.

Tra gli indumenti da lavoro è opportuno citare gli indumenti utilizzati dai meccanici, dagli operai, dai muratori, dagli agricoltori, ecc. e che si presentano sotto forma di completi due pezzi, di tute, di tute con bretelle (salopettes) e di pantaloni. Per le altre attività può trattarsi di camici, grembiuli, spolverini, ecc. (per medici, infermieri, massaie, parrucchieri, panettieri, macellai, ecc.).

Solo gli indumenti di taglia commerciale 158 (158 centimetri = altezza del corpo) o più possono essere considerati come indumenti da lavoro.

Le uniformi ed altri indumenti ufficiali simili (per esempio: toghe di magistrati, abiti sacerdotali) non sono considerati indumenti da lavoro.

6201 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

6201 11 00 a 6201 19 00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

Queste sottovoci comprendono gli eskimo («parkas»), indumenti che hanno uno stile caratteristico e sono concepiti per assicurare una protezione dal freddo, dal vento e dalla pioggia. Si tratta di indumenti esterni ampi e con maniche lunghe. Gli eskimo di queste sottovoci sono fabbricati con tessuti non leggeri, a tessitura fitta, diversi da quelli delle voci 5903, 5906 o 5907 00. La loro lunghezza va da mezza coscia alle ginocchia.

Gli eskimo devono presentare inoltre tutte le caratteristiche seguenti:

— un cappuccio

— un'apertura completa sul davanti che si chiude mediante cerniera lampo, bottoni automatici o nastri adesivi del tipo «velcro», spesso ricoperta da una patta di protezione;

- una fodera normalmente imbottita o di tessuto imitazione pelliccia;
- un cordoncino scorrevole o altro elemento restringente in vita diverso da una cintura;
- tasche esterne.

6201 91 00**a****6201 99 00****altri**

Queste sottovoci comprendono:

1. *giacche a vento (anoraks) e simili*

Le giacche a vento (anoraks) sono indumenti concepiti per assicurare una protezione dal vento, dal freddo e dalla pioggia. Esse presentano molte caratteristiche in comune con gli eskimo ma differiscono, tra l'altro, per la loro lunghezza che scende abbondantemente oltre il punto di vita ma non supera la mezza coscia.

Le giacche a vento (anoraks) di queste sottovoci sono confezionate con tessuti a tessitura fitta (diversi da quelli di cui alle voci 5903, 5906 o 5907 00).

Le giacche a vento (anoraks) presentano le seguenti caratteristiche:

- un cappuccio (talvolta dissimulato nel collo dell'indumento);
- un'apertura completa sul davanti, che si chiude mediante cerneira lampo, bottoni automatici o nastri adesivi del tipo «velcro», spesso ricoperta da una patta di protezione;
- una fodera (che può essere imbottita o trapunta);
- maniche lunghe.

Inoltre, le giacche a vento (anoraks) possiedono generalmente almeno uno dei seguenti elementi:

- un cordoncino scorrevole o altro elemento restringente alla vita e/o alla base dell'indumento;
- un elemento restringente elastico o altro, aderente alle estremità delle maniche;
- un collo;
- delle tasche.

Per quanto riguarda le giacche a vento (anoraks), l'espressione «e simili» comprende:

a) gli indumenti che hanno tutte le caratteristiche di una giacca a vento (anoraks), eccetto:

- un cappuccio, o
- una fodera.

Sono altresì compresi gli indumenti definiti più sopra come giacche a vento che hanno soltanto un'apertura parziale sul davanti munita di un sistema di chiusura. Questa espressione non include gli indumenti che non hanno né cappuccio né fodera.

b) Gli indumenti senza fodera che scendono abbondantemente sotto i fianchi senza superare la mezza coscia, a maniche lunghe, confezionati con tessuti a tessitura fitta (diversi da quelli di cui alle voci 5903, 5906 o 5907 00 00), e che sono impermeabilizzati o trattati in modo da fornire adeguata protezione contro la pioggia.

Essi sono provvisti di un cappuccio e, generalmente, non si aprono sul davanti su tutta la loro lunghezza. Quando l'apertura è soltanto parziale, può mancare un sistema di chiusura; ma, in quest'ultimo caso, una patta di protezione deve essere incorporata all'altezza dell'apertura. Essi presentano di solito un elastico o un altro elemento restringente all'estremità delle maniche ed alla base dell'indumento.

Gli indumenti che sono sprovvisti di cappuccio e di fodera e che diversamente sarebbero coperti dall'espressione «giacche a vento (anoraks) e simili» possono tuttavia essere coperti dall'espressione «e simili» riferita ai giubbotti.

2. *Giubbotti e simili*

a) Alcuni giubbotti sono indumenti concepiti per assicurare una certa protezione dalle intemperie. Essi scendono sino ai fianchi o appena sotto. Sono confezionati con tessuti a tessitura fitta. Riparano in generale dalla pioggia ma, differenza delle giacche a vento (anoraks), non sono muniti di cappuccio.

a) Questi giubbotti presentano le seguenti caratteristiche:

- maniche lunghe;
- un'apertura completa sul davanti che si chiude mediante cerniera lampo;
- una fodera non imbottita né trapunta;
- un collo;
- un elemento restringente nella parte inferiore dell'indumento (normalmente alla base).

Inoltre, questi giubbotti possono presentare un elemento restringente elastico o altro, aderente, all'estremità delle maniche.

b) Altri giubbotti sono indumenti che coprono la parte superiore del corpo. Il loro taglio generalmente è più ampio e conferisce loro l'aspetto di blusa. Essi scendono sino alla vita o appena sotto. Hanno maniche lunghe che superano la base dell'indumento. I tessuti con i quali sono confezionati, non devono necessariamente offrire una protezione dalle intemperie.

Questi giubbotti presentano le seguenti caratteristiche:

- una scollatura aderente con o senza collo;
- un'apertura completa o parziale sul davanti, che si chiude con un qualsiasi mezzo;
- normalmente un elemento restringente elastico o altro, aderente, all'estremità delle maniche;
- un elastico o altro elemento restringente alla base dell'indumento.

Inoltre, detti giubbotti possono presentare:

- tasche esterne, e/o;
- una fodera, e/o;
- un cappuccio.

Per quanto riguarda i giubbotti, l'espressione «e simili» include gli indumenti che hanno tutte le caratteristiche dei giubbotti descritti al punto b), ma che differiscono dagli stessi in uno solo dei seguenti punti:

- presenza di un scollatura diversa da quella aderente (girocollo); o
- mancanza di un'apertura sul davanti, con scollatura che può essere girocollo o d'altro tipo; o
- presenza di un'apertura sul davanti, ma sprovvista di sistema di chiusura.

Sono esclusi da queste sottovoci:

- a) i soprabiti, gli impermeabili, i giacconi e altri cappotti, compresi i mantelli che rientrano nelle sottovoci da 6201 11 00 a 6201 19 00;
- b) i cappotti, gli impermeabili, i giacconi e i mantelli che rientrano nelle sottovoci da 6202 11 00 a 6202 19 00;
- c) le giacche che rientrano nelle sottovoci da 6203 31 00 a 6203 39 90 o da 6204 31 00 a 6204 39 90;
- d) le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e articoli simili confezionati con tessuti delle voci 5903, 5906 o 5907 00 00 o stoffe non tessute della voce 5603 che rientrano nella voce 6210.

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

6202 11 00

a

6202 19 00

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 11 00 a 6201 19 00.

6202 91 00

a

6202 99 00

altri

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00 a 6201 99 00.

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6204 41 00

a

6204 49 90

Abiti interi

Le note esplicative delle sottovoci 6104 41 00 a 6104 49 00 si applicano *mutatis mutandis*.

6206**Camiciette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza***Bluse*

Sono considerate come «bluse» per donna o ragazza gli indumenti leggeri destinati a coprire la parte superiore del corpo, di fantasia, spesso di fattura ampia, con o senza collo, con o senza maniche, con una scollatura di qualsiasi tipo o almeno con delle bretelle, con o senza apertura. Esse possono presentare delle guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e ricami.

Camiciette e bluse-camicette

Le disposizioni della nota esplicativa della voce 6106 relative alle camiciette e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, si applicano *mutatis mutandis* alle camiciette e bluse-camicette di questa voce.

Gli indumenti di questa voce scendono al di sotto del punto vita, le bluse sono generalmente più corte degli altri indumenti sopra descritti.

Questa voce non comprende gli indumenti che, a causa della loro lunghezza, sono portati come «abiti interi».

6207**Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo****6207 21 00**

a

6207 29 00**Camiciole da notte e pigiama**

Queste sottovoci comprendono i pigiama per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.

I pigiama sono composti da due indumenti, ossia:

- di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, generalmente del tipo giacca;
- di un indumento consistente in uno «short» o in un paio di pantaloni di taglio semplice, senza apertura o con apertura sul davanti.

I componenti di questi pigiama devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona.

Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiama devono dare una certa comodità segnatamente per:

- la natura delle loro stoffe;
- il loro taglio generalmente ampio;
- l'assenza di elementi scomodi quali bottoni di notevole dimensione o troppo voluminosi, guarnizioni o decorazioni applicate troppo importanti.

Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6207 91 10 a 6207 99 00.

6208**Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza****6208 21 00**

a

6208 29 00**Camiciole da notte e pigiama**

Queste sottovoci comprendono i pigiama per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.

I pigiama sono composti da due indumenti, ossia:

- di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, generalmente dal tipo giacca;
- di un indumento consistente in uno «short» o in un paio di pantaloni di taglio semplice, con o senza apertura.

I componenti di questi pigiama devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona.

Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiama devono dare una certa comodità segnatamente per:

- la natura delle loro stoffe;
- il loro taglio generalmente ampio;
- l'assenza di elementi scomodi quali bottoni di notevole dimensione o troppo voluminosi, guarnizioni o decorazioni applicate troppo importanti.

Gli assortimenti di indumenti denominati «baby dolls» che sono composti di una camicia da notte molto corta e di uno slip assortito sono ugualmente considerati come pigiama.

Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6208 91 11 a 6208 99 00.

6209 Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della voce 6111.

6210 Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907

6210 10 91 in confezione sterile

Rientrano in questa sottovoce, in particolare, gli indumenti in stoffe non tessute, per uso ospedaliero; indumenti da gettare dopo l'uso.

6211 Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

6211 32 31 di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

Per l'applicazione di questa sottovoce i componenti di una tuta sportiva (training) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

Se un componente di una tale tuta sportiva (training) presenta dei motivi ornamentali o delle guarnizioni applicati che non si trovano sull'altro indumento, questi indumenti sono classificati nella presente sottovoce, a condizione che questi motivi ornamentali o queste guarnizioni abbiano un'importanza minima e che siano limitati ad una o due zone del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e all'estremità delle maniche).

Tuttavia se i motivi ornamentali o le guarnizioni sono ottenuti al momento della tessitura, la classificazione nella presente sottovoce è esclusa, tranne quando si tratta del marchio della ditta o di altro simbolo simile.

6211 32 41 e altri

6211 32 42 Per l'applicazione di queste sottovoci la parte superiore e quella inferiore di una tuta sportiva (training) devono essere presentate insieme.

6211 33 31 di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31.

6211 33 41 e altri

6211 33 42 Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42.

6211 42 31 di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31.

6211 42 41 e altri

6211 42 42 Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42.

6211 43 31 di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31.

6211 43 41 e altri

6211 43 42 Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42.

6217 **Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212**

6217 10 00 Accessori

È applicabile, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa delle sottovoci 6117 80 10 e 6117 80 90.

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Considerazioni generali

Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

6305 Sacchi e sacchetti da imballaggio

Molti sacchi in materie tessili sono compresi altrove e in particolare nelle voci 4202 e 6307. I sacchi e sacchetti da imballaggio di carta rientrano nella voce 4819, ma gli stessi articoli, di tessuto di filati di carta, rientrano nella presente voce.

I sacchi di materie tessili foderati internamente con carta sono generalmente da classificare nella presente voce, mentre i sacchi di carta foderati internamente con materie tessili rientrano nella sottovoce 4819 40 00.

6305 10 10 usati

Questa sottovoce comprende soltanto gli articoli che siano serviti almeno una volta al trasporto di merci e che ne abbiano conservate evidenti tracce: tracce del prodotto che hanno contenuto, macchie, buchi, strappi, cuciture allentate, tracce di legature o di cuciture al collo ecc.

6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti**6307 90 99 altri**

Questa sottovoce comprende in particolare:

1. le fodere per teste di racchette da tennis o da badminton, bastoni da golf ecc., confezionate in tessuto (generalmente ricoperte di materie plastiche) aventi o no una tasca per porvi le palle. Le fodere integrali munite o no di un manico o di una tracolla sono classificate alla voce 4202;
2. i turbanti costituiti da una fascia di tessuto con decorazioni di fantasia (generalmente fatta di cotone o un misto di cotone e seta) di una lunghezza da 4 a 5 metri di una larghezza di circa 50 centimetri. Essi sono orlati su tutti i loro lati, hanno talvolta le estremità a frange e sono normalmente presentati in confezioni singole.

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI**Considerazioni generali**

1. Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «suole esterne» e «tomaie», si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere C e D.
2. Il termine «gomma» ai sensi della nomenclatura, è definito nella nota 1 del capitolo 40; la nota 3, lettera a) del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo.
3. Il termine «materia plastica» ai sensi della nomenclatura, è definito nella nota 1 del capitolo 39; la nota 3, lettera a) del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo.

6402**Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica**

Questa voce comprende le «calzature ad alto contenuto tecnologico», destinate all'attività sportiva, con suola stampata non per iniezione a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Per «calzature destinate all'attività sportiva» si intendono le calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature similari, tranne le calzature esclusivamente o principalmente portate, per esempio, per il rafting, la marcia, il trekking, le escursioni e l'alpinismo.

Le calzature destinate, in base alla misura, ad essere portate da bambini e da adolescenti possono altresì rientrare nella categoria delle «calzature destinate all'attività sportiva».

In questo contesto, si applicano le definizioni seguenti:

- a) «suola stampata a uno o più strati»: suole prefabbricate, ottenute separatamente dalla calzatura mediante un sistema di stampaggio (come stampaggio ad iniezione o colata con centrifugazione), di compressione (come stampaggio a compressione) o di fusione. Esse sono generalmente attaccate alla tomaia tramite incollatura o cucitura, o entrambi i metodi, ma non ad iniezione;
 - «suola stampata ad uno strato» si riferisce a calzature costituite da una tomaia e da una suola esterna;
 - «suola stampata a più strati» si riferisce a calzature costituite da una tomaia, da una suola centrale (che può coprire la totalità o semplicemente una parte della lunghezza della calzatura) e una suola esterna;
 - dove «stampata» si riferisce a quella parte della suola la cui forma è stata ottenuta tramite un processo di stampaggio;
 - «non per iniezione» si riferisce a calzature la cui suola centrale o suola unica (secondo i casi) è prefabbricata, ottenuta indipendentemente dalla tomaia e successivamente attaccata a quest'ultima mediante un sistema, per esempio di incollatura o cucitura o una combinazione dei due; questa calzatura si differenzia da quelle la cui la suola centrale o suola unica (secondo i casi) è stata attaccata alla tomaia tramite un sistema d'iniezione di materiale sintetico in uno stampo, di cui una parte comprende la tomaia.

Ad eccezione di quanto detto sopra, il termine «non per iniezione» non esclude le calzature il cui processo di produzione comprende l'utilizzo di alcune tecnologie di iniezione.

b) «Componenti meccaniche» si riferiscono alle parti della calzatura diverse dai dispositivi di aggancio che conferiscono al piede un carattere di stabilità.

c) «Polimeri a bassa densità»: materiali la cui densità è inferiore a 0,6 grammo per centimetro cubo.

6402 12 10

Calzature per lo sport

a

6402 19 00

Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

6402 12 10

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

e

6402 12 90

Queste sottovoci comprendono tutti i tipi di calzature da sci.

6402 99 31

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

e

6402 99 39

Per mascherina si intende la parte superiore della calzatura che copre la parte anteriore (dorso) del piede.

6403

Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

Per «cuoio» naturale si intendono unicamente i cuoi e le pelli delle voci 4104 a 4109 (vedi la nota 3 lettera b) del presente capitolo). Sono quindi escluse da questa sottovoce e classificate nella voce 6405 le calzature con tomaie in pelle da pellicceria o con tomaie in cuoio ricostituito.

La nota esplicativa della voce 6402 relative alle «calzature ad alto contenuto tecnologico» si applica *mutatis mutandis*.

6403 12 00

Calzature per lo sport

e

6403 19 00

Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 12 10 e 6402 12 90.

6403 59 11

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

a

6403 59 39

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 99 31 e 6402 99 39.

6403 99 11

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

a

6403 99 38

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 99 31 e 6402 99 39.

6404

Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

Questa voce comprende le «calzature ad alto contenuto tecnologico», destinate all'attività sportiva, con suola stampata non per iniezione a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Per «calzature destinate all'attività sportiva» si intendono le calzature secondo la nota di sottovoce 1 del presente capitolo e le calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature similari, tranne le calzature esclusivamente o principalmente portate, per esempio, per il rafting, la marcia, il trekking, le escursioni e l'alpinismo.

Le calzature destinate, in base alla misura, ad essere portate da bambini e da adolescenti possono altresì rientrare nella categoria delle «calzature destinate all'attività sportiva».

In questo contesto, si applicano le definizioni seguenti:

a) «suola stampata a uno o più strati»: soles prefabbricate, ottenute separatamente dalla calzatura mediante un sistema di stampaggio (come stampaggio ad iniezione o colata con centrifugazione), di compressione (come stampaggio a compressione) o di fusione. Esse sono generalmente attaccate alla tomaia tramite incollatura o cucitura, o entrambi i metodi, ma non ad iniezione;

— «suola stampata ad uno strato» si riferisce a calzature costituite da una tomaia e da una suola esterna;

— «suola stampata a più strati» si riferisce a calzature costituite da una tomaia, da una suola centrale (che può coprire la totalità o semplicemente una parte della lunghezza della calzatura) e una suola esterna;

— dove «stampata» si riferisce a quella parte della suola la cui forma è stata ottenuta tramite un processo di stampaggio;

- «non per iniezione» si riferisce a calzature la cui suola centrale o suola unica (secondo i casi) è prefabbricata, ottenuta indipendentemente dalla tomaia e successivamente attaccata a quest'ultima mediante un sistema, per esempio di incollatura o cucitura o una combinazione dei due; questa calzatura si differenzia da quelle la cui la suola centrale o suola unica (secondo i casi) è stata attaccata alla tomaia tramite un sistema d'iniezione di materiale sintetico in uno stampo, di cui una parte comprende la tomaia.

Ad eccezione di quanto detto sopra, il termine «non per iniezione» non esclude le calzature il cui processo di produzione comprende l'utilizzo di alcune tecnologie di iniezione.

- b) «Componenti meccaniche» si riferiscono alle parti della calzatura diverse dai dispositivi di aggancio che conferiscono al piede un carattere di stabilità.
- c) «Polimeri a bassa densità»: materiali la cui densità è inferiore a 0,6 grammo per centimetro cubo.

6404 11 00**Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili**

Sono considerate come «calzature per lo sport» ai sensi della presente sottovoce le calzature che soddisfano i criteri della nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

Le «calzature simili a quelle dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica o da allenamento», riprese nella presente sottovoce, comprendono le calzature che per forma, taglio e aspetto appaiono concepite per la pratica di una attività sportiva, per esempio la vela, lo squash, il tennis da tavolo, la pallavolo.

Dette calzature presentano una suola esterna antidrucciolevole ed un dispositivo di chiussurra che assicuri la stabilità del piede nella calzatura (per esempio: allacciatura, chiusura a strappo).

La presenza di ornamenti di minima importanza, per esempio: nastri o impunture decorative, etichette (anche cucite), motivi ricamati, laccetti stampati o colorati non escludono la classificazione delle calzature nella presente sottovoce.

6406**Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti**

Il maggior numero delle parti di calzature comprese in questa voce è citato nelle note esplicative del SA, voce 6406. Questa voce comprende ugualmente anche le soles di legno per sandali (sandali privi di tomaie e altri), senza tomaia o senza corregge, lacci o nastri.

Vedi la nota 2 del presente capitolo in cui sono elencati gli articoli da non considerarsi parti di calzature ai sensi di questa voce.

Le parti di calzature possono essere in qualsiasi materia, escluso l'amianto, compreso il metallo.

6406 99 30**Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne**

Le calzature incomplete di questa sottovoce non costituiscono ancora delle calzature, essendo formate da tomaie e da una o più parti inferiori (soprattutto la suola interna) e mancando alle stesse la suola esterna (seconda suola).

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

- 6503 00** **Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti**
- Per cappelli, copricapo ed altre acconciature, guarniti, si intendono quelli rivestiti completamente o in parte da guarnizioni, anche se queste ultime sono fatte della stessa materia dell'acconciatura.
- Sono considerate in particolare come guarnizioni: le fodere, poste all'interno della calotta, i nastri interni (di cuoio o di qualsiasi altra materia), i nastri per bordura, i nastri esterni («bourdalous»), i galloni, le fibbie, i bottoni, le spille ornamentali, i distintivi, le penne, le cuciture ornamentali, i fiori artificiali, i pizzi, i tessuti o nastri annodati in fiocchi, ecc.
- 6503 00 10** **di feltro di peli o di lana e peli**
- Per «feltro di peli» si intende il feltro fabbricato con peli di coniglio, di lepre, di topo muschiato, di nutria, di castoro, di lontra o di peli simili di modesta lunghezza.
- Il «feltro di lana e peli» può essere fatto di un intimo miscuglio di lana e peli, in qualsiasi proporzione, o di un'altra combinazione dei due prodotti (per esempio: feltro di lana ricoperto da uno strato di peli).
- Nei feltri di peli o di lana e peli possono essere presenti a titolo accessorio altre fibre (per esempio: fibre tessili sintetiche o artificiali).
- 6503 00 90** **altri**
- Questa sottovoce comprende principalmente gli oggetti di feltro di lana anche con aggiunta di altre fibre (per esempio: fibre tessili sintetiche o artificiali), restando inteso che gli oggetti confezionati con feltro di lana e peli rientrano nella sottovoce 6503 00 10.
- Per «feltro di lana» si intende il feltro fabbricato con lana o con peli che abbiano una certa analogia con la lana (peli di vigogna, di cammello, di vitello, di vacca, ecc.).
- 6504 00 00** **Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti**
- Ai fini della classificazione degli oggetti di questa voce secondo la loro presentazione (guarniti o non guarniti), si applica *mutatis mutandis* la nota esplicativa della voce 6503 00.
- 6505** **Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite**
- Per la classifica dei turbanti, vedere le note esplicative della sottovoce 6307 90 99.
- 6507 00 00** **Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo**
- Questa sottovoce non comprende gli stringitesta a maglia del genere di quelli utilizzati dagli sportivi per assorbire il sudore (vedi le note esplicative delle sottovoci 6117 80 10 e 6117 80 90).

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

- Nota 1 c)** Gli ombrelli destinati al divertimento dei bambini si distinguono in genere dagli ombrelli da pioggia e da sole di questo capitolo per la natura delle materie che li costituiscono, per la fattura abitualmente più rudimentale, per le dimensioni ridotte e per il fatto che non sono utilizzabili per proteggersi effettivamente dalla pioggia o dal sole (vedi anche le note esplicative del SA, voce 9503, lettera A, quarto paragrafo). Fermi restando tali criteri, la lunghezza delle stecche degli ombrelli destinati al divertimento di bambini supera raramente i 25 centimetri.
- 6601** **Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)**
- Per quanto riguarda la distinzione tra gli oggetti di questa voce e quelli destinati al divertimento di bambini, vedasi la nota esplicativa della nota 1 c) del presente capitolo.
- Sono ugualmente compresi in questa voce:
1. gli ombrelli (da pioggia e da sole) di piccole dimensioni, destinati all'effettiva protezione dei bambini dalla pioggia e dal sole;
 2. gli ombrellini, concepiti per essere fissati sulle carrozzelle per bambini per proteggerli dal sole.
- Gli ombrelli da pioggia e da sole che, per la natura delle materie impiegate nella loro fabbricazione, sono utilizzabili solo come accessori per balli figurati sono esclusi da questa voce (9505).
- 6601 10 00** **Ombrelloni da giardino e simili**
- Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6601 10.
- 6603** **Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602**
- 6603 10 00** **Impugnature e pomi**
- Questa sottovoce comprende le impugnature (compresi gli sbizzi già riconoscibili come tali) e i pomi che si applicano all'estremità, dalla parte che si tiene in mano, dei fusti di ombrelli da pioggia o da sole, dei bastoni, dei bastoni-sedile, delle fruste, dei frustini e simili.
- 6603 20 00** **Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni**
- Queste sottovoce comprende:
1. le ossature montate con fusto o manico, cioè l'armatura dell'ombrello (da pioggia o da sole), ecc., con o senza guarniture (o accessori);
 2. le ossature montate senza fusto (o manico), con o senza guarniture (o accessori), cioè l'insieme del sistema di stecche e controstecche che scorre lungo il fusto e permette di aprire e di chiudere l'ombrello da pioggia o da sole, ecc., servendo nello stesso tempo come tenditore e supporto della copertura.
- Le semplici unioni di stecche e di controstecche, non costituenti l'insieme del sistema di stecche e controstecche, sono invece escluse da questa sottovoce e devono essere classificate nella sottovoce 6603 90 00.
- 6603 90 00** **altri**
- Oltre alle unioni, di cui all'ultimo paragrafo della nota esplicativa della sottovoce 6603 20 00, questa sottovoce comprende in particolare le stecche e le controstecche non riunite, nonché gli oggetti di cui alle note esplicative del SA, voce 6603, secondo capoverso, punti 3 a 5.

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI**6702 Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali**

Vedi la nota 3 del presente capitolo. Ai sensi della nota 3 del presente capitolo, sono in particolare considerati «metodi analoghi» l'assemblaggio mediante autoincollatura realizzata riscaldando la materia o l'assemblaggio per mezzo di dispositivi scorrevoli fissati sullo stelo per attrito.

6703 00 00 Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

Sono escluse dalla presente voce le trecce naturali di capelli greggi, anche lavati e sgrassati, che provengono direttamente dal taglio e non hanno subito nessun'altra lavorazione (voce 0501 00 00).

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Considerazioni generali

Il presente capitolo non comprende soltanto articoli pronti per l'uso, ma anche, in alcune delle sue voci, semilavorati suscettibili di trasformazioni prima del loro impiego definitivo (per esempio: le miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio della voce 6812).

6802 **Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente**

Vedi la nota 2 del presente capitolo in cui si precisa che cosa si debba intendere per «pietre da taglio o da costruzione lavorate».

6802 10 00 **Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente**

Rientrano in questa sottovoce gli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 6802, settimo capoverso.

6802 21 00 **altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia**
a
6802 29 00

Queste sottovoci comprendono le pietre e i lavori di pietre (compresi gli sbizzi di lavori) semplicemente tagliati o segati, che presentano una o più facce piane o uniformi. Questi ultimi possono aver subito una lavorazione quale la piallatura, la scalpellatura o la lavorazione con la bocciarda.

6802 91 10 **Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito**

La nota esplicativa della sottovoce 6802 93 10 si applica *mutatis mutandis*.

6802 92 10 **lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite**

La nota esplicativa della sottovoce 6802 93 10 si applica *mutatis mutandis*.

6802 93 10 **lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg**

Oltre ai lavori di pietra aventi tutta od una parte della superficie lucidata, sono soprattutto compresi in questa sottovoce:

1. i lavori di pietra di cui tutta o una parte della superficie ha subito una lavorazione quale la piallatura, la sabbiatura o la levigatura;
2. i lavori di pietre decorate. Si tratta di lavori di pietre rivestite da motivi e ornamenti colorati o verniciati o comunque ottenuti a piatto, per esempio, ricavando con la bocciarda dei disegni su una superficie lucidata;

3. i lavori di pietre incrostate, munite di mosaici, di motivi ornamentali di metallo o di semplici iscrizioni cesellate;
4. i lavori di pietra che presentano modanature o scanalature vale a dire ornamenti lineari, quali listelli, plinti, smussature, strisce e raccordi;
5. i lavori di pietre torniti quali i fusti delle colonne, balaustre simili.

6802 93 90**altro**

Rientra, per esempio, in questa sottovoce il granito scolpito, vale a dire gli oggetti aventi motivi ornamentali in rilievo o a incavo quali foglie, ovuli, ghirlande e chimere eseguiti con una lavorazione superiore a quella con cui si ottengono gli ornamenti di cui alle sottovoci precedenti.

Sono inoltre compresi in questa sottovoce le statue, gli altorilievi e i bassorilievi (diversi dalle produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura).

6802 99 10**lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6802 93 10.

6802 99 90**altre**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 6802 93 90.

6803 00**Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata****6803 00 10****Ardesia per tetti o per facciate**

L'ardesia di questa sottovoce può essere di forma quadrata, rettangolare, poligonale, arrotondata ecc. Il suo spessore uniforme è normalmente inferiore o uguale a 6 millimetri.

6804**Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie**

Non rientrano in questa voce i cascami e i rottami di pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di mole e di oggetti simili di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di materie ceramiche (sottovoce 2530 90 95).

6804 10 00**Mole per macinare o per sfibrare**

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6804 10.

6804 21 00**altre mole ed oggetti simili****a****6804 23 00**

Vedi le note esplicative del SA, voce 6804, primo capoverso, numeri 2 e 3.

6804 21 00**di diamante naturale o sintetico, agglomerato**

Questa sottovoce comprende gli oggetti di diamante naturale o sintetico, agglomerato seguendo un procedimento qualsiasi. L'agglomerazione può effettuarsi in particolare mediante agglomeranti minerali indurenti (per esempio: cementi) od agglomeranti elastici (per esempio: gomma, materie plastiche) o mediante cottura ceramica.

6804 22 12**di altri abrasivi agglomerati o di ceramica****a****6804 22 90**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 6804 21 00.

6804 22 12**di abrasivi artificiali, con agglomerante****a****6804 22 50**

Come abrasivi artificiali si possono citare, fra gli altri, il corindone artificiale, il carburo di silicio (carborundum) e il carburo di boro.

6804 30 00**Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano**

Vedi le note esplicative del SA, voce 6804, primo capoverso, numero 4.

6806 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

6806 10 00 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, i primi tre capoversi.

Le lane minerali simili sono soprattutto ottenute da miscele di rocce, di scorie o di lava sottoposte alle operazioni di cui alle note esplicative del SA, voce 6806, primo capoverso.

6806 20 10 Argille espanse

Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, sesto capoverso.

6806 20 90 altri

Questa sottovoce comprende:

1. la vermiculite espansa e prodotti minerali simili espansi diversi dalle argille (cloriti, perliti e ossidiane espanse). Si vedano al riguardo le note esplicative del SA, voce 6806, quarto e quinto capoverso.

Tuttavia, le cloriti espanse e le perliti espanse sono qui comprese soltanto a condizione che il processo di espansione sia stato arrestato al momento in cui si sono ottenuti dei granuli vuoti internamente e non si giunga alla scissione di questi granuli in sottili lamelle concave. Il prodotto lamellare suindicato viene utilizzato, in genere, come agente filtrante e non più come isolante termico o acustico; esso rientra di conseguenza nella sottovoce 3802 90 00 (vedi le note esplicative del SA, voce 3802).

2. le «schiume» di scorie o di rocce che, ove si presentino sotto forma di blocchi, lastre o simili, hanno un aspetto analogo al vetro multicellulare della voce 7016. In tal caso, esse possono essere distinte da detto vetro multicellulare seguendo i criteri utilizzati per riconoscere le lane della sottovoce 6806 10 00 dalla lana della voce 7019.
3. le scorie granulate di altoforno fortemente espanse per schiumeggiante e con una massa volumica apparente allo stato secco inferiore o uguale a 300 chilogrammi per metro cubo.

6806 90 00 altri

Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, testo dopo gli asterischi.

6807 Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

6807 10 10 Oggetti da rivestimento

Gli oggetti da rivestimento di questa sottovoce si compongono di almeno tre strati: uno intermedio di carta o cartone o di altro materiale, per esempio tessuto di fibre di vetro, di juta, di foglio di alluminio, di feltro, di tessuto non tessuto e due altri esterni di asfalto o materiale simile. Gli strati esterni possono contenere o essere rivestiti anche di altre materie (per esempio: sabbia).

6809 Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

6809 11 00 e 6809 19 00 Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati

In queste sottovoci sono compresi i materiali piatti di qualsiasi forma usati essenzialmente per tramezzi e soffitti.

Non sono considerati ornati gli oggetti semplicemente forati o rivestiti da un sottile strato di carta o di altre materie su una o ambedue le facce. Essi possono parimenti aver ricevuto un semplice strato di tinta o di vernice. L'ornamento che può consistere, per esempio, in motivi vari in rilievo o ad incavo, in decorazioni nella massa o in decorazioni in superficie, ha per conseguenza la classificazione delle tavole, pannelli, ecc., nella sottovoce 6809 90 00.

Rientrano nelle presenti sottovoci anche i pannelli di forma quadrata, costituiti da una piastrella di gesso perforata sulla faccia che forma la parte esterna dei pannelli e comportante due cavità di forma rettangolare ricavate nello spessore delle piastrelle e nelle quali sono collocati nastri di lana minerale. I pannelli sono ricoperti, sulla loro faccia interna, di carta di alluminio. Tali pannelli sono destinati al rivestimento dei soffitti e dei muri e realizzano, inoltre, l'isolamento termico e acustico.

6810 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

Il calcestruzzo è formato da una miscela di cemento, di materie di carica (sabbia, ghiaia) e di acqua che, solidificandosi, acquista una grande durezza.

Il cemento armato contiene inoltre, immerse nella massa, barre (tondini per cemento armato) o griglie di acciaio.

Utilizzando materie di carica più leggere (per esempio: argilla espansa, pietra pomice «bimsbies», vermiculite, scorie granulate) si ottiene un «cemento leggero».

6810 11 10 di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)

Rientrano in questa sottovoce i blocchi e mattoni in cemento poroso con densità, a presa avvenuta, non superiore a 1,7 chilogrammi per decimetro cubo. Il cemento leggero offre un buon isolamento termico, ma presenta minore resistenza del cemento che ha una densità superiore.

6810 91 10 Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

e

6810 91 90 Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6810 91.

6812 Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813**6812 10 00 Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio**

Per quel che riguarda il termine «amianto lavorato» si vedano le note esplicative del SA, voce 6812, primo capoverso. I residui dei lavori di amianto vanno tuttavia classificati nella voce 2524 00.

Le miscele che rientrano in questa sottovoce sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 6812, secondo capoverso.

Rientrano in questa sottovoce anche i residui a pezzi o allo stato polverulento di lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio.

6812 20 00 Fili

Si considerano come fili di questa sottovoce i fili semplici, nonché i fili ritorti costituiti al massimo da quattro fili semplici, qualunque sia lo spessore del prodotto. I prodotti analoghi che non rispondono a queste condizioni sono considerati come corde e rientrano nella sottovoce 6812 30 00.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 6812, quinto capoverso.

6812 30 00 Corde e cordoni, anche intrecciati

Sono comprese in questa sottovoce anche le corde consistenti in una guaina intrecciata di amianto con anima di materiali flessibili.

6812 40 00 Tessuti e stoffe a maglia

Questa sottovoce comprende i tessuti e le stoffe a maglia di qualsiasi larghezza (ivi compresi i nastri).

6812 60 00 Carta, cartoni e feltri

La carta, i cartoni e i feltri costituiti da fibre di amianto, da pasta per carta e eventualmente da materie di carica, sono compresi in questa sottovoce qualora contengano il 35 % o più in peso di amianto. In caso contrario essi rientrano nel capitolo 48.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 6812, quarto e settimo capoverso.

6814 Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie**6814 10 00 Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto**

Le lastre, fogli o nastri di questa sottovoce sono presentati in rotoli di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare. Qualora detti oggetti siano tagliati in una forma diversa dalla quadrata o rettangolare, vanno classificati nella sottovoce 6814 90 90.

6814 90 10**Fogli o lamine di mica**

Questa sottovoce comprende i fogli o le lamine di mica, tagliati per un uso determinato. Si distinguono dai fogli o lamine compresi nella voce 2525 per le caratteristiche differenti indicate nelle note esplicative del SA, voce 2525.

Sono inoltre compresi in questa sottovoce i fogli o le lamine di mica che, pur non essendo stati tagliati nel modo sopra indicato, hanno subito una lavorazione non ammessa nella voce 2525 come, per esempio la lucidatura o l'incollatura su supporto.

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI

6901 00 **Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili**

Vedi le note esplicative del SA, capitolo 69, considerazioni generali del sottocapitolo I, lettera A.

6901 00 10 **Mattoni pesanti più di 650 kg per m³**

Rientrano in particolare in questa sottovoce i mattoni isolanti ottenuti mediante la messa in forma e la cottura di terra di Moler.

6902 **Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili**

Le due caratteristiche essenziali dei prodotti refrattari compresi nella voce suddetta risiedono nel fatto che essi presentano una resistenza pirosopica minima di 1 500 gradi Celsius (determinata secondo le raccomandazioni ISO R 528-1966 e R 1146-1969) e che sono stati effettivamente concepiti per impieghi che richiedono una tale resistenza.

Vedi anche le note esplicative del SA, capitolo 69, considerazioni generali del sottocapitolo I, lettera B.

6902 10 00 **contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr₂O₃)**

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 6902 10.

6903 **Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili**

Il primo comma della nota esplicativa della voce 6902 si applica interamente alla presente voce. Sono quindi esclusi da questa voce i guidafili in allumina sinterizzata per materie tessili, gli utensili e le apparecchiature nel suddetto materiale o in altri materiali refrattari, le sfere in prodotti refrattari silico-alluminosi destinati a fungere da supporto a un prodotto chimico utilizzato come catalizzatore in talune fabbricazioni, ecc.

II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI

Considerazioni generali

Quanto alla portata dei termini «porcellana», «terra comune», «terra cotta fine», «terraglia» e «grès», figuranti nelle voci o sottovoci del presente capitolo, si rimanda alle note esplicative del SA, capitolo 69, sottocapitolo II, considerazioni generali.

6904 Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

Per quel che concerne i criteri che consentono di distinguere i mattoni da costruzione dalle piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, vedi le note esplicative del SA, voce 6907.

6905 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6905 10 00 Tegole

Vedi le note esplicative del SA, voce 6905, secondo comma, punto 1.

Le tegole si distinguono dalle piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento per il fatto che esse sono in genere dotate di linguette, ganci o di altri dispositivi di commettitura.

6905 90 00 altre

Rientrano nella presente sottovoce gli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 6905, secondo comma, punti 2 a 4.

6907 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

6907 90 10 Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

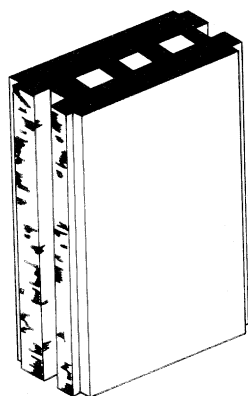
La fabbricazione delle piastrelle di questo tipo avviene con una pasta malleabile estrusa da una pressa, in modo da ottenere piastrelle doppie che vengono tagliate, in lunghezze prestabilite, essiccate e cotte.

Dopo la cottura, le piastrelle doppie vengono separate in piastrelle semplici. Le «Spaltplatten» sono contraddistinte dalla presenza di scanalature sulla fascia retrostante.

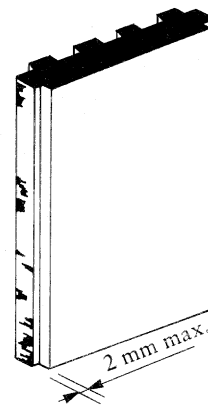
Generalmente, i lati lunghi di queste piastrelle hanno un bordo «a gradino», dovuto al processo di fabbricazione. Durante la produzione tale bordo funge da protezione ed impedisce il deterioramento della superficie a vista. Rispetto allo spigolo interno, il bordo esterno di protezione sporge di 2 millimetri al massimo.

Le piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» sono prodotte in vari colori, forme e dimensioni. La loro superficie può essere liscia, profilata, ondulata o avere altre forme.

Le «Spaltplatten» possono avere, per esempio, l'aspetto seguente:



Prima della separazione



Dopo la separazione

- 6907 90 91** **di grès**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 30.
- 6907 90 93** **di maiolica o di terraglia**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 50.
- 6908** **Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto**
- 6908 10 10** **di terracotta comune**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.
- 6908 90 11** **di terracotta comune**
a
- 6908 90 29** **di terracotta comune**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.
- 6908 90 11** **Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6907 90 10.
- 6908 90 31** **Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»**
Vedi la nota esplicativa delle sottovoce 6907 90 10.
- 6908 90 91** **di grès**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 30.
- 6908 90 93** **di maiolica o di terraglia**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 50.
- 6909** **Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica**
- 6909 11 00** **Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici**
a
- 6909 19 00** **Altri**
Vedi le note esplicative del SA, voce 6909, secondo comma, punti 1 e 2.
- 6909 12 00** **Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs**
Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6909 12.
- 6909 90 00** **altri**
Vedi le note esplicative del SA, voce 6909, secondo comma, punti 3 e 4.

6912 00 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

Per la classificazione nelle diverse sottovoci di questa voce, si vedano anche le note esplicative del SA relative al presente capitolo e, in particolare, le considerazioni generali del sottocapitolo II, parte «Altri prodotti ceramici».

Per quanto riguarda la classificazione del vasellame e degli oggetti di uso domestico, con carattere decorativo e, in particolare, con motivi decorativi in rilievo e simili, si vedano le note esplicative del SA, voce 6913, lettera B.

1. I boccali da birra rientrano generalmente in questa voce; tuttavia sono classificati nella voce 6913, se:

- il bordo presenta una conformazione od una lavorazione tale da rendere difficile bervi;
- a causa della loro forma è difficile maneggiarli e portarli alle labbra;
- le decorazioni in rilievo sono tali o talmente numerose da rendere poco agevole la pulizia dei boccali;
- hanno una forma insolita (per esempio: teschio, busto di donna);
- sono decorati con vernice di qualità poco durevole.

2. Gli oggetti che hanno la forma di boccali da birra, con motivi decorativi in rilievo e simili, la cui capacità è inferiore a 0,2 litri, rientrano generalmente nella voce 6913.

6912 00 10 di terracotta comune

Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti con argille ferruginose e calcaree (terra per mattoni) che presentano frammenti terrosi opachi e colorati (generalmente di colore marrone, rosso o giallo).

L'impasto è eterogeneo e il diametro degli elementi non omogenei (grani, inclusioni, pori) rappresentativi della struttura della massa generale è superiore a 0,15 millimetro. Questi elementi risultano pertanto visibili ad occhio nudo.

Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è pari o superiore a 5 % in peso. Tale porosità va determinata secondo il metodo riportato in appresso.

Determinazione del coefficiente d'assorbimento d'acqua

Scopo e definizione

Il saggio ha per scopo di determinare i coefficienti di assorbimento di acqua del coccio. Il coefficiente è una percentuale calcolata in rapporto al peso iniziale del coccio.

Preparazione dei campioni ed esecuzione del saggio

Il numero di campioni per ogni pezzo non deve essere inferiore a tre. Essi sono prelevati nella parte smaltata di uno stesso articolo e non devono avere più di una faccia smaltata.

La superficie di un campione deve essere di circa 30 centimetri quadrati e il suo spessore massimo di circa 8 millimetri, compreso lo smalto.

I campioni sono essiccati in stufa a 105 gradi Celsius per 3 ore e, dopo raffreddamento nell'essiccatore, si determina il peso (Ps) con una approssimazione di 0,05 grammo. I campioni vengono poi immersi immediatamente nell'acqua distillata, in modo da non toccare il fondo del recipiente.

Si fa bollire per 2 ore, poi si lasciano i campioni in immersione per 20 ore nell'acqua. Dopo di che si tolgono e si asciuga l'acqua della superficie con uno straccio pulito e leggermente umido. Le cavità e i buchi devono essere asciugati con pennellini leggermente umidi. Si determina il peso Ph. Il coefficiente di assorbimento di acqua dei campioni è dato dal valore del loro aumento di peso moltiplicato per 100 e diviso per il peso allo stato secco:

$$\frac{Ph - Ps}{Ps} \times 100$$

Valutazione dei risultati

La media dei coefficienti di assorbimento di acqua dei diversi campioni, espressa in percentuale, dà il coefficiente di assorbimento d'acqua del coccio.

6912 00 30**di grès**

Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti da argilla abitualmente più o meno colorata nella massa; essi sono caratterizzati da un impasto opaco, compatto, cotto ad una temperatura sufficiente per la vetrificazione. Detta opacità deve essere determinata in un coccio dallo spessore minimo di 3 millimetri e secondo il metodo riportato in appresso:

*Prova di traslucidità**Definizione*

La sagoma di un oggetto deve essere visibile attraverso un campione di spessore compreso tra 2 e 4 millimetri, posto in una stanza buia a 50 centimetri da una lampadina nuova messa in una scatola e irradiante un flusso luminoso fra 1 350 e 1 500 lumen. La lampadina deve essere cambiata dopo 50 ore d'uso.

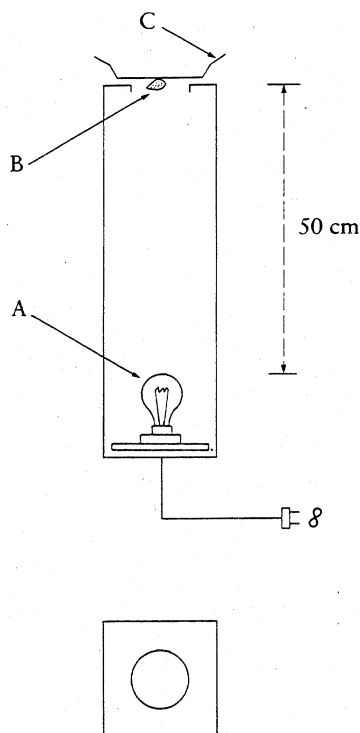
Dispositivo del saggio (vedi schema allegato)

Esso è costituito da una scatola dipinta all'interno di bianco opaco. Ad una estremità è posta la lampadina (A). L'estremità opposta viene forata e il buco deve permettere di vedere la forma dell'oggetto (B) attraverso il campione (C).

Le dimensioni della scatola devono essere le seguenti:

- lunghezza: lunghezza della lampadina aumentata di 50 centimetri;
- larghezza, altezza: circa 20 centimetri.

Il diametro del foro è di circa 10 centimetri.



Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è uguale o inferiore a 3 % in peso. Detta porosità deve essere determinata secondo il metodo riportato nella nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.

6912 00 50**di maiolica o di terraglia**

Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti mediante cottura di un miscuglio di argille selezionate («terracotta fine»), mescolate talvolta con feldspato e con quantità variabili di calce (maiolica dura, maiolica mista, maiolica tenera).

I prodotti di maiolica sono caratterizzati da un impasto bianco o chiaro (leggermente grigiastro o crema o avorio) e quelli di terraglia da una pasta colorata variante dal giallo al bruno o al bruno rossiccio. L'impasto, che presenta una grana fine, è omogeneo ed il diametro degli elementi non omogenei (grani, inclusioni, pori), rappresentativi della struttura della massa generale, è inferiore a 0,15 millimetro; detti elementi non risultano pertanto visibili ad occhio nudo.

Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è uguale o superiore a 5 % in peso e deve essere determinata secondo il metodo riportato nella nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.

6912 00 90**altri**

Rientrano in questa sottovoce i prodotti in materiali ceramici che non rispondono ai criteri indicati per i prodotti rientranti nelle altre sottovoci di questa voce, né a quelli relativi alla porcellana (voce 6911).

6913**Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica**

Questa voce comprende anche i piatti ornamentali

Un piatto è considerato «ornamentale» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. presenta sulla faccia esterna un soggetto decorativo (fiori, piante, paesaggi, animali, personaggi, rappresentazioni simboliche, riproduzioni di opere d'arte o religiose ecc.) il quale, in considerazione della superficie ricoperta, gli conferisce manifestamente il carattere di oggetto di ornamento e
2. non appartiene ad un servizio da tavola e
3. presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) presenta sul bordo esterno uno o più fori destinati segnatamente al passaggio di un legaccio per essere appeso;
 - b) è importato con il suo supporto adeguato alla presentazione del piatto e non è utilizzabile separatamente;
 - c) ha forma, dimensione o peso che lo rendono manifestamente inadatto all'uso alimentare;
 - d) la materia utilizzata per la sua fabbricazione o decorazione (segnatamente pittura o metallo) non lo rende atto per usi culinari o alimentari;
 - e) presenta la superficie utilizzabile non levigata (il che rende difficile la pulizia).

6913 90 10**di terracotta comune**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10.

6913 90 91**di grès**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 30.

6913 90 93**di maiolica o di terraglia**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 50.

6913 90 99**altri**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 90.

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Considerazioni generali

Ai sensi del presente capitolo, il termine «vetro da ottica» designa il vetro speciale utilizzato per la costruzione di strumenti ottici destinati, in particolare, alla fotografia, all'astronomia, all'osservazione (microscopia, navigazione, ecc.), all'armamento (cannocchiali di puntamento, ecc.), ai laboratori, ecc., nonché nella fabbricazione di taluni articoli ottici per la correzione dei difetti della vista. Tale vetro, di cui esistono numerosissime varietà, è abitualmente caratterizzato da una grande trasparenza e da una grande limpidezza, quantunque esso sia talvolta leggermente colorato al fine di assorbire determinati raggi. Esso presenta una omogeneità perfetta che esclude in genere la presenza di bolle o di striature, ha indici di rifrazione e proprietà dispersive non consueti negli altri tipi di vetro.

Sono escluse da questo capitolo le lastre di vetro racchiuse in una cornice di legno, metallo, ecc., che sono considerate oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro e che rientrano in voci diverse a seconda dell'uso a cui saranno adibite, per esempio:

1. all'incorniciatura di stampe (voci 4414 00, 8306, ecc.);
2. a macchine e apparecchi oppure a veicoli (sezioni XVI o XVII);
3. a porte, finestre di fabbricati, ecc. (voci 4418, 7610, ecc.).

7001 00 Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa**7001 00 10 Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro**

Vedi le note esplicative del SA, voce 7001, primo comma, lettera A.

Il termine «residui di vetreria» designa il vetro in frantumi destinato ad essere riutilizzato in vetreria.

7001 00 91 Vetro in massa

e
7001 00 99

Vedi le note esplicative del SA, voce 7001, primo comma, lettera B e secondo e terzo comma.

7002 Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

La presente voce comprende solamente i semilavorati allo stato greggio (non lavorato), vale a dire che non hanno subito, dopo la formatura, la tiratura o la soffiatura altre operazioni all'infuori, se del caso, del taglio in sezioni di tubi, barre o bacchette ovvero della ricottura o della molatura delle estremità al fine di affrancarle o di livellarle sommariamente al fine di renderne meno pericolosa la manipolazione, anche se gli articoli così trattati sono atti all'impiego nello stato in cui si trovano.

7002 10 00 Biglie

Vedi le note esplicative del SA, voce 7002, primo comma, punto 1 e i due ultimi commi.

7002 32 00 di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

Questo vetro è caratterizzato essenzialmente dall'assenza di piombo, da una piccolissima proporzione di potassio e di ossidi alcalino-terrosi e da una notevole presenza di anidride borica. Questo vetro possiede una conducibilità termica molto elevata e un'elasticità considerevole ed è insensibile ai bruschi cambiamenti di temperatura, qualità che lo rendono particolarmente adatto alla fabbricazione di oggetti in vetro per la cucina, di stoviglie da tavola, di vetreria da laboratorio, di articoli in vetro per l'illuminazione, ecc.

7003 Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

Questa voce non comprende, in particolare, il vetro «flotté» (voce 7005).

Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi la nota 2 a) del presente capitolo.

7003 12 10 a	Lastre e fogli, non armati
7003 19 90	Per quanto riguarda il termine «armato», si rinvia alle note esplicative del SA, voce 7003, terz'ultimo comma.
7003 12 10 a	colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente
7003 12 99	I termini «strati assorbenti o riflettenti» sono definiti nella nota 2 c) del presente capitolo, per quel che concerne il termine «opacizzati» si vedano le note esplicative del SA, voce 7003, secondo comma, lettera B. Il vetro placcato è un vetro traslucido costituito generalmente da un vetro opalino bianco e da un vetro colorato; i due vetri sono applicati l'uno contro l'altro allo stato ancora pastoso, processo col quale si ottiene un legame intimo.
7003 20 00	Lastre e fogli, armati Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7003 12 10 a 7003 19 90.
7003 30 00	Profilati Il vetro profilato è un prodotto fabbricato in un processo continuo, in cui la formatura è effettuata direttamente dopo l'uscita dal forno e durante il processo continuo di fabbricazione. Esso viene quindi tagliato nelle dimensioni volute ma non viene sottoposto ad altri processi di lavorazione.
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi anche la nota 2 a) del presente capitolo.
7004 20 10 a	Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente
7004 20 99	Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7003 12 10 a 7003 12 99.
7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi la nota 2 a) del presente capitolo.
7005 10 05 a	Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente
7005 10 80	Vedi le note esplicative delle sottovoci 7003 12 10 a 7003 19 90 e delle sottovoci 7003 12 10 e 7003 12 99, primo comma, prima frase.
7005 21 25 a	colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato
7005 21 80	Per quel che concerne il termine «opacizzato», vedi le note esplicative del SA, voce 7003, secondo comma, lettera B.
7012 00	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto
7012 00 90	finite Sono considerate come finite solamente le ampolle pronte per essere inguainate o altrimenti rivestite.
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
7013 10 00	Oggetti di vetroceramica Per quel che concerne il termine «vetroceramica», si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, ultimo comma, punto 2.
7013 21 11 a	di cristallo al piombo
7013 21 99	Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.

7013 31 10 e 7013 31 90	di cristallo al piombo Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.
7013 32 00	di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7002 32 00.
7013 91 10 e 7013 91 90	di cristallo al piombo Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri
7015 10 00	Vetri da occhialeria medica Vedi le note esplicative del SA, voce 7015, lettera C.
7015 90 00	altri Vedi le note esplicative del SA, voce 7015, lettere A e B.
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili I quadrelli di vetro laminato (per esempio: in marbrite o in marmorite) non rientrano in questa voce (voci 7003 o 7005, secondo la specie).
7017	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate
7017 10 00	di quarzo o di altra silice fusi I prodotti che rientrano in questa sottovoce hanno un contenuto di silice pari o superiore a 99 % in peso. Come materie di base nella fabbricazione dei prodotti in questione si utilizzano sabbia quarzosa purissima, cristallo di rocca o composti volatili di silicio. Le vetrerie fabbricate a partire da sabbia quarzosa sono opache o soltanto traslucide. Quelle ottenute a partire da cristallo di rocca o da composti volatili di silicio sono, per contro perfettamente chiare e trasparenti.
7017 20 00	di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7002 32 00.
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm
7018 10 11 e 7018 10 19	Perle di vetro Sono compresi in queste sottovoci: 1. gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera A. 2. gli articoli analoghi conosciuti in commercio anche come «perle di vetro» e che consistono in corpi di vetro di dimensioni più grandi (fino a raggiungere quasi la grandezza di una noce). Questi articoli, destinati soprattutto alla fabbricazione di collane o braccialetti, si presentano sotto svariate forme (palline, gocce, tessere, bobine, tubi, coni, poliedri, ecc.) e sono parimenti forati da una parte all'altra. I tubi sono considerati come perle di vetro ai sensi di queste sottovoci soltanto se il loro diametro esterno e la loro lunghezza non superano rispettivamente 4 millimetri e 24 millimetri. Essi non vanno confusi con i tubi speciali di vetro al piombo normalizzato del tipo utilizzato per la fabbricazione delle lampade ad incandescenza e dei diodi; i tubi di questo tipo sono generalmente incolori e rientrano nella voce 7002.

Gli articoli che rientrano in queste sottovoci sono generalmente presentati alla rinfusa, in sacchetti, in scatole, ecc.

In dette sottovoci rientrano anche le perle di vetro di dimensioni e colori identici, infilate, senza nodi di separazione e senza dispositivo di chiusura, per la comodità del trasporto e le esigenze della presentazione. Le infilature sono generalmente annodate in fasci per le estremità libere dei fili e non sono quindi normalmente utilizzabili nello stato in cui si trovano.

Non rientrano per contro in queste sottovoci:

- a) I fili (annodati o meno in fasci) le cui perle di dimensioni o di colori differenti sono disposte in modo regolare (per esempio: alternando regolarmente i colori o le dimensioni o infilando le perle secondo un ordine crescente di grandezza) o le cui perle sono separate da nodi (voce 7117);
- b) i fili di perle (anche se composte di perle di dimensioni, colori o modi di fabbricazione identici) munite di fermagli o dispositivi simili o le cui dimensioni ridotte permettono di usarle come colliers (voce 7117).

7018 10 11**tagliate e lucidate meccanicamente**

Le perle tagliate e lucidate meccanicamente che rientrano in questa sottovoce si distinguono dalle perle dette «lucidate a fuoco» (sottovoce 7018 10 19) per le loro sfaccettature perfettamente lisce a spigoli vivi. Inoltre, l'orlo della loro foratura è molto spesso tagliato (talvolta anche lucidato) e presenta spigoli tagliati vivi corrispondenti alle faccette adiacenti. L'orlo delle forature delle perle dette «lucidate a fuoco» è invece spesso arrotondato e non si congiunge alle faccette mediante spigoli vivi.

Sono soprattutto gli articoli indicati al primo comma, punto 2 delle note esplicative delle sottovoci 7018 10 11 e 7018 10 19 che assai spesso si presentano tagliati e lucidati meccanicamente.

7018 10 30**Imitazioni di perle fini o coltivate**

Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera B.

Per quanto riguarda le imitazioni di perle fini, infilate, si applicano, *mutatis mutandis*, le note esplicative delle sottovoci 7018 10 11 e 7018 10 19.

**7018 10 51
e****Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)****7018 10 59**

Rientrano in queste sottovoci gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera C.

7018 10 51**tagliate e lucidate meccanicamente**

Le imitazioni di pietre preziose e semipreziose tagliate e lucidate meccanicamente che rientrano nella presente sottovoce si distinguono dagli stessi articoli detti «lucidati a fuoco» (sottovoce 7018 10 59) per le sfaccettature perfettamente lisce e a spigoli vivi.

7018 10 90**altre**

Rientrano in particolare in questa sottovoce le imitazioni di corallo, i granuli e «cabochons» (diversi dalle imitazioni di perle fini o di pietre preziose o semipreziose) per capocchie di spilloni, le gocce per fermagli di orecchini ed i tubetti di vetro per la preparazione di frange.

Per quanto riguarda la distinzione tra i tubetti di vetro che rientrano in questa sottovoce e quelli da considerare come perle di vetro ai sensi delle sottovoci 7018 10 11 e 7018 10 19, si rinvia alle note esplicative delle suddette sottovoci, secondo comma.

7018 20 00**Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm**

Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera H.

7018 90 10**Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro**

Vedi le note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettere E e F.

7018 90 90**altri**

Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera G.

7019 Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)

I filati di questa voce sono ottenuti utilizzando vetro tessile. Per vetro tessile si intendono quei prodotti i cui filamenti di base sono generalmente disposti in parallelo. Se ne distinguono due tipi:

- la seta di vetro composta da un gran numero di filamenti di base continui disposti in parallelo il cui diametro è, generalmente, compreso tra 5 e 15 µm (micron). Tali filamenti di base vengono riuniti da una cosiddetta «bozzima» (si tratta normalmente di materia plastica) in filati unici (detti «filati accoppiati in parallelo senza torsione» o «roving»). Il filato ha un aspetto setaceo;
- le fibre di vetro in fiocco che sono costituite da un numero imprecisato di filamenti di base di diversa lunghezza. La riunione di tali fibre dà origine ad uno stoppino di tipo lanoso.

7019 11 00 Filati tagliati, di lunghezza non superiore a 50 mm

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 7019 11.

7019 12 00 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 7019 12.

7019 19 90 di fibre in fiocco

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 7019 19.

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i filati di fibre in fiocco.

7019 31 00 Feltri (mats)

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 7019 31.

7019 32 00 Veli

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 7019 32.

7019 90 10 Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi

Le fibre alla rinfusa sono costituite da una massa di fibre elementari di lunghezza diversa, aggrovigliate tra di loro (ovatta e lana di vetro, denominate anche «vetrofibra»), utilizzate per l'isolamento termico o acustico, che si trovano generalmente in commercio in balle o in sacchi di carta.

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI

7101 **Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto**

7101 10 00 **Perle fini**

Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, i primi quattro commi.

7101 21 00 **Perle coltivate**

e

7101 22 00 Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, quinto comma.

7101 21 00 **gregge**

Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, sesto comma.

7101 22 00 **lavorate**

Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, sesto comma.

7102 **Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati**

7102 10 00 **non scelti**

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 7102 10.

7102 21 00 **industriali**

e

7102 29 00 Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 7102 21 e 7102 29.

7102 21 00 **greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati**

Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 7102 21 e 7102 29, terzo comma.

La sgrossatura (o taglio) consiste nella sfaccettatura dello sbizzo della pietra mediante abrasione contro un altro diamante, al fine di ridurla alla dimensione voluta.

7102 31 00 **non industriali**

e

7102 39 00 Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 7102 31 e 7102 39.

7102 31 00	greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
	Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 7102 21 e 7102 29, terzo comma.
	La sgrossatura (o taglio) consiste nella sfaccettatura dello sbizzo della pietra mediante abrasione contro un altro diamante, al fine di ridurla alla dimensione voluta.
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
7103 10 00	gregge o semplicemente segate o sgrossate
	Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoce 7103 10.
	Non rientrano nella presente sottovoce, per esempio, le pietre preparate in forma di «doublets» o «triplets» (sottovoci 7103 91 00 o 7103 99 00).
7103 91 00 e 7103 99 00	altrimenti lavorate
	Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 7103 91 e 7103 99.
	Per pietre preparate in forma di «doublets» o «triplets» s'intendono quelle ottenute per sovrapposizione di una pietra preziosa (gemma) (parte superiore della doppia o tripla) o di una o due altre pietre preziose (gemme) (generalmente di qualità inferiore) o di un'altra materia (per esempio: pietra ricostituita, vetro).
	Per quanto riguarda le pietre preziose (gemme) non considerate come altrimenti lavorate, ai sensi di queste sottovoci, nonché le pietre che, anche non incastonate né montate, rientrano nei capitoli 90 o 91, si vedano le note esplicative del SA, voce 7103, terzo e quinto comma.
	Gli sbizzi (comunemente chiamati «blanks») sono compresi nella sottovoce 7103 10 00.
7103 91 00	Rubini, zaffiri e smeraldi
	Il rubino è una varietà di corindone la cui colorazione rossa è dovuta a tracce di sali di cromo.
	Anche lo zaffiro è una varietà di corindone; il suo colore blu scuro è dovuto alla presenza di tracce di sali di cobalto.
	Lo smeraldo è una varietà di berillo; esso si presenta generalmente sotto forma di prisma; il suo colore verde è dovuto alla presenza di tracce di ossido di cromo. Leggermente più duro del quarzo, ma più tenero del corindone e del diamante, deve il suo grande valore al colore ed alla trasparenza. Esso è in genere tagliato in forma rettangolare o quadrata.
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
7104 10 00	Quarzo piezoelettrico
	Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7104 10.
	La presente sottovoce non comprende, per esempio:
	a) i cristalli piezoelettrici ottenuti da composti chimici quali il sale di Seignette (tartrato doppio di potassio e di sodio tetraidrato), il titanato di bario, gli ortomonofosfati d'ammonio, di rubidio (sottovoce 3824 90 95);
	b) i cristalli piezoelettrici ottenuti da pietre naturali (per esempio: quarzo o tormalina) (voce 7103);
	c) i cristalli piezoelettrici ottenuti da altre pietre sintetiche diverse dal quarzo (sottovoci 7104 20 00 o 7104 90 00);
	d) i cristalli piezoelettrici montati (sottovoce 8541 60 00).
7104 20 00	altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate
	Si applica, <i>mutatis mutandis</i> , la nota esplicativa della sottovoce 7103 10 00.
7104 90 00	altre
	Si applica, <i>mutatis mutandis</i> , il terzo paragrafo della nota esplicativa del SA, sottovoci 7102 31 e 7102 39.
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche
7105 10 00	di diamanti
	Vedi le note esplicative del SA, voce 7105, secondo, terzo e quarto comma.
7105 90 00	altri
	Si tratta in particolare di residui e polveri di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) di granati.

II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

7106 Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere**7106 10 00****Polveri**

Per quel che concerne l'interpretazione del termine «polveri», vedi la nota della sottovoce 1 del presente capitolo.

I prodotti polverulenti che non rispondono al criterio granulometrico previsto dalla nota di sottovoci 1 del presente capitolo sono considerati come granaglie delle sottovoci 7106 91 10 o 7106 91 90.

I cascami provenienti dalla lavorazione dell'argento o delle sue leghe e atti unicamente al recupero del metallo o alla preparazione di prodotti o composizioni chimiche, quali limature, spezzature e residui polverosi non vanno considerati come polveri. Questi residui sono da classificare alla voce 7112.

Invece le limature separate dalle materie estranee e rese omogenee dal punto di vista granulometrico (per esempio: mediante setacciatura) devono essere considerate polveri della presente sottovoce, purché rispondano al suddetto criterio.

**7106 91 10
e
7106 91 90****greggio**

Rientrano in queste sottovoci i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 7106, quarto comma, punto II.

I lingotti, che per essere posti in commercio, presentano una superficie liscia e sono muniti di un punzone di garanzia, restano classificati in queste sottovoci.

Le granaglie di argento o delle sue leghe, per essere classificate in queste sottovoci, non devono presentare le caratteristiche stabilite per le polveri nella nota della sottovoce 1 del presente capitolo.

Sono escluse da queste sottovoci le barre ottenute per laminazione o trafilatura (sottovoci 7106 92 20 o 7106 92 80).

7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere**7108 11 00****Polveri**

Va applicata, *mutatis mutandis*, la nota esplicative della sottovoce 7106 10 00.

7108 12 00**greggio**

Va applicata, *mutatis mutandis*, la nota esplicative delle sottovoci 7106 91 10 e 7106 91 90.

7108 20 00**per uso monetario**

Vedi la nota esplicative di sottovoce del SA, sottovoce 7108 20.

7110 Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della presente voce, vedi la nota della sottovoce 3 del presente capitolo.

**7110 11 00
a
7110 19 80****Platino**

Per quanto concerne l'interpretazione del termine «platino», vedi la nota della sottovoce 2 del presente capitolo.

7110 11 00**greggio o in polvere**

Le note esplicative della sottovoce 7106 10 00, nonché delle sottovoci 7106 91 10 e 7106 91 90 si applicano *mutatis mutandis*.

7110 21 00**greggio o in polvere**

Le note esplicative della sottovoce 7106 10 00, nonché delle sottovoci 7106 91 10 e 7106 91 90 si applicano *mutatis mutandis*.

7110 31 00**greggio o in polvere**

Le note esplicative della sottovoce 7106 10 00, nonché delle sottovoci 7106 91 10 e 7106 91 90 si applicano *mutatis mutandis*.

7110 41 00**greggi o in polvere**

Le note esplicative della sottovoce 7106 10 00, nonché delle sottovoci 7106 91 10 e 7106 91 90 si applicano *mutatis mutandis*.

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

I cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi che sono stati fusi e colati in lingotti, in masse o forme simili, vanno classificati come metalli greggi e non rientrano quindi nella presente voce.

III. MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Vedi le note 2 a) e 9 del presente capitolo.

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Vedi le note 2 a) e 10 del presente capitolo.

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Vedi le note 2 b) del presente capitolo.

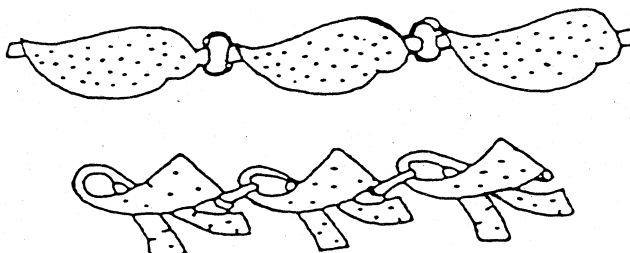
7117**Minuterie di fantasia**

Vedi la nota 11 del presente capitolo.

7117 11 00**di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati****a****7117 19 99**

Rientrano anche in queste sottovoci:

1. Le collane di metalli comuni tagliate in lunghezze tali da permettere di ottenere da ciascuna di esse, per esempio mediante aggiunta di un fermaglio, una sola minuteria di fantasia. Le lunghezze in questione non devono, di norma, essere superiori a due metri;
2. i motivi ornamentali contemplati nelle note esplicative del SA, voce 7117, secondo comma, lettera b) riportati, a titolo d'esempio, nell'illustrazione in appresso.



7118**Monete****7118 10 10
e****Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro****7118 10 90**

Rientrano in questa sottovoce soltanto:

1. le monete che avevano corso legale, ma che sono state demonetizzate;
2. le monete coniate in un paese e destinate ad essere messe in circolazione dalle autorità competenti di un altro paese; nel momento in cui passano la frontiera, tali monete non hanno ancora corso legale.

*SEZIONE XV***METALLI COMUNI E LORO LAVORI****Considerazioni generali**

I rottami, cascami e avanzi di lavori di metalli non ferrosi che sono stati fusi e ricostituiti in lingotti, masselli o forme simili, sono classificati come metallo greggio e non come rottami e cascami. Di conseguenza, sono classificati, per esempio nelle voci 7601 (alluminio), 7801 (piombo), 7901 (zinco) oppure nelle sottovoci 8104 11 00 o 8104 19 00 (magnesio).

Il termine «metalli» comprende anche i metalli che hanno una struttura amorfa (non cristallina) quali i vetri metalli ed i prodotti della metallurgia delle polveri.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Considerazioni generali

A. Un complesso di criteri può permettere di distinguere i prodotti fucinati dai prodotti laminati allorché è opportuno operare questa distinzione (voci 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 e 7228).

A condizione di disporre del pezzo intero, è opportuno osservare innanzitutto come varia la sezione trasversale:

- se questa presenta variazioni che non si ripetono periodicamente, si tratta di un prodotto fucinato;
- se invece essa presenta variazioni che si ripetono periodicamente o se essa è costante, può trattarsi sia di un prodotto fucinato che di un prodotto laminato. In quest'ultimo caso occorre esaminare l'insieme dei seguenti criteri:

1. *dimensioni della sezione trasversale*

Se le dimensioni sono ragguardevoli (area della sezione trasversale superiore a 150 000 millimetri per quadrato), si tratta verosimilmente di un prodotto fucinato. Se le dimensioni sono modeste (dimensione minima inferiore a 15 millimetri) si tratta probabilmente di un prodotto laminato;

2. *forma della sezione trasversale*

Se la forma è semplice (quadrata, tonda, rettangolare, esagonale, ecc.), può trattarsi di prodotti sia laminati che fucinati, mentre i prodotti di forma più complessa sono quasi sempre ottenuti per laminazione;

3. *dimensioni longitudinali*

Se la lunghezza supera i 5 metri, si tratta quasi certamente di prodotti laminati; se essa è inferiore, può trattarsi di prodotti fucinati o laminati;

4. *tolleranze dimensionali*

Le tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale sono più limitate nel caso di prodotti laminati che non nel caso di prodotti fucinati;

5. *aspetto metallografico*

Poiché di norma nel prodotto laminato il rapporto di riduzione è decisamente superiore a quello che si ha nel prodotto fucinato, l'esame al microscopio permette quasi sempre di distinguerli.

Gli elementi principali da esaminare sono le inclusioni e la struttura.

- a) Le inclusioni nei prodotti laminati sono sottili, molto allungate e disposte in modo quasi perfetto parallelamente alla direzione di laminazione; nei prodotti fucinati, esse sono invece meno allungate di forma pressoché ellittica e non perfettamente parallele.
- b) La struttura, da esaminare dopo ricottura se il pezzo è allo stato temperato e rinvenuto, presenta nei prodotti laminati bande di segregazione quasi perfettamente rettilinee e parallele alla direzione di laminazione. Nei prodotti fucinati questo fenomeno è invece molto ridotto e talvolta quasi inesistente;

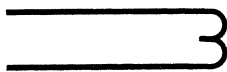
6. *quantità*

I prodotti fucinati vengono generalmente forniti in modeste quantità.

La laminazione può essere effettuata a caldo o a freddo. Secondo la forma del pezzo da laminare e secondo la sagomatura e la disposizione dei cilindri, per laminazione si possono ottenere prodotti piatti quali lamiere o nastri oppure barre di sezione tonda o poligonale, profilati di sezione varia, tubi, ecc.

B. Sono da considerare come prodotti laminati piatti e non semiprodotti, quei prodotti che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- spessore inferiore a 100 millimetri,
- presenza di una bombatura ai bordi:



- tasso di riduzione della laminazione superiore a 1,5 millimetro,
- larghezza che supera di più di 50 millimetri quella della bramma iniziale.

C. Per quanto riguarda le definizioni di talune deformazioni plastiche (quali la laminatura, la forgiatura, lo stampaggio, è opportuno fare riferimento alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettere A et B.

D. Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti laminati o estrusi a caldo e/o i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettera B, ultimi capoversi.

È da osservare che talune delle differenze sopra segnalate fra i prodotti laminati a freddo e i prodotti laminati a caldo si attenuano o addirittura si annullano se i prodotti laminati a freddo sono sottoposti a ricottura; parimenti, le differenze si limitano all'aspetto superficiale e alla durezza superficiale se si tratta di prodotti laminati a caldo che hanno subito una leggera rifinitura a freddo.

Le barre e i profilati laminati o estrusi a caldo possono essere rifiniti a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto un grado maggiore di finitura. Questa operazione fa considerare tali prodotti come «ottenuti o rifiniti a freddo».

Tuttavia, la semplice raddrizzatura a freddo e la eliminazione grossolana delle croste non sono considerate operazioni di rettifica o di calibratura e restano quindi senza influenza sulla classificazione delle barre e dei profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo. Parimenti, la torsione delle barre precitate non ha per effetto di farle considerare barre rifinite a freddo.

E. Per quanto riguarda la definizione della placcatura, occorre riferirsi alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte quarta, lettera C, paragrafo 2, capoverso e).

I metalli comuni placcati di metalli preziosi, qualunque sia lo spessore della placcatura, rientrano nel capitolo 71 (vedere le note esplicative del SA, capitolo 71).

F. per quanto riguarda le operazioni di finitura superficiale, si vedano le note esplicative del SA capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, lettera C, paragrafo 2, capoverso d).

G. I pezzi fucinati non finiti che non presentano più l'aspetto rudimentale degli sbocchi di forgia di cui alle voci 7207, 7218 o 7224, devono essere classificati nelle voci relative agli articoli finiti e rientrano generalmente nei capitoli 82, 84, 85, oppure 87. Ne risulta che tali pezzi fucinati in ferro o acciaio destinati alla fabbricazione di alberi a gomiti, rientrano quindi nella voce 8483.

I. PRODOTTI DI BASE; PRODOTTI PRESENTATI SOTTO FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI

7201

Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie

Le ghise gregge e le ghise speculari sono definite rispettivamente alle note 1 a) et 1 b) del presente capitolo.

Una ghisa greggia ai sensi della nota 1 a) del capitolo 72 che contiene in peso da 6 % escluso a 30 % compreso di manganese, deve essere classificata come ghisa specolare (sottovoce 7201 50 90). Qualora una lega avente questo tenore di manganese contenga un altro elemento in proporzione superiore alle percentuali di cui alla nota 1 a), per esempio una percentuale di silicio superiore a 8 %, essa deve essere classificata tra le ferro-leghe, e, nell'esempio di cui sopra, nelle sottovoci da 7202 21 10 a 7202 29 90 relative al ferro-silicio. [Se il tenore di questa lega supera 30 % di manganese e 8 % di silicio, essa deve essere considerata come un ferro-silicio-manganese, della sottovoce 7202 30 00 e se essa contiene anche un altro elemento legante, nelle proporzioni di cui alla nota 1 c) verrà classificata nella sottovoce 7202 99 80.]

Le ghise gregge, ai sensi della nota 1 a) del presente capitolo che non sono ghise speculari e che di conseguenza devono essere classificate nelle sottovoci 7201 10 11 a 7201 50 90 sono quelle che contengono soltanto 6 % o meno di manganese. Fra tali ghise, si distinguono le ghise gregge non legate (sottovoci da 7201 10 11 a 7201 20 00), dalle ghise gregge legate (sottovoci 7201 50 10 o 7201 50 90) a seconda del loro contenuto di elementi leganti.

Le ghise gregge legate di cui alla nota 1 a) delle sottovoci del presente capitolo e le ghise gregge non legate non possono contenere, isolatamente o assieme, in peso, più di:

- 0,2 % di cromo,
- 0,3 % di rame,
- 0,3 % di nichel,
- 0,1 % dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

7201 50 10**Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio(CECA)**

I prodotti di questa sottovoce sono impiegati soprattutto per la fabbricazione di pezzi che devono presentare una particolare resistenza all'usura, per esempio gli alberi a gomito, i tamburi per freni, i pistoni per pompe, i cilindri per laminatoi, le matrici per stampaggio a caldo, i gomiti per tubature, le lingottiere.

7201 50 90**altre(CECA)**

Fra le ghise che rientrano in questa sottovoce si possono citare:

1. le ghise contenenti nichel (da 0,5 a 3,5 %) destinate alla fabbricazione di pezzi a elevata resistenza meccanica;
2. le ghise «Ni-Hard» (contenenti da 3,3 a 5 % di nichel e da 1,4 a 2,6 % di cromo), destinate alla fabbricazione di pezzi che presentano una resistenza elevata all'usura;
3. le ghise (ad alto tenore di nichel, cromo, silicio o rame) destinate alla fabbricazione di pezzi che devono resistere alla corrosione;
4. le ghise (contenenti nichel o cromo) destinate alla fabbricazione di pezzi resistenti al calore;
5. le ghise al rame.

7202**Ferro-leghe**

La nota 1 c) del capitolo definisce le ferro-leghe precisando in particolare le percentuali limite di elementi leganti non ferrosi e di ferro che esse devono presentare.

Per la classificazione delle ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202, vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo.

Così, per esempio, una ferro-lega contenente più di 30 % di manganese e 8 % o meno di silicio va classificata nelle sottovoci da 7202 11 20 a 7202 19 00; se, al contrario, essa contiene più di 30 % di manganese e più di 8 % di silicio, va classificata alla sottovoce 7202 30 00. Parimenti, una lega ferro-silicio-manganese-alluminio deve contenere più di 8 % di silicio, più di 30 % di manganese e più di 10 % di alluminio per essere classificata nella sottovoce 7202 99 80.

Se la ferro-lega binaria, ternaria o quaternaria non è specificatamente nominata essa va classificata nella sottovoce 7202 99 80.

I cascami siderurgici rifusi e colati grossolanamente in lingotti (detti cascami lingottati) aventi la composizione di una ferro-lega e che sono utilizzati come additivi nella fabbricazione degli acciai speciali, sono da classificare nelle sottovoci delle voci 7202, secondo la specie.

Non rientrano in questa voce i residui di fusione dei metalli non ferrosi che, a causa del loro tenore di zolfo o di fosforo o di altre impurità, non possono essere considerati ferro-leghe (generalmente voce 2620).

7202 11 20**Ferromanganese****a****7202 19 00**

Il ferromanganese si presenta in forma di pani rugosi alla superficie, bianchi e lucenti nell'interno. Si tratta di un materiale fragile e durissimo. Esso viene utilizzato per la deossidazione, la desolfurazione, la ricarburazione degli acciai e, mediante l'aggiunta di manganese, come elemento legante.

7202 11 20**contenente, in peso, più di 2 % di carbonio****e****7202 11 80**

Rientrano in queste sottovoci i tipi di ferromanganese detti «ad alto tenore carbonio» (ferromanganese carburato). Il tipo più usato contiene in peso da 6 a 7 % di carbonio; il tenore di manganese deve essere superiore a 30 % in peso, e varia generalmente tra 70 e 80 %.

7202 19 00**altro**

Rientrano in questa sottovoce i tipi di ferromanganese detti «a medio tenore carbonio» (da 1,25 a 1,5 %), oppure «a basso carbonio» (meno di 0,75 %), mentre la percentuale di manganese può variare da 80 a 90 %.

Questi tipi vengono impiegati per la preparazione degli acciai legati al manganese che devono avere un basso tenore di carbonio.

7202 21 10**a****7202 29 90****Ferrosilicio**

Il ferrosilicio ha una frattura grigia lucente ed è fragile. Esistono in commercio tipi aventi contenuto di silicio da 10 a quasi 96 %, con un basso tenore di carbonio (da 0,1 a 0,2 %).

Si usa sia per l'affinazione dell'acciaio e per la fabbricazione di acciai al silicio (in particolare per le lamiere dette «magnetiche»), sia (al posto del silicio più costoso) come riducente (silicotermia) in altri processi metallurgici, per esempio, nella metallurgia del magnesio.

7202 30 00**Ferro-silico-manganese**

Il ferro-silico-manganese, detto anche semplicemente silico-manganese, viene usato in vari tipi contenenti più di 8 e fino a 35 % di silicio, più di 30 e fino a 75 % di manganese e fino a 3 % di carbonio.

Esso ha usi simili a quelli del ferro-silicio, ma l'effetto combinato del silicio e del manganese riduce al minimo le inclusioni non metalliche e riduce ulteriormente il contenuto di ossigeno.

7202 41 10**a****7202 49 90****Ferrocromo**

Il ferrocromo si presenta in masse cristalline durissime, a cristalli talvolta notevolmente sviluppati.

Esso contiene di solito da 60 a 75 % di cromo; il tenore di carbonio è da 4 a 10 % nel ferrocromo comune e può scendere fino a 0,01 %, mentre diminuisce la sua fragilità. Il ferrocromo viene usato per ottenere gli acciai al cromo.

7202 50 00**Ferro-silico-cromo**

Il ferro-silico-cromo contiene generalmente 30 % di silicio e 50 % di cromo e il tenore di carbonio può essere elevato o assai ridotto come nel caso del ferrocromo.

Esso viene impiegato per gli stessi usi del ferrocromo; la presenza di silicio facilita la deossidazione dell'acciaio.

7202 60 00**Ferro-nichel**

Il ferro-nichel di questa sottovoce contiene meno di 0,5 % di zolfo ed è generalmente usato come legante nella fabbricazione degli acciai al nichel.

Il ferro-nichel con tenore di zolfo di 0,5 % o più non può essere utilizzato tale e quale per la fabbricazione degli acciai al nichel; esso viene considerato come prodotto intermedio della metallurgia del nichel e pertanto va classificato nella voce 7501.

Viceversa, alcune leghe denominate ghise al nichel e impiegate per getti particolari, resistenti alla corrosione o alle alte temperature, vengono classificate in questa sottovoce. Tale è il caso, per esempio, di talune ghise austenitiche, note in commercio sotto vari marchi depositati, contenenti fino a 36 % di nichel, 6 % di cromo, 6 % di silicio, più di 2 % di carbonio e, eventualmente, piccole quantità di altri elementi (alluminio, manganese, rame, ecc.). Dal punto di vista tariffario, tali prodotti non possono essere classificati tra le ghise a causa del loro tenore di nichel superiore a 10 %, né fra gli acciai a causa del loro tenore di carbonio superiore a 2 %.

7202 99 80**altre**

Rientrano tra l'altro in questa sottovoce il ferro-silico-calcio, il ferro-mangano-titanio, il ferro-silico-nichel, il ferro-silico-alluminio-calcio, il ferro-alluminio, il ferro-silico-alluminio e il ferro-silico-mangano-alluminio.

Il ferro-alluminio contiene generalmente da 12 a 30 % di alluminio.

Alcuni tipi di ferro-alluminio sono talvolta impiegati direttamente per la fusione di pezzi speciali a causa della loro alta resistenza alla corrosione, anche a temperatura elevata, e per le loro proprietà magnetiche e termiche.

Il ferro-silico-alluminio si usa in diversi tipi di leghe contenenti, per esempio:

- 45 % di silicio e da 20 a 25 % di alluminio;
- da 65 a 75 % di silicio, più di 10 e fino a 15 % di alluminio e da 3 a 4 % di titanio;
- da 20 a 25 % di silicio, da 20 a 25 % di manganese, più di 10 e fino a 12 % di alluminio.

Il ferro-silico-mangano-alluminio contiene generalmente 20 % di silicio, 35 % di manganese, più di 10 e fino a 12 % di alluminio.

- 7203** **Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili**
- 7203 90 00** **altri(CECA)**
- Indipendentemente dai prodotti citati nella seconda parte del testo della voce 7203 e che fanno oggetto del penultimo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla presente voce, questa sottovoce comprende i prodotti ferrosi spugnosi ottenuti in modo diverso dalla riduzione diretta dei minerali di ferro, cioè quelli ottenuti mediante la tecnica di atomizzazione a partire da ghisa greggia.
- 7204** **Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio**
- Oltre ai rottami, ai cascami e agli avanzi descritti nelle note esplicative del SA, voce 7204, parte A, rientrano nella definizione di questa voce anche le rotaie usate e sezionate, la cui lunghezza è inferiore a 1,50 m (vedi la nota esplicativa della sottovoce 7302 10 90).
- 7204 41 10** **Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature(CECA)**
- Sono escluse dalla presente sottovoce le molature e limature separate dalle sostanze estranee (per esempio: con processi magnetici) e rese omogenee dal punto di vista granulometrico (per esempio: mediante setacciatura). Esse rientrano, secondo la loro granulometria [vedi a tale riguardo le note 8, lettera b) della sezione XV e 1, lettera h) di questo capitolo], nelle sottovoci 7205 10 00, 7205 21 00 o 7205 29 00.
- 7204 49 10** **spezzettati(CECA)**
- Per cascami e avanzi spezzettati si intendono i prodotti per i quali 95 %, in peso, non presenta alcuna dimensione superiore a 200 millimetri.
- 7204 49 91** **non selezionati né classificati(CECA)**
- Rientrano in questa sottovoce i cascami ed avanzi alla rinfusa, che sono costituiti, per esempio, da un miscuglio di ghisa, ferro stagnato e acciai, sotto forme diverse.
- 7204 49 99** **altri(CECA)**
- Rientrano in questa sottovoce i cascami ed avanzi alla rinfusa, selezionati o classificati.
- 7204 50 10 e 7204 50 90** **Cascami lingottati**
- I cascami lingottati aventi la composizione chimica di una ferro-lega, impiegati come additivi nella fabbricazione di acciai speciali, devono essere classificati nelle sottovoci della voce 7202, secondo la specie.
- 7205** **Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio**
- 7205 21 00 e 7205 29 00** **Polveri**
- Le polveri possono essere addizionate sia di elementi di lega per taluni degli usi citati nelle note esplicative del SA, voce 7205, intestazione B, sia di elementi protettivi (per esempio: zinco) per evitare rischi di combustione spontanea del ferro.

II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI

- 7207** **Semiprodotto di ferro o di acciai non legati**
- 7207 19 14** **ottenuti con colata continua(CECA)**

Un semiprodotto ottenuto con colata continua è caratterizzato sia dall'aspetto della superficie esterna che presenta, in genere, degli anelli trasversali di diverse colorazioni a distanze più o meno regolari che dall'aspetto della sua sezione trasversale che, in genere, presenta cristalli disposti a raggiera, disposizione che è dovuta al rapido raffreddamento. Questo semiprodotto è principalmente utilizzato come prodotto intermedio per la fabbricazione di tubi d'acciaio senza saldatura.

7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti Il termine «rilaminazione», ai sensi delle sottovoci relative alla presente voce, indica l'operazione di riduzione dello spessore del metallo, che viene fatto passare tra cilindri controrotanti. Inoltre, questa operazione può anche migliorare la superficie del metallo o le sue proprietà meccaniche. Il termine «rilaminazione» non comprende il processo a freddo denominato «skin-pass» che si limita a ridurre lievemente lo spessore nei procedimenti di trasformazione consistenti semplicemente in una formatura senza riduzione dello spessore.
7208 90 10	semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare-(CECA) La presente sottovoce comprende i prodotti laminati piatti che hanno subito uno o più trattamenti superficiali tra quelli citati nelle note esplicative del SA, voce 7208, secondo capoverso, punti 3 a 5 e/o tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, ma che tuttavia non hanno subito alcuna altra lavorazione.
7208 90 90	altri Rientrano in questa sottovoce i prodotti laminati piatti che hanno subito, dopo la laminazione, operazioni quali perforazione, ondulazione, bisellatura o arrotondamento degli spigoli. Comunque, i prodotti ondulati e quelli che presentano motivi in rilievo eseguiti direttamente in fase di laminazione non sono considerati come lavorati ai sensi di questa sottovoce.
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti
7209 90 10	semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare-(CECA) La nota esplicativa della sottovoce 7208 90 10 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
7209 90 90	altri La nota esplicativa della sottovoce 7208 90 90 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti Si considerano placcati i prodotti che hanno subito l'operazione di placcatura quale definita nella parte IV C 2), punto e) delle considerazioni generali del SA relative a questo capitolo e si considerano rivestiti i prodotti che hanno subito uno dei trattamenti di cui alla stessa parte sopra citata delle considerazioni generali, ai punti d) 4° e d) 5°.
7210 12 11	Latta(CECA) È esclusa da questa sottovoce la lamiera stagnata verniciata (sottovoce 7210 70 31).
7210 20 10 e 7210 20 90	piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno Ai sensi di queste sottovoci, si intende con il termine «lamiera piombata» i laminati piatti aventi uno spessore inferiore a 0,5 millimetro, rivestiti per elettrolisi o immersione in bagno di metallo fuso, di uno strato costituito da una lega piombo-stagno. La quantità di piombo su entrambe le facce non può essere superiore a 120 grammi per metro quadrato di prodotto.
7210 30 10 e 7210 30 90	zincati elettroliticamente Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 7210 30, 7210 41 e 7210 49.
7210 41 10 e 7210 41 90	ondulati Vedi le note esplicative di sottovoci del SA, voce 7208, sesto comma.
7210 61 10 e 7210 61 90	rivestiti di leghe di alluminio-zinco Rientrano in queste sottovoci i prodotti laminati piatti rivestiti di uno strato di lega in cui l'alluminio prevale in peso sullo zinco. Tali leghe possono anche comprendere altri elementi.

7210 90 10**argentati, dorati, platinati o smaltati**

Oltre ai prodotti smaltati sono compresi in questa sottovoce i prodotti argentati, dorati o platinati, cioè rivestiti di metalli preziosi su una o entrambe le facce, con processi diversi dalla placcatura. Tali processi sono principalmente quelli di deposizione elettrolitica di proiezione e di evaporazione sottovuoto (vedi a questa proposito le note esplicative del SA, capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, C 2), punto d) 4°).

7211**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti**

Sono esclusi da questa voce i prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, anche se la loro larghezza è inferiore a 600 mm (voce 7208).

7212**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti**

Le note esplicative della voce 7210 e delle relative sottovoci si applicano *mutatis mutandis*.

7212 50 93**rivestiti di leghe di alluminio-zinco**

La nota esplicativa delle sottovoci 7210 61 10 e 7210 61 90 si applica *mutatis mutandis*.

7214**Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione****7214 10 00****fucinate**

Per stabilire la distinzione tra i prodotti fucinati e i prodotti laminati, vedi le note esplicative di questo capitolo, considerazioni generali, punto A.

7215**Altre barre di ferro o di acciai non legati****7215 90 90****altre**

Questa sottovoce comprende le barre fucinate, laminate o trafilate a caldo e quelle ottenute o rifinite a freddo, che hanno subito:

1. trattamenti superficiali più spinti di quelli citati nelle note esplicative del SA, voce 7214, quarto capoverso, punti 1 a 3, per esempio: levigazione, lucidatura, ossidazione artificiale, fosfatazione, ossalatazione, rivestimento e (tranne per quanto riguarda le barre laminate o trafilate a caldo) placcatura; o
2. trattamenti meccanici quali: foratura o calibratura.

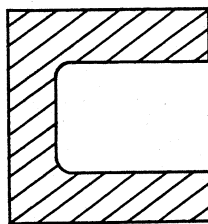
7216**Profilati di ferro o di acciai non legati**

Sono esclusi da questa voce e rientrano nella voce 7308 i ferri angolari perforati e i profilati «Halfen» descritti nelle note esplicative di questa ultima voce.

7216 31 11**ad ali a facce parallele(CECA)**

Rientrano in questa sottovoce soltanto i profilati di cui le facce interne ed esterne delle ali sono parallele.

Questi profilati hanno la forma seguente:

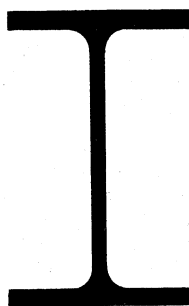
**7216 31 91****ad ali a facce parallele(CECA)**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7216 31 11.

7216 32 11**ad ali a facce parallele(CECA)**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 7216 31 11.

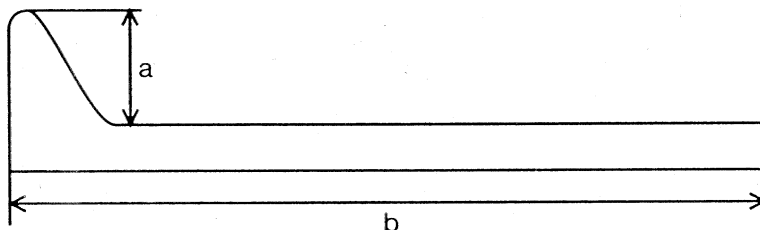
Questi profilati hanno la forma seguente:

**7216 32 91****ad ali a facce parallele(CECA)**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7216 32 11.

7216 50 91**Piatti a bulbo(CECA)**

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di sezione trasversale piena e costante, delle forma qui di seguito illustrata, di larghezza generalmente inferiore a 430 millimetri. L'altezza (a) del bulbo è solitamente uguale al settimo della larghezza (b) del profilato a bulbo.

**7216 69 00****altri**

Rientrano in particolare in questa sottovoce i profilati ottenuti o rifiniti a freddo per trafilatura con riduzione di spessore.

7216 91 10**ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti****a****7216 91 90**

La nota esplicativa della sottovoce 7215 90 90 si applica *mutatis mutandis*.

7216 91 10**Lamiere profilate (nervate)**

Le lamiere profilate (nervate) sono prevalentemente utilizzate come rivestimenti di facciate.

Queste lamiere hanno, per esempio, la seguente forma:



Non rientrano in questa sottovoce le lamiere profilate con dispositivi di fissazione (sottovoce 7308 90 59).

7216 99 90**altri**

La nota esplicativa della sottovoce 7215 90 90 si applica *mutatis mutandis*.

III. ACCIAI INOSSIDABILI

7219 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm**7219 90 10 semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare(CECA)**

Questa sottovoce comprende i prodotti laminati a piatto, a caldo o a freddo:

1. che hanno subito uno o più dei trattamenti di superficie citati nelle note esplicative del SA, relative al presente capitolo, considerazioni generali, parte IV, C 2, punti d) e e); o
2. di forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

7219 90 90 altri

Rientrano in questa sottovoce i prodotti laminati a piatto, a caldo o a freddo, che hanno subito dopo la laminatura, operazioni quali: foratura, bisellatura o smussatura dei bordi.

7220 Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

Sono esclusi da questa voce i prodotti laminati piatti di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, anche la loro larghezza è inferiore a 600 millimetri (voce 7219).

IV. ALTRI ACCIAI LEGATI, BARRE FORATE PER PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI

7225 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm**7225 11 00 a grani orientati(CECA)**

I prodotti laminati piatti magnetici a grani orientati hanno caratteristiche magnetiche che, parallelamente al senso della laminazione, sono notevolmente migliori che perpendicolarmente ad esso (cosiddetta «struttura Goss»). Tali prodotti sono spesso rivestiti di uno strato isolante generalmente costituito da un film vetroso (principalmente in silicati di magnesio).

7226 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm**7226 11 10 a grani orientati****e****7226 11 90** Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7225 11 00.**7227 Vergella o bordone di altri acciai legati****7227 90 95 altri(CECA)**

Tale sottovoce comprende in particolare il filo per saldatura diverso da quello della voce 8311.

7228 Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati**7228 40 10 altre barre, semplicemente fucinate****e****7228 40 90** Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti fucinati e quelli laminati, vedi le considerazioni generali di questo capitolo, punto A.

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

7301 Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

Restano comprese nelle due sottovoci di questa voce, le palancole e i profilati ottenuti per saldatura che hanno subito operazioni come la perforazione, la torsione, ecc., purché queste operazioni non conferiscano a questi prodotti il carattere di lavori ripresi altrove.

7301 20 00 Profilati

Sono esclusi da questa sottovoce i ferri angolari perforati e i profilati «Halfen» (voce 7308).

7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasse), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie**7302 10 10 conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso**

Rientrano in questa sottovoce soltanto le rotaie conduttrici di corrente, a esclusione cioè delle rotaie portanti, la cui faccia di contatto è di metallo non ferroso (alluminio, rame) o che sono munite di pezzi di fissaggio di metalli non ferrosi.

Le rotaie conduttrici di corrente che rientrano in questa sottovoce, dette anche comunemente «terza (o quarta) rotaia», presentano una sezione uguale a quella di una rotaia ordinaria portante o a doppio T o rettangolare o trapezoidale, ecc. e sono costituite di acciaio generalmente più dolce di quello delle rotaie portanti, potendosi sacrificare le qualità meccaniche a vantaggio di quelle elettriche: così la resistività elettrica, che per l'acciaio delle rotaie portanti è di circa 0,19 per 10-6 ohm·m, scende a 0,11 ohm·m, per l'acciaio a basso tenore di carbonio (circa 0,08 %) e di manganese (0,20 %) e anche a 0,10 ohm·m per il ferro armco (ferro praticamente puro: 99,9 %).

Le rotaie conduttrici possono essere a contatto superiore laterale o inferiore e sono spesso protette da un rivestimento di resine che lascia libera la faccia su cui scorre il piattino.

7302 10 90 usate(CECA)

Non rientrano in questa sottovoce le rotaie usate che sono da considerare come rottami della voce 7204, per esempio le rotaie torte e le rotaie sezionate, la cui lunghezza è inferiore a 1,5 m.

7303 00 Tubi e profilati cavi, di ghisa**7303 00 10 Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione**

Rientrano in questa sottovoce i tubi di ghisa, generalmente utilizzati per la canalizzazione (spesso sotterranea) di gas e acqua e in grado di sopportare pressioni di almeno 10,13 bar. I tubi per canalizzazioni sotto pressione sono prodotti quasi esclusivamente in ghisa duttile di resistenza particolarmente elevata (resistenza alla trazione di almeno 420 Mpa). I tubi per canalizzazioni sotto pressione devono avere qualità meccaniche particolarmente buone (soprattutto per resistere alle sollecitazioni inerenti alla alterazione della forma) per non cedere in caso di smottamenti. Il limite di snervamento deve essere perciò di almeno 300 Mpa.

7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

Non sono comunque considerati «tubi» gli articoli così definiti la cui lunghezza non sia almeno doppia della larghezza massima esterna della sezione trasversale. Gli articoli in questione dovranno essere trattati, a seconda dei casi, come accessori per tubi (voce 7307) o come rondelle (voce 7318).

7304 31 91 di precisione

Questi tubi si caratterizzano per il fatto che le superfici interne o esterne della loro parete sono lisce, levigate o lucidate, mentre le tolleranze sono più ristrette di quelle previste per i tubi rifiniti a caldo.

I tubi che rispondono alle prescrizioni della norma ISO 3304 e alle norme nazionali corrispondenti sono impiegati in applicazioni quali: circuiti idraulici o pneumatici, ammortizzatori, martinetti idraulici o pneumatici e, in linea generale, per la fabbricazione di parti di autoveicoli, motori o macchine.

I tubi che rientrano invece nelle norme ISO 2604 e 6759 e alle corrispondenti norme nazionali sono impiegati come condotte nelle apparecchiature sotto pressione: caldaie, surriscaldatori, scambiatori di calore e impianti per il riscaldamento dell'acqua nelle centrali elettriche, qualora vengano richieste le tolleranze dei tubi di precisione.

7304 39 10**greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete**

Sono classificati in questa voce i tubi di acciaio senza saldatura ottenuti principalmente mediante foratura e laminazione a caldo o foratura e trafilazione a caldo, comunemente designati con il termine «sbozzi». Si tratta di tubi destinati a essere trasformati in tubi di altri profili e altri spessori e aventi tolleranze dimensionali più ristrette di quelle del prodotto di partenza.

I tubi in questione si presentano con estremità tagliate alla trancia e sbavate grossolanamente, senza alcun'altra finitura. Le superfici interne e esterne sono grezze e presentano incrostazioni. Di conseguenza non sono brillanti, né, d'altro canto, oliate o zincate o verniciate.

7304 39 51**e****7304 39 59****Tubi filettati o filettabili detti gas**

Questi tubi sono ottenuti per laminazione a caldo e calibratura. Hanno diametri esterni da 13,5 a 165,1 millimetri e sono forniti con le estremità lisce o filettate e munite di manicotti. La superficie è nuda o rivestita di uno strato di zinco o di altro prodotto protettivo, per esempio materie plastiche o bitume.

La finitura a caldo conferisce a questi tubi caratteristiche meccaniche atte a consentirne il taglio alla lunghezza voluta, la piegatura e, eventualmente, la filettatura presso il cantiere.

Questi tubi sono impiegati principalmente per l'adduzione di vapore o la distribuzione di acqua e gas in edilizia.

Essi rispondono alle prescrizioni della norma ISO 65 e alle corrispondenti norme nazionali.

7304 49 10**greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 39 10.

7304 51 91**di precisione**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 31 91

7304 59 10**greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 39 10.

7305**Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della voce 7304.

7306**Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio**

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della voce 7304.

7306 30 21**e****7306 30 29****di precisione, aventi parete di spessore**

Queste sottovoci comprendono tubi di precisione semplicemente calibrati e tubi di precisione saldati e trafilati a freddo.

1. Tubi semplicemente calibrati

Questi tubi sono generalmente ottenuti mediante saldatura in continuo, senza apporto di metallo, mediante resistenza elettrica o induzione, da prodotti piatti arrotolati, laminati a caldo o a freddo, previa formatura a freddo in senso longitudinale.

La loro superficie, nella maggior parte dei casi, è priva di incrostazioni ed è oleata in conseguenza della lubrificazione a cui è stata sottoposta durante le operazioni di formatura, saldatura e calibratura. La superficie è priva di cordolo di saldatura all'esterno, in quanto esso è stato livellato subito dopo la saldatura. In taluni casi, il cordolo di saldatura viene anche eliminato mediante livellamento all'interno del tubo.

I tubi sono forniti nello stato in cui escono in seguito alla formatura ed alla calibratura a freddo, a meno che non sia richiesto un trattamento termico di rigenerazione della loro struttura.

Essi sono impiegati principalmente nella fabbricazione di parti di automobili o macchine, mobili metallici, telai di biciclette, carrozzelle per bambini, cancellate e balaustre.

Questi tubi sono conformi alle prescrizioni della norma ISO 3306 ed alle corrispondenti norme nazionali.

2. Tubi saldati trafilati

Questi tubi si distinguono dai tubi saldati di precisione semplicemente calibrati per il fatto che non conservano alcuna traccia del cordolo di saldatura né all'esterno né all'interno e che le loro tolleranze dimensionali sono più ristrette.

Gli impieghi ai quali sono destinati sono equivalenti a quelli delle sottovoci 7304 31 91 e 7304 51 91.

Questi tubi sono conformi alla norma ISO 3305, oppure alle norme ISO 2604 e 6758 se sono impiegati per apparecchiature sotto pressione.

7306 30 51

Tubi gas, filettati o filettabili

e
7306 30 59

Questi tubi sono ottenuti mediante processo di saldatura per fucinatura, previa formatura a caldo. Per le altre caratteristiche e gli altri impianti, vedi la nota esplicativa di cui sopra relativa alle sottovoci 7304 39 51 e 7304 39 59.

7306 50 91

di precisione

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7306 30 21 e 7306 30 29.

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7307 11 10
e

di ghisa non malleabile

7307 11 90

Il termine «ghisa non malleabile» comprende anche la ghisa a grafite lamellare.

Queste sottovoci riguardano accessori in ghisa quali: gomiti, curve, manicotti, lange, collari, elementi a T. Il raccordo o la giunzione di questi accessori con i tubi in ghisa o acciaio viene eseguito di norma mediante avvitatura o contatto e montaggio meccanico.

7307 19 10

di ghisa malleabile

La ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l'acciaio fuso. È un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato. Durante il trattamento termico, il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato, per depositarsi infine sotto forma di noduli che non rompono la coesione metallica in misura così elevata quanto le pagliette di grafite nella ghisa grigia.

Quando il tenore di carbonio non è inferiore a 2 %, in peso, questo prodotto è considerato alla stregua di acciaio di fusione (vedi la nota 1 del presente capitolo) e i prodotti che ne derivano rientrano nella sottovoce 7307 19 90.

Il termine «ghisa malleabile» comprende anche la ghisa a grafite sferoidale.

Vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 7307 11 10 e 7307 11 90, secondo capoverso.

7307 23 10

Gomiti e curve

Questa sottovoce copre principalmente i gomiti e le curve a spessore costante, su tutte le loro generatrici, di cui alla norma ISO 3419-1981 e alle norme nazionali corrispondenti.

Le estremità sono tagliate ad angolo retto e, nel caso dei prodotti a pareti più spesse, sono smussate per facilitare l'operazione di saldatura con i tubi.

Esistono gomiti a 45 gradi e a 90 gradi, nonché curve a 180 gradi.

Rientrano anche in questa sottovoce i gomiti e le curve che non hanno spessore costante.

7307 23 90

altri

Questa sottovoce copre principalmente gli elementi a T e le croci ad aperture uguali o meno, i manicotti, i tappi, i riduttori concentrici o eccentrici, descritti nell'ambito della norma ISO 3419-1981 e nelle corrispondenti norme nazionali.

Per quanto riguarda la finitura delle estremità, vedi le disposizioni corrispondenti della nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10.

7307 93 11

Gomiti e curve

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10.

7307 93 19

altri

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 90.

7307 93 91**Gomiti e curve**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10.

7307 93 99**altri**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 90.

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustre) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Oltre ai prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 7308, questa voce comprende fra l'altro:

1. gli angolari (handy angles o dexion slotted angles) preparati per essere impiegati in costruzioni metalliche montate, quali i casellari, scaffali, mobili, scale, impalcature, ossature, presentati isolatamente o in assortimento;
2. i profilati Halfen, di sezione approssimativa ad omega, il cui dorso è spaccato e respinto verso l'esterno a intervalli irregolari per permettere il passaggio di nastri di ancoraggio, destinati ad essere incorporati nel calcestruzzo dei pavimenti, dei soffitti o dei muri e utilizzati per fissare mediante bulloni diversi materiali (macchine, ferrovie, vie di scorrimento, monorotaie, ponti girevoli, canalizzazioni, ecc.).

7308 90 59**altri**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i pannelli compositi (multistrato), costituiti da un'anima isolante racchiusa tra uno strato di lamiera profilata (nervata) della sottovoce 7216 91 10 e uno strato di lamiera diversa da quella profilata (nervata).

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310 21 11**Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari**

Rientrano in questa sottovoce le scatole di conserve aventi le seguenti caratteristiche:

- il corpo della scatola
 - presenta una stampa indicante in particolare la denominazione del prodotto alimentare,
 - oppure non presenta alcuna stampa e sarà poi provvisto di un'etichetta;
 - il coperchio è destinato ad essere completamente asportato e può essere in particolare provvisto di un anello per l'apertura.

Il coperchio può anche essere fornito separatamente.

7310 21 19**Scatole per l'imballaggio delle bevande**

Rientrano in questa sottovoce le scatole di conserve aventi le seguenti caratteristiche:

- il corpo della scatola presenta sempre una stampa indicante in particolare la denominazione della bevanda;
- il coperchio è sempre destinato ad essere aperto parzialmente e può presentare in particolare un anello che consente di ripiegare o asportare una linguetta di metallo.

Il coperchio può anche essere fornito separatamente.

7311 00**Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio**

Non rientrano in questa voce le bombole portatili per pneumatici che presentano, oltre ad un serbatoio di aria compressa, un manometro, un tubo di riempimento, un beccuccio di raccordo, nonché valvole per l'entrata e l'uscita dell'aria e nelle quali il manometro serve a misurare la pressione del pneumatico e non quella all'interno del recipiente (sottovoci 9026 20 51 a 9026 20 90).

7312**Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità****7312 10 71****Trefoli**

a

7312 10 79

I trefoli sono costituiti da fili a sezione circolare avvolti elicoidalmente in uno o più strati, attorno ad un'anima. Si distinguono, a seconda della sezione, in trefoli rotondi, piatti e triangolari.

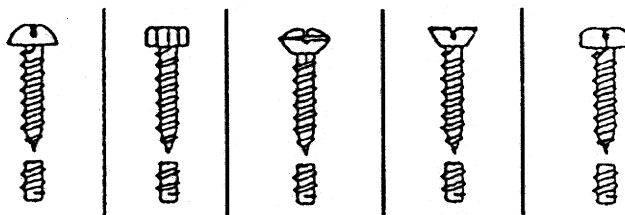
7312 10 82**Cavi, compresi i cavi chiusi****a****7312 10 99**

I cavi sono in genere costituiti da più trefoli avvolti elicoidalmente in uno o più strati attorno ad un'anima.

I cavi chiusi hanno uno o più strati esterni costituiti interamente o parzialmente da fili non rotondi, affinché la loro superficie impedisca la penetrazione di acqua o di corpi estranei. La loro sezione è sempre rotonda.

7318**Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio****7318 14 91****Viti filettatrici**

Rientrano in questa sottovoce le viti temperate a capocchia e filettatura di fissazione (filettatura triangolare) destinate ad essere incavigliate (conficcate) nella lamiera. La loro filettatura non è a passo metrico e si estende sullo stelo fino alla capocchia. L'estremità dello stelo può avere una forma appuntita o a dente. Esse presentano, normalmente, l'aspetto seguente:

**7318 15 10****Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm**

Si considerano «ottenuti dalla massa» su torni automatici a «décolleter» gli oggetti ricavati mediante tornitura da barre, profilati o fili, di sezione piena. Tali oggetti non devono necessariamente essere stati torniti su tutta la loro lunghezza.

Oltre al lavoro di tornitura essi possono aver subito altre lavorazioni con asportazione di metallo, per esempio mediante fresatura, foratura, alesaggio, piallatura. Essi possono anche presentare fessure o scanalature. Sono anche ammessi lavorazioni o trattamenti in superficie non modificanti la loro forma ed effettuati dopo la tornitura, purché tali lavorazioni o trattamenti consentano ancora di riconoscere che questi oggetti sono stati ottenuti mediante tornitura.

7318 15 20**per fissare gli elementi delle strade ferrate**

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. i bulloni di arresto, che hanno in genere una testa quadrata o trapezoidale, con o senza una parte quadrata sotto la testa (spallamento). Tali bulloni sono utilizzati sulle traverse metalliche;
2. i bulloni per stecche, che hanno in genere una testa quadrata o rotonda ed una parte ovale sotto la testa. Questi bulloni vengono utilizzati per collegare le rotaie tra di loro;
3. gli altri bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, che sono in genere forniti con il dado avvitato. Lo spessore del gambo è di 18 millimetri o più.

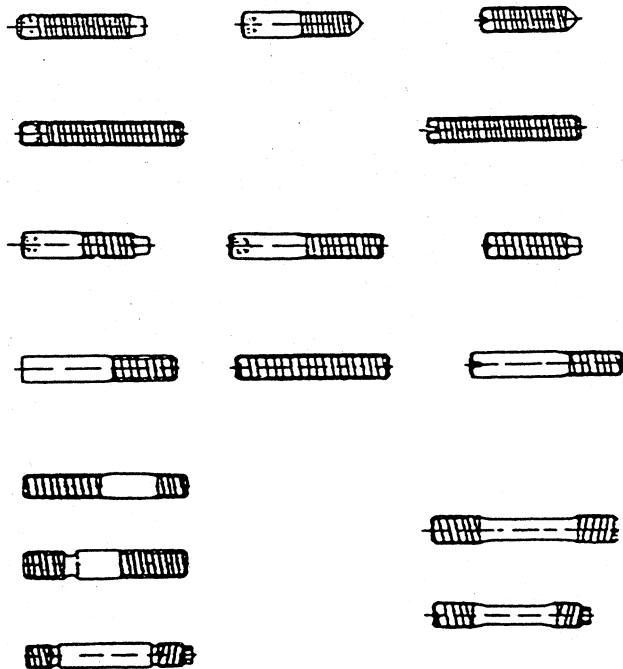
7318 15 30

a

7318 15 49

senza capocchia

Rientrano in queste sottovoci gli articoli che hanno, per esempio, le seguenti forme:



7318 15 90

altri

Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce le viti ed i bulloni con testa a tetragono incassato, con teste quadrate, ottagonali o triangolari,

le viti ad alette:



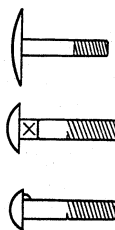
le viti a testa zigrinata:



le viti a testa piatta rettangolare:



le viti a testa rotonda, in diverse esecuzioni, per esempio:



7318 16 10

ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7318 15 10.

7318 16 91

e

7318 16 99

altri, di diametro interno

Il diametro interno deve essere misurato sulla parte interna della filettatura. Per le viti e i bulloni, esso deve per contro essere misurato sulla parte esterna della filettatura.

7320 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio**7320 10 11 Molle paraboliche e loro foglie**

Le molle paraboliche sono delle molle a balestra formate a caldo, la cui sezione si restringe dal centro verso le estremità.

7320 20 81 Molle di compressione

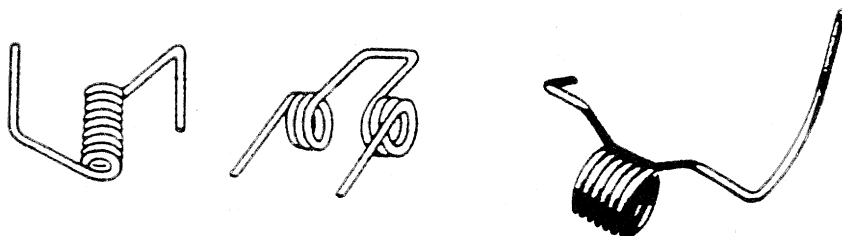
Le singole spire delle molle di compressione sono avvolte ad una certa distanza tra di loro di modo che le molle possano essere sollecitate a compressione.

7320 20 85 Molle di trazione

Le singole spire delle molle di trazione sono molto fitte, di modo che le molle possano essere sollecitate a trazione.

7320 20 89 altre

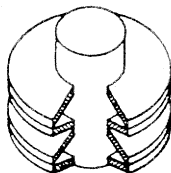
Rientrano in questa sottovoce, per esempio, le molle di torsione e le molle a bovolo. Le molle di torsione possono presentarsi, per esempio, come segue:



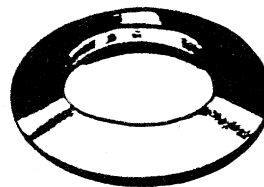
Le molle a bovolo possono presentarsi, per esempio, come segue:

**7320 90 30 Molle a forma di dischi**

Le molle a forma di dischi possono presentarsi, per esempio, come segue:



Molla a dischi sovrapposti (spaccato)



Molla costituita da un solo disco

7324 Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio**7324 10 10 e 7324 10 90 Acquai e lavabi di acciai inossidabili**

L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72. In generale gli oggetti di queste sottovoci sono di acciai inossidabili del tipo austenitico contenente circa 18 % di cromo e 8 % di nichel.

Essi sono ottenuti sia per imbutitura da una lamiera di acciaio inossidabile dalla quale si ricava un acquai monoblocco, sia per montaggio in un solo pezzo di una o più vasche con una o due tavole sgocciolatoie lisce o scanalate.

7326 Altri lavori di ferro o acciaio**7326 20 90 altri**

Questa sottovoce comprende i prodotti costituiti di uno o più fili d'acciaio inseriti tra due strisce di carta o di plastica non tagliate in lunghezza. Questi prodotti sono generalmente presentati in bobine utilizzate nelle macchine automatiche per la chiusura dei sacchi.

Qualora si presentino in tagli corti atti, allo stato, per la chiusura di sacchi, sacchetti, ecc. questi prodotti sono classificati alla voce 8309 (vedi le note esplicative del SA, voce 8309, secondo comma, punto 9).

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

7401 Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)**7401 20 00 Rame da cementazione (precipitato di rame)**

Il rame da cementazione è una miscela di scarsa purezza, finemente suddivisa, di rame e ossido di rame; il tenore di rame del materiale secco varia in modo considerevole, di norma entro limiti approssimativi da 50 a 85 %, in peso.

7406 Polveri e pagliette di rame**7406 20 00 Polveri a struttura lamellare; pagliette**

Le polveri a struttura lamellare possono essere distinte al miscropio: esse sono impalpabili, di solito lucenti, lievemente untuose e in genere vengono utilizzate come pigmenti per pitture.

Le pagliette possono essere distinte a occhio nudo o con la lente; si presentano sotto forma di piccole scaglie fini e irregolari e sono impiegate ordinariamente per cospargerle su carta, tessuto o simili.

7407 Barre e profilati di rame

Sono compresi in questa voce i profilati che presentano un profilo chiuso (profilati cavi), purché non rientrino nella definizione dei tubi.

7411 Tubi di rame

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della voce 7304.

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

7507 **Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel**

7507 11 00 **Tubi**

e
7507 12 00 Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della 7304.

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

7601 Alluminio greggio

Questa voce comprende l'alluminio nelle forme descritte nelle note esplicative del SA, voce 7601. I pezzi risultanti dal taglio o dalla rottura di detti prodotti restano ugualmente compresi in questa voce.

7601 20 91 e 7601 20 99 secondario

L'alluminio secondario è ottenuto rifondendo rottami o residui di alluminio.

7602 00 Cascami ed avanzi di alluminio

Non rientrano in questa voce i cascami e avanzi rifusi sotto forma greggia (voce 7601).

7602 00 11 Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Sono compresi in questa sottovoce le torniture, i trucioli o riccioli, le molature, le segature o limature che sono cascami provenienti da pezzi lavorati, per esempio, al tornio, alla fresatrice, alla piallatrice, al trapano, alla sega, alla mola o alla lima.

Questa sottovoce comprende anche i cascami di foglie e di nastri sottili purché siano colorati o rivestiti o incollati tra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 millimetro (non compreso il supporto).

Tali cascami devono subire, prima del recupero del metallo, un trattamento speciale che permetta di eliminare le materie estranee (grassi, oli, intonaci, carte, ecc.)

7602 00 19 altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

Questa sottovoce comprende tutti i cascami di alluminio che non rientrano nella sottovoce 7602 00 11.

Per scarti di fabbricazione si intendono i lavori nuovi, finiti o meno, che a causa di un difetto di fabbricazione (in particolare per difetto di struttura del metallo o per difetto di lavorazione), possono essere impiegati solo per il recupero del metallo.

7602 00 90 Avanzi

Per avanzi di alluminio si intendono i vecchi lavori di alluminio divenuti inutilizzabili per la destinazione originaria a seguito di rottura, taglio o usura, nonché i loro rottami.

7603 Polveri e pagliette di alluminio**7603 20 00 Polveri a struttura lamellare; pagliette**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7406 20 00.

7608 Tubi di alluminio

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della voce 7304.

7612 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.**7612 90 10 Astucci tubolari rigidi**

La presente sottovoce comprende gli astucci tubolari rigidi il cui maggior diametro esterno non supera in generale i 40 millimetri ed è inferiore alla metà della lunghezza del recipiente senza dispositivo di chiusura. Questi astucci tubolari rigidi sono in particolare utilizzati per l'imballaggio di prodotti farmaceutici (pastiglie).

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

7801 Piombo greggio**7801 91 00 contenente antimonio come altro elemento predominante in peso**

Rientrano in particolare in questa sottovoce le leghe piombo-antimonio impiegate principalmente per la fabbricazione di piastre per accumulatori (Pb: da 92 a 94 %, Sb: da 6 a 8 %) e le leghe ternarie (Pb, Sb, Sn) in cui l'antimonio predomina, in peso, rispetto allo stagno e che servono alla fabbricazione di caratteri da stampa (Pb: da 55 a 88 %, Sb: da 10 a 30 %, Sn: da 2 a 25 %).

L'antimonio conferisce al piombo un certo grado di durezza e di fragilità.

7801 99 91 Leghe di piombo

Le leghe di piombo che rientrano in questa sottovoce sono in particolare:

1. le leghe piombo-stagno-antimonio che possono contenere fino a 20 % di stagno e 10 % di antimonio, impiegate come leghe antifrizione;
2. le leghe piombo-stagno destinate ai lavori di saldatura;
3. le leghe piombo-arsenico (l'arsenico conferisce durezza al piombo e facilita la realizzazione della forma sferica per i pallini da caccia).

7806 00 Altri lavori di piombo**7806 00 10 Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi(Euratom)**

All'esclusione delle casse mobili («containers») per il trasporto, previste alla sottovoce 8609 00 10, questa sottovoce comprende recipienti di vario tipo, costruiti o schermati con piombo, destinati al trasporto o all'immagazzinamento di sostanze radioattive, in modo che le radiazioni emesse da tali sostanze non possono causare danni a persone o a cose che si trovano nelle immediate vicinanze. Tali recipienti comprendono una gamma che va dai semplici bidoncini cilindrici con tappo o dalle semplici cassetture con coperchio, di solo piombo, fino ai grandi contenitori, anche rivestiti internamente di acciaio inossidabile e incamiciati o rinforzati esternamente con fasce di acciaio e muniti di ganci, supporti, intercapedini, alettature, valvole speciali, dispositivi per la circolazione di acqua di raffreddamento, ripiani anche girevoli, ecc.

Talvolta possono essere costituiti da due o più involucri concentrici separabili, oppure da più elementi scomponibili. Essi sono concepiti per resistere all'azione del calore, degli urti, dell'acqua, della corrosione da parte delle sostanze in essi contenute e inoltre per essere agevolmente decontaminati all'interno e all'esterno.

Sono esclusi da questa sottovoce i piccoli contenitori cilindrici di piombo destinati al conteggio degli impulsi emessi dalle sostanze radioattive, che sono da classificare nella sottovoce 7806 00 90.

7806 00 90 altri

Oltre agli oggetti citati nelle note esplicative del SA, voce 7806, rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. i mattoni o piastre di piombo (diversi dagli oggetti di cui alla voce 7804) sagomati in modo da potersi incastrare per formare pareti o tetti di protezione contro le radiazioni;
2. i piccoli contenitori cilindrici di piombo, anche scomponibili in più elementi, destinati al conteggio degli impulsi emessi dalle sostanze radioattive. Essi hanno un'apertura per l'introduzione del contatore Geiger-Müller o a scintillazioni e sono spesso provvisti di finestre per l'introduzione dei campioni;
3. gli infissi o cornici di piombo destinati a ricevere vetri speciali ad elevato spessore, che costituiscono le finestre delle «celle calde», cioè dei locali in cui vengono manipolate sostanze a forte radioattività;
4. le apparecchiature per la collimazione delle radiozioni.

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE**8101 Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzati****8101 10 00 Polveri**

Questa sottovoce comprende la polvere di tungsteno così come viene ottenuta per riduzione dall'idrogeno del triossido di tungsteno (o anidride tungstica).

8101 91 10 Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

Rientrano in questa sottovoce:

1. i lingotti, nonché le barre generalmente prismatiche ottenute per sinterizzazione della polvere, non ancora martellate, laminate o trafilate;
2. la polvere di tungsteno, compressa in tavolette, pastiglie, ecc., unicamente per fini di dosaggio o di trasporto.

8102 Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzati**8102 10 00 Polveri**

Questa sottovoce comprende le polveri di molibdeno, così come vengono ottenute per riduzione dell'ossido di molibdeno puro o del molibdato di ammonio.

8102 91 10 Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

Si applica, *mutatis mutandis*, la nota esplicativa della sottovoce 8101 91 10.

8103 Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzati**8103 10 10 Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri**

Per quanto riguarda il tantalio greggio, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni della nota esplicativa della sottovoce 8101 91 10.

La polvere di tantalio è ottenuta mediante riduzione dell'ossido di tantalio o per elettrolisi del fluotantalato di potassio fuso.

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI**8202 Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)****8202 20 00 Lame di seghe a nastro**

Questa sottovoce comprende le lame pronte per l'uso (seghe continue), nonché le lame presentate in nastri di lunghezza indeterminata (purché la destinazione come lame di seghe a nastro sia indiscutibile).

Le lame delle seghe a nastro per la lavorazione dei metalli sono lame con denti fini senza strada.

Le lame delle seghe a nastro per la lavorazione di materie diverse dai metalli hanno denti relativamente grandi con strada (vale a dire che i singoli denti sono inclinati alternativamente a destra e a sinistra rispetto all'asse longitudinale della lama).

Non rientrano nella presente sottovoce le lame non dentate la cui azione segante è dovuta a materie abrasive (per esempio: polvere di diamanti, corindone artificiale) che rientrano nella voce 6804.

8202 31 00 con parte operante di acciaio

Non rientrano nella presente sottovoce:

- a) le lame delle seghe da traforo non dentate, che rientrano nella sottovoce 8202 99 11;
- b) i dischi non dentati per tranciare, la cui azione segante è dovuta a materie abrasive (per esempio: polvere di diamanti, corindone artificiale) che rientrano nella voce 6804.

8207 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio**8207 13 00 Utensili di perforazione o di sondaggio**

a

8207 19 90

Gli utensili compresi in queste sottovoci hanno in genere come parte operante placchette, barrette, punte, ecc. classificate alla voce 8209 00.

Rientrano comunque nella sottovoce 8207 19 10 gli utensili aventi come parte operante placchette, punte e parti di forma analoga costituite da uno strato di diamanti sintetici fissato su un supporto di cermet.

8207 40 10 Utensili per maschiare

Gli utensili per maschiare sono utilizzati per effettuare filettature interne.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli utensili per maschiare che operano senza asportazione di materia.

8207 40 30 Utensili per filettare

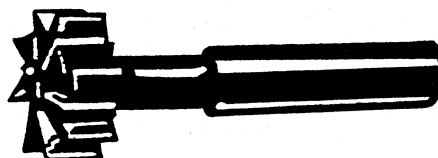
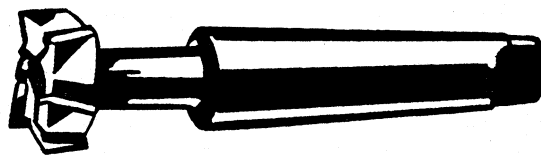
Gli utensili per filettare sono utilizzati per effettuare filettature esterne.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli utensili per filettare senza asportazione di materia.

8207 70 31 Frese con codolo

Le frese con codolo sono degli utensili che hanno un codolo cilindrico o conico che permette d'incastarli in un portautensile.

Essi hanno, per esempio, le seguenti forme:



8212 Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8212 20 00 Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri

Oltre agli sbozzi in nastri, rientrano in questa sottovoce:

1. le lame finite, cioè le lame non affilate, anche perforate;
2. le lame consistenti in nastri affilati da una sola parte, non perforate, che si applicano arrotolate al rasoio.

8215 Cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

8215 10 20 contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati

Da questa sottovoce sono esclusi gli articoli con ornamentazione secondaria di metallo prezioso (per esempio: un motivo raffigurante un petalo riprodotto sull'impugnatura di un pezzo di coltelleria).

8215 10 30 di acciai inossidabili

L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72.

8215 10 80 altri

Le note esplicative della sottovoce 8215 10 20 si applicano *mutatis mutandis*.

8215 20 10 di acciai inossidabili

L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72.

8215 91 00 argentati, dorati o platinati

Le note esplicative della sottovoce 8215 10 20 si applicano *mutatis mutandis*.

8215 99 10 di acciai inossidabili

L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72.

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

- 8302** **Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni**
- 8302 20 10** **Rotelle**
e
- 8302 20 90** Le rotelle girevoli hanno molteplici impieghi: guarnizioni per mobili, pianoforti, letti da ospedale, tavoli a rotelle, ecc., e come ruote per carrelli di manutenzione, per carrozzelle da invalidi, ecc.
- Le rotelle girevoli che non rientrano nella nota 2 del presente capitolo sono generalmente classificate nella sottovoce 8716 90 90.
- 8309** **Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni**
- 8309 90 90** **altri**
- Rientrano nella presente sottovoce i coperchi muniti di linguetta (anello trattile), di metallo comune, utilizzati, per esempio, per barattoli o lattine per derrate alimentari o per bevande.
- 8311** **Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione**
- 8311 10 10** **Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie**
- Il termine «refrattarie», impiegato nel testo di questa sottovoce, significa che il materiale che avvolge l'elettrodo è abbastanza simile a un fondente per forno metallurgico e si comporta come se fosse refrattario. Il rivestimento serve a guidare l'arco e forma scorie che proteggono il pezzo da saldare.

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**Nota
complementare 1***A. Utensili per il montaggio o la manutenzione delle macchine*

Per essere soggetti allo stesso regime applicato alle macchine, gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione devono riunire le tre seguenti condizioni di natura, destinazione e presentazione:

1. essere utensili: si tratta in generale di utensili manuali del genere di quelli che rientrano nella voce 4417 00 o 8205, o per esempio nelle sottovoci 8203 20 10, 8203 20 90, 8203 30 00, 8203 40 00, 8204 11 00, 8204 12 00, 9603 29 90, 9603 30 90, 9603 40 10, 9603 40 90, 9603 90 91 o 9603 90 99.

Sono in ogni modo esclusi da tale regime gli apparecchi di misura e di controllo del capitolo 90;

2. essere destinati al montaggio o alla manutenzione della macchina. Nel caso di utensili identici, sono ammessi al medesimo regime della macchina soltanto gli esemplari che devono essere impiegati simultaneamente. Nel caso in cui siano differenti, viene ammesso soltanto un esemplare di ciascun utensile;

3. essere presentati per lo sdoganamento contemporaneamente alla macchina.

B. Utensili intercambiabili

Per essere ammessi allo stesso regime applicabile alle macchine, gli utensili intercambiabili devono soddisfare tre condizioni:

1. essere utensili: si tratta, oltre che degli utensili della voce 8207, anche di quelli che rientrano nelle voci 4016, 4204 00, 5911, 6909 e nelle sottovoci 6804 10 00, 6804 21 00, 6804 22 12, 6804 22 18, 6804 22 30, 6804 22 50, 6804 22 90, 6804 23 00 o 9603 50 00.

Non vengono invece considerati utensili, e pertanto non possono beneficiare delle disposizioni della presente nota complementare, le forme (voce 8480), gli accessori, compresi i dispositivi ausiliari (per esempio: della voce 8466);

2. fare parte della normale attrezzatura della macchina.

Si considerano come facenti parte della normale attrezzatura di una macchina:

- a) soltanto gli esemplari che possono essere montati simultaneamente sulla macchina, se gli utensili sono identici;
- b) un solo esemplare di ciascun utensile, se gli utensili sono differenti;

3. essere presentati in dogana insieme alla macchina ed essere normalmente venduti con la medesima.

**Nota
complementare 3**

Le macchine smontate o non montate possono, a seconda delle esigenze commerciali o dei mezzi di trasporto, essere importate con più spedizioni nel tempo.

Per poter dichiarare i singoli elementi costitutivi della voce o sottovoce cui rientra la macchina montata, l'importatore deve, al più tardi, all'atto della prima spedizione, inoltrare apposita domanda scritta alla dogana allegando la seguente documentazione:

- a) un disegno o, se del caso, vari disegni della macchina con i numeri di riferimento per gli elementi costitutivi più importanti;
- b) un inventario generale con l'indicazione delle caratteristiche e del peso approssimativo dei vari elementi principali sopraindicati con i numeri di riferimento.

La richiesta può essere accolta favorevolmente soltanto se si tratta dell'esecuzione di un contratto per la fornitura di una macchina che può essere considerata completa ai sensi della nomenclatura.

L'importazione di tutti gli elementi costitutivi della macchina deve aver luogo per il tramite dello stesso ufficio entro il termine stabilito. In speciali casi, nondimeno, le competenti autorità possono autorizzare l'importazione per il tramite di vari uffici. Questo termine non può essere superato, salvo eventuale proroga da concedersi dalle competenti autorità a seguito di presentazione di apposita istanza motivata e corredata di pezze giustificative.

All'atto di ciascuna importazione parziale deve essere presentato un elenco degli elementi che fanno parte della spedizione, con riferimento all'inventario generale di cui sopra. Sulla dichiarazione in dogana relativa a ciascuna spedizione si devono riportare la denominazione della parte o delle parti di macchina che sono oggetto della spedizione parziale e la denominazione della macchina completa.

CAPITOLO 84

**REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI;
PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI****Considerazioni generali**

L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 33 10, 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.

Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori simili destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.

8402 **Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»**

8402 19 90 **altre**

Rientrano in tale sottovoce, per esempio, le caldaie combinate a tubi di fumo e a tubi d'acqua nonché esecuzioni speciali per caldaie a serbatoio quali le caldaie a vapore a riscaldamento elettrico in cui il focolare è sostituito da cartucce a riscaldamento elettrico.

8405 **Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori**

8405 10 00 **Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori**

Non rientrano in tale sottovoce:

- a) i forni a coke, del tipo di quelli utilizzati negli stabilimenti a produzione del gas (voce 8417);
- b) gli apparecchi gasogeni operanti per via elettrolitica (per la produzione di perossido d'azoto, d'idrogeno solforato o di acido cianidrico, a seconda dell'elettrolito utilizzato) (voce 8543).

8407 **Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)**

8407 21 10 **Motori per la propulsione di navi**

a

8407 29 80 Non rientrano in tali sottovoci i motori utilizzati a bordo dei natanti per scopi diversi dalla propulsione.

8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8408 10 11 a	Motori per la propulsione di navi
8408 10 99	Vedi la nota relativa alle sottovoci 8407 21 10 a 8407 29 80.
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
	Oltre alle esclusioni contemplate nelle note esplicative del SA, voce 8409, sono parimenti esclusi da questa voce, per esempio:
	a) le canne e tubi di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4009);
	b) i tubi flessibili di metallo comune (voce 8307);
	c) le guarnizioni (generalmente soggette al regime del materiale costitutivo o della voce 8484).
8409 99 00	altre
	Sono esclusi da questa sottovoce i turbocompressori per gas di scarico destinati ad aumentare la potenza dei motori tramite compressione dell'aria aspirata necessaria alla combustione. Facendo parte dei turbocompressori, tali apparecchi rientrano nella voce 8414.
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8411 11 10 a	Turboreattori
8411 12 90	Non rientrano in tali sottovoci i dispositivi ausiliari detti di postcombustione, presentati isolatamente (sottovoci 8411 91 10 o 8411 91 90).
8412	Altri motori e macchine motrici
8412 21 10 a	Motori idraulici
8412 29 99	Rientrano in queste sottovoci, per esempio, i motori per la trasmissione idraulica.
8412 21 10 a	a movimento rettilineo (cilindri)
8412 21 99	Rientrano in tali sottovoci, per esempio, i dispositivi idraulici che consentono il posizionamento e il bloccaggio per le varie posizioni dei sedili degli aeromobili.
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8413 50 30	Aggregati idraulici
	Vedi le note esplicative del SA, voce 8412, lettera B, punto 6.
8413 60 30	Aggregati idraulici
	Vedi le note esplicative del SA, voce 8412, lettera B, punto 6.
8413 70 61 a	Pompe radiali
8413 70 80	Nelle pompe radiali il trasporto (mandata) del liquido avviene in senso trasversale rispetto all'asse della girante.
8413 70 91 e	altre pompe centrifughe
8413 70 99	Rientrano in particolare in queste sottovoci le pompe assiali in cui il trasporto del liquido avviene in senso longitudinale rispetto all'asse della girante. Rientrano inoltre in queste sottovoci le combinazioni di pompe radiali e di pompe assiali (per esempio: aspirazione radiale e trasporto assiale del liquido o aspirazione assiale e trasporto radiale del liquido).
8413 81 10 a	altre pompe; elevatori per liquidi
8413 82 00	Non rientrano in tali sottovoci:
	1. gli apparecchi denominati pompe d'aspirazione sanitarie utilizzate per aspirare secrezioni e comprendenti oltre la pompa un dispositivo di aspirazione. Tali apparecchi sono impiegati nelle sale operatorie o nelle ambulanze (voce 9018);

2. le pompe sanitarie che si portano in mano o indosso o innestate, impiegate per la distribuzione di farmaci, dotate di un serbatoio di raccolta e alloggiate unitamente alla fonte d'energia per la propulsione della pompa in un contenitore normale (voce 9021).

8414 Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

Per pompe e compressori, a norma della presente voce, si devono anche intendere le motopompe, le turbopompe, i moto-compressori e i turbocompressori.

8414 10 80 altre

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le pompe per vuoto ad anello liquido e le pompe per vuoto a membrana.

8414 20 10 Pompe per aria, a mano o a pedale

a

8414 20 99 Fra le pompe per aria descritte nelle note esplicative del SA, voce 8414, lettera A, rientrano nelle presenti sottovoci soltanto quelle a mano o a pedale, vale a dire azionate unicamente mediante forza umana. Tali pompe sono in particolare predisposte per il rigonfiamento, per esempio, di pneumatici (di biciclette, di vetture, ecc.), materassi, cuscini e battellini pneumatici.

8414 51 10 Ventilatori

a

8414 59 90 Sono considerati ventilatori, ai sensi delle presenti sottovoci, soltanto gli apparecchi descritti nelle note esplicative del SA, voce 8414, lettera B, e rispondenti alle seguenti condizioni:

1. la pressione dell'aria o del gas non deve superare 2 bar;
2. avere una superficie rotante.

Sono esclusi da tali sottovoci e classificati nelle sottovoci 8414 80 10 a 8414 80 90 in particolare gli apparecchi che non possiedono le caratteristiche di cui sopra.

8414 59 50 centrifughi

I ventilatori centrifughi sono caratterizzati da una aspirazione assiale dell'aria o di altri gas che saranno convogliati in senso radiale.

8414 80 21 Turbocompressori

e

8414 80 29 In un turbocompressore l'asse della girante è azionato da un motore esterno e l'aria o gli altri gas da comprimere sono convogliati dalla girante a palette. I turbocompressori possono essere monocellulari o multicellulari ed essere del tipo assiale o radiale. I turbocompressori bicellulari del tipo semplice sono, per esempio, utilizzati negli aspirapolvere.

8414 80 21 monocellulari

Fanno parte, per esempio, di tale sottovoce i turbocompressori a gas di scarico utilizzati per aumentare la potenza dei motori attraverso la compressione di aria aspirata necessaria alla combustione. Si tratta di turbocompressori d'aria (soffianti) in grado di produrre una sovrappressione superiore a 2 bar, azionati da una turbina a gas di scarico montata sul carter del compressore. La turbina a gas di scarico è alimentata dai gas di scarico del motore a combustione sul quale è montata.

8414 90 10 Parti

e

8414 90 90 Rientrano, per esempio, in tali sottovoci le parti di turbocompressori per gas di scarico utilizzati nei motori a combustione. Tuttavia, gli elementi delle turbine a gas di scarico utilizzati con i turbocompressori per gas di scarico fanno parte, quali elementi delle turbine a gas senza camera di combustione, della voce 8411.

8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

8418 69 99 altri

Rientrano, per esempio, in tale sottovoce gli apparecchi denominati «essiccatori a freddo» per la deumidificazione dell'aria in piscine o in altri ambienti umidi. Essenzialmente tali apparecchi consistono in una macchina frigorifera e in un ventilatore azionato da un motore. Il ventilatore aspira aria umida successivamente convogliata all'evaporatore della macchina frigorifera sulle cui pareti si condensa. L'acqua di condensazione che si forma viene raccolta in un serbatoio. Per il successivo riscaldamento, l'aria deumidificata attraversa superiormente il condensatore riscaldato della macchina frigorifera e viene quindi rinviata nell'ambiente di partenza.

Rientrano parimenti in tale sottovoce gli essiccatori a freddo per la deumidificazione dell'aria compressa destinata a dispositivi ad aria compressa. In tali apparecchi, l'aria deumidificata viene generalmente riscaldata tramite uno scambiatore di calore (aria/aria) incorporato in serie. Tale scambiatore disperde il calore dell'aria compressa umida che entra nell'essiccatore a freddo attraverso idonee pareti, trasferendolo all'aria compressa deumidificata.

In ogni caso, tali apparecchi non dispongono di dispositivi di regolazione della temperatura.

Non rientrano invece in tale sottovoce gli apparecchi destinati alla fabbricazione di ghiaccio secco (ghiaccio in blocchi) a partire dalla anidride carbonica fortemente compressa e successiva operazione di decompressione istantanea con conseguente autoirrefusione (voce 8479).

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8419 20 00**Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio**

Gli apparecchi che rientrano in questa sottovoce, destinati alle attrezzature di cliniche, sale operatorie, studi medici, ecc., consistono in contenitori nei quali gli utensili e gli strumenti medico chirurgici nonché le ovatte, i cottoni idrofili e altri materiali per medicazione sono sottoposti ad una temperatura pari o superiore a 100 gradi Celsius per distruggere i germi di cui potrebbero essere portatori.

Nella maggior parte dei casi essi hanno la forma di parallelepipedo o di cilindro adagiato su uno zoccolo e all'interno del quale si trovano vari graticci amovibili. Generalmente l'involucro è in acciaio o in alluminio ed è rivestito all'interno di materiale inibente. Lo sportello di detti recipienti può essere munito di vetro trasparente che permette di vedere gli strumenti depositati all'interno. Taluni apparecchi hanno la forma di armadi o di altri mobili. In questo caso nello sterilizzatore propriamente detto può essere incorporato un contenitore a compartimenti per disporvi gli strumenti od altri articoli da sterilizzare; questa particolarità non influisce sulla classificazione di questa sottovoce.

A seconda dei casi, il riscaldamento avviene mediante alcool, petrolio, gas o elettricità e, a seconda della concezione degli apparecchi, la sterilizzazione avviene con acqua bollente (recipienti o vaschette) con vapore acqueo sotto pressione (autoclave) o con aria calda-secca (stufa).

8419 50 10**e****8419 50 90****Scambiatori di calore**

Gli scambiatori di calore sono impiegati:

1. per modificare la temperatura dei fluidi senza cambiare lo stato (liquido o gassoso), tale cambiamento di temperatura può arrivare fino alla sterilizzazione o alla pastorizzazione;
2. per vaporizzare o condensare i fluidi.

Rientrano, per esempio, in tali sottovoci:

1. i condensatori di azoto o di altri gas;
2. i dispositivi detti «refrigeranti», per il raffreddamento e la condensazione dei solventi utilizzati in particolare nelle tintorie e nelle imprese di pulitura a secco;
3. gli apparecchi per il raffreddamento di liquidi, vapori o gas, utilizzati nelle varie industrie (latterie, birrerie, ecc.);
4. gli apparecchi di pastorizzazione, in continuo, utilizzati in particolare nell'industria lattiero-casearia (pastorizzatori a lastre).

Sono esclusi da tali sottovoci, per esempio:

a) gli scaldacqua delle sottovoci 8419 11 00 o 8419 19 00:

b) gli apparecchi nei quali:

- lo scambio termico ha per risultato di far passare un fluido liquido o gassoso allo stato solido (per esempio: essiccazione mediante polverizzazione);
- lo scambio termico tra i due fluidi non ha luogo attraverso una parete (per esempio: torre di raffreddamento per scorrimento in aria libera).

Tali apparecchi rientrano generalmente nelle sottovoci 8419 89 10 o 8419 89 98.

8419 89 10

Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

Questa sottovoce comprende in particolare le torri di raffreddamento, in cui l'acqua è raffreddata in seguito ad evaporazione e contatto diretto con l'aria. L'acqua calda viene pompata verso la cima della torre e scorre poi liberamente fino in fondo al suo interno, dove viene raffreddata dall'aria ascendente (effetto camino).

8419 89 98**altri**

Fanno parte di tale sottovoce, per esempio, gli apparecchi per l'affumicatura dei salumi crudi anche quando i salumi subiscono un trattamento termico prima o durante l'affumicatura, con la conseguente cottura totale o parziale dei salumi. Sono formati da un'ampia camera, riscaldati da serpentine a vapore nei quali il fumo caldo o freddo è convogliato dall'esterno tramite una soffieria e dotata di un impianto di umidificazione e di serpentine per il raffreddamento ad acqua fredda. I salumi crudi sono sistemati all'interno della camera, sospesi a supporti mobili.

Sono invece esclusi da tale sottovoce i mobili tipo distributori di stoviglie ai clienti delle mense o dei ristoranti self-service, anche quando tali apparecchi sono dotati di scaldatori elettrici o a bagnomaria per il riscaldamento delle stoviglie (voce 9403).

8421**Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas****8421 39 71****mediante processo catalitico**

Rientrano, per esempio, in tale sottovoce i depuratori catalitici dei gas di scarico da installare sui tubi di scappamento degli autoveicoli o nelle condotte dei gas di scarico degli stabilimenti industriali, la cui funzione è di neutralizzare per reazione chimica l'anidride nitrosa ed eventualmente altre sostanze nocive (quali l'ossido di carbonio o il carburo d'idrogeno) per la depurazione dell'aria. Gli apparecchi utilizzati sugli autoveicoli consistono in una scatola sulla quale viene installato un blocco a nido d'api con canali di scorrimento coperti da catalizzatore attivo. Gli apparecchi impiegati negli stabilimenti industriali si servono quale depuratore dei gas di scarico perlopiù di un telaio che incorpora vari elementi catalizzatori. Presentati separatamente, i blocchi a nido d'api e gli elementi catalizzatori rientrano, in quanto catalizzatori, nella voce 3815.

8421 39 98**altri**

Oltre gli apparecchi a processo elettrostatico e termico rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi di depurazione dei gas che scompongono una miscela di gas tramite neutralizzazione (separazione) dei singoli componenti.

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere,appare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

8422 90 10**di lavastoviglie**

I programmatori per lavastoviglie, presentati isolatamente, seguono il loro proprio regime (per esempio: voce 9107 00 00).

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8423 20 00**Basculle per la pesatura continua su trasportatori**

Rientrano anche in tale sottovoce le basculle elettromeccaniche a pesata continua. La struttura e il sistema di funzionamento di tali basculle sono analoghi a quelli delle basculle elettromeccaniche descritte nella nota esplicativa delle sottovoci 8423 81 10 a 8423 89 90.

8423 30 00**Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici**

Rientrano anche in tale sottovoce le basculle elettromeccaniche con funzioni analoghe. La struttura e il sistema di funzionamento di tali basculle sono uguali a quelli delle basculle elettromeccaniche descritte nella nota esplicativa delle sottovoci 8423 81 10 a 8423 89 90.

8423 81 10**altri apparecchi e strumenti per pesare****a****8423 89 90**

Rientrano anche in tali sottovoci gli apparecchi e gli strumenti elettromeccanici per pesare, in cui il peso degli oggetti è trasformato da un convertitore di misura in una grandezza elettrica (tensione) misurata da uno strumento incorporato nell'apparecchio o nello strumento per pesare. Gli apparecchi e gli strumenti per pesare di questo tipo utilizzano in genere quale convertitore di misura cellule o barre di pesatura assemblate ad elementi compensativi di misura (resistenze elettriche) che formano un ponte misuratore. La forza peso dell'oggetto da misurare provoca una deformazione delle cellule o delle barre ponderali e comporta una variazione di lunghezza (allungamento o accorciamento) degli elementi compensativi nonché una variazione della resistenza proporzionale al peso da misurare. Tale variazione è trasmessa, sotto forma di variazione della tensione, allo strumento misuratore della bilancia.

Oltre allo strumento di misura che, per lo più, è posto in una sede separata e viene denominato «unità o indicatore di pesata», le bilance elettromeccaniche possono comprendere altre unità collegate via cavo (per esempio: tastiere, memorie, stampanti, schermi, apparecchi di comando e di lettura per controllare i dati in arrivo alla bascula). In presenza di tali sistemi di pesatura, più bilance possono essere collegate ad uno strumento comune di misurazione (denominato «terminale» di pesata).

Le bilance succitate possono essere dotate di un «interfaccia» che ne consente l'allacciamento ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

Le bilance elettromeccaniche si considerano «elettroniche» quando lo strumento di misura della bilancia comprende un microprocessore che consente, per esempio, il calcolo del prezzo relativo ad una quantità misurata con l'ausilio delle informazioni programmate corrispondenti al prezzo per unità (per esempio: chilogrammi).

8424 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8424 30 10 ad aria compressa

Rientrano, per esempio, in tale sottovoce le macchine e apparecchi a getto di sabbia con soffieria ad aria compressa per la pulitura di candele d'accensione o l'abrasione (allineamento) dei condensatori elettrici del tipo monolitici.

Nel caso presente, per abrasione s'intende l'eliminazione tramite un getto di sabbia dell'elemento conduttore del condensatore, fino ad ottenere la capacità voluta.

8424 89 95 altri

Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce le macchine dette «lavatrici» per pulire autovetture, pezzi metallici o altri articoli, mediante getti d'acqua, di petrolio o di altri liquidi, le quali presentano, riuniti in un solo corpo, una pompa, tubazioni con ugelli ed, eventualmente, un trasportatore, un dispositivo di riscaldamento, ecc.

Sono tuttavia esclusi da questa sottovoce gli apparecchi per pulire ad acqua ad alta pressione (sottovoci 8424 30 01 a 8424 30 09).

8426 Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

8426 41 00 altre macchine ed apparecchi, semoventi

e

8426 49 00

Vedi le note esplicative del SA, voce 8426, «apparecchi semoventi e altri apparecchi mobili», paragrafo b), numero 2.

Per distinguere le macchine e apparecchi semoventi compresi nelle presenti sottovoci dai veicoli automobili ad uso speciale di cui alla voce 8705, si considerano in linea di massima da classificare nelle presenti sottovoci i congegni che:

1. ricevono la propulsione dal motore facente parte del dispositivo di sollevamento;
2. hanno velocità massima di 20 chilometri/ora;
3. hanno una sola cabina facente parte del dispositivo di sollevamento;
4. in genere non si spostano con il carico oppure effettuano, in dette condizioni, soltanto piccoli spostamenti che hanno funzione ausiliaria rispetto alla funzione di sollevamento.

8428 Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

8428 90 30 Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

Rientrano in questa sottovoce i due sottoindicati gruppi di macchine usate come attrezzatura ausiliaria di servizio per i laminatoi o i treni di laminazione:

1. i piani a rulli per il convogliamento e il trasporto dei prodotti (lingotti, barre, lastre, lamiere, nastri, fili, tubi, ecc.);
2. i ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre.

Tra queste macchine si possono citare:

1. i piani a rulli (o rullini), talvolta chiamati trasportatori o guide a rulli, che presentano rulli (oppure rullini), con o senza motori, destinati ad introdurre i prodotti nella gabbia o ad estrarverli o anche a farli passare da una gabbia all'altra;
2. gli scivoli a rulli di presa (pinch rolls) con funzione analoga agli articoli sopra descritti, con due serie di rulli tra i quali passano i prodotti;
3. i piani di raffreddamento, che sono piani a rulli situati all'uscita dei treni di laminazione e nei quali i prodotti (per esempio: barre, fili) sono avviati lentamente verso un posto di evacuazione e durante il tragitto si raffreddano alla temperatura ambiente;
4. i piani elevatori o ribaltatori per laminatoi a più serie di cilindri sovrapposti (laminatoi trio e laminatoi doppio duo). Questi apparecchi consistono in un piano girevole attorno ad un asse situato all'estremità più lontana del laminatoio; il piano presenta vari rulli motori. All'uscita di una serie di cilindri metallici sono ricevuti sul piano che immediatamente si rovescia per portarsi all'altezza dell'altra serie di cilindri tra i quali il pezzo viene spinto a mezzo di rulli motori;
5. i traslatori utilizzati nei treni di laminazione a gabbie parallele destinati, per esempio, a far passare le barre del piano a rulli della prima gabbia a quello della seconda gabbia;
6. i ribaltatori o bracci elevatori (talvolta chiamati rovesciatori) che fanno girare il prodotto.

Non rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

- a) i manipolatori automotori di lingotti nonché i dispositivi (per esempio: gru, carriponte) i quali, benché impiegati per alimentare i laminatoi, non partecipano direttamente al lavoro di quest'ultimi (sottovoci 8426 12 00, 8426 41 00, 8426 49 00 o 8426 99 90);
- b) i meccanismi costruiti per la manipolazione a distanza delle sostanze altamente radioattive (sottovoce 8428 90 98).

8428 90 98

altri

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, gli ascensoriscala, vale a dire apparecchi elevatori con una piattaforma di carico, addatabili alle rampe di scale e utilizzabili per far salire le scale a un malato o a un mutilato nella sua sedia a rotelle.

Invece gli apparecchi denominati cingolati-scala, che svolgono la stessa funzione e che sono dotati di un telaio a cingoli sono esclusi da tale sottovoce e rientrano, quale accessori per sedie a rotelle, nella voce 8714.

Tale voce comprende altresì gli apparecchi destinati alla risalita dei malati. Questi apparecchi sono costituiti da una rastrelliera portatile e da un portasedia e servono per far salire e scendere malati sistemati su una sedia nelle sale da bagno o nelle camere da letto. L'alloggiamento per la sedia è fissato solidamente alla rastrelliera portatile a mezzo di corde o di catene.

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8429 30 00

Ruspe spianatrici

Vedi le note esplicative del SA, voce 8429, secondo comma, lettera C.

Non rientrano in questa sottovoce gli scrapers composti da un trattore (anche a un solo asse) e da uno scraper propriamente detto, di cui ogni elemento va classificato secondo il regime suo proprio (voce 8701 per il trattore e sottovoce 8430 62 00 per lo scraper), in applicazione della nota 2 del capitolo 87.

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

8432 30 11

di precisione, a comando centrale

Rientrano in questa sottovoce le macchine utilizzate per interrare i semi o, più precisamente, un seme per volta, in fila e ad intervalli regolari regolabili. Tali macchine consentono inoltre di distribuire simultaneamente i semi in più file.

8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437
8433 11 10 a 8433 19 90	Tosatrici da prato Per quanto riguarda le tosatrici da prato denominate tosatrici semoventi si confrontino le note esplicative del SA, voce 8433, lettera A, penultimo capoverso.
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali
8438 80 10	per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le macchine utilizzate per miscelare diversi tipi di tè o per macinare il caffè. Sono escluse da questa sottovoce le macchine per la preparazione industriale di bevande calde (sottovoce 8419 81 91), le macchine per la torrefazione del caffè (sottovoce 8419 89 98), le macchine per la fabbricazione del caffè solubile (sottovoce 8419 39 90).
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8439 30 00	Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone Oltre le macchine e gli apparecchi indicati nelle note esplicative del SA, voce 8439, parte III, si possono citare le macchine per rendere pergaminata la carta. Sono escluse dalla presente sottovoce: a) le macchine e gli apparecchi che pur avendo funzioni analoghe a quelle sopra descritte, operano non su carta e cartone in fogli, ma su lavori di queste materie. Questo è il caso, per esempio, delle macchine per paraffinare i bicchieri, i vasi, ecc., mediante immersione (sottovoce 8479 89 98). Le macchine e gli apparecchi che fabbricano lavori di carta o di cartone quali bicchieri, vasi, scatole, ecc. rientrano nella voce 8441; b) le macchine e gli apparecchi che, pur operando su carta o cartone in fogli, fabbricano prodotti che non sono più carta o cartone ai sensi della nomenclatura. Questo è il caso, in particolare, delle macchine per l'applicazione di abrasivi o per stendere le emulsioni fotosensibili sui loro supporti (sottovoce 8479 89 98).
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
8441 10 20	Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale Rientrano in questa sottovoce le macchine che consentono di ottenere fogli di un determinato formato tagliando dei nastri continui di carta in senso unicamente trasversale oppure sia in senso longitudinale che trasversale.
8441 10 30	Taglierine-raffilatrici lineari Rientrano in questa sottovoce le macchine, che, con una sola lama, tagliano delle pile di fogli bloccati sul piano di appoggio da un prossimo disposto lungo la linea di taglio. Rientrano in questa sottovoce anche le macchine dotate di una lama e piano di appoggio rotante per il rifilo dei margini dei libri, in cui i libri vengono ruotati di 90 gradi dopo il primo ed il secondo taglio.
8441 10 40	Taglierine-raffilatrici trilame Rientrano in questa sottovoce le macchine dotate di tre lame a 90 gradi utilizzate per il rifilo dei margini dei libri. Due lame lavorano contemporaneamente sui margini di testa e di piede e la terza lavora successivamente rifilando il margine di taglio o viceversa.
8441 10 80	altre Rientrano in particolare in questa sottovoce le macchine e gli apparecchi azionati a mano o mediante un pedale.

8442 **Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)**

8442 10 00 **Macchine per comporre mediante procedimento fotografico**

Vedi le note esplicative del SA, voce 8442, i capoversi successivi alla lettera B.

Sono peraltro escluse da questa sottovoce:

- a) le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione del tipo universale utilizzabili, per esempio, oltre che per l'esecuzione di vari calcoli contabili, per l'elaborazione delle fotocomposizioni e che pertanto sono collegate via cavo (on-line) ad una fotocompositrice quale unità di comando e di alimentazione della medesima con dati utili alla composizione (voce 8471 —vedi la nota 5 A del presente capitolo);
- b) gli apparecchi telegrafici emittenti e ricevitori, presentati separatamente (voce 8517).

8442 20 10 **Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)**

Vedi le note esplicative del SA, voce 8442, lettera B, secondo capoverso, numeri 7 a 10.

8442 20 90 **altri**

Rientrano in questa sottovoce le macchine che servono soltanto alla composizione o alla precomposizione dei caratteri, di cui alla nota esplicativa del SA, voce 8442, lettera B, numeri 1, 2, 5, 6 e 11.

8442 30 00 **altre macchine, apparecchi e materiale**

Rientrano in questa sottovoce le macchine, gli apparecchi e il materiale per la fusione dei caratteri o per la preparazione o la fabbricazione dei cliché, delle lastre, dei cilindri o di altri elementi stampanti descritti nella nota esplicativa del SA, voce 8442, lettera B, numeri 3, 4 e dal 12 al 19.

8442 50 21 **Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)**
a
8442 50 80

La pietra litografica naturale è formata da una varietà di carbonato a grani molto fini ed uniformi. La pietra litografica artificiale è nella maggior parte dei casi fatta di cemento e di carbonato di calcio colati in forma e compressi.

Le pietre litografiche che rientrano in queste sottovoci sono:

- rivestite di disegni o scritture (per esempio: a mano o per trasporto fotografico);
- levigate o granite in modo da essere pronte, senza dover subire altre lavorazioni, a ricevere disegni o scritture.

Sono escluse da queste sottovoci e rientrano nella sottovoce 2530 90 95, le pietre calcaree denominate «pietre litografiche», allo stato grezzo.

8443 **Macchine ed apparecchi per la stampa, comprese le macchine a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa**

8443 60 00 **Macchine ausiliarie**

Oltre le macchine e gli apparecchi indicati nelle note esplicative del SA, voce 8443, parte II, si possono citare:

1. gli alimentatori automatici per il servizio delle macchine per stampare fogli di latta;
2. i sistemi di tensione, generalmente pneumatici, per mantenere costante la tensione della carta all'uscita dalle svolgitrici delle rotative;
3. gli apparecchi antimaculatori diversi da quelli a getto.

8445 **Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447**

8445 90 00 **altre**

Oltre le macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8445, lettera E, rientrano in questa sottovoce le macchine per riunire i filati di ordito sul subbio partendo dai tamburi degli orditori, le macchine per incrociare e fornire il filo durante la tessitura e le macchine per infilare per il ricamo.

«Gli annodatori a mano» che sono dei piccoli utensili tenuti con mano e che servono ad annodare i fili rotti rientrano nella voce 8205.

8446 **Telai per tessitura**

Questa sottovoce comprende i telai per tessitura descritti nelle note esplicative del SA, voce 8446, compresi i telai per i tappeti Axminster, per ciniglia, per velluto in trama, a coste e a coste grosse, per tessuto a ricci del tipo spugna, per crespi, per stoffa da teloni per cinghie di trasmissione e per altre cinghie.

8447 **Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted**

8447 20 10 **Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia**

a

8447 20 98

Rientrano in tali sottovoci i telai ad uncinetto, che in realtà sono telai a catena destinati alla fabbricazione di passamaneria ornamentale, di frange, di tende, di tessuti a maglia annodati, di pizzi, ecc. (per esempio: i telai ad uncinetto per galloni, per pizzi, per tende, per nastri).

8447 90 00 **altri**

Oltre i telai descritti nelle note esplicative del SA, voce 8447, paragrafo C, rientrano in questa sottovoce:

1. i telai per ricami a mano (telai per pizzi con navette-pantografi), i telai per ricami automatici con navette, del tipo Jacquard e simili, i telai per ricami con numero elevato di aghi e i telai per ricami automatici a teste multiple (che presentano varie teste di telai per ricami raggruppate su una sola tavola ed equipaggiate con un dispositivo Jacquard o simili);
2. i telai per pizzi a fuselli, che mediante fuselli fabbricano pizzi composti da uno o più fili (pizzi a fusello);
3. i telai per trecce e i telai a fuselli che, allacciando fili mediante caricatori (fuselli) muniti di bobine di filo e percorrendo traiettorie circolari o sinusoidali, fabbricano articoli in pezza (per esempio: trecce piatte oppure rotonde) o in forma (galloni, trecce, ciocche, lacci tubolari, filetti a costola, ecc.) oppure ricoprono di fili, bottoni, articoli di legno, tubi, ecc. (per esempio: i telai per trecce rotonde, i telai per trecce tubolari, i telai per trecce per imballare, ecc.).

I telai per trecce speciali destinati a ricoprire di filo cavi o altri conduttori elettrici o che intrecciano o ritorcono fili conduttori elastici, rientrano nella voce 8479;

4. i telai per passamanerie (diversi dai telai per trecce che figurano al precedente punto 3), per esempio:

- a) i telai per fiocchi e i telai per ciniglia;
- b) i telai per ciniglie rotonde e di fantasia e i telai per la fabbricazione di ghirlandecinigie per alberi di Natale;
- c) le macchine per torcere e per tagliare le frange.

Invece i telai a bilanciere, cioè i telai per tessere nastri o passamanerie, rientrano nella voce 8446 e i telai a uncinetto per la produzione di passamanerie rientrano nelle sottovoci 8447 20 10 a 8447 20 98.

8448 **Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)**

8448 11 00 **Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447**
e
8448 19 00

Sono esclusi da queste sottovoci:

- a) le macchine che servono a togliere i residui di filo dalle bobine dei telai per tessitura e i puliscilamelle (sottovoce 8479 89 98);
- b) gli apparecchi per verificare la regolarità dei fili per avvolgimento su un tamburo o un piatto (sottovoce 9017 80 90);
- c) i pulitori di fili che impiegano procedimenti elettronici —per esempio a cellula fotoelettrica —(sottovoci 9031 80 34 o 9031 80 39).

8450 **Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare**

8450 11 11 **Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg**
a
8450 19 00

Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le lavatrici a vasca munite di un agitatore a pale, di un agitatore a croce, di un pulsatore, ecc. oppure di un dispositivo di iniezione, le lavatrici a tamburo, comprese quelle in cui il tamburo serve ad asciugare la biancheria, le lavatrici combinate che in una stessa intelaiatura riuniscono una lavatrice a vasca oppure a tamburo e un idroestrattore centrifugo di cui alla voce 8421.

Queste macchine ed apparecchi per lavare hanno una capacità espressa in peso di biancheria asciutta non superiore a 10 chilogrammi, quando la capienza (capacità di riempimento) del tamburo o della vasca di lavaggio è uguale o inferiore ai sottoindicati valori:

1. 120 litri (120 decimetri cubi) o meno per macchine a tamburo;
2. 150 litri (150 decimetri cubi) o meno per le macchine a vasca muniti di agitatore (pale);
3. 200 litri (200 decimetri cubi) o meno per le macchine a vasca munite di pulsatore;
4. 250 litri (250 decimetri cubi) o meno per le lavatrici a vasca con circolazione di acqua (lavatrici a turbolavatore).

Per calcolare la capacità di riempimento:

1. delle lavatrici a tamburo, non si tiene conto delle nervature di trascinamento e di altre eventuali deformazioni particolari dei tamburi;
2. delle macchine a vasca, non ci si deve basare sull'altezza totale della vasca (fino al bordo superiore della medesima), bensì sul livello di riempimento prescritto (si veda il segno che indica il livello di riempimento), oppure sull'altezza totale della vasca diminuita di 10 centimetri, se il segno di cui sopra non esiste.

8451 **Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti**

8451 90 00 **Parti**

Sono esclusi da questa sottovoce:

- a) i coni e le bobine speciali per macchine e apparecchi di tintura [classificazione secondo la materia costitutiva — nota 1 c) di questa sezione];
- b) le lame e i coltelli per le tosatrici da prato (voce 8208);
- c) i dispositivi elettrostatici di macchine per il flocaggio (voce 8543).

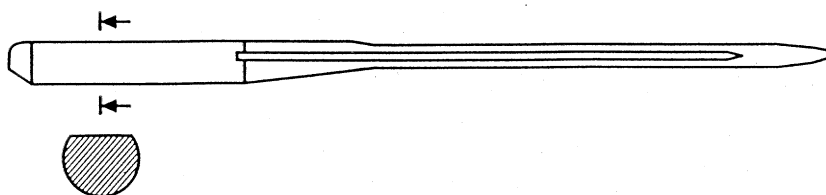
8452 **Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire**

8452 10 11 e 8452 10 19 **Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore**

1. Rientrano in queste sottovoci le macchine da cucire e le teste di macchine da cucire rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - a) esse devono realizzare unicamente il punto annodato, vale a dire eseguire i punti di cucitura (punto diritto, punto zig-zag, punto decorativo) a mezzo di due fili distinti, di cui uno è introdotto dall'ago attraverso il supporto (tessuto, carta, ecc.) mentre l'altro è unito al primo filo sotto il supporto a mezzo del gioco di una navetta mobile;
 - b) la testa deve pesare al massimo 16 chilogrammi senza motore oppure 17 chilogrammi col motore [nel caso di testa incompleta, considerata come completa a norma della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura, deve essere preso in considerazione il peso della testa completa].
2. Per testa di macchine da cucire si intende l'intero meccanismo della macchina (compreso, se del caso, il motore, incorporato o fissato sulla testa). Una testa di macchina da cucire, si compone essenzialmente di un braccio munito di un meccanismo di trascinamento dell'ago e di una base con i meccanismi della navetta e della griffa. Non ne fanno parte, per esempio, il supporto, la tavola, il mobile (compresa la pedaliera) e il cofanetto.
3. È comunque opportuno notare che in certe macchine da cucire portatili la base è concepita in modo da poter servire da supporto. In questo caso si tratta di una macchina da cucire e non di una testa.

8452 30 10 **con codolo piatto su un lato**

Questi aghi sono utilizzati nelle macchine per cucire di tipo domestico. Essi hanno il seguente aspetto:



8456 **Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma**

8456 10 90 **altre**

Oltre le macchine descritte nella nota esplicativa del SA, voce 8456, parte A, rientrano, per esempio, in questa sottovoce le macchine per l'abrasione (allineamento) che fanno uso di fascio laser, resistenze elettriche incorporate nei circuiti stampati. Con il fascio laser, queste macchine eliminano sui supporti isolanti dei circuiti stampanti, il materiale conduttore che forma le resistenze, fino al raggiungimento del valore di resistenza richiesto.

8456 30 11 **con filo**

Queste macchine sono dotate di un elettrodo costituito da un filo sottile che è avvolto tra due bobine che si trovano ai due lati opposti del pezzo da lavorare.

8456 91 00 **per l'incisione a secco del tracciato su materiali semiconduttori**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le macchine per corrosione con getto di plasma che servono ad asportare, attraverso i getti di plasma, il materiale semiconduttore dei dischi (wafers). Queste macchine automatiche, comandate da microprocessori, consistono essenzialmente in una camera di reazione con un catodo e un anodo, un generatore ad alta frequenza, pompe a vuoto, un impianto d'alimentazione di gas e un dispositivo per il convogliamento e il trasporto dei wafers. Funzionamento: i wafers vengono inseriti dal dispositivo di trasporto nella camera di reazione sotto vuoto in cui viene realizzato un campo di tensione fra l'anodo e il catodo per azione del generatore ad alta frequenza. Nell'atmosfera gassosa presente nella camera di reazione si sprigionano, per effetto della scarica elettrica degli ioni, gas con carica positiva che si depositano sui wafers catodici e con la loro energia d'urto producono l'asportazione del materiale.

Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 8456 91.

- 8457 Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli**
- 8457 10 10 orizzontali**
- Rientrano nella presente sottovoce i centri di lavorazione i cui utensili sono montati esclusivamente su un mandrino orizzontale e che lavorano il pezzo lateralmente.
- 8457 10 90 altri**
- Rientrano in questa sottovoce i centri di lavorazione il cui utensile è posto sopra il pezzo da lavorare (centri di lavorazione a mandrino verticale), nonché quelli che utilizzano sia il mandrino verticale che il mandrino orizzontale (centri di lavorazione combinati) o quelli che effettuano la lavorazione con l'impiego di una torretta (centri di lavorazione universali).
- 8458 Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo**
- In questa voce rientrano i torni e le macchine tornitrici specialmente concepite per la lavorazione dei metalli mediante asportazione di trucioli con l'ausilio di utensili di tornitura. In generale, è sottoposto a movimento di rotazione attorno al proprio asse il pezzo da sagomare, ma rientrano in questa voce anche le macchine per tornitura nelle quali il solo utensile oppure l'utensile e il pezzo hanno moto rotatorio.
- Oltre i torni indicati nelle note esplicative del SA, voce 8458, terzo capoverso, si possono citare i torni speciali a spogliare, per assali, i torni a pelare e i torni universali. Quest'ultimi hanno la stessa struttura dei torni paralleli, ma ne differiscono a causa di una diversa attrezzatura che consente loro di effettuare, oltre alle operazioni di tornitura, anche le operazioni di fresatura, di foratura e di troncatura.
- 8459 Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458**
- 8459 10 00 Unità di lavorazione con guida di scorrimento**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 8459, ultimo capoverso prima del capitolo «Parti e accessori».
- 8459 31 00 e 8459 39 00 altre alesatrici-fresatrici**
- Vedi le note esplicative del SA, voce 8459, terzo capoverso, numero 2, terzo capoverso.
- 8460 Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461**
- 8460 11 00 e 8460 19 00 Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm**
- Rientrano in queste sottovoci le macchine per rettificare citate nelle note esplicative del SA, voce 8460, terzo capoverso, numero 3.
- Tali macchine sono attrezzate con dispositivi di regolazione, fra cui si possono citare:
1. gli strumenti lineari a lettura diretta, quali regoli a cursore, regoli mobili, ecc., sui quali l'intervallo fra due graduazioni successive corrisponde ad uno spostamento di organo non superiore a 1/100 di millimetro (0,01 millimetri);
 2. i proiettori di profili, per il controllo del lavoro durante l'operazione. Questi apparecchi comportano uno schermo di vetro smerigliato e graduato sul quale è proiettata, fortemente ingrandita, l'immagine del pezzo e dell'utensile di modo che l'avanzamento della lavorazione possa essere valutato rispetto alle graduazioni dello schermo. Si può anche controllare il lavoro applicando sullo schermo il disegno del pezzo da ottenere, tracciato su un foglio trasparente in scala corrispondente all'ingrandimento ottico del proiettore di profili; in tal caso, l'operaio deve far coincidere l'immagine del pezzo col disegno visto in trasparenza;
 3. i dispositivi per limitare l'avanzamento del portautensili o del portapezzo a mezzo di arresti regolabili fissati in posizione mediante blocchetti di riscontro;
 4. i dispositivi elettronici di controllo e di comando per le rettificatrici, regolati mediante un quadrante graduato, sulla quota effettiva finita del pezzo, che consentono di rallentare o di arrestare l'avanzamento dell'utensile, rispettivamente allorché le dimensioni del pezzo si avvicinano al valore della quota prevista o lo raggiungono.

8460 21 11 a 8460 29 90	altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8460 11 00 e 8460 19 00.
8460 21 11	Rettificatrici per interni Le rettificatrici cilindriche delle superfici di rivoluzione per interni servono a rettificare il diametro interno di pezzi cavi. Il pezzo da rettificare è fissato su una morsa e lavorato con mole sufficientemente piccole da penetrare nella cavità del pezzo da rettificare.
8460 21 15	Rettificatrici senza centro Le rettificatrici senza centro servono a rettificare il diametro esterno. Nel caso della rettifica senza centro, il pezzo da lavorare non è fissato ma sostenuto da un coltello d'appoggio e mantenuto tra la mola di rettifica a rotazione ed una mola di controllo (anche essa rotante). Il diametro del pezzo da rettificare è stabilito dalla distanza tra le due mole.
8460 21 19	altre Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le rettificatrici universali. Si tratta di una combinazione di rettificatrici cilindriche per interni e per esterni che consentono di effettuare contemporaneamente la rettifica dei diametri sia interni che esterni.
8460 29 11	Rettificatrici per interni La nota esplicativa della sottovoce 8460 21 11 si applica <i>mutatis mutandis</i>.
8460 29 19	altre Le note esplicative delle sottovoci 8460 21 15 e 8460 21 19 si applicano <i>mutatis mutandis</i>.
8461	Macchine per piallare, limare, sbazzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8461 30 10 e 8461 30 90	Macchine per brocciare Rientrano in queste sottovoci le macchine per brocciare (vedi le note esplicative del SA, voce 8461, terzo capoverso, numero 4), che sono macchine utensili che lavorano le superfici interne o esterne di un pezzo mediante un utensile da taglio a denti multipli, chiamato broccia. In queste macchine, il pezzo è fisso e la broccia, sostenuta dalla slitta, ha un movimento di taglio rettilineo e uniforme (spinta o trazione). La brocciatura interna permette di lavorare e di calibrare le superfici interne di un pezzo grezzo o sbazzato che è attraversato dall'utensile. La brocciatura esterna permette di ottenere superfici piane e profilate.
8461 40 11 e 8461 40 19	per tagliare ingranaggi cilindrici Ai sensi di queste sottovoci sono considerati ingranaggi cilindrici esclusivamente gli ingranaggi ottenuti partendo da pezzi di base cilindrici e che presentano ancora tale forma dopo il taglio dei denti. In queste sottovoci sono comprese, in particolare, le macchine per la fabbricazione delle ruote a denti dritti, delle ruote per viti senza fine, delle ruote d'arresto e delle ruote per trasmissione mediante catena articolata.
8461 40 31 e 8461 40 39	per tagliare altri ingranaggi Queste sottovoci comprendono, per esempio, le macchine per la fabbricazione di cremagliere, di ingranaggi conici e di viti senza fine diverse da quelle cilindriche.
8461 40 71 e 8461 40 79	il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm In merito al dispositivo di regolazione vedi la nota esplicativa relativa alle sottovoci 8460 11 00 e 8460 19 00.

8471 **Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove**

8471 60 90 **altre**

Rientrano specialmente in questa sottovoce gli apparecchi di visualizzazione che sono utilizzati soltanto come unità di uscita delle macchine automatiche per il trattamento dell'informazione.

Questi apparecchi non sono in grado di riprodurre immagini partendo da un segnale codificato denominato segnale video composito.

8471 70 51 **ottiche, comprese le magneto-ottiche**

Vedi la nota complementare 2 del presente capitolo.

8472 **Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]**

8472 20 00 **Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi**

Non rientrano in questa sottovoce le macchine da scrivere con un dispositivo speciale atto a imprimere le placchette degli indirizzi a matrice (voce 8469).

8472 90 80 **altre**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1. le macchine e gli apparecchi da ufficio per selezionare o raccogliere documenti o stampanti (policopie);
2. le macchine e gli apparecchi per ricoprire (rivestire) sui due lati con una pellicola trasparente, contratti, elenchi, disegni, carte d'identità o altri documenti, con funzione di protezione contro l'usura, le alterazioni, la sporcizia e le sgualciture.

Non sono tuttavia comprese nella presente sottovoce e rientrano nella voce 8477 le macchine e gli apparecchi dello stesso tipo, ma che non sono utilizzati negli uffici (presse per saldare termicamente) che, con l'ausilio del calore e della pressione, stendono termoplasticamente una pellicola trasparente di materiali artificiali sulla superficie o sul retro dei quadri, delle fotografie, riproduzioni d'arte o altri elementi grafici;

3. per esempio: gli apparecchi elettrici per cancellare per gli uffici tecnici.

Rientrano anche nella presente sottovoce gli apparecchi stampanti non meccanici (non Impact-printer) del tipo utilizzato negli uffici:

1. gli apparecchi per stampare per via termica provvisti di una testa riscaldata elettricamente che riproduce i caratteri a mezzo di una matrice perforata su carta termosensibile;
2. gli apparecchi per stampare per via elettrostatica. In tali apparecchi le punte metalliche, amovibili e sotto tensione statica, della testa scrivente riproducono su carta elettrografica caratteri latenti formati da piccoli punti caricati elettrostaticamente. Tali punti sono anneriti da un apposito liquido diventando così visibili.

Gli apparecchi stampanti di cui sopra sono in genere comandati da supporti informatici (per esempio: nastri magnetici) o da altre macchine. Tali apparecchi stampanti rientrano nella sottovoce 8472 90 80 soltanto se non fanno parte di unità output di macchine automatiche per la elaborazione delle informazioni che, in applicazione della nota 5 D di questo capitolo, vanno classificate nella voce 8471. Ciò avviene quando l'apparecchio stampante è dotato di una frontiera convenzionale (interfaccia) che consente l'allacciamento all'unità centrale di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni.

Non rientrano però in questa sottovoce:

- a) gli apparecchi stampanti a mezzo di aghi, catene o nastri in acciaio nonché altri apparecchi stampanti meccanici (Impact-printers) in cui gli elementi stampanti meccanizzati (aghi, catene, nastri di acciaio, ecc.) incidono con lo stesso principio delle macchine da scrivere con vari tipi di portacaratteri un nastro impregnato d'inchiostro e per tale via riproducono i caratteri sulla carta. In qualità di macchine da scrivere automatiche, tali apparecchi stampanti meccanici rientrano nella voce 8469, qualora non costituiscano unità output di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni che, in applicazione della nota 5 B di questo capitolo, vanno classificate nella voce 8471;
- b) le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (sottovoci 8443 51 00 o 8471 60 40);
- c) le macchine elettroniche tascabili alimentate con pile le quali, oltre a poter eseguire operazioni aritmetiche, sono dotate di una memoria capace di immagazzinare dati telefonici, orari, note personali, calendari, ecc. (talora denominate «digital diaries») (sottovoce 8470 10 00).

8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci 8469 a 8472
	Oltre le parti e gli accessori descritti nelle note esplicative del SA, voce 8473 rientrano anche in tale voce: 1. le catene stampanti, le teste ad aghi, teste e tamburi stampanti; 2. le teste magnetiche del tipo Winchester o a strato sottile per le unità di memoria periferiche su dischi magnetici, anche montati su bracci-supporti o in carter; 3. i blocchi di memoria d'informazione da montare fissi in unità di memoria a disco (HDA = Head/disk/assemblies) formati da vari dischi magnetici montati rigidamente su un albero portante, bracci con testine per la lettura e scrittura, meccanismi di comando, d'entrata e di posizionamento, il tutto raggruppato in una scatola a chiusura ermetica; 4. le cassette stampanti che, presentate sotto forma di accessori intercambiabili, contengono in una scatola nastri inchiostrati e nastri correttivi.
8473 10 11 e 8473 10 19	Assiemaggi elettronici Gli assiemaggi elettronici sono composti da uno o più circuiti stampati, forniti di circuiti integrati o di microassiemaggi elettronici. Questi assiemaggi possono anche essere dotati di componenti discreti attivi, passivi, di articoli della voce 8536 o di altri dispositivi elettrici o elettromeccanici.
8473 21 10	Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8473 29 10	Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8473 30 10 e 8473 30 90	Parti ed accessori di macchine della voce 8471 Non sono classificabili in queste sottovoci le tastiere per le macchine automatiche per il trattamento dell'informazione situate nel proprio involucro 8471 60 50.
8473 30 10	Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8473 40 11 e 8473 40 19	Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8473 40 90	altri Fra gli articoli compresi in questa sottovoce si possono citare i cliché per indirizzi che, nelle macchine per stampare indirizzi, contengono l'indirizzo da stampare mediante impressione, battuta o ritaglio. Si tratta, a seconda dei casi, di targhe metalliche, di piccole matrici inquadrare, di schede o placchette di materia plastica, ecc. Sono compresi in questa sottovoce anche gli articoli della specie che, pur non avendo ancora ricevuto l'impronta o il ritaglio dell'indirizzo, sono riconoscibili come destinati a macchine per stampare gli indirizzi. I suddetti articoli di carta e cartone, vale a dire le matrici di dimensione ridotta fissate in un quadro di cartone che ne permette l'inserimento nella macchina, rientrano però nella voce 4816.
8473 50 10	Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo Oltre le macchine e gli apparecchi citati nelle note esplicative del SA, voce 8477, si possono ricordare: 1. le macchine per sbavare le suole e i tacchi di calzature di gomma elastica che, anche se utilizzate nell'industria delle calzature, non sono appositamente costruite per la lavorazione del cuoio, delle pelli o in pelletteria;

2. le macchine per tranciare o tagliare i blocchi di moltoprene, di gommapiuma, di schiuma di lattice e materie simili, con l'ausilio di un coltello a nastro rotante o di una lama di sega.

8479**Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo****8479 40 00****Macchine per fabbricare corde e cavi**

La presente sottovoce comprende tra l'altro:

1. le macchine e gli apparecchi per la fabbricazione di corde e cavi di materie tessili, quali:
 - a) le macchine (trefolatrici) che permettono di ottenere i trefoli riunendo mediante torcitura più fili elementari (fili di aspo);
 - b) le macchine per fare corde e cavi di grande diametro che riuniscono, mediante torcitura, più trefoli;
 - c) le macchine (cordatrici) che realizzano simultaneamente la trefolatura e la ritorcitura in particolare per la fabbricazione di grossi spaghi o di corde e cavi di diametro relativamente ridotto;
2. le macchine e gli apparecchi per la fabbricazione di funi e cavi in fili metallici diversi dai cavi elettrici, che funzionano nella stessa maniera delle macchine e apparecchi di cui al punto 1 che precede;
3. le macchine e gli apparecchi, ivi comprese le riunitrici per la ritorcitura dei cavi elettrici anche preventivamente isolati e le macchine formatrici per la fabbricazione dei cavi coassiali.

Sono escluse da questa sottovoce le macchine che effettuano le operazioni preliminari alla trefolatura, vale a dire in particolare la pettinatura, la stinditura, l'addoppio, gli stiramenti successivi e la filatura nonché i ritorcitori dei tipi utilizzati in filatura, alcuni dei quali possono anche servire alla fabbricazione di spaghi fini mediante la ritorcitura di fili di aspi (voce 8445).

8479 89 98**altri**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1. taluni apparecchi e macchine per la produzione di circuiti stampati o di circuiti integrati ibridi (a mezzo di lavorazione o taglio di fogli di carta dura, di lana di vetro, di ceramica o di altri materiali isolanti) quali:
 - a) le macchine spazzolatrici e lavatrici a mezzo di ultrasuoni per la pulizia dei fogli di materiale isolante;
 - b) le macchine laminatrici e colatrici per applicare sui fogli di materiale isolante vernici fotosensibili, fotoresistenti, sostanze aderenti o colla;
2. taluni apparecchi e macchine per la realizzazione di circuiti integrati monolitici o di componenti discreti con funzione di semiconduttori (con fasi successive di produzione, lavorazione, taglio di wafers).

Un gran numero di macchine e di apparecchi destinati alla produzione di circuiti stampati, di circuiti integrati monolitici o ibridi o di componenti discreti con funzione di semiconduttori rientrano in altre voci più specifiche e pertanto non rientrano in questa sottovoce. Si tratta, per esempio di:

- a) forni di fusione zonale per la fusione zona a zona silicio, forni d'ossidazione per il rivestimento di strati di ossidi su wafers nonché di forni a diffusione per arricchire i wafers con atomi estranei (voci 8417 o 8514);
- b) apparecchi per il rivestimento (metallizzazione) delle placche di materiale isolante (per la produzione di circuiti a strato sottile) o delle placche di wafers tramite vaporizzazione (voci 8417, 8419 o 8514), o atomizzazione dei catodi (voce 8543). Tali «targets» utilizzati in fase di atomizzazione dei catodi quale materiale di base vanno classificati in base alla loro costituzione;
- c) apparecchi per l'essiccazione delle placche di materiale isolante stampate o dilavate e apparecchi per l'essiccazione dei wafers in transito (voci 8419 o 8514);
- d) apparecchi centrifughi per il rivestimento con vernici fotosensibili su placche isolanti o su wafers (voce 8421);
- e) macchine a corrosione per dispersione con apposito ugello per il lavaggio di placche isolanti con prodotti caustici e apparecchi a spruzzo per la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore (voce 8424);
- f) macchine automatizzate per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore (voce 8428);
- g) stampatrici-vagliatrici per l'applicazione di colori resistenti ai prodotti caustici su placche di materiale isolante (voce 8443);
- h) macchine per incisione con getto di plasma che, tramite asportazione di materiale con getti di plasma, incidono il materiale semiconduttore nei wafers, macchine ad incisione per la troncatura dei wafers in microlamine (chips) e macchine che, con fasci laser, incidono su scatole di plastica circuiti integrati monolitici o componenti discreti per semiconduttori esauriti (voce 8456);

- ij) macchine utensili per la foratura o la fresatura delle placche isolanti, per troncare barre di silicio in wafers (sega a fori interni per wafers), per tagliare o punzonare circuiti stampati, per levigare o rettificare placche isolanti o wafers o per la tranciatura di dischi (wafers) in microplacchette (voci 8464 o 8465);
- k) macchine per rivestire a pressione i chips con materiali plastici formando scatole (voce 8477);
- l) apparecchi per la saldatura ad ultrasuoni o elettrica per compressione di fili d'oro sui contatti terminali dei circuiti integrati monolitici (voce 8515);
- m) apparecchi per il rivestimento galvanico delle placche isolanti con uno strato metallico, bagni galvanici per la stagnatura dei perni di giunzione dei chips e degli acceleratori di particelle per la fissazione di ioni di un elemento estraneo (per esempio: boro o fosforo) (voce 8543);
- n) apparecchi per la realizzazione tramite fotocomposizione di maschere per la foto impressione di circuiti stampati o per la proiezione di schemi dei circuiti sui wafers (voce 9006);
- o) apparecchi espositori per la proiezione di schemi di circuiti con l'ausilio di maschere su placche isolanti o wafers preventivamente rivestiti o stampati con una vernice fotosensibile (voce 9010);
- p) macchine ed apparecchi elettrici per controllare elettricamente il regolare funzionamento dei circuiti stampati, dei wafers o dei chips, dei circuiti integrati ibridi, e per l'individuazione delle anomalie; tali macchine ed apparecchi possono essere dotati di un dispositivo per la registrazione delle anomalie e di un dispositivo selezionatore per classificare i prodotti controllati nei vari magazzini (voce 9030).

Rientrano invece in questa sottovoce i sistemi automatici per l'apertura delle porte delle autorimesse. Si tratta di apparecchi meccanici che aprono e chiudono automaticamente e tramite telecomandi le porte basculanti delle autorimesse. Vengono normalmente sistemati nel soffitto dell'autorimessa e consistono essenzialmente in un servomotore elettrico con mandrino di comando, un nastro di collegamento con dispositivo di trasmissione dell'impulso e di un braccio operatore fissato alla porta dell'autorimessa. Il servomotore è collegato via cavo al ricevitore dell'impulso di telecomando installato all'interno dell'autorimessa e che apre il circuito di alimentazione del servocomando all'atto della ricezione dei segnali inviati dall'apparecchio emittente montato sull'autovettura.

Gli apparecchi di trasmissione e gli apparecchi di ricezione di tali sistemi di telecomando non fanno tuttavia parte di questa sottovoce e rientrano, a seconda del loro tipo, nella voce 8526.

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481 10 05

combinati con filtri o lubrificatori

Questa sottovoce comprende gli articoli costituiti da vari elementi che garantiscono una qualità costante dell'aria compressa: filtraggio dell'aria per eliminarne impurità, quali acqua, ruggine, polveri, ecc., regolazione della pressione, lubrificazione per assicurare il buon funzionamento dei componenti pneumatici.

Possono presentare, per esempio, le seguenti configurazioni:



CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**8501 Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni**

Rientrano, per esempio, in questa voce i motori elettrici rotativi per tergicristalli, senza braccio e spazzola, ma dotati di appropriati meccanismi di trasmissione (ingranaggio dritto e biella oscillante), che trasformano il movimento rotativo in movimento oscillatorio.

8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Oltre alle macchine elettriche descritte alle note esplicative del SA, voce 8502, parti I e II, la presente voce comprende i convertitori a cascata, i gruppi Ward-Leonard e i variatori di fase rotativi.

8502 39 91 Turbogeneratori

I turbogeneratori sono azionati direttamente da turbine a gas o a vapore; il loro rotore cilindrico massiccio presenta scanalature longitudinali nelle quali è sistemato l'avvolgimento induttore. Il rotore può essere monoblocco o formato da diversi pezzi massicci.

Il raffreddamento è generalmente ottenuto all'aria; per i turbogeneratori di potenza superiore è ottenuto con idrogeno.

8503 00 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

Non rientrano in questa voce le piastre di raccordo per motori elettrici (voce 8536).

8504 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

Oltre agli apparecchi indicati alle note esplicative del SA, voce 8504, si possono citare in particolare i seguenti apparecchi per impieghi speciali:

1. i trasformatori regolabili (per esempio: i trasformatori a cursore) ed i trasformatori a rapporto variabile;
2. i trasformatori a campo di dispersione per tubi fluorescenti;
3. i trasformatori speciali per comunicazioni;
4. le bobine di compensazione;
5. le bobine di scarica;
6. le bobine di auto-lisciatura;
7. le bobine a nucleo ad immersione che consente di modificare l'induttanza;
8. la resistenza per lampade a tubi elettrici a scarica;
9. le bobine Pupin;
10. le bobine Godefroy;
11. le alimentazioni stabilizzate (raddrizzatore abbinato a un regolatore).

Rientrano pure in questa voce gli elementi raddrizzatori al selenio o a coppia rameossido di rame, siano essi unitari (specialmente piastre al selenio) o multipli.

Sono invece esclusi da questa voce, in applicazione della nota 2 del presente capitolo, gli elementi a cristallo di germanio o di silicio, montati, siano essi unitari o multipli, anche muniti di dispositivi di raffreddamento, di isolamento, ecc., a meno che non siano combinati con altro elemento elettrico quale trasformatore o resistenza (voce 8541).

Sono ugualmente esclusi dalla presente voce:

- a) i comunicatori per trasformatori a prese multiple (voce 8536);
- b) le lampade, i tubi e valvole raddrizzatori quali i fanotroni, i tiratroni, gli ignitroni ed i tubi raddrizzatori ad alta tensione per apparecchi a raggi X (sottovoce 8540 89 00);
- c) i regolatori di tensione della voce 9032.

8504 90 05**Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 85045030**

Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.

8504 90 91**Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 85044020**

Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.

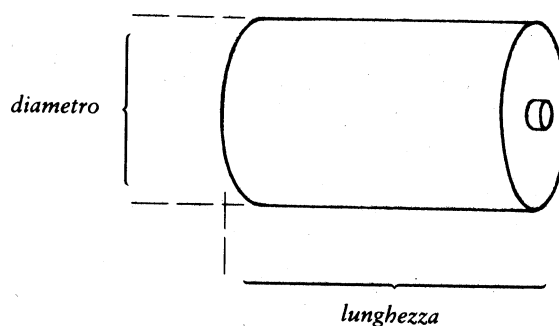
8505**Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche****8505 90 10****Elettromagneti**

Rientrano in particolare in questa sottovoce gli elettromagneti di manovra, destinati ad essere montati sulle portiere delle automobili per servire come parti integranti di un sistema centrale di chiusura, il quale è collegato all'alimentazione elettrica dell'automobile ed azionato da segnali emessi da un dispositivo di comando facente parte del sistema: aprendo o chiudendo a mano una delle portiere, si aprono o si chiudono simultaneamente per via elettromagnetica anche le altre.

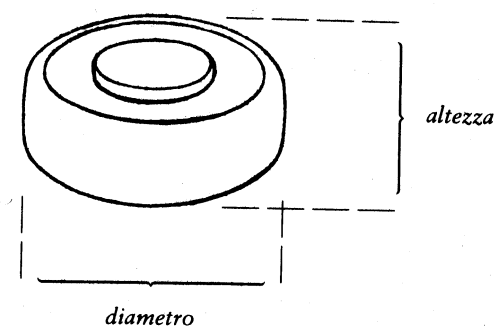
Non appartengono invece a questa sottovoce le valvole d'iniezione elettromagnetica per motori a pistoni con accensione a scintilla o a compressione il cui corpo contiene un avvolgimento magnetico e il cui ago è dotato di indotto magnetico (sottovoci 8409 91 00 o 8409 99 00).

8506**Pile e batterie di pile elettriche****8506 10 11****Pile cilindriche**

Le pile cilindriche hanno una sezione circolare e la loro lunghezza è superiore al loro diametro. Il polo positivo e quello negativo si trovano alle estremità opposte.

**8506 10 15****Pile a bottone**

L'altezza delle pile a bottone è uguale o inferiore al loro diametro:

**8506 10 91****Pile cilindriche**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11.

8506 10 95**Pile a bottone**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 15.

8506 30 10**Pile cilindriche**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11.

8506 30 30**Pile a bottone**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 15.

8506 40 10**Pile cilindriche**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11.

8506 40 30**Pile a bottone**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 15.

8506 50 10**Pile cilindriche**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11.

8506 50 30**Pile a bottone**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 15.

8506 60 10**Pile cilindriche**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11.

8506 60 30**Pile a bottone**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 15.

8506 80 11	Pile cilindriche
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11.
8506 80 15	Pile a bottone
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 15.
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare
8507 20 10 a	altri accumulatori al piombo
8507 20 89	Eccettuati gli accumulatori al piombo dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone, e rientranti nelle sottovoci 8507 10 10 a 8507 10 89, le presenti sottovoci comprendono gli accumulatori elettrici al piombo descritti alle note esplicative del SA, voce 8507, terzo paragrafo, punto 1.
	Tali accumulatori sono impiegati soprattutto per la trazione di veicoli elettrici o per l'alimentazione di corrente agli impianti di telecomunicazione.
8507 30 10 a	al nichel-cadmio
8507 30 98	Tali accumulatori sono impiegati specialmente nelle lampade di sicurezza per minatori e spesso sostituiscono le pile a secco in apparecchi come radio portatili, televisori, rasoi o altri apparecchi elettrici.
8507 80 10 a	altri accumulatori
8507 80 99	Rientrano in particolare in queste sottovoci gli accumulatori all'argento-zinco o all'argento-cadmio.
8507 90 10 a	Parti
8507 90 98	Non rientrano in queste sottovoci i pezzi di collegamento per elementi di accumulatori (sottovoce 8536 90 85).
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico
8509 80 00	altri apparecchi
	Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi con motore elettrico incorporato per la molatura delle unghie; tali apparecchi utilizzati per manicure e pedicure, sono collegati mediante cavo ad un apparecchio d'alimentazione o alla corrente (adattatore) che fa parte della molatrice.
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato
8510 10 00	Rasoi
	Rientrano pure in questa sottovoce i rasoi muniti di qualche elemento accessorio, come per esempio una tosatrice.
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
8511 40 10 e	Avviatori, anche funzionanti come generatori
8511 40 90	Gli apparecchi rientranti in queste sottovoci funzionano in genere alla tensione di 6, 12 ovvero 24 volt e sono dotati di dispositivi speciali per fissarli ai motori.
	Tra gli apparecchi compresi in queste sottovoci si possono citare:
	1. gli avviatori a indotto scorrevole, gli avviatori a innesto scorrevole, gli avviatori a movimento elicoidale, gli avviatori a pignone scorrevole a movimento elicoidale;
	2. gli apparecchi risultanti dall'unione di un avviatore e di un generatore (dinamo) in una sola unità.
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli
8512 90 00	Parti
	Fra le parti che rientrano in questa voce si possono citare: cornici e paraboloidi riflettenti per proiettori (fari), così come i bracci, muniti o no delle relative spazzole per tergicristalli elettrici.
	Non rientrano invece nella presente sottovoce i fissa lampada (sottovoci 8536 61 10 o 8536 61 90).

8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8516 10 11 a 8516 10 99	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici Rientrano, per esempio, in queste sottovoci: 1. gli scaldacqua funzionanti contemporaneamente come scaldatori istantanei e ad accumulazione; 2. le caldaie elettriche che producono unicamente acqua calda o contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione. Non rientrano in queste sottovoci le caldaie a vapore e le caldaie cosiddette «ad acqua surriscaldata», a riscaldamento elettrico (voce 8402) e le caldaie elettriche per il riscaldamento centrale (voce 8403).
8516 21 00 a 8516 29 99	Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili Rientrano, per esempio, in queste sottovoci: 1. gli apparecchi elettrici per sauna; 2. gli apparecchi elettrici a pila per riscaldare e sgelare le serrature bloccate dal gelo delle portiere degli autoveicoli per mezzo di una barretta scorrevole riscaldante, che viene introdotta nella serrature: in questi piccoli apparecchi portatili può essere incorporata, per illuminare il campo d'azione, una lampada portatile del tipo di cui alla voce 8513.
8516 60 10	Cucine Le cucine sono costituite da un piano cottura e da un forno (anche con elemento a microonde o grill).
8516 79 80	altri Oltre agli apparecchi descritti alle note esplicative del SA, voce 8516, lettera E, punti 5 a 7 e 9 a 18, rientrano per esempio in questa sottovoce: 1. le saune a radiatori a raggi infrarossi (cabine singole di sudorazione); 2. le lastre scaldanti per piedi; 3. le forme scaldanti elettriche per calzature; 4. gli apparecchi per la pulizia delle lenti a contatto. Questi apparecchi sono costituiti di due minuscole coppette riscaldate elettricamente, con coperchio filettato che servono ad introdurre le lenti a contatto ed a riscaldare il liquido detergente.
8516 80 91 e 8516 80 99	altre Rientrano in queste sottovoci, anche i fili, cavi, nastri e articoli simili, isolati e scaldanti, per il riscaldamento dei soffitti, muri, condutture, recipienti, ecc. Sono invece escluse da queste sottovoci le resistenze scaldanti associate a parti di apparecchi, quali, per esempio, le piastre dei ferri da stiro e le piastre per cucine elettriche (sottovoce 8516 90 00).
8517	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni
8517 19 10	Videofoni Rientrano nella presente sottovoce i videofoni per immobili, che sono essenzialmente una combinazione di un apparecchio telefonico, di una video-camera e di un ricevitore della televisione (trasmissione su filo). Rientrano nella presente sottovoce i sistemi di televisione a circuito chiuso costituiti da una videocamera, un pannello con più selettori di chiamata a distanza, uno o più videomonitor uniti ad un microtelefono e dei cavi coassiali che collegano i differenti elementi in assortimento condizionati per la vendita al minuto. I prodotti di questa sottovoce possono, inoltre, essere combinati con un sistema elettrico di apertura di porta, un dispositivo di chiamata o di segnale oppure con un dispositivo di illuminazione.

8517 19 90	altri
	Oltre agli apparecchi telefonici per utenza descritti nelle note esplicative del SA, voce 8517, parte I, lettera A rientrano per esempio in questa sottovoce gli apparecchi telefonici a tastiera, che sotto l'involucro hanno incorporato un lettore di schede magnetiche, un visore di dati, un circuito elettronico contenente un microprocessore, più memorie, un temporizzatore e un modulatore-demodulatore (modem) e che possono servire, oltre che da apparecchi telefonici, anche (per esempio in un supermercato) da terminali di dati per scopi diversi, come controllo delle carte magnetiche di credito o degli assegni o per trasmissione su linea telefonica dei dati delle vendite a delle macchine automatiche di trattamento dell'informazione.
8517 21 00	Telecopiatrici (telefax)
	Gli apparecchi di telecopia di cui alle note esplicative del SA, voce 8517, parte II, paragrafo E, possono anche essere dotati di una memoria e disporre di una funzione di memorizzazione dei numeri da comporre.
	Possono inoltre essere muniti di funzioni supplementari per la riproduzione di documenti (copie).
8517 50 10	per la telecomunicazione a corrente portante
	Gli apparecchi rientranti in questa sottovoce consentono di trasmettere contemporaneamente un gran numero di comunicazioni su una stessa linea telefonica o telegrafica (per esempio: cavo coassiale). Consentono anche la trasmissione di comunicazioni usando come linea la rete di distribuzione di energia elettrica (per esempio: per collegare le centrali elettriche ai posti di comando).
	Il loro principio di funzionamento si basa sulla produzione di una frequenza portante, successivamente modulata da impulsi elettrici, che rappresentano la parola, il messaggio o qualsiasi altra informazione da trasmettere.
8517 80 90	altri
	Rientrano in particolare in questa sottovoce i registratori di carte meteorologiche: si tratta di apparecchi telegrafici riceventi, che convertono i segnali modulati viaggianti su linea in impulsi elettrici, i quali mettono in azione una serie di elettrodi registratori. Questi elettrodi, attivati dagli impulsi in arrivo, imprimevano per bruciatura, rigo per rigo, una serie di punti su di una carta metallizzata, producendo così le mappe meteorologiche.
8517 90 11	Assiemaggi elettronici
	Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8517 90 82	Assiemaggi elettronici
	Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8518 40 91	aventi un solo canale
	Rientrano in questa a sottovoce gli amplificatori che trattano un solo segnale d'entrata; il segnale amplificato è trasmesso, tramite uno o più canali d'uscita, verso, per esempio, degli altoparlanti.
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
8519 92 00	Lettori tascabili di cassette
	Per l'applicazione della nota di sottovoci 1 del presente capitolo nel determinare le misure di questi apparecchi si tiene conto unicamente delle dimensioni della scatola; si devono pertanto ignorare eventuali sporgenze, quali manopole di controllo, dispositivi di chiusura o attacchi di fissaggio.
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
8520 32 30	tascabili
	La nota esplicativa della sottovoce 8519 92 00 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
8520 33 30	tascabili
	La nota esplicativa della sottovoce 8519 92 00 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 a 8521

8522 90 51 e 8522 90 59	Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37
8523 11 00 a 8523 13 00	Nastri magnetici Rientrano ugualmente in queste sottovoci anche i nastri che devono essere ancora tagliati nella lunghezza d'impiego.
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»
8525 10 10 a 8525 10 80	Apparecchi trasmettenti Rientrano, per esempio, in queste sottovoci gli apparecchi tramittenti per gli impianti di chiamata, di preavviso o di ricerca di persone, che funzionano per induzione.
8525 20 10 a 8525 20 99	Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi che presentano nello stesso mobile o contenitore tutti gli elementi necessari alla trasmissione e alla ricezione. Ciò vale, per esempio, per gli apparecchi walkie-talkie, che contengono le pile o accumulatori necessari al loro funzionamento oppure taluni apparecchi rice-trasmettenti con blocco di alimentazione a parte, collegato all'apparecchio soltanto a mezzo di cavo. Rientrano in queste sottovoci anche i complessi i cui elementi, trasmettenti e riceventi, si trovano entro mobili o contenitori diversi, purché detti complessi costituiscano un'unità funzionale. Per essere considerati come unità funzionali, gli apparecchi rice-trasmettenti devono, fra l'altro, essere installati in prossimità l'uno dell'altro (per esempio: in uno stesso locale o a bordo di uno stesso veicolo) e devono avere alcuni elementi in comune, per esempio l'antenna.
8525 20 91	per radiotelefonìa cellulare (telefonini cellulari) Questi telefoni ricevono ed emettono onde radio, che sono captate o ritrasmesse da stazioni di radiotelefonìa (stazioni base) collegate fra di loro. Ogni stazione base copre un'area geografica (una cellula). Se l'utente si sposta da una cellula all'altra durante una telefonata, la chiamata è trasferita automaticamente da una cellula all'altra senza interruzione. Questi telefoni funzionano senza filo e sono muniti di un'antenna. A differenza degli apparecchi di cui alla sottovoce 8517 11 00, questi apparecchi non hanno una base collegata alla rete telefonica mediante filo.
8525 30 10 e 8525 30 90	Telecamere Non rientrano in queste sottovoci i lettori elettronici per persone affette da ambliopia (vedi la nota esplicativa della sottovoce 8543 89 95).
8525 40 11 e 8525 40 19	Videoapparecchi per la presa di immagini fisse Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8525 30 10 e 8525 30 90.
8525 40 99	altri Rientrano nella presente sottovoce le combinazioni di apparecchi, dette «camescopes», consistenti in una videocamera e un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i quali, oltre alle immagini riprese dalla videocamera, consentono di registrare anche programmi televisivi. Le immagini registrate possono essere riprodotte mediante un apparecchio ricevente per la televisione esterno. Rientrano invece nella sottovoce 8525 40 91 i «camescopes» con i quali è possibile unicamente registrare le immagini riprese dalla videocamera e riprodurle su un apparecchio ricevente per la televisione esterno.
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria Per gli apparecchi trasmettenti con apparecchio ricevente incorporato vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8525 20 10 a 8525 20 99.

8527 12 10 e 8527 12 90	Radiocassette tascabili Vedi la note esplicativa della sottovoce 8519 92 00.
8527 21 20 a 8527 29 00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonìa o la radiotelegrafia La nota esplicativa delle sottovoci 8527 31 11 a 8527 39 80 si applica <i>mutatis mutandis</i> .
8527 31 11 a 8527 39 80	altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonìa o la radiotelegrafia Rientrano, per esempio, in queste sottovoci gli apparecchi riceventi dotati di circuiti per la selezione dei canali o delle frequenze portanti e di circuiti di demodulazione. Questi apparecchi sono concepiti per funzionare in genere con antenna o antenna collettiva (distribuzione mediante cavo ad alta frequenza).
8527 31 11 a 8527 31 98	combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono Sistemi stereofonici (sistemi hi-fi) contenenti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto costituiti da unità modulari contenute in involucri separati, per esempio, combinati con un lettore CD, un registratore a cassetta, un amplificatore munito di equalizzatore, sempre che l'apparecchio ricevente per la radiodiffusione possa conferire loro il carattere essenziale.
8527 31 11 e 8527 31 19	con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi di cui gli altoparlanti costituiscono parte integrante. Non rientrano invece in queste sottovoci gli apparecchi dai quali gli altoparlanti sono dissociabili, benché fissabili all'apparecchio tramite appositi dispositivi (sottovoce 8527 31 91, 8527 31 93 o 8527 31 98).
8527 31 91 a 8527 31 98	altri Se gli altoparlanti per sistemi stereofonici (sistemi hi-fi) sono confezionati insieme agli altri componenti dell'assortimento rientrano in queste sottovoci.
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) Gli apparecchi di questa voce, e specialmente quelli di tipo domestico, hanno, sovente, circuiti per la ricezione e l'amplificazione del suono che può accompagnare i segnali della cinepresa. Essi possono avere o no gli altoparlanti. Gli apparecchi riceventi per la televisione, combinati o incorporati con altri apparecchi, per formare un insieme, sono, generalmente, da classificare nella voce della parte che conferisce all'insieme il suo carattere essenziale. Inoltre non rientrano in questa voce gli apparecchi per l'emissione e la ricezione di messaggi telegrafici su linea (in codice Morse, Baudot, ISO, ASCII, o altri), muniti di un monitor visualizzatore (voce 8517). Non rientrano in questa voce i lettori elettronici per persone affette da ambliopia (vedi la nota esplicativa della sottovoce 8543 89 95).
8528 12 10	Teleproiettori I teleproiettori sono dei ricevitori televisivi nei quali l'immagine formata su uno o più immagini incorporate è proiettata su uno schermo tramite un sistema ottico. Lo schermo può essere incorporato nello stesso apparecchio del ricevitore o essere esterno ad esso.
8528 12 52 a 8528 12 76	con tubo immagini incorporato Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi che, all'interno dello stesso involucro, combinano le funzioni di sintonizzatore e di monitor, con possibilità di utilizzazione comune di talune parti delle due funzioni. Appartengono per lo più a questa categoria i televisori di tipo domestico. Per diagonale dello schermo va intesa la parte del tubo immagini misurata da una linea retta.
8528 12 81 e 8528 12 89	con schermo Rientrano in particolare in questa sottovoce gli apparecchi con schermo a cristalli liquidi (schermo LCD).

8528 12 90 a 8528 12 95	Videotuner Questi apparecchi (sincronizzatori televisivi «tuner» contengono i circuiti per la selezione dei canali delle frequenze portanti e i circuiti di demodulazione e sono generalmente progettati per funzionare con antenna o antenna collettiva (distribuzione via cavo ad alta frequenza). All'uscita si ottiene un segnale che può servire da segnale d'ingresso per i monitor per video o per gli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonici. Si tratta in effetti del segnale originale della camera, a monte della modulazione dell'apparecchio emittente. Talvolta questi apparecchi sono dotati anche di circuiti di decodifica (colore) o di circuiti per la separazione dei segnali di sincronizzazione.
8528 12 90	Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8528 13 00	in bianco e nero o in altre monocromie La nota esplicativa delle sottovoci 8528 12 90 a 8528 12 95 si applica <i>mutatis mutandis</i> per i video-tuner che rientrano in questa sottovoce.
8528 21 14 a 8528 21 90	a colori Vedi le note esplicative del SA, voce 8528, secondo comma, punto 6. Non rientrano in queste sottovoci i sistemi televisivi a circuito chiuso costituiti da una telecamera, un pannello munito di selettori comandati a distanza, uno o più videomonitor con microfono-ricevitore citofonico a cavi coassiali per collegare i vari elementi presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 8517 19 10).
8528 22 00	in bianco e nero o in altre monocromie La nota esplicativa delle sottovoci 8528 21 14 a 8528 21 90 si applica <i>mutatis mutandis</i>. Nei monitor di questa sottovoce, il segnale video può essere indipendente dal segnale o dai segnali di sincronizzazione (ingressi separati) o i due possono essere combinati. In quest'ultimo caso, il monitor deve essere dotato di circuiti per la separazione dei segnali di sincronizzazione del segnale «video totale».
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8529 90 10 a 8529 90 88	altri Rientrano in particolare in queste sottovoci: 1. i quadranti; 2. i blocchi per telecamere; 3. i diaframmi per telecamere; 4. gli adattatori PAL/SECAM: trattasi di piastrine di decodifica (circuiti stampati dotati di elementi elettrici) destinati ad essere montati come elementi aggiuntivi su apparecchi ricevitori televisivi progettati per la ricezione dei segnali PAL in modo da adattarli alla ricezione dei segnali SECAM. Non rientrano, per esempio, in queste sottovoci le guide d'onda (regime dei tubi a seconda del materiale di cui sono costituiti) e i treppiedi per telecamere del tipo di quelli utilizzati per gli apparecchi di ripresa cinematografica (voce 9007).
8529 90 72	Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8531 10 20 a 8531 10 80	altri Le presenti sottovoci comprendono, per esempio, i sistemi d'allarme antifurto, nei quali un apparecchio radio emittente, incorporato ai sensori, fa scattare il dispositivo d'allarme (sirena o segnali luminosi) dell'unità centrale del sistema, il quale è munito d'un apparecchio radio ricevente.

8531 20 10
a
8531 20 80

Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i dispositivi di visualizzazione a diodi elettroluminescenti, utilizzati per lo più come segnali numerici e/o alfanumerici per esempio nei quadri indicatori e composti d'uno o più segni assemblati. Ciascun segno contiene un certo numero di diodi emettitori di luce sotto forma di componenti discreti ovvero montati su di un unico micro-elemento («chip»). Tali dispositivi sono montati su di un circuito stampato munito di decodificatore-conduttore. Ciascun segno o insieme di segni è coperto di materiale traslucido che amplifica l'intensità dei punti luminosi prodotti dai diodi con lo scopo di visualizzare le cifre secondo l'impulso impartito al circuito da un segnale d'ingresso.

8531 90 80

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le etichette che si applicano alle merci a scopo di protezione anti-furto, e che, se introdotte nel campo di segnalazione d'un sistema d'allarme (rientrante nella sottovoce 8531 10 30) installato all'uscita d'un negozio, agiscono sull'allarme, facendolo scattare.

Non rientrano invece in questa sottovoce le etichette in carta sotto forma di circuito stampato (sottovoce 8534 00).

8534 00

Circuiti stampati

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le etichette di carta sotto forma di circuito stampato, utilizzate in funzione antifurto (per esempio: per i volumi delle biblioteche).

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V

Oltre agli apparecchi di cui alle note esplicative del SA, voce 8536, parti I, II, III, questa voce comprende:

1. i ripartitori per centrali telefoniche;
2. la piastre di incrocio o di biforcazione per linee aeree di tram;
3. le piastre di raccordo per motori elettrici;
4. i commutatori per trasformatori a prese multiple;
5. i pezzi di collegamento per elementi di accumulatori;
6. gli interruttori cosiddetti «induttivi ad avvicinamento»: trattasi di interruttori elettronici, che contengono una bobina d'induttanza ad irraggiamento libero destinata ad azionare l'interruttore (chiudere il circuito) senza bisogno di contatto fisico, quando un oggetto metallico entri nel campo di dispersione della bobina. Gli interruttori di questo tipo sostituiscono gli interruttori elettrici di fine corsa a funzionamento meccanico, soprattutto nelle macchine utensili, sui nastri trasportatori;
7. gli interruttori montati in un'unica custodia assieme ad un regolatore d'intensità luminosa («dimmer»). Questi apparecchi consentono, oltre che l'accensione e lo spegnimento, anche la regolazione e la variazione del grado di luminosità di apparecchi illuminanti inseriti sulla rete della corrente elettrica;
8. le cosiddette «trecce di contatto», che servono al collegamento di circuiti elettrici, e che consistono in due fogli elastici di plastica sovrapposti, entro i quali sono inseriti, ad intervalli regolari, un gran numero di punti di conduttori di contatto. Queste trecce sono montate in particolare sotto la tastiera degli apparecchi telefonici per l'utenza: schiacciando un tasto, i punti di contatto omologhi dei due fogli si toccano, formando il contatto elettrico;
9. gli interruttori elettronici che, senza contatto fisico, chiudono o interrompono i circuiti per mezzo di dispositivi a semiconduttori (transistori, tiristori, circuiti integrali, ecc).

Non rientrano invece in questa voce, per esempio:

- a) le bandelle per linee elettriche (in particolare voce 7326);
- b) gli apparecchi di comando per ferrovie ed altre vie di comunicazione (voce 8530).

8536 50 11

a tasto o pulsante

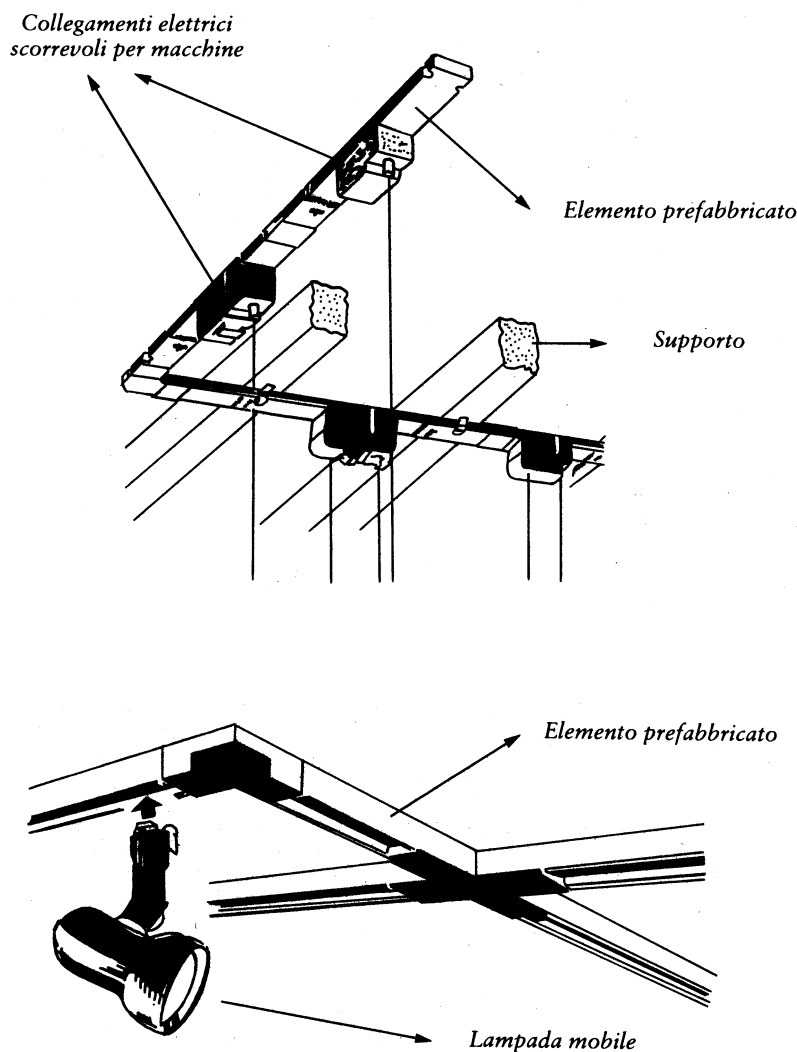
Non rientrano in questa sottovoce i tasti del tipo a sfioramento (sottovoce 8536 50 19).

8536 90 01

Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

Rientrano in questa sottovoce gli elementi di distribuzione dell'elettricità, pronti per l'installazione. Essi consentono, con maggiore flessibilità, il collegamento alla rete elettrica delle lampade, macchine ed apparecchi funzionanti elettricamente. La corrente passa attraverso contatti striscianti o a morsetto.

Esempi di applicazione sono forniti nelle seguenti illustrazioni;



8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Rientra ugualmente nella presente voce l'assieme su supporto (quadro, scatola, ecc.) di apparecchi identici di cui alla voce 8536 (per esempio: interruttori per l'illuminazione).

8537 10 91

Apparecchi di comando a memoria programmabile

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, gli comandi, dotati di memoria di utente per il comando elettrico di macchine: tali armadi sono dotati, oltre che degli apparecchi di cui alle voci 8535 o 8536 (per esempio: relè), anche per esempio di transistori o di triacs di cui alla voce 8541 in funzione di elementi di commutazione e dispongono, in aggiunta a questi elementi, di microprocessori (per esempio: per l'operazione logica e per la gestione dell'entrata e dell'uscita), di punti d'intersezione (interfacce) e di un'unità di alimentazione di corrente (blocco d'alimentazione).

8537 10 99

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1. gli apparecchi per il telecomando mediante filo degli apparecchi di registrazione e di riproduzione videofonica. Trattasi di quadri di comando elettrici (dotati di interruttori a tastiera e di altri componenti elettrici montati su piastrina) che servono al comando di tutte le funzioni del videoregistratore, collegato ad un cavo di raccordo;
2. gli apparecchi elettrici di comando per macchine automatiche di vendita di prodotti: consistono in un quadro di comando su cui sono montati, oltre a relè ed interruttori elettrici, anche triac e circuiti integrati.

Non rientrano in questa sottovoce:

- a) gli apparecchi elettrici di comando denominati «joystick» (voce 8471);
- b) gli apparecchi a raggi infrarossi per il telecomando senza filo degli apparecchi di registrazione videofonica, gli apparecchi televisivi riceventi od altri apparecchi elettrici (voce 8543).

8538 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8538 90 11 Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.

8538 90 91 Assiemaggi elettronici

Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.

8539 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

Eccetto talune lampade ad arco equipaggiate o montate in modo speciale (vedi la nota esplicativa alle sottovoci 8539 41 00 a 8539 49 30), rientrano in queste voce soltanto le lampade ed i tubi propriamente detti, nonché le loro parti e pezzi staccati, riconoscibili a norma della nota 2 b) della sezione XVI.

Gli apparecchi (consistenti, per esempio, in un semplice riflettore con supporto o piede) provvisti di lampade o tubi debbono essere classificati secondo il proprio regime come apparecchi d'illuminazione (voce 9405), di riscaldamento (per esempio: voce 7321), per uso medico (voce 9018), ecc.

**8539 21 30 a
8539 29 98 altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi**

Non rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

- a) le lampade a resistenza con filamenti di carbonio e le lampade a resistenza variabile con filamenti di ferro in ambiente d'idrogeno (voce 8533);
- b) le ghirlande elettriche di lunghezza determinata, con un certo numero di lampade di fantasia, utilizzate principalmente per la decorazione degli alberi di Natale (voce 9405).

**8539 31 10 a
8539 39 00 Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti**

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1. tubi allo xenon;
2. lampade ad emissione spettrale;
3. lampade ad effluvi;
4. tubi indicatori a lettere o cifre.

8539 41 00**a****8539 49 30****Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco**

Rientrano in queste sottovoci:

1. le lampade ed tubi a raggi ultravioletti. Oltre agli impieghi di cui alle note esplicative del SA, voce 8539, lettera D, primo comma, si possono citare:
 - a) la titolazione attinometrica;
 - b) la vitaminizzazione;
 - c) la sterilizzazione;
 - d) la fotochimica;
 - e) la produzione d'ozono;
2. le lampade ed i tubi a raggi infrarossi. Oltre le utilizzazioni di cui alle note esplicative del SA, voce 8539, lettera D, secondo comma, si possono citare:
 - a) il riscaldamento dei locali;
 - b) l'equipaggiamento di proiettori infrarossi (per esempio: in un impianto antifurto);
 - c) la ricerca scientifica (per esempio: analisi spettrale);
3. le lampade ad arco descritte nelle note esplicative del SA, voce 8539, lettera E.

Le lampade elettriche ad arco con elettrodi di carbone sono, per esempio, montate in apparecchi di proiezione cinematografica di cui alla voce 9007 o usate negli impianti di riproduzione di documenti.

Restano classificate nella sottovoce 8539 41 00 le lampade elettriche ad arco munite di supporti speciali nonché i dispositivi di illuminazione orientabili, costituiti da una o più lampade ad arco montate su un supporto mobile, destinati ad essere utilizzati specialmente negli studi fotografici o cinematografici.

Non rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

- a) i diodi elettroluminescenti (voce 8541);
- b) i dispositivi elettroluminescenti che si presentano generalmente in forma di nastri, piastre e pannelli e sono basati sul fenomeno di elettroluminescenza di una sostanza (per esempio: solfuro di zinco) posta fra due strati di materia elettroconduttrice (voce 8543).

8539 90 10**e****8539 90 90****Parti**

Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:

1. gli zoccoli per lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica;
2. i filamenti di tungsteno, avvolti a spirale, tagliati a lunghezza e pronti per essere montati;
3. gli elettrodi metallici per lampade e tubi a scarica;
4. le parti di vetro (esclusi i pezzi isolanti della sottovoce 8547 90 00), destinate ad essere montate all'interno delle lampade o dei tubi;
5. i ganci di sostegno dei filamenti.

8540**Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539****8540 11 11****a****8540 11 99****a colori**

Rientrano in queste sottovoci i tubi catodici descritti nelle note esplicative del SA, voce 8540, quarto paragrafo, punto 2, che soddisfano contemporaneamente alle seguenti condizioni:

1. maschera d'ombra;
2. intervallo fra due bande dello stesso colore, al centro dello schermo pari o superiore a 0,4 millimetro.

Per quanto riguarda la diagonale dello schermo, vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8528 12 52 a 8528 12 76.

8540 60 00**altri tubi catodici**

Rientrano in questa sottovoce i tubi catodici descritti nelle note esplicative del SA, voce 8540, quarto paragrafo, punto 2, lettera d), diversi da quelli ripresi alle sottovoci 8540 11 e 8540 12.

8540 71 00
a
8540 79 00

Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia

Rientrano in queste sottovoci i tubi descritti alle note esplicative del SA, voce 8540, quarto paragrafo, punto 4.

Non rientrano in queste sottovoci i tubi di Geiger-Müller (sottovoci 9030 90 10 o 9030 90 80).

8540 81 00
e
8540 89 00

altre lampade, tubi e valvole

Oltre alle lampade, ai tubi ed alle valvole per il raddrizzamento della corrente elettrica, di cui alle note esplicative del SA, voce 8540, quarto paragrafo, punto 1, rientrano per esempio in queste sottovoci i fanotroni, i thyatron, gli ignitron ed i tubi raddrizzatori di alta tensione per apparecchi a raggi X.

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

8541 90 00

Parti

Oltre alle parti di cui alle note esplicative del SA, voce 8541, si possono citare:

1. i supporti e gli involucri per cristalli piezoelettrici;
2. gli involucri di metallo, di steatite, ecc., per semiconduttori montati.

Sono esclusi da questa sottovoce, per esempio:

- a) i dispositivi di giunzione tra i contatti e gli elettrodi (voce 8536);
- b) gli elementi di grafite (sottovoce 8545 90 90).

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

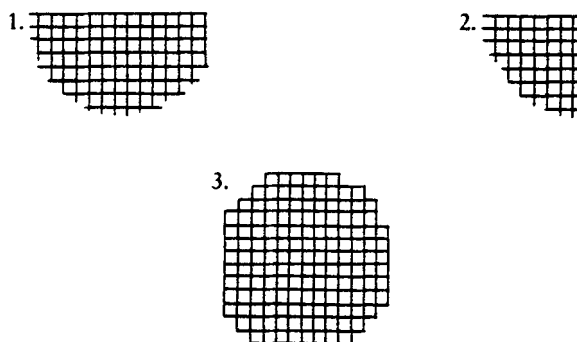
Rientrano in questa voce moduli intercambiabili di memoria preprogrammata sotto forma di circuito integrato monolitico per traduttrici elettroniche delle sottovoci 8470 10 00 e 8543 89 15.

8542 13 01

Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Rientrano in questa sottovoce i dischi («wafers»), generalmente al silicio, aventi un diametro da 2,5 a 10 centimetri circa e uno spessore di circa 0,05 centimetro, che devono essere tagliati ulteriormente in microplacchette (chips). Una delle due facce di detti dischi presenta l'aspetto di un reticolo che forma un gran numero di piccoli quadrati o rettangoli, ognuno dei quali è destinato a costituire, dopo il taglio, un diodo, un transistor, un circuito integrato o un altro elemento a semiconduttore.

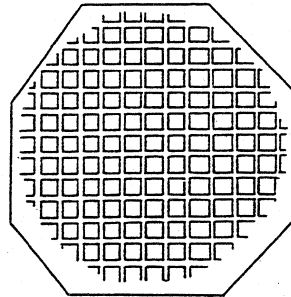
Rientrano ugualmente in questa sottovoce i dischi che non sono completamente ritagliati in microplacchette e che possono, per esempio, avere una delle seguenti forme:



Non rientrano in questa sottovoce, per esempio:

- a) i dischi denominati talvolta wafers, costituiti da elementi chimici drogati ai fini del loro impiego in elettronica, levigati o non, rivestiti o non di uno strato epitassiale uniforme, purché non siano stati sottoposti né a drogaggio selettivo né a diffusione selettiva per la creazione di regioni discrete (voce 3818 00);
- b) le microplacchette (chips) di forma quadrata o rettangolare, generalmente di qualche millimetro di lato, provenienti dal taglio dei dischi (wafers) compresi nella presente sottovoce.

- b) Sono compresi ugualmente in questa sottovoce i dischi completamente tagliati in microplacchette racchiuse fra due strati di plastica, per esempio, e che possono presentarsi nella forma seguente:



8542 13 20

Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

La memoria cache/RAM di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM) è una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso con un tempo di accesso più veloce della memoria principale. La memoria cache/RAM è in genere utilizzata come memoria temporanea di transito per compensare la differenza di velocità tra un'unità di elaborazione centrale e la memoria principale.

8542 13 42

a

8542 13 49

Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), compresi i FLASH E²PROM

E²PROM è una memoria che, generalmente, si cancella per byte.

La memoria FLASH E²PROM è una memoria denominata anche «FLASH Memoria», «FLASH EPROM», «FLASH EEPROM» o «FLASH E²PROM».

La memoria FLASH può essere basata su tecnologie EPROM o E²PROM ed è cancellabile elettricamente, sia totalmente (in massa) che, nel caso in cui si basi su una tecnologia E²PROM, per settore (per pagina o a blocchi).

La programmazione, la lettura e la cancellazione di questa memoria può essere effettuata con un alimentatore di rete doppio o singolo.

La memoria FLASH basata sulla tecnologia EPROM ha una struttura a matrice costituita da una cella a transistori.

La memoria FLASH basata sulla tecnologia E²PROM ha una struttura a matrice costituita da celle a due o più transistori, oppure da celle a transistor unico in combinazione con un altro transistor per settore (pagina o blocco). In quest'ultimo caso la memoria si differenzia inoltre da quella basata sulla tecnologia EPROM in quanto contiene alcuni elementi caratteristici della memoria E²PROM (per esempio: un insieme di comandi E²PROM).

8542 13 54

altre memorie

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le memorie indirizzabili mediante il contenuto (CAM) e le memorie ferroelettriche.

Le memorie indirizzabili mediante il contenuto (CAM) sono delle memorie associative. Le ubicazioni di memoria sono identificate dal loro contenuto o da una parte del loro contenuto, piuttosto che dal loro nome o dalla loro posizione (indirizzo).

La memoria ferroelettrica è una memoria non volatile ottenuta combinando materiali ferroelettrici e a semiconduttori. I materiali ferroelettrici sono in grado di trattenere le polarizzazioni elettriche in assenza di un campo elettrico applicato.

Questi due tipi di memoria sono programmabili e cancellabili elettricamente.

8542 13 55

Microprocessori

I microprocessori, denominati anche unità di microelaborazione (MPU), sono circuiti integrati che possono essere definiti come dispositivi che eseguono le istruzioni elementari, le funzioni di esecuzione di controllo del sistema. Essi sono costituiti dalle seguenti parti principali:

- unità aritmetica e logica (ALU),
- decodificatore di istruzioni e contatore di programmi,
- unità di controllo e comando,
- unità di entrata/uscita per la comunicazione con altri dispositivi.

Un microprocessore può funzionare soltanto se, oltre alla memoria interna, viene utilizzata una memoria esterna o altri dispositivi.

Essi possono comprendere una o più memorie di microprogrammazione (RAM o ROM) che servono a caricare o immagazzinare microistruzioni, al fine di aumentare il numero di istruzioni elementari dell'unità di controllo e comando.

La ROM microprogrammata di un microprocessore è destinata a memorizzare istruzioni elementari binarie e non è considerata una memoria reale di programmazione intesa a memorizzare le istruzioni eseguite.

Questi prodotti possono contenere una memoria cache di istruzioni o funzioni microperiferiche.

I microprocessori completamente elaborati per un'applicazione specifica basati su circuiti «totalmente programmati per l'utilizzatore», «gate array» o «cella standard» rientrano ugualmente in questa sottovoce.

Per capacità di elaborazione dei microprocessori si intende la lunghezza di ogni parola (per esempio: 8, 16 o 32 bit) che può elaborare il registro accumulatore dell'unità aritmetica e logica in un unico ciclo di microistruzione.

8542 13 60

Microcontrollori e microelaboratori

I microcontrollori e i microelaboratori sono circuiti integrati costituiti da almeno le seguenti parti principali:

- microprocessore, denominato anche unità di microelaborazione (MPU),
- memoria di programma (per esempio: RAM, ROM, PROM, EPROM, E²PROM, FLASH E²PROM) collegata al decodificatore di istruzioni e contenente un programma che definisce una sequenza di istruzioni,
- una memoria di dati (per esempio: RAM e E²PROM) che, contrariamente ai microprocessori, non è accessibile dall'esterno della microplacchetta,
- un bus esterno (per dati, indirizzi o istruzioni).

I microcontrollori sono programmati o possono essere programmati per svolgere funzioni specifiche o solo per determinati impieghi (per esempio: apparecchi riceventi per la televisione, apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica o forni a microonde).

I microelaboratori possono funzionare in modo autonomo (stand alone) e per impieghi generali (per esempio: mainframes, minielaboratori e PC). I microelaboratori sono programmabili in base alle esigenze dell'utente.

I microcontrollori interamente elaborati per un'applicazione specifica, sulla base di circuiti «totalmente programmati per l'utilizzatore», «gate array» o «cella standard», rientrano ugualmente in questa sottovoce.

Per capacità di elaborazione dei microcontrollori o microelaboratori si intende la lunghezza di ogni parola (per esempio: 8, 16 e 32 bit) che può elaborare il registro accumulatore dell'unità aritmetica e logica in un unico ciclo di microistruzione.

8542 13 70

Microperiferici

I microperiferici sono circuiti integrati che eseguono funzioni specifiche destinate a completare i microprocessori, i microcontrollori o i microelaboratori e a migliorare il loro dispositivo di comunicazione con l'esterno, di controllo e di interfaccia.

Le specifiche tecniche di un microperiferico mettono chiaramente in evidenza i suoi legami e la sua destinazione ad un microprocessore, microcontrollore o microelaboratore.

I dispositivi di comunicazione, di controllo e di interfaccia possono consistere in controllori di bus, controllori di memoria [controllori di D/RAM, unità di gestione della memoria (MMU), controllori di accesso diretto alla memoria] oppure controllori di interfacce periferiche (controllori grafici, controllori della rete locale, controllori di ricevitori/trasmittenti universali asincrone, controllori di tastiera, controllori di memoria di massa).

8542 13 80

altri

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1. i circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore, che sono definiti dall'utente e fabbricati soltanto per lui. La fabbricazione comporta il routing e la sistemazione di celle (porte logiche) tramite serie di maschere di diffusione interamente personalizzate. I circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore servono ad eseguire funzioni d'applicazione specifiche. Essi sono conosciuti sotto il nome di circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC);
2. i gate arrays, che sono circuiti logici integrati costituiti da una disposizione fissa e regolare degli elementi logici programmabili (per esempio: porte a transistor AND-, NAND-, OR- o NOR-), inizialmente non connessi tra loro. I gate arrays vengono poi programmati conformemente alle specifiche dell'utente interconnettendo questi elementi logici mediante uno o più schemi dei canali conduttivi («metallisation patterns»);
3. le celle standard, che sono circuiti integrati logici costituiti da una combinazione di sottocircuiti predefiniti e di sottocircuiti fissi conformemente alle specifiche dell'utente. Questi sottocircuiti possono realizzare una qualsiasi funzione integrata (per esempio: una funzione logica o una funzione di memoria);
4. i dispositivi logici programmabili, che sono circuiti integrati costituiti da elementi logici fissi. La funzione finale è determinata dall'utente bruciando i fusibili di interconnessione o mediante programmazione elettrica delle interconnessioni tra elementi logici fissi del dispositivo;

5. i circuiti a logica standard, che sono circuiti integrati logici costituiti da meno di 150 porte logiche (per esempio: AND, NAND, OR, NOR). Essi possono integrare più funzioni o insiemi di funzioni identiche e indipendenti;
6. i circuiti di controllo e comando, che sono circuiti integrati che consentono di intervenire su un processo o sul funzionamento di una macchina (per esempio: una macchina automatica per elaborazione dell'informazione). I circuiti di controllo e comando (per esempio: per unità di memoria a dischi, motori elettrici o tubi catodici) sono generalmente in grado di interpretare dei segnali e, conformemente a tale interpretazione, di determinare l'ordine e il momento in cui talune funzioni (per esempio: l'entrata, l'elaborazione, la memorizzazione e l'uscita in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione) devono essere effettuate;
7. i circuiti di interfaccia, che sono dei circuiti integrati che realizzano un'interfaccia comune (per esempio: per conversione di codici, conversione tra bit-seriale e bit-parallelo, o per sincronizzazione), che permettono di interconnettere programmi, circuiti integrati, unità periferiche o sistemi aventi caratteristiche diverse.

Non rientrano in questa sottovoce le memorie del tipo PROM (sottovoci 8542 13 54, 8542 14 11 o 8542 19 40).

8542 14 01 Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 01 si applica *mutatis mutandis*.

8542 14 11 Memorie

Le note esplicative delle sottovoci 8542 13 20, 8542 13 42 a 8542 13 49 e 8542 13 54 si applicano *mutatis mutandis*.

8542 14 30 Microprocessori

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 55 si applica *mutatis mutandis*.

8542 14 40 Microcontrollori e microelaboratori

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 60 si applica *mutatis mutandis*.

8542 14 50 Microperiferici

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 70 si applica *mutatis mutandis*.

8542 14 90 altri

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 80 si applica *mutatis mutandis*.

8542 19 01 Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 01 si applica *mutatis mutandis*.

8542 19 40 Memorie

Le note esplicative delle sottovoci 8542 13 20, 8542 13 42 a 8542 13 49 e 8542 13 54 si applicano *mutatis mutandis*.

8542 19 55 Microprocessori

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 55 si applica *mutatis mutandis*.

8542 19 66 Microcontrollori e microelaboratori

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 60 si applica *mutatis mutandis*.

8542 19 71 Microperiferici

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 70 si applica *mutatis mutandis*.

8542 19 85 altri

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 80 si applica *mutatis mutandis*.

8542 30 10 Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 01 si applica *mutatis mutandis*.

8542 30 60**Circuiti di controllo e comando**

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 80, primo paragrafo, punto 6, si applica *mutatis mutandis*.

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i circuiti «intelligenti» (smartpower), che sono circuiti integrati analogici che combinano circuiti numerici e circuiti analogici (transistor di potenza) e servono a controllare i segnali di uscita logici e i segnali di potenza di uscita. Essi sono in grado, per esempio, di fornire una protezione interna contro le dissipazioni di potenza, di gestire i guasti e di fare diagnosi.

8542 30 70**Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando**

La nota esplicativa della sottovoce 8542 13 80, primo paragrafo, punto 7, si applica *mutatis mutandis*.

8542 40 00**Circuiti integrati ibridi**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1. i microprocessori, microcontrollori e microelaboratori (le note esplicative delle sottovoci 8542 13 55 e 8542 13 60 si applicano *mutatis mutandis*);
2. i convertitori, che sono circuiti integrati che trasformano la natura di un segnale in un altro compatibile con il circuito ricevente (per esempio: convertitore analogico e numerico e viceversa).

8543**Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo****8543 89 95****altri**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

1. i dispositivi elettrostatici (per esempio: macchine di floccaggio dei tessuti);
2. i dispositivi elettroluminescenti che generalmente si presentano in forma di nastri, piastre o pannelli;
3. i generatori termoelettrici, che consistono in una termopila con numero variabile di termocoppie ed una fonte di calore (per esempio: al gas butano), che produce una corrente continua mediante effetto Seebeck;
4. i dispositivi per l'eliminazione dell'elettricità statica;
5. gli apparecchi demagnetizzatori;
6. i generatori di onde d'urto;
7. i registratori numerici dei dati di volo (registratori di volo), detti «scatola nera», che si presentano sotto forma di dispositivi elettronici a prova di fuoco e di urto, destinati a registrare in maniera continua dati specifici riguardanti le prestazioni dell'aereo durante il volo;
8. gli apparecchi a raggi infrarossi per il telecomando, senza filo, degli apparecchi televisivi riceventi, dei registratori videofonici o di altri apparecchi elettrici;
9. gli apparecchi riceventi stereofonici a raggi infrarossi per ricezione di emissioni di parola o di musica trasmesse senza fili, mediante raggi infrarossi, i quali modulano i segnali infrarossi in segnali elettrici ricevibili come segnali stereofonici mediante cuffie inseribili;
10. gli apparecchi elettronici per creare gli effetti sonori che servono come apparecchi ausiliari per le chitarre elettriche e producono effetti diversi (per esempio: doppiaggio o distorsione del suono, risonanza). Essi non sono contenuti nel corpo dello strumento ma interconnessi tra la chitarra e l'amplificatore terminale;
11. i dispositivi elettronici di lettura per persone affette da ambliopia. Questi dispositivi comportano, sistemati in uno stesso alloggiamento, una camera, che riprende il testo in lettura (per esempio: un libro o giornale), ed un monitor, che riproduce il testo medesimo ingrandito.

La presente sottovoce comprende anche i piccoli apparecchi elettronici privi di supporto (spesso chiamati micro-elaboratori) con i quali è possibile comporre parole e frasi che sono tradotte in alcune lingue straniere a seconda dei moduli-memoria da utilizzare con detti apparecchi. Questi apparecchi sono dotati di una tastiera alfanumerica e d'un visore rettangolare (display). Sono invece esclusi da questa sottovoce gli apparecchi simili con funzione di calcolo (voce 8470).

Gli elementi di memoria presentati isolatamente detti anche moduli di memoria sono circuiti integrati monolitici rientranti nelle voci 8542.

Non rientrano, per esempio, in questa sottovoce:

- a) i filtri elettrostatici ed i depuratori d'acqua elettromagnetici (voce 8421);
- b) gli apparecchi per irradiare a raggi ultravioletti per il trattamento del latte (voce 8434);
- c) gli apparecchi per pulire a mezzo di ultrasuoni articoli diversi (pezzi metallici, tra l'altro), e i vibratori (o teste) ultrasonici (voce 8479);
- d) gli apparecchi per saldare a mezzo di ultrasuoni (voce 8515);
- e) gli apparecchi per irradiare a raggi ultravioletti, per la medicina, anche se il loro impiego non richiede l'intervento di un esperto (voce 9018);
- f) i regolatori elettrici per stabilizzare grandezze elettriche o non elettriche della voce 9032.

8543 90 20

Assiemaggi elettronici destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19.

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8545 90 90

altri

Rientrano in questa sottovoce, per esempio:

1. i carboni per parafulmini;
2. i contatti per apparecchi di comando elettrici o per reostati.

Non rientrano in questa sottovoce, per esempio, le composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose (voce 3824).

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8547 20 00

Pezzi isolanti di materie plastiche

Questa sottovoce comprende ugualmente i pezzi isolanti ottenuti mediante compressione di fibre di vetro o sovrapposizione o compressione di strati di carta o tessuto, preventivamente impregnati di resine artificiali, purché si tratti di prodotti duri e rigidi [vedi le note esplicative del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte «Materie plastiche combinate con prodotti tessili», lettera d)].

8547 90 00

altri

Questa sottovoce comprende, per esempio, i pezzi isolanti in carta o in cartone, di amianto-cemento o di mica, nonché i tubi isolanti e relativi raccordi di cui alle note esplicative del SA, voce 8547, lettera B.

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

8548 90 90

altri

Rientrano, fra l'altro, in questa sottovoce:

1. gli avvolgimenti privi di nucleo magnetico e che possono essere utilizzati indifferentemente per macchine, apparecchi o congegni appartenenti a voci diverse, per esempio, per i trasformatori della voce 8504 e le elettrocalamite della voce 8505 [applicazione della nota 2 c) della sezione XVI];
2. le linee a ritardo destinate ad essere utilizzate, per esempio, nelle macchine automatiche di trattamento dell'informazione o negli apparecchi televisivi riceventi;
3. i filtri elettronici impiegati per la trasmissione selettiva di vibrazioni elettroacustiche, elettromagnetiche o elettromeccaniche.

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Nota
complementare 2

La nota esplicativa alla nota complementare 3 della sezione XVI si applica *mutatis mutandis*.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALE PER VIE DI COMUNICAZIONE

8602 Altre locomotive e locotrattori; tender**8602 10 00 Locomotive diesel-elettriche**

I motori diesel utilizzati per la trazione sono in gran parte motori diesel-elettrici.

8603 Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604**8603 10 00 a presa di corrente elettrica esterna**

Vedi le note esplicative del SA, voce 8603, terzo paragrafo, lettera A.

8606 Carri per il trasporto di merci su rotaie**8606 20 00 Carri isotermitici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 860610**

I carri refrigeranti sono carri isolati, dotati d'una sorgente di freddo (ghiaccio idrico, ghiaccio carbonico, piastre eutettiche, gas liquefatti, ecc.) diversa da una macchina frigorifera.

I carri frigoriferi sono carri isolati, dotati di macchina frigorifera (a compressione, ad assorbimento o d'altro tipo).

8606 91 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività; (Euratom)

Per rientrare nella presente sottovoce, i veicoli in fattispecie devono essere muniti di corazzatura o d'un dispositivo di protezione che ne sia parte integrante e che ne assicuri una valida protezione contro le radiazioni.

8607 Parti di veicoli per strade ferrate o simili**8607 11 00 Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti**

a
8607 19 99 Rientrano in particolare in queste sottovoci:

1. i carrelli girevoli a due o più assi («bogies») e ad un asse («bissels») per locomotive;
2. i bogies-bissel, che sono una combinazione di un bogie e di un bissel, ugualmente utilizzati per le locomotive;
3. i bogies-motori (bogies a motore elettrico incorporato) per littorine («autorails»), automotrici o locomotive;
4. i bogies per vetture e vagoni.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci le parti di bogies e bissels, quali i dispositivi antiurto idraulici, destinati ad essere montati sugli stessi bogies.

Sono invece escluse da queste sottovoci alcune parti di gobies e bissels, come le molle (voce 7320).

Rientrano ugualmente in queste sottovoci gli assi, montati o non, nonché le ruote e loro parti, descritti nelle note esplicative del SA, voce 8607, secondo paragrafo, punti 2 e 3.

Non rientrano in queste sottovoci, in quanto parti di ruote, i pneumatici e le cerchiature in gomma (voci 4011 o 4012, a seconda della fattispecie).

8607 21 10

a

8607 29 90

Freni e loro parti

Non rientrano in queste sottovoci i dispositivi detti «rallentatori» (voce 8608 00).

Sono ugualmente escluse dalle presente sottovoci alcune parti di freni, tra cui si possono citare gli oggetti di rubinetteria, come i rubinetti meccanici per il comando dei freni ad aria compressa (sottovoce 8481 20 90).

8607 91 10

a

8607 99 90

altre

Oltre alle parti di cui alle note esplicative del SA, voce 8607, secondo paragrafo, punti 4 e da 8 a 11, rientrano in queste sottovoci per esempio anche le bielle motrici e di accoppiamento per locomotive.

CAPITOLO 87

VEETURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI**Considerazioni generali**

1. Nella nomenclatura combinata per «veicoli nuovi» si intendono i veicoli mai immatricolati in precedenza.
2. Nella nomenclatura combinata per «veicoli usati» si intendono i veicoli già immatricolati almeno una volta.

8701 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)**8701 10 00 Motocoltivatori**

Rientrano in questa sottovoce i congegni descritti nelle note esplicative del SA, voce 8701, sesto e settimo paragrafo, ivi compresi i motocoltivatori a cingoli. Detti congegni sono impiegati in particolare in orticoltura.

Gli apparecchi intercambiabili destinati ad essere utilizzati con un motocoltivatore (erpici, aratri, ecc.) seguono sempre il regime loro proprio, anche se sono montati sul motocoltivatore.

Se invece gli apparecchi o utensili sono fissati definitivamente sul telaio con un motore e formano con questo un insieme meccanico omogeneo, quest'ultimo è classificato nella voce in cui rientra l'attrezzo di lavoro: tal è il caso dei motoaratri e dei motocoltivatori (voce 8432).

8701 30 10 Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)

Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i congegni speciali del tipo dei trattori, muniti di cingoli di grande larghezza, e destinati a rendere piana e compatta la neve delle piste da sci, ecc.

I congegni e organi di lavoro ideali per attrezzare questo tipo di veicoli come materiale intercambiabile (per esempio: lame, spazzaneve rotativi) seguono il regime loro proprio anche se sono presentati con il veicolo, siano essi montati o non su questo (voci 8430, 8479, ecc.).

8701 90 11 Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote

a
8701 90 50

Rientrano in queste sottovoci i trattori agricoli o forestali a tre o più ruote, che per costruzione e attrezzatura sono manifestamente destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole, orticole e forestali. Detti veicoli hanno una velocità massima limitata (in genere, non oltre i 25 chilometri all'ora su strada).

I trattori agricoli sono generalmente muniti di un dispositivo idraulico che permette di alzare ed abbassare attrezzi agricoli (erpici, aratri, ecc.), di una presa di forza che permette di utilizzare la potenza del motore per far funzionare altre macchine utensili e di un dispositivo di attacco per rimorchi. Essi possono essere muniti di un dispositivo idraulico destinato ad azionare apparecchi di manutenzione (caricatori di fieno, caricatori di letame, ecc.) nella misura in cui questi ultimi possono essere considerati come accessori.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci i trattori agricoli di costruzione speciale quali i trattori a telai sopraelevati (trattori a cavaliere) utilizzati nei vigneti e nei vivai nonché i trattori per terreni in pendenza ed i trattori porta-attrezzi.

I congegni agricoli intercambiabili presentati con il trattore agricolo devono sempre seguire il regime proprio (voci 8432, 8433 ecc.), anche se sono fissati sul trattore.

I trattori forestali sono caratterizzati inoltre da un verricello fisso che permette di scaricare gli alberi abbattuti.

Conformemente alla nota 2 del presente capitolo, i trattori di queste sottovoci possono ugualmente comportare alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, correlativamente all'uso principale, di macchine agricole o forestali, di utensili, di concimi, di sementi, ecc.

Sono escluse in particolare dalle presenti sottovoci le tosatrici da prato o giardino (denominate talvolta tosatrici per prati a sedile, o trattori per prati o per giardini), munite di un organo da taglio fisso e con una sola presa di forza usata unicamente per azionare l'organo da taglio (vedi la nota esplicativa della voce 8433).

8701 90 90**altri**

Tra i trattori rientranti in questa sottovoce si possono citare:

1. i trattori per lavori pubblici;
2. i trattori monoassiali per autoveicoli articolati.

8703**Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa****8703 21 10****altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla**

a

8703 24 90

Per la definizione della cilindrata vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34.

Rientrano ugualmente in queste sottovoci le piccole autovetture da corsa (dette «skelters» o «karts» senza carrozzeria, dotate di motori a pistone alternativo con accensione a scintilla, che permette di raggiungere velocità relativamente elevate.

A condizione che siano progettati principalmente per il trasporto di persone, rientrano ugualmente in queste sottovoci gli autoveicoli misti, vale a dire che possono servire indifferentemente per il trasporto di persone o di merci. Questi veicoli si distinguono dalle autovetture, spesso delle stesse dimensioni, per trasporto di merci in base a varie caratteristiche:

1. presenza, nella parte situata dietro il sedile del conducente, di sedili fissi, ribaltabili o amovibili o di spazi appositamente predisposti per la sistemazione di sedili, e di vetri laterali, e,
2. generalmente, presenza di una porta posteriore o laterale o di un piano ribaltabile e finitura interna identica o simile a quella dei veicoli adibiti al trasporto di persone.

8704**Autoveicoli per il trasporto di merci**

Per la definizione della cilindrata vedi le note esplicative di sottovoci del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34.

Questa voce comprende i veicoli fuoristrada a quattro ruote motrici, articolati, la cui parte anteriore è provvista di un motore diesel e di una cabina nella quale sono alloggiati gli strumenti di comando. La parte posteriore si compone di un telaio con due ruote, non attrezzato, ma predisposto per accogliere diversi tipi di attrezzature.

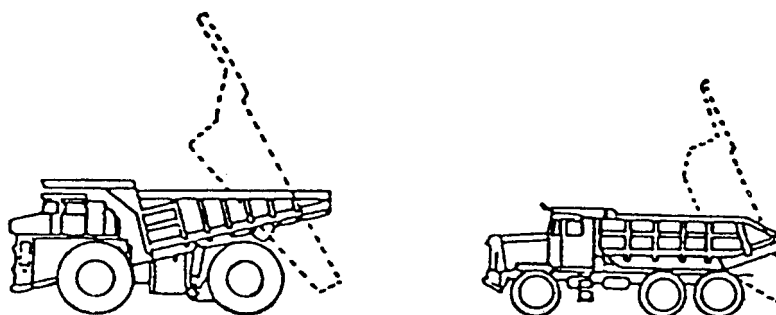
Tuttavia non rientrano in questa voce i veicoli di cui sopra muniti di un'attrezzatura per l'agricoltura o per usi speciali (voce 8705).

8704 10 10

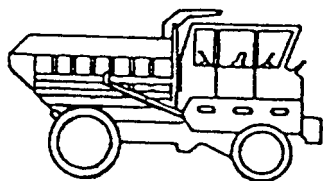
e

8704 10 90**Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale**

1. In queste sottovoci rientrano soprattutto i veicoli dotati di cassone ribaltabile dalla parte anteriore o posteriore oppure apribile dal basso, appositamente costruite per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, pietre, ecc. in cave e miniere o nei cantieri edili, aeroportuali e portuali. Alcune illustrazioni di diversi tipi di autocarri ribaltabili sono allegate alla fine della presente nota.
2. Rientrano ugualmente in queste sottovoci i veicoli di dimensioni più ridotte, del tipo in uso nei cantieri per il trasporto di terra, pietre da costruzione, cemento, calcestruzzo fresco, ecc. Hanno un telaio fisso od articolato, due o quattro ruote motrici, col cassone ribaltabile collocato su uno degli assi ed il posto del conducente, normalmente sprovvisto di cabina, sull'altro.



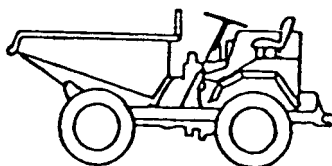
Modelli tipici di autocarri ribaltabili, detti «dumpers»



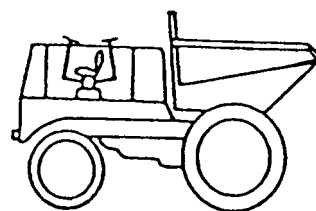
Modello dotato di un sedile girevole
e di doppia guida



Modello dotato di un cassone
apribile dal basso



Modello utilizzato
nei cantieri



Modello dotato di un sedile girevole
e di doppia guida

8704 21 10
a
8704 23 99

altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

Per i veicoli specialmente concepiti per il trasporto di prodotti ad elevata radioattività, la nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica *mutatis mutandis*.

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

8707 10 10

destinate all'industria del montaggio

Si intendono come «destinate all'industria del montaggio», ai sensi di questa sottovoce, soltanto le carrozzerie utilizzate per il montaggio in serie di autoveicoli nuovi in un'officina di assiembaggio o in una fabbrica di veicoli o di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto).

La sottovoce può essere applicata unicamente a carrozzerie realmente utilizzate nel montaggio di veicoli nuovi, citati nel testo stesso della sottovoce. Essa non comprende pertanto le carrozzerie analoghe destinate ad essere utilizzate come pezzi di ricambio.

8707 90 10

destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 870110;

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³;

degli autoveicoli della voce 8705

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8707 10 10.

Per la definizione della cilindrata vedi le note esplicative del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34.

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

Per le parti e gli accessori destinati all'industria di montaggio, la nota esplicativa della sottovoce 8707 10 10 si applica *mutatis mutandis*.

8708 70 91 Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio

Le parti di ruote previste in questa sottovoce vengono generalmente utilizzate sugli autobus o sui veicoli adibiti al trasporto merci. Esse si presentano sotto forma di stella, il più sovente a cinque o a sei raggi, e sono concepite per essere munite di cerchioni amovibili.

8708 70 99 altri

Oltre le parti, pezzi staccati e agli accessori citati nelle note esplicative del SA, voce 8708, rientrano pure in queste sottovoci le masse per l'equilibramento delle ruote.

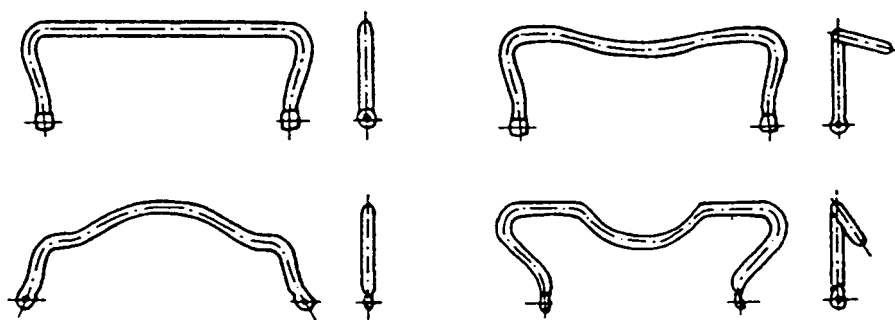
8708 99 10 Altri

a
8708 99 98 Non rientrano in queste sottovoci:

- a) i telai degli autoveicoli compresi nelle voci 8702 a 8704, senza motore, ma muniti di una cabina (voci 8702 a 8704);
- b) gli appoggiatesta per sedili di autoveicoli (voci 9401 o 9404).

8708 99 30 Barre stabilizzatrici

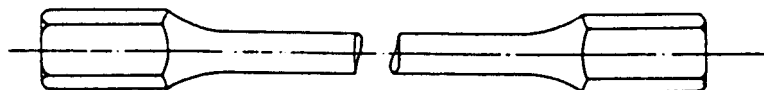
Le barre stabilizzatrici sono molle per veicoli destinate a trasmettere le forze di sospensione da un lato all'altro del veicolo. Sono per lo più costituite da barre d'acciaio a sezione circolare, generalmente ripiegate approssimativamente a forma di U. Presentano, per esempio, le seguenti forme:

**8708 99 50 Barre di torsione**

Le barre di torsione sono generalmente barre d'acciaio a sezione circolare o quadrata o fasci di più barre a sezione rettangolare.

Le barre di torsione hanno caratteristica lineare, ossia il momento di torsione applicato ad un'estremità della barra è proporzionale all'angolo di torsione che esso produce.

Presentano, per esempio, la seguente forma:

**8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti****8709 11 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività; (Euratom)**

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica *mutatis mutandis*.

8709 19 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività; (Euratom)

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica *mutatis mutandis*.

8712 00 Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

8712 00 10

senza cuscinetti a sfere

Rientrano in questa sottovoce solo le biciclette e gli altri cicli completamente privi di cuscinetti a sfera.

8714 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713**8714 91 10****altri**

a

8714 99 90

Rientrano nelle presenti sottovoci le parti e gli accessori destinati alla costruzione, all'equipaggiamento ed alla riparazione di:

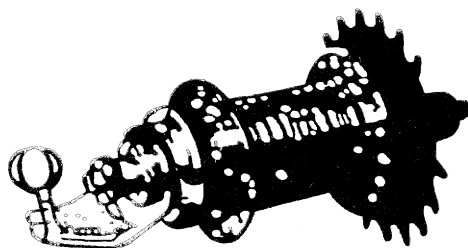
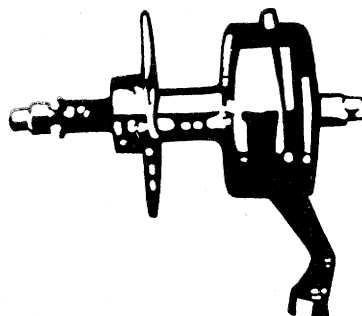
1. carrozzelle per motocicli e biciclette;
2. velocipedi a motore ausiliario, vale a dire velocipedi che possono essere azionati mediante pedali ed equipaggiati di un motore ausiliario (di cilindrata pari o inferiore a 50 centimetri cubi);
3. velocipedi (ivi compresi i furgoncini a triciclo) senza motore.

8714 94 10**Mozzi-freno**

I mozzi-freno sono in genere mozzi con dispositivo di contropedale, che consentono di frenare azionando il pedale in senso inverso.

Per i mozzi-freno a tamburo l'azione di frenata si effettua per trazione maniale su cavo o su asta.

I mozzi-freno si presentano come illustrato qui sotto:

*Mozzo-freno a contropedale**Mozzo-freno a tamburo***8714 94 90****Parti**

Rientrano in questa sottovoce anche le leve dei freni.

Non rientrano in questa sottovoce i ceppi dei freni in gomma (sottovoce 4016 99 88), i cavi di comando dei freni con o senza ghiere (sottovoce 7312 10) e le guaine per cavi di comando dei freni (in genere, sottovoci 8307 10 90 o 8307 90 90).

8716**Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti****8716 10 91****altri, di peso**

a

8716 10 99

Per «peso» si intende il peso del veicolo con tutte le relative attrezzature permanenti, fisse o no.

8716 39 10**appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività; (Euratom)**

La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica *mutatis mutandis*.

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

**Nota
di sottovoci 1**

Non devono essere considerate, tra l'altro, come attrezzature i congegni di soccorso (per esempio: canotti di salvataggio, paracadute, rampe di evacuazione) e le attrezzature intercambiabili per armamento.

Qualora un apparecchio incompleto o non finito venga classificato come articolo completo, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura, il peso da considerare per la determinazione della sottovoce è quello dell'apparecchio in assetto normale di volo.

8802

Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

88021110**a****88021290****Elicotteri**

Rientrano unicamente in queste sottovoci gli apparecchi in cui il sostentamento e la propulsione vengono ottenuti mediante uno o più rotori azionati da apparato motore.

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

**Nota
complementare 1**

Si considerano come «navi progettate e costruite per tenere l'alto mare» le navi che per costruzione ed attrezzatura possono essere manovrate in mare, anche con tempo cattivo (vento circa di forza 7 secondo la scala Beaufort). Le navi di questo tipo sono generalmente munite di un ponte e di sovrastrutture stagne alle intemperie.

Per «maggiore lunghezza esterna dello scafo» si deve intendere la lunghezza «fuori tutto» di quest'ultimo, misurata fra i punti estremi anteriori e posteriori della struttura della nave, escluse le appendici (timone, bompresso, piattaforma di pesca o trampolino).

Restano considerati come «navi per la navigazione marittima» le navi e i veicoli a cuscino d'aria, che riuniscono le condizioni suddette, anche se, in pratica, vengono utilizzati principalmente lungo le coste, negli estuari, nei laghi, ecc.

Si precisa inoltre quanto segue:

1. la denominazione «navi da pesca» copre, nel caso di navi di lunghezza inferiore a 12 metri progettati e costruite per tenere l'alto mare, unicamente le navi progettate, costruite ed attrezzate per la pesca professionale, anche se utilizzate accessoriamente per il diporto;
2. la denominazione «navi di salvataggio» copre le imbarcazioni che si trovano sulle navi per la navigazione marittima e previste per evacuare l'equipaggio e i passeggeri, in caso di naufragio, nonché i canotti da salvataggio posti lungo le coste in punti favorevoli destinati a portarsi al soccorso delle navi in difficoltà.

8901 Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

I mezzi scafi ed i terzi di scafo non rientrano in questa voce, ma vanno classificati secondo la materia di cui sono costituiti (per esempio: voce 7308).

8901 90 10 per la navigazione marittima

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le navi portachiatte. In queste navi i contenitori di tipo tradizionale sono sostituiti da chiatte che vengono trasportate per via navigabile al fine di essere caricate direttamente a bordo sulla nave trasportatrice, a sua volta suddivisa in cellule verticali destinati a ricevere le chiatte accatastate (3-4). Le navi portachiatte sono attrezzate con una gru a cavalletto, con una piattaforma elevatrice sommergibile e altri dispositivi specialmente concepiti per il carico, la manutenzione e lo scarico delle chiatte.

Rientrano nella presente sottovoce soltanto le navi portachiatte, mentre le chiatte che successivamente vengono impiegate come navi per la navigazione interna, come «case mobili» durante la traversata marittima, poi di nuovo come navi per la navigazione interna, devono essere classificate nelle sottovoci 8901 90 91 o 8901 90 99.

8904 00 Rimorchiatori e spintori

Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafi vedi la nota esplicativa della voce 8901.

**8904 00 91 e
8904 00 99 Spintori**

Rientrano in ogni caso in queste sottovoci le navi progettate per servire contemporaneamente da navi per spingere e per rimorchiare, di cui alle note esplicative del SA, voce 8904, secondo paragrafo.

8905 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafo vedi la nota esplicativa della voce 8901.

8906 00 Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafo vedi la nota esplicativa della voce 8901.

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

9001 **Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente**

Questa voce comprende tanto gli oggetti utilizzati per la luce visibile che quelli per lo spettro invisibile (infrarosso, ultravioletto).

Non rientrano invece in questa voce gli elementi di ottica elettronica, per esempio le lenti elettrostatiche, le lenti elettromagnetiche e le lenti dette di campo (generalmente, capitolo 85).

9001 90 10 **altri**

e
9001 90 90 Rientrano ugualmente in queste sottovoci, per esempio:

1. i rubini ed altri elementi ottici per «laser»;
2. le lenti di Fresnel di materia plastica destinate, per esempio, dopo aggiunta di una montatura, ad essere utilizzate come schermi di ingrandimento degli apparecchi riceventi di televisione.

9005 **Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia**

Rientrano, per esempio, in questa voce gli apparecchi in oggetto che fanno uso di intensificatori di immagini per la visione notturna.

9006 **Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539**

9006 10 10 **Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa**

e
9006 10 90 Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi descritti alle note esplicative del SA, voce 9006, parte I, terzo paragrafo, punto 14.

9009 **Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia**

9009 22 10 **Fotocalcatori e diazocopiatori**

Gli apparecchi di questa sottovoce sono utilizzati per ottenere copie su carta fotosensibile a partire da originali su carta translucida. A tal fine l'originale translucido viene prima esposto ad una fonte luminosa; il diazocomposto o i sali di ferro fotosensibili della carta si scompongono allora nelle parti esposte. Le parti non esposte vengono sviluppate con un rivelatore. Questi apparecchi forniscono, in generale, copie bluastre la cui nitidezza non raggiunge quella dell'originale.

9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni
9010 50 90	altri
	Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi per esposizione cosiddetti impressionatori di carte di circuiti stampati, i quali copiano per esposizione i tracciati dei circuiti di un negativo su piastre di materiale isolante destinate alla produzione di carte di circuiti stampati. Questi apparecchi consistono essenzialmente in una camera d'esposizione con lampade a raggi ultravioletti, entro la cui cornice vengono collocati il negativo e la piastra di materiale isolante ed all'interno della quale la piastra viene esposta per contatto a vuoto.
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9013 80 90	altri
	Rientrano in questa sottovoce gli schermi d'ingrandimento per apparecchi televisivi composti di un elemento ottico (lente di Fresnel) in plastica, di una cornice e d'un sistema di aste metalliche appositamente progettato per poterlo fissare all'apparecchio televisivo ricevente.
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9017 10 90	altri
	Rientrano in questa sottovoce i tavoli da disegno muniti di dispositivi quali i pantografi.
9017 20 05	altri strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo
a	
9017 20 90	Rientrano in particolare in queste sottovoci:
	1. i coordinatografi non concepiti per la fotogrammetria;
	2. i traccialettere nettamente riconoscibili come strumenti di disegno o di tracciatura specializzati.
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici
9018 50 10	non ottici
	Oltre agli apparecchi diagnostici ad ultrasuoni di uso generale, rientrano in questa sottovoce, per esempio, gli apparecchi speciali ad ultrasuoni per l'esame dell'occhio [per esempio, apparecchi per determinare lo spessore della cornea e del cristallino o la lunghezza del globo (bulbo) oculare].
9018 90 85	altri
	Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce:
	1. i defibrillatori elettrici usati per ristabilire, mediante la traslazione di impulsi di corrente, la funzione cardiaca naturale. In questi apparecchi, dotati d'un generatore d'impulsi di corrente e di due elettrodi-defibrillatori, i segnali elettrocardiografici in arrivo dagli elettrodi vengono visualizzati sullo schermo o stampati da un registratore facente parte integrante dell'apparecchio;
	2. gli apparecchi medici usati per insufflare gas nella cavità addominale umana al fine di consentire l'esame endoscopico dei vari organi. A tali apparecchi, dotati di strumenti di misura e di visualizzazione, sono attaccati tubi flessibili collegati fra loro alle estremità mediante un rubinetto d'arresto ed un lungo ago;
	3. le pompe mediche a suzione, che servono per l'aspirazione delle secrezioni e che sono costituite, oltre che da una pompa, da un dispositivo di suzione; vengono utilizzate in camera operatoria e sulle ambulanze;
	4. gli apparecchi anticoncezionali detti «pessari intrauterini» di materia plastica associata ad un filo di rame o a rame allo stato colloidale o ad ormoni.

- 9021** **Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità**
- 9021 30 90** **altri**
- Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
1. le piastre che restano in modo permanente nell'organismo (per esempio: per sostituire una parte di osso o un osso intero);
 2. i nastri tessuti in fibre sintetiche o artificiali che vengono impiantati, in caso di instabilità cronica dei legamenti del ginocchio, nell'articolazione del ginocchio in sostituzione dei legamenti difettosi.
- 9021 40 00** **Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori**
- Rientrano nella presente sottovoce gli apparecchi, anche sotto forma di occhiali, indicati alle note esplicative del SA, voce 9021, parte IV.
- 9021 50 00** **Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori**
- Rientrano in questa sottovoce esclusivamente gli stimolatori cardiaci. Le parti e gli accessori di tali stimolatori (per esempio: casse, gusci delle casse e coperchi elettrodi) rientrano, fatte salve le disposizioni delle note 1 e 2 del presente capitolo, nella sottovoce 9021 90 90.
- Le pile e gli accumulatori elettrici, presentati separatamente, vanno classificati alle voci 8506 o 8507. Gli apparecchi dotati di un avvolgimento primario di trasformatore e che servono a caricare l'accumulatore incorporato in uno stimolatore inserito mediante rifornimento induttivo del suo avvolgimento secondario rientrano nella voce 8504.
- 9021 90 90** **altri**
- Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi seguenti, usati per compensare un difetto o un'infermità:
1. i distributori di medicinali, che vengono impiantati nel corpo umano, che all'interno dello stesso involucro raggruppano una pompa detta medicale, la sorgente d'energia per tale pompa e un serbatoio del farmaco;
 2. le protesi cosiddette anulari, cioè anelli d'acciaio inossidabile rivestiti di due strati di plastica e di una stoffa in maglia di fibre sintetiche o artificiali. Queste protesi sono fissate, mediante operazione chirurgica, alla valvola cardiaca per ristabilirne (in caso d'insufficienza mitrale), la capacità a chiudersi;
 3. i filtri a forma di ombrello, da impiantare nella vena cava (vena cava inferior) per impedire la migrazione dei trombi in direzione del cuore. Essi consistono in una minuscola struttura avente l'aspetto di un ombrello, in acciaio legato inossidabile, rivestita d'un sottile strato di gomma al silicone, e vengono aperti all'interno della vena come un ombrello;
 4. i divaricatori permanenti degli ureteri o dell'uretra. Questi apparecchi di materia plastica hanno la forma di un bastoncino, sono seghettati e servono per essere introdotti nell'uretere o nell'uretra per consentire il deflusso dell'urina.
- 9022** **Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento**
- 9022 12 00** **Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione**
- Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 9022 12.
- Non rientrano nella presente sottovoce, bensì nella voce 8543, i sistemi per la memorizzazione di immagini, non integrati agli apparecchi a raggi X, i quali convertono in dati numerici i segnali videofonici analogici provenienti da una telecamera esterna, li manipolano e li memorizzano. Consistono essenzialmente in un convertitore analogico-numerico, in un calcolatore di processo, in un monitor e in una memoria a nastro o a disco magnetico.
- 9022 90 90** **altri**
- Rientrano in questa sottovoce le finestre al berillio dei tubi protettori di radiologia.

- 9025** **Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro**
- 9025 11 10** **a liquido, a lettura diretta**
a
9025 11 99 Si chiamano termometri «lettura diretta» quei termometri in cui la temperatura è indicata su una scala dal livello raggiunto dal liquido termometrico.
- 9026** **Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032**
- 9026 20 10** **per la misura o il controllo della pressione**
a
9026 20 90 Rientrano ed esempio in queste sottovoci le pompe per pneumatici recanti un manometro incorporato, anche se tali apparecchi non sono progettati per essere collegati ad una fonte esterna di alimentazione, ma sono dotati d'un proprio serbatoio d'aria compressa.
- 9027** **Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi**
- 9027 10 10** **elettronici**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i contatori a laser di particelle nell'atmosfera: si tratta di apparecchi elettronici utilizzati negli stabilimenti industriali o nel settore per esempio della medicina, per determinare il tenore di polveri contenute nell'aria già filtrata. Le particelle di polveri e presenti in un campione d'aria provocano, per effetto di un raggio laser, la formazione, all'interno della camera di misura, d'una luce diffusa che, focalizzata da un sistema di lenti, è catturata da un fotodiodo e convertita in segnale elettrico. Il tenore di particelle di polvere è determinato per mezzo di dati preprogrammati di raffronto ed il risultato della misura appare sul visore numerico dell'apparecchio oppure è stampato su nastro da una stampante esterna. Il risultato delle misure, sotto forma di segnale elettrico, può essere trasmesso mediante circuito interfaccia ad una macchina di elaborazione automatica dell'informazione.
- 9027 30 00** **Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi elettronici comandati da microprocessori (detti analizzatori ottici multicanale), usati per misurare e analizzare le lunghezze d'onda dei segnali ottici per esami spettrali. Le lunghezze d'onda misurate per mezzo di sensori sono convertite in segnali elettrici numerici e confrontate (e analizzate) con valori prefissati. Il risultato del raffronto viene valutato per calcolo e visualizzato su dei monitor esterni inseribili.
- 9027 50 00** **altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi usati nei laboratori chimici o negli ospedali per l'analisi completamente automatica del siero ematico. Sono composti essenzialmente dei seguenti elementi: un apparecchio d'analisi (dotato di dispositivo per l'allestimento dei campioni, di dispositivo di dosaggio dei reagenti e d'un sistema di misura fotometrica, composto d'una lampada allo iodio in funzione di sorgente luminosa e di fotodiodi in funzione di sensori), un apparecchio di comando e di valutazione (dotato di microprocessori e di schermo per la visualizzazione dei risultati di misura) e una stampante per la registrazione dei risultati della misura. Questi tre distinti apparecchi sono collegati fra loro da cavi.
- 9027 80 97** **altri**

Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli armadi per prove a condizionamento d'aria, dotati di camera pressurizzata, di riscaldamento elettrico, di dispositivi per l'umidificazione dell'aria e di comando elettrico; all'interno dei quali i componenti elettronici, di cui si vogliono controllare le proprietà funzionali, l'isolamento, ecc., vengono esposti a differenti condizioni di pressione, temperatura ed umidità, le quali simulano gli influssi ambientali cui i componenti saranno esposti nel corso dell'utilizzazione successiva.
- 9030** **Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti**

Gli strumenti ed apparecchi per la misura od il controllo di grandezze elettriche o di grandezze non elettriche, riconoscibili come destinati principalmente alla misura o al controllo di grandezze elettriche, restano classificati in questa voce, in applicazione della regola generale 3 b) d'interpretazione della nomenclatura. Ciò vale, per esempio, per gli oscilloscopi e gli oscillografi catodici (sottovoci 9030 20 10 e 9030 20 90) e per gli oscillografi a raggi luminosi o a raggi UV (sottovoce 9030 83 90).

Sono tuttavia esclusi dalla presente sottovoce gli strumenti e gli apparecchi, il cui carattere essenziale non può essere determinato dal fatto che essi siano progettati indifferentemente per la misura o il controllo di grandezze elettriche e di grandezze non elettriche. In applicazione di tale principio gli apparecchi per il controllo dei motori e dell'impianto d'illuminazione degli autoveicoli, i quali misurano grandezze elettriche (per esempio: tensione, resistenza) e grandezze non elettriche (per esempio: numero dei giri, angolo di camma, stato del ruttore) rientrano a norma della regola generale 3 c) d'interpretazione della nomenclatura, nella voce 9031.

9030 82 00**per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore**

Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi o i sistemi elettrici di prova che permettono di stabilire con misura o controllo di grandezze elettriche (per esempio: tensione, frequenza), l'attitudine funzionale dei dischi (wafers), delle microplacchette o di altri dispositivi a semiconduttore e che indicano gli eventuali difetti (per esempio: variazioni rispetto ai valori teorici preventivamente introdotti nel sistema, interruzioni).

Questi apparecchi o sistemi sono in genere costituiti dai seguenti elementi: una parte di misura o di controllo (dotata di tastiera d'ingresso, di memoria del programma e di un visualizzatore dei dati) la quale effettua la misurazione, raffronta il risultato con i valori teorici preventivamente introdotti nel sistema ed indica il risultato del raffronto, una parte di comando (contenente una macchina di trattamento automatico dell'informazione o microprocessori), una stampante che registra i risultati della prova ed una selezionatrice che classifica i pezzi esaminati in base a vari valori effettivi, scartando i pezzi difettosi.

Non rientrano tuttavia nella presente sottovoce gli apparecchi usati per controllare la chiusura degli involucri dei circuiti integrati o di altri componenti elettronici (voce 9031).

9030 83 90**altri**

Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce:

1. gli oscillografi a raggi luminosi o a raggi UV, usati per la misura e la registrazione di grandezze elettriche soggette a rapide variazioni nel tempo. Si tratta di apparecchi, pure noti sotto il nome di registratori a raggi luminosi o UV o di oscillografi bifilari, i quali, per mezzo di raggi luminosi o UV, registrano il fenomeno periodico in studio sotto forma di segnali di misura su carta fotosensibile;
2. gli apparecchi o i sistemi elettrici di prova che permettono di stabilire con misura o controllo di grandezze elettriche (per esempio: capacità, induttanza, impedenza, resistenza, tensione) l'attitudine funzionale delle schede dei circuiti stampati o di altri componenti elettronici e che indicano gli eventuali difetti (per esempio: corti circuiti, interruzioni).

Questi apparecchi o sistemi sono in genere costituiti dai seguenti elementi: una parte di misura o di controllo (dotata di tastiera d'ingresso, di memoria del programma e di un visualizzatore dei dati) la quale effettua la misurazione, raffronta il risultato con i valori teorici preventivamente introdotti nel sistema ed indica il risultato del raffronto, una parte di comando (contenente una macchina di trattamento automatico dell'informazione o microprocessori), una stampante che registra i risultati della prova ed una selezionatrice che classifica i pezzi esaminati in base a vari valori effettivi, scartando i pezzi difettosi.

Non rientrano tuttavia nella presente sottovoce gli apparecchi usati per controllare la chiusura degli involucri dei componenti elettronici (voce 9031).

9031**Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili****9031 20 00****Banchi di prova**

I banchi di prova per il controllo delle pompe d'iniezione dei motori diesel recano essenzialmente, fissati sullo stesso telaio, un motore elettrico ed un dispositivo costituito da iniettori e da tubi di vetro graduato per il controllo della portata degli elementi della pompa d'iniezione, anche dotati di un apparecchio ausiliario (stroboscopio) che consente di controllare il momento esatto delle iniezioni di carburante.

9031 80 32**e****9031 80 34****per la misura o il controllo di grandezze geometriche**

Le grandezze geometriche sono, per esempio: lunghezza, distanza, diametro, raggio, curvatura, angolo, pendenza, volume, scabrezza di una superficie.

Non rientrano in queste sottovoci gli interferometri per il controllo della planarità delle superfici che trovano impiego nei laboratori (sottovoce 9027 50 00).

9031 80 91**per la misura o il controllo di grandezze geometriche**

Vedi le note esplicative delle sottovoci 9031 80 32 a 9031 80 34.

Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le livelle a bolla d'aria.

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

9102 Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

Questa voce comprende anche le combinazioni di un orologio e di una calcolatrice elettronica in forma di orologio da polso o da tasca.

Non comprende invece le calcolatrici elettroniche provviste di orologio con data e suoneria (sottovoci 8470 10 00, 8470 21 00 o 8470 29 00 secondo il caso).

9111 Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

I braccialetti fissati alle casse per orologi seguono il regime di queste ultime. Se sono invece presentati con le casse, ma non montati, seguono il regime dei braccialetti degli orologi presentati separatamente (voce 9113).

9114 Altre forniture d'orologeria**9114 10 00 Molle, comprese le spirali**

Nella presente sottovoce rientrano tutte le molle utilizzate nei movimenti di orologeria.

Oltre alle molle motrici ed alle spirali, si possono citare:

1. le molle frizione;
2. le molle regolatrici;
3. le molle a nottolino, a bascula, a livetta di messa all'ora (scatto), ecc.

Sono escluse da questa sottovoce le molle delle casse, gabbie e cassette che costituiscono forniture d'impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV.

Le molle motrici montate nel loro barileto sono classificate nella sottovoce 9114 90 00.

9114 90 00 altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. gli assiemi di pezzi elettrici o elettronici che costituiscono parte riconoscibile d'un apparecchio di orologeria, per esempio una suoneria elettronica;
2. gli oggetti detti «viti a cornetto» o «rallino»;
3. le curvette, generalmente di materia plastica artificiale che si trovano fra la cassa e il movimento d'un orologio;
4. gli oscillatori al quarzo per orologi (casse di risonanza al quarzo, collegate ad un circuito elettronico per il mantenimento dell'oscillazione).

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

9207 **Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)**

9207 10 30 **Pianoforti digitali**

Diversamente dai sintetizzatori e dalle tastiere (keyboards), i pianoforti digitali sono provvisti di una tastiera le cui caratteristiche costruttive sono perfettamente identiche a quelle dei pianoforti acustici (voce 9201), per quanto riguarda sia la gamma dei suoni sia la larghezza dei tasti. Questi pianoforti sono in grado di riprodurre con la massima approssimazione possibile, grazie ad un campionatore, i suoni dei pianoforti acustici; l'azionamento, compresa l'utilizzazione dei pedali, è identico a quello dei pianoforti acustici; in genere, vi sono incorporati un amplificatore e degli altoparlanti senza nessun altro apparecchio elettronico.

9207 10 50 **Sintetizzatori**

I sintetizzatori differiscono dagli altri strumenti musicali della sottovoce 9207 10 in quanto danno allo strumentista la possibilità non soltanto di utilizzare e di modificare sonorità preprogrammate («pre-sets»), ma anche di programmare sonorità di sua scelta. Nei sintetizzatori possono essere incorporati altri apparecchi elettronici, per esempio campionatori («sampler»), amplificatori e altoparlanti, sequenziatori, apparecchi per la produzione di eco, apparecchi detti «flanger», apparecchi generatori di distorsioni e altri apparecchi per la produzione di effetti speciali, nonché batterie elettroniche.

9207 10 80 **altri**

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le tastiere (keyboards) consistenti in strumenti di costruzione semplice, che permettono allo strumentista soltanto di utilizzare sonorità preprogrammate e non di programmare sonorità di sua scelta. Le tastiere possono essere munite di amplificatori e di altoparlanti.

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

9305 Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304**9305 29 30 Sbozzi di legno di calci per fucili**

Rientrano in questa sottovoce gli sbozzi di calci per fucili, anche con il fusto, ricavati da un solo pezzo di legno, i quali, pur avendo esteriormente la forma o il profilo approssimativo di un calcio di fucile, non possono tuttavia essere utilizzati come tali senza ulteriore lavorazione. Questa sottovoce comprende soltanto gli oggetti sotto forma di sbozzi, per i quali si può ritenere che, data la lavorazione subita, non potrebbe essere giustificato dal punto di vista economico, alcun altro uso diverso da quello indicato.

9305 90 10 per armi da guerra della voce 9301

La presente sottovoce comprende le parti di cui alle note esplicative del SA, voce 9305, punti 1 a 7, a condizione che, a seconda del tipo e della fabbricazione, esse non siano evidentemente utilizzabili come parti di armi sportive e da caccia o delle altre armi di cui alle voci 9302 00, 9303 e 9304 00 00.

9306 Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce**9306 21 00 Cartucce**

La cartuccia è un insieme costituito dal proiettile di un'arma da fuoco (pallini o pallottola), dal bossolo contenente la carica di lancio e dal fondello (in metallo) portante la capsula detonante.

9306 30 10 per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

Le cartucce per armi, rientranti nella presente sottovoce, hanno in comune la caratteristica di essere di forma corta e tozza.

Si possono menzionare le parti seguenti: bossoli, anche provvisti di inneschi fulminanti, fondi, fondelli di ottone, pallottole, ecc. Rientrano in questa sottovoce anche le parti sbazzate o grezze.

9306 30 30 per armi da guerra

Rientrano, tra l'altro, in questa sottovoce le cartucce per fucili e carabine (escluse le cartucce per esercitazione e simili, senza polvere, di cui alla sottovoce 9306 30 98), a pallottola ordinaria, a salve, a pallottola incendiaria, a pallottola perforante, ecc.

SEZIONE XX

MERCİ E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti

9401 10 10 Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

**e
9401 10 90**

I sedili compresi in queste sottovoci sono generalmente fabbricati con materiali leggeri e resistenti (per esempio: duralluminio).

Nella maggior parte dei casi è possibile distinguerli dai sedili destinati ad altri mezzi di trasporto grazie alle differenze di costruzione (posizione regolabile, modalità particolari di ancoraggio al pavimento o alle pareti, cinture di sicurezza o disposizioni particolari previste per la loro installazione, ecc.).

I sedili eiettabili per aerei non si considerano mobili per sedersi nel senso della voce 9401 e sono classificabili come parti di aeromobili (voce 8803).

9401 30 10 imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini

Per quanto concerne l'interpretazione del termine «mobili per sedersi imbottiti», vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 9401 61 e 9401 71.

9401 90 10 di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

Non rientrano nella presente sottovoce i dispositivi idraulici che consentono la messa in posizione ed il bloccaggio al fine di adattare la posizione dei sedili degli aeromobili (sottovoci 8412 21 10, 8412 21 91 e 8412 21 99).

9404 Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

9404 10 00 Sommier

Vedi le note esplicative del SA, voce 9404, lettera A.

9404 90 10 altri

**e
9404 90 90**

Rientrano in particolare in queste sottovoci gli oggetti di cui alle note esplicative del SA, voce 9404, lettera B, punto 2.

Rientrano pure in queste sottovoci i termocuscini elettrici, foderati internamente di plastica cellulare, gomma spugnosa, ovatta, feltro o flanella.

9405 Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove

9405 40 10 Proiettori

Vedi le note esplicative del SA, voce 9405, parte I, terzo e quarto paragrafo.

9405 91 11**Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari**

I vetri rientranti nella presente sottovoce, impiegati in particolare nell'ornamentazione dei lampadari, non sono di solito utilizzati in pezzi individuali, bensì in combinazioni composte di più elementi per la stessa sorgente luminosa. Essi hanno soprattutto lo scopo di riflettere e di diffondere la luce in modo da provocare determinati effetti d'illuminazione; in via secondaria servono di completamento e d'ornamento degli apparecchi su cui sono montati.

9405 91 19**altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)**

Gli oggetti rientranti in questa sottovoce hanno come scopo essenziale quello di filtrare e di diffondere la luce, provocando gli effetti desiderati d'illuminazione o migliorando l'effetto naturale. Come gli oggetti della sottovoce 9405 91 11, alla funzione utilitaria normale essi abbinano, a titolo accessorio, un carattere ornamentale più o meno accentuato, ma sono in genere impiegati in ragione di un solo elemento per sorgente luminosa.

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

9502 Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani**9502 10 10 e Bambole, anche vestite**

9502 10 90 Vedi le note esplicative del SA, voce 9502, primi due paragrafi.

Vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 9503 90 10 a 9503 90 99.

Queste sottovoci comprendono, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura, bambole smontate o non montate.

9502 91 00 e Parti ed accessori

9502 99 00 Vedi le note esplicative del SA, voce 9502, terzo paragrafo.

9503 Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Non rientrano nella presente voce gli oggetti che, per la loro concezione specifica, sono destinati esclusivamente agli animali (topolini in tessuto con imbottitura d'erbe destinati ai gatti, calzature «da masticare» in pelle di bufalo, ossi di plastica, ecc.).

9503 10 10 Modelli ridotti

I modelli compresi in questa sottovoce riproducono il più fedelmente possibile l'originale, quanto meno nella sua forma esterna. Tali modelli non presuppongono necessariamente l'esistenza reale di un originale; può trattarsi infatti anche di riproduzione di prototipi o di progetti di treni.

9503 30 10 a altri assortimenti e giocattoli da costruzione

9503 30 90 Rientrano in queste sottovoci assortimenti e giocattoli da costruzione diversi da modelli ridotti, da montare, destinati ad essere utilizzati come giocattoli. Tali prodotti presentano le caratteristiche seguenti:

- sono costituiti da due o più singole componenti presentate insieme in un imballaggio;
- le singole componenti sono complementari e non si prestano ad essere utilizzate separatamente. Tali assortimenti possono essere corredati da istruzioni per il montaggio.

9503 41 00 a Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani

9503 49 90 Queste sottovoci comprendono, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura, giocattoli smontati o non montati raffiguranti animali o soggetti non umani.

9503 80 10 e altri giocattoli e modelli, a motore

9503 80 90 Per «motore» si intende ai sensi di questa sottovoce, tutti i motori e tutte le macchine motrici delle voci da 8406 a 8408, da 8410 a 8412 o 8501, per esempio: i motori pneumatici, i volani regolatori, i motori a molla o a contrappeso.

9503 90 10 a altri

9503 90 99 Le presente sottovoci comprendono le figurine umanoidi, che rappresentano per esempio personaggi di film, fiabe o fumetti, indiani, astronauti o soldati, senza parti mobili e senza indumenti staccabili, fissati su un supporto, un piedistallo o una base simile, che consente alle figurine di mantenere la posizione senza sostegno.

Tali figurine fanno spesso parte di una collezione. Dato però che sono piccole, leggere e robuste, vengono generalmente utilizzate dai bambini come giocattoli. La loro funzione ricreativa supera pertanto il loro valore ornamentale.

Queste sottovoci comprendono, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura, figurine umanoidi smontate o non montate (soldatini di latta e simili).

9503 90 32**senza meccanismo**

Ai fini di questa sottovoce, una semplice leva o un semplice stantuffo non può essere considerato come meccanismo.

Tuttavia, la presenza di meccanismi, quali manovelle, ingranaggi, dispositivi a vite d'Archimede, pompe, comportano la classificazione nella sottovoce 9503 90 34.

9504**Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i biliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)****9504 20 90****altri**

Questa sottovoce riguarda gli accessori da biliardo, come stecche, biglie, gessi per biliardi, segnapunti a palline o a cursore.

9504 90 10**Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione**

Rientrano in questa sottovoce i circuiti con almeno due piste, su cui possano quindi girare almeno due automobili contemporaneamente.

9506**Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguaizzare****9506 11 10****Sci da fondo**

Gli sci da fondo sono ultraleggeri e di lunghezza ridotta rispetto a quelli per lo sci alpino.

9506 11 80**altri sci**

Rientrano in questa sottovoce in particolare gli sci da salto che sono considerevolmente più lunghi e più larghi di quelli d'uso corrente; la loro suola, sprovvista di spessore, presenta più scanalature.

9506 31 00**Bastoni completi**

I bastoni da golf sono costituiti da un'asta di acciaio, d'alluminio o di fibra di carbonio ed hanno, ad un'estremità, l'impugnatura in cuoio o in gomma e, all'altra, la testa in acciaio o in legno. Le varie teste in uso hanno diverse inclinazioni, e consentono di ottenere traiettorie di maggiore o minore lunghezza.

9506 32 00**Palle**

Le palle da golf sono solcate da scanalature emisferiche (che servono a mantenere la palla nella direzione voluta durante il volo). Le palle da competizione hanno un peso massimo di 46 grammi e un diametro compreso fra 41 e 42,7 millimetri.

9506 40 10**Racchette, palle e reti**

Le palle da ping-pong sono sferiche, di celluloidi ed hanno un peso di 2,5 grammi con un diametro di 38 millimetri ed una circonferenza minima di 11,43 centimetri e massima di 12,6 centimetri.

Le reti per ping-pong hanno una larghezza (altezza) di 15,25 centimetri ed una lunghezza di 183 centimetri.

9506 51 00**Racchette da tennis, anche senza corde**

Le racchette da tennis hanno generalmente un telaio in legno, metallo o fibra di vetro e corde di minugia o, più spesso, di materia plastica.

9506 59 00**altre**

Questa sottovoce comprende le racchette da badminton che sono più piccole e leggere di quelle da tennis: con impugnatura più esile e molto elastica.

Rientrano ugualmente in questa sottovoce le racchette per il gioco dello squash.

9506 61 00**Palle da tennis**

Le palle da tennis, in materia gommata con rivestimento di panno di lana, sono senza cuciture. Le palle da competizione devono avere un diametro non inferiore a 6,35 centimetri e non superiore a 6,67 centimetri, con un peso massimo di 58,47 grammi e minimo di 56,70 grammi.

9506 69 10**Palle da crichet e da polo**

Le palle da cricket hanno un diametro di circa 7 centimetri e pesano 170 grammi circa; sono costituite di un involucri di cuoio ripieno di stoppa, di crusca e di sughero compressi.

Le palle da polo sono di legno, hanno un diametro di 8,5 centimetri e pesano circa 130 grammi.

9506 70 10**Pattini da ghiaccio**

Rientrano in questa sottovoce anche le calzature cui sono fissati i pattini da ghiaccio.

9506 70 30**Pattini a rotelle**

Rientrano in questa sottovoce anche le calzature cui sono fissati i pattini a rotelle.

9506 99 10**Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle**

Trattasi in particolare delle mazze da cricket (in legno duro, di un diametro massimo di 11 centimetri ed una lunghezza massima di 96 centimetri) e delle mazze da polo.

9507**Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia****9507 10 00****Canne da pesca**

Vedi le note esplicative del SA, voce 9507, punto 3.

9507 90 00**altri**

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. le reti a mano per qualsiasi uso di cui alle note esplicative del SA, voce 9507, punto 2;
2. gli oggetti per la pesca alla lenza (diversi dalle canne da pesca) di cui alle note esplicative del SA, voce 9507, punto 3;
3. i richiami e gli oggetti analoghi di cui alle note esplicative del SA, voce 9507, punto 4.

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

- 9601** **Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)**
Per l'interpretazione del termine «lavorati» vedi le note esplicative del SA, voce 9601, secondo paragrafo.
- 9602 00 00** **Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita**
Per l'interpretazione del termine «lavorate», le note esplicative del SA, voce 9601, secondo paragrafo, sono applicabili *mutatis mutandis*.
Non rientrano in questa sottovoce gli oggetti in schiuma di mare o in ambra ricostituiti, presentati in forma di placchette, bacchette, bastoni o forme simili, i quali non siano stati sottoposti ad una lavorazione più spinta del semplice stampaggio (voce 2530).
- 9603** **Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili**
- 9603 10 00** **Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico**
Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte A.
- 9603 21 00** **Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi**
a
9603 29 90
Gli spazzolini per ciglia sono generalmente formati da più ciuffi di setole montati ad angolo retto rispetto all'impugnatura.
Non rientrano in questa sottovoce le spazzole per vestiti e le spazzole per calzature (sottovoce 9603 90 91).
- 9603 40 90** **Tamponi e rulli per dipingere**
Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte F, primi due paragrafi.
- 9603 90 10** **Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore**
Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte C.
- 9606** **Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni**
- 9606 30 00** **Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni**
Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9606, quarto paragrafo, punti 1, 2 e 3.

9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
9608 10 10 a	Penne e matite a sfera
9608 10 99	Rientrano in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 1. Gli oggetti di queste sottovoci possono avere un orologio elettronico (generalmente ad indicazione numerica).
9608 31 00 a	Penne stilografiche ed altre penne
9608 39 90	Rientrano in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 3.
9608 40 00	Portamine Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 5.
9608 91 00	Pennini da scrivere e punte per pennini Rientrano ugualmente in questa sottovoce i pennini con serbatoio per traccialettere.
9608 99 92 e	altri
9608 99 98	Le presenti sottovoci comprendono le sfere per penne con punta a sfera. Sono generalmente di carburo di tungsteno ma possono a volte essere fabbricate con altri metalli (escluse quelle in acciaio delle voci 7326 e 8482) ed hanno un diametro compreso fra 0,6 e 1,25 millimetri. Tuttavia, le sfere per pennini da scrivere e punte per pennini rientrano nella sottovoce 9608 91 00 indipendentemente dalla materia con cui sono fabbricate (vedi le note esplicative del SA, voce 9608, parti).
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti
9609 10 10 e	Matite con guaina
9609 10 90	Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9609, primo paragrafo, lettera B.
9609 20 00	Mine per matite o per portamine Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9609, terzo paragrafo, punto 7.
9612	Nastri inchiosticatori per macchine da scrivere e nastri inchiosticatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
9612 10 10 a	Nastri inchiosticatori
9612 10 80	Vedi le note esplicative del SA, voce 9612, primo paragrafo, punto 1.
9612 20 00	Cuscinetti per timbri Vedi le note esplicative del SA, voce 9612, primo paragrafo, punto 2.
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini Questa sottovoce comprende gli accendini nei quali sono stati incorporati una minicalcolatrice elettronica ed, eventualmente, un orologio elettronico.

9614 Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti**9614 20 20 Sbozzi di pipe, di legno o di radica**

Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9614, primo paragrafo, punto 4.

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

9705 00 00

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

1. Sono compresi in questa voce gli autoveicoli quali esemplari da collezione di interesse storico se rispondono ai criteri definiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza di cui alla causa n. 200/84, vale a dire:

- sono relativamente rari;
- non sono normalmente utilizzati conformemente alla loro destinazione originaria;
- formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune;
- hanno un valore elevato e
- segnano un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo o illustrano un periodo di tale evoluzione.

Considerato che un'autoveicolo è di uso corrente, che ha una durata relativamente breve e che è costantemente migliorato dal progresso tecnico, le condizioni fissate dalla predetta sentenza possono ritenersi soddisfatte, salvo prova contraria, quando:

- gli autoveicoli nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore ecc., abbiano almeno 30 anni e appartengano ad un modello o tipo non più in produzione;
- gli autoveicoli siano stati fabbricati prima del 1950, anche se non in grado di circolare.

2. Sono inoltre considerati pezzi da collezione di interesse storico:

- a) gli autoveicoli, di qualunque anno di fabbricazione, per i quali si possa comprovare che abbiano partecipato ad un avvenimento storico;
- b) gli autoveicoli da competizione per i quali si possa comprovare che siano stati progettati, costruiti ed utilizzati esclusivamente per la competizione e che vantino una serie di vittorie sportive significative ottenute nel corso di manifestazioni prestigiose nazionali o internazionali.

Quanto sopra può essere comprovato mediante qualunque idonea documentazione, in particolare cataloghi, manuali tecnici, oppure attestazioni rilasciate da periti abilitati.

3. La nota esplicativa di cui sopra si applica *mutatis mutandis* alle motociclette.

4. Sono escluse le repliche che non soddisfano le condizioni sopracitate.